STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

DI

FEDERIGO SCLOPIS

VOLUME TERZO

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

DALL'EPOCA DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE, 1789
A QUELLA DELLE RIFORME ITALIANE, 1847

DI

FEDERIGO SCLOPIS

PARTE PRIMA

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
Via Carlo Alberto, n. 33.
1864

ALLA CARA E VENERATA MEMORIA

DI MIA MADRE

CHE CON TANTA E COSÌ AMOREVOLE CVRA

A QVESTI STVDII M' INFERVORAVA

INDICE

E

SOMMARIO DEI CAPI

PARTE I.

Dedica.
Avvertimento dell'Autore . . . . *pag.* 1

LIBRO I.

Movimento generale della politica e della Legislazione italiana dal 1789 al 1815.

DOMINAZIONE FRANCESE IN ITALIA.

CAPO I.

PROSPETTO DEL MOVIMENTO GENERALE DELLA POLITICA E DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA DALLO SCOPPIO DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE NEL 1789 SINO AL COMPIMENTO DELLA RESTAURAZIONE NEL 1815.

Indole ed effetti della rivoluzione francese.. — Scossa che dalla rivoluzione sentono le potenze europee. — I governi italiani cercano di scansare i pericoli correggendo in alcune parti la loro legislazione. — Idee filosofiche sparse in Italia prima ancora che scoppiasse la rivoluzione francese. — Società del *Caffè* a Milano. — Opere filosofiche

uscite a Napoli ed altrove. — Opinione del Salvagnoli. — Sorgono le repubbliche democratiche. — Cadono le repubbliche aristocratiche. — Genova. — Venezia. — Lucca. — Rimane la repubblica di San Marino. — Cade, ma onoratamente, la dominazione della Casa di Savoia. — Elogio del cavaliere di Priocca. — Costituzioni della repubblica romana e di quella di Napoli. — Leggi di questa. — Parte repubblicana rimasta in Italia sotto il dominio francese. — Alfieri. — Barzoni. — Foscolo. — Mancanza in Italia a que' tempi di elementi atti a costituire una vera potenza politica. — Opinione di Vincenzo Gioberti — Congiura formata appena caduto Napoleone per chiamar questo al trono d'Italia. — Impressioni rimaste nel popolo del governo di Napoleone. — Guasto nelle idee. — Il Papato. — Come e quanto le idee rivoluzionarie francesi abbiano giovato allo svolgimento della civiltà in Italia. — L'eguaglianza civile. — I Codici delle leggi. — Libertà dei beni. — Promesse di libertà e d'indipendenza fatte suonare all'orecchio degli Italiani prima del 1814. — Congresso di Vienna. — Come esso provvedesse sopra l'Italia. — Teorica della legittimità. — Restaurazione degli antichi sovrani. — Tentativi di Genova per ricuperare il suo antico governo. — Tendenze verso il reggimento costituzionale in Italia avversate dai governi, promosse dalle classi più colte ed indipendenti delle popolazioni italiane *p.* 9

CAPO II.

IL GOVERNO FRANCESE IN ITALIA.

Effetti della battaglia di Marengo. — Il Piemonte occupato dalle armi francesi. — Forma del governo provvisorio. — Commissione esecutiva. — Stato dell'opinione pubblica. — Parte così detta *italica*. — Il Piemonte incorporato nella Francia. — Amministrazione del paese. — Come il paese si purghi dai malandrini e ladroni. — Il Concordato e l'ordinamento ecclesiastico. — I tempi volgono all'impero. — Jourdan è sostituito da Menou, e questi dal principe Borghese. — Il Papa a Savona. — I Francesi sgombrano il Piemonte. — La repubblica ligure viene pure unita alla Francia; è organizzata alla francese. — Saliceti. — Corvetto. — Lebrun. — Vicende dello Stato di Parma, e sua condizione provvisoria. — Moreau di S. Mery inviato ad amministrarlo; come vi proceda. — Unione di Parma alla Francia. — Il regno d'Etruria morto quasi prima che nato. — Si prepara l'incorporazione della Toscana alla Francia. — La Giunta straordinaria inca-

ricata di amministrare la Toscana. — Atti di quella Giunta. — Elisa Bonaparte moglie di Felice Baciocchi chiamata a governare la Toscana. — Qualità che distinsero quella principessa. — Napoleone si volge contro il Papa ; suoi divisamenti rispetto a Roma. — Il Papa è cacciato da Roma che viene unita alla Francia. — Stato dell'opinione a Roma quando vi entrarono i Francesi. — La Consulta. — Resistenza del Clero. — Giudizio di Cesare Balbo. — Ordinamenti del governo francese in Roma. — Leggi francesi che vi s'introducono. — Considerazioni generali sugli effetti del governo francese in Italia. — Come Napoleone intendesse l'avvenire d'Italia . . . . *pag.* 58

CAPO III.

LA REPUBBLICA ITALIANA.

Fragile edifizio repubblicano in Italia. — La repubblica cisalpina raffazzonata. — Napoleone ne prevede la poca durata. — I Comizii di Lione e la Costituzione. — Antagonismo tra Francesi e Lombardi. — I versi del Ceroni causa di grandi inquietudini e di irosi provvedimenti. — Organizzazione del paese a similitudine di quella di Francia. — Istruzione pubblica. — Istituto. — Ordine giudiziario. — Concordato col Papa Pio VII e quistioni che ne derivano. — Atti ed umori dei governanti e del Corpo legislativo. — Melzi. — Salimbeni. — Spese del ministero della guerra. — La repubblica si trasforma in regno . . . . *pag.* 104

CAPO IV.

IL REGNO D'ITALIA.

Napoleone si decide a prendere la corona d'Italia. Si preparano le disposizioni occorrenti a tale uopo. — Si sanziona lo Statuto costituzionale del nuovo regno. — Basi del medesimo. — Convocazione del Corpo legislativo. — Incoronazione a Milano di Napoleone. — Stato dell'opinione pubblica a tal'epoca. — Terzo Statuto costituzionale. — Discorso di Napoleone al Corpo legislativo. — Il principe Eugenio vice-re d'Italia. — Atti del Corpo legislativo. — Napoleone si risente dell'opposizione incontrata e cessa di convocare quel Corpo. — Collegi elettorali a che ridotti. — Lo Stato veneto unito al regno d'Italia. — Feudi francesi sul territorio italiano. — Unione al regno del principato di Guastalla. — Ministeri del regno. — Marescalchi.

— Aldini. — Napoleone ritorna in Italia; visita Venezia. — Quarto e quinto Statuto costituzionale. — Soppressione della Consulta di Stato e creazione del Senato Consulente. — Articoli organici. — Discorso di Napoleone nell'Assemblea dei Collegi a Venezia. — Organizzazione del Senato. — Due altri Statuti costituzionali. — Lavori per i Codici. — Abrial. — Luosi. — Progetti di Codice penale e di Codice di procedura criminale. — Amministrazione della giustizia. — Controversia tra il regno d'Italia e la Santa Sede. — Andamento dell'amministrazione all'uso francese. — Ordini diversi. — Le finanze del regno. — Prina. — Istruzione pubblica. — Istituto. — Favori agli scienziati ed ai letterati. — Come si provvedesse dal governo circa la stampa. — Accrescimento del territorio del regno e successiva separazione da esso della Dalmazia e dell'Istria. — Attività dei lavori pubblici. — Imposte. — Milizia e spirito militare. — Giudizio sul principe Eugenio, ed ultimi fatti del medesimo in Italia. — Convenzione di Schiarino-Rizzino. — Ultimi atti e poco commendevoli del Senato consulente. — Riunione dei Collegi elettorali. — Reggenza. — I Francesi escono dal regno d'Italia e vi entrano gli Austriaci. p. 132

LIBRO II.

Stati del Re di Sardegna.

CAPO I.

REGNO DI VITTORIO EMANUELE I.

Restaurazione della Casa di Savoia ne' suoi antichi Stati. — Reggenza provvisoria. — Arrivo del re a Genova. — Qualità delle persone che lo circondano. — Editto 21 maggio 1814. — Ripristinazione delle antiche leggi. — Stato dell'opinione pubblica. — Desiderii di cambiamenti nella legislazione, e resistenza ai medesimi. — Vallesa ministro degli esteri. — Provvedimenti fatti per l'unione di Genova al Piemonte.

— Modo di governare. — Prospero Balbo. — Errori economici del Borgarelli ministro dell'interno. — Risorgono i fedecommessi. — La carriera dell'armi riaperta alla gioventù piemontese che animosamente vi entra. — Francesco Gambini. — Ferdinando Dal Pozzo muove severa critica ai provvedimenti del governo. — Finanze. — Gian Carlo Brignole. — Balbo chiamato al ministero dell'interno: sue idee. — Costituzione del debito pubblico. — Il ministro Balbo promuove la riforma della legislazione. — Giunta destinata a tal uopo. — Congressi di ministri e di magistrati per l'esame di que' progetti di riforma. — Giuseppe Maistre. — Un incidente della discussione nel Congresso dei ministri. — Opposizioni alle riforme. — Come il Balbo sostenesse il suo divisamento. — Discorso del Borgarelli al re il 31 dicembre 1820, e ciò che ne seguì. — Rivoluzione militare del 1821. — Balbo esce dal ministero e si dilegua ogni idea di sostanziale riforma. . . . . *pag.* 199

CAPO II.

REGNO DI CARLO FELICE.

Esordii del regno di Carlo Felice co' consueti atti di reazione. — Roget di Cholex nuovo ministro dell'interno. — Qualità del re. — Giuramento di fedeltà al sovrano. Si ripigliano alcuni progetti di modificazioni alla legislazione. — Sistema ipotecario. — Miglioramenti nell'ordine giudiziario. — Abolizione delle Sportule. — Poche ed incomplete riforme. — Sorge di nuovo il Dal Pozzo a fare l'ufficio di critico. — Provvedimenti di disciplina per l'esercito. — Il ministro conte Della Torre dirige al Congresso di Verona un *memorandum* spiegativo e giustificativo dei primi atti del nuovo regno. — Legge penale sulla marineria mercantile che vieta solennemente la tratta degli schiavi. — Nuova compilazione delle leggi civili e criminali dell'isola di Sardegna. — Come si procedesse a tale opera e quali ne sieno le parti principali. — Trattative colla Santa Sede intorno all'assetto del patrimonio della Chiesa. — Sposizione dei casi che ne furono cagione. — Breve del 14 maggio 1828. — Esecuzione del medesimo. — Provvedimenti di Leone XII sulla immunità locale ecclesiastica pel ducato di Genova. — Carlo Felice muore, e con lui si estingue la linea maschile primogenita della Casa di Savoia. *pag.* 243

CAPO III.

REGNO DI CARLO ALBERTO.

Diritti del ramo di Savoia Carignano alla successione al trono, riconosciuti dal trattato di Vienna. — Desiderii e tentativi più o meno occulti d'impedire l'avvenimento di Carlo Alberto alla Corona. — Intenzioni avverse a quel principe spiegatesi al tempo del Congresso di Verona, e come Carlo Felice vi si opponesse. — Primi passi di Carlo Alberto nel governo del regno. — Qualità dei principali ministri che stavano allora presso di lui. — Il conte della Scarena. — Giuseppe Barbaroux. — Ideé del nuovo re non che secondate, impedite. — Qualità del conte della Scarena. — Istituzione del Consiglio di Stato rimpicciolita d'assai da quanto Carlo Alberto aveva ideato da principio. — Il Dal Pozzo esce di nuovo colle stampe a dare consigli al nuovo re. — S'intraprendono per ordine del re i lavori per la compilazione di nuovi codici; il conte Barbaroux li dirige. — Qualità di questo ministro. — Formazione di Commissioni di legislazione. — Costantino Musio. — Come si procedesse nell'opera legislativa. — Sposizione di alcune parti principali di essa. — Quali ostacoli si creassero contro la riforma della legislazione civile, massime dal Senato di Piemonte. — Il cavalier Luigi Montiglio. — Il progetto di Codice civile viene discusso dal Consiglio di Stato. — Due sedute del medesimo tenute il 5 gennaio ed il 26 luglio 1836 alla presenza del re. — Perchè l'elaborazione del progetto di Codice civile siasi così lungamente protratta. — Promulgazione di quel Codice. — Permissione di creare maggioraschi e fedecommessi; il re la vuole, il ministro Barbaroux non vi assente; e la legge esce controssegnata da altro funzionario; circostanze frammezzo a cui essa si promulga; e come sia rimasta scarsa d'effetti. — Giudizii portati dagli stranieri sul Codice Albertino. — Il conte Portalis. — Si promulga il Codice penale. — Il professore Mittermaier. — Seguono le promulgazioni del Codice penale militare e di quello di Commercio. — Sistema accolto da quest'ultimo. — Morte del conte Barbaroux. — Si continuano le riforme nella legislazione. — Provvedimenti sul processo criminale; non sufficienti al vero loro scopo. — Legge sulle espropriazioni per causa d'utilità pubblica. — La proprietà letteraria riconosciuta dal Codice Albertino. — Viene guarentita con convenzioni diplomatiche. — Legislazione mineraria. — Provvedimenti sul governo degl'istituti di carità, opportunamente

promossi dal conte di Pralormo, ministro dell'interno; sconvenevolmente avversati dal Senato di Piemonte. — Convenzioni con la Santa Sede per l'esercizio della giurisdizione dei magistrati laici verso le persone ecclesiastiche, in materia criminale. — Il Senato di Piemonte bene intende e bene appoggia in questa materia la prerogativa del principe. — Abolizione della feudalità nell'isola di Sardegna; grande concetto del re Carlo Alberto. — Come si eseguisse. — Il cavaliere Pes di Villamarina. — Carlo Alberto s'avvia alle riforme amministrative e politiche. — Screzio coll'Austria; quistione pel transito del sale sul Lago Maggiore. — Svolgonsi aspirazioni d'indipendenza, e di nuova politica per la penisola italiana. — Indole di Carlo Alberto. — Riforma di studii nella facoltà di legge. — Il marchese Cesare Alfieri. — Buon andamento delle finanze. — Il conte Ottavio di Revel. — Pio IX propone una lega doganale. — Monsignore Corboli-Bussi inviato a Torino per trattarne. — Cambiamenti notevoli nel ministero piemontese; il conte della Margarita ed il cavaliere di Villamarina lasciano i rispettivi portafogli. — Leggi del 29 e del 30 ottobre 1847 colle quali s'istituisce un magistrato di Cassazione, si promulga il Codice di procedura criminale in cui s'introduce nella sua pienezza il processo orale. — Si tolgono varie giurisdizioni eccezionali. — Si modificano essenzialmente le leggi di polizia; si allarga la facilità delle pubblicazioni per via della stampa. — Considerazioni speciali su questi due punti. — Riordinamento delle amministrazioni provinciali e comunali. — La monarchia di Savoia si trasforma . *pag* 265

LIBRO III.

Stati italiani sottoposti a dinastie austriache

CAPO I.

IL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Quale era il dominio austriaco in Italia sullo scorcio dello scorso secolo. — Quale divenne colla restaurazione nel 1814. — D'onde sia provenuta

l'estensione della potenza austriaca in Italia. — Come l'imperatore Francesco rispose alla Deputazione italiana. — Costituzione politica ed amministrativa. — Legge fondamentale dell'aprile 1815. — Codice civile austriaco; suoi caratteri distintivi. — Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche; suoi caratteri distintivi. — Ogni pubblicità di discussione giuridica vietata nei dominii austriaci; esame di questo divieto. — Ordine giudiziario come costituito nel regno Lombardo-Veneto così pel civile come pel criminale. — Regolamenti giudiziarii. — Processi politici; triste fama che ne venne al governo austriaco. — Incagli d'ogni maniera posti dal governo all'uscita de' sudditi dal territorio dello Stato. — Legge sull'emigrazione del 24 marzo 1832; severità delle sue disposizioni. — Organizzazione forte ed abilissima dell'esercito austriaco, come secondata da provvedimenti legislativi. — Polizia ecclesiastica. — Influenza sulla pubblica opinione; come esercitata dal governo austriaco. — Questo governo si adopera con ogni mezzo per l'assimilazione tra le provincie germaniche dell'impero ed il regno Lombardo-Veneto. — Giovambattista Nazzari muove agli 8 di dicembre 1847 una protesta sulla condizione della Lombardia, e chiede l'assistenza della congregazione centrale; questa vi aderisce. — Le congregazioni provinciali di Milano; Pavia e Como concorrono nello stesso divisamento. — La congregazione centrale veneta fa causa comune colla lombarda; il municipio di Venezia la spinge in quella direzione. — Supplica della congregazione centrale lombarda all'arciduca vice-re per chiedere provvedimenti conformi alle istituzioni ed alle esigenze del paese. — Lo stesso si fa dalla congregazione centrale veneta. — L'imperatore consegna questa rappresentanza ad un'apposita commissione, ma si ricusa a qualsiasi mutazione nelle istituzioni organiche del regno Lombardo-Veneto, ed a qualunque rilassamento dei vincoli di questo colla sua monarchia. — Previdenza del principe di Metternich che consulta le grandi potenze sui sintomi di agitazione che si venivano spiegando in Italia. — Risposte più o meno evasive date dalle grandi potenze. — Viaggio in Italia di lord Minto. — Alleanza affatto speciale ed intima dell'Austria col duca di Modena e con quello di Parma; e patti che estendono sui territorii modenese e parmense la potenza militare austriaca oltre e contro la lettera e lo spirito delle stipulazioni del congresso di Vienna. — Giusti richiami che ne muove il governo del re Carlo Alberto. — S'apre la gran lotta per l'indipendenza italiana . . . . *pag.* 344

CAPO II.

IL GRANDUCATO DI TOSCANA.

Si ricordano le vecchie riforme di Pietro Leopoldo sulla libertà del commercio, la soppressione delle antiche rappresentanze municipali, la legislazione criminale. — Intenzioni attribuite a quel granduca per la riforma politica del suo governo. — Scritti del senatore Gianni a tale proposito. — Non sembra però che così la pensasse il granduca. — Provvedimenti del medesimo in materia ecclesiastica e religiosa. — L'Italia ebbe spesso ad ammirare in Pietro Leopoldo il filosofo e talvolta il principe. — Ferdinando III gli succede nel granducato. — Primi atti del novello sovrano. — Restaurazione nel 1814; come si diportasse quel granduca nel ripigliare il governo. — Missione del principe Rospigliosi. — Transizione dal dominio Napoleonico al Lorenese. — Creazione di una Commissione legislativa; discorso tenuto dal conte Vittorio Fossombroni nella prima seduta della medesima. — Altra Commissione creata pel riordinamento delle leggi sulla sicurezza delle persone. — Quanto siasi ritenuto in Toscana delle preesistenti leggi francesi. — Diminuzione delle imposte. — Fonti della legislazione toscana. — Moto proprio del 2 maggio 1836 emanato da Leopoldo II. — Formazione del Catasto, vecchio istituto fiorentino. — Riforma della monetazione. — Organizzazione giudiziaria. — Stato delle giurisdizioni, e dell'amministrazione della giustizia. — Moto proprio 31 maggio 1847 con cui sono create due Commissioni una per la compilazione del Codice civile, l'altra per quella del Codice penale. — Considerazioni sul sistema penale tenuto in Toscana, e sulla continuata mancanza di Codice civile . . . . *pag.* 380

CAPO III.

IL DUCATO DI MODENA.

Costituzioni di Francesco III d'Este. — Influenza degli scritti di Lodovico Antonio Muratori su quella legislazione. — Il duca Francesco IV prende la sovranità del ducato di Modena nel 1814, e vi richiama le leggi antiche sotto poche eccezioni. — Qualità di questo principe. — Come si opponga allo spirito rivoluzionario. — Fa pagare dall'Università degli Ebrei le spese per i danni cagionati dalle sommosse. —

Spiega al popolo le provenienze della setta dei liberi-muratori; ed i procedimenti pei reati politici. — Predica contro lo spirito d'insubordinazione all'occasione d'un terremoto. — È avverso alle società estere d'assicurazione contro gl'incendi. — È sollecito a ristorare le perdite dei feudatarii per la soppressione dei loro antichi diritti. — Provvede a tutela dei buoni costumi imitando l'esempio di Francesco III, con modi affatto particolari. — Revoca gl'impedimenti agli acquisti dei beni di mano-morta. — Francesco V suo figlio gli succede, gli assomiglia, e perde il suo trono . . . . *pag.* 405

CAPO IV.

I DUCATI DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA.

Primi provvedimenti legislativi fatti quando l'arciduchessa Maria Luigia entrò in possesso di questi Stati. — Commissione che estende un progetto di Codice civile, il quale poi viene rimandato all'esame di tre giureconsulti milanesi che lo mutano in gran parte. — Terza Commissione per un nuovo esame di quel progetto. — Quistione gravissima suscitata sull'ammessione delle femmine a parità dei maschi nelle successioni; risolta in favore delle femmine. — Il lavoro della terza Commissione repentinamente sospeso. — Una quarta Commissione deputata per la compilazione definitiva del Codice civile a termine fisso. — Il Codice è promulgato. — Pregi del medesimo. — Gli tengono dietro il Codice di procedura civile, i Codici penale e di procedura penale. — Non si vuole un Codice di commercio. — Carattere generale della legislazione parmense. — Contenzioso amministrativo. — Materie ecclesiastiche. — Stato civile in mano ai laici . . . . *pag.* 414

INDICE

E

SOMMARIO DEI CAPI

PARTE II.

LIBRO IV.

Stati Pontificii.

CAPO I.

PONTIFICATI DI PIO VII E DI LEONE XII.

Il Papa Pio VI. — Sue qualità. — Bonaparte si mostra disposto ad usare riguardi al Papa. — Questi non vi si accorda. — Bonaparte allora invade risolutamente lo Stato pontificio. — Trattato di Tolentino. — Cessione di Avignone in Francia e delle Legazioni in Italia. — La rivoluzione co' Francesi entra in Roma. — Il Papa ne esce. — È tradotto in Francia e vi muore. — Conclave a Venezia in cui è eletto Papa il cardinale Chiaramonti, che prende il nome di Pio VII, e sceglie a segretario di Stato il prelato Consalvi. — Pio VII ritorna a Roma, e vi inaugura il suo governo con intelligenti e miti provvedimenti. — Libertà commerciale promossa. — Intavolazione. — Provvedimenti per ripopolare e fertilizzare la campagna di Roma; questi non riescono a compiuto e durevole miglioramento. — Rottura tra Pio VII e Napoleone. — Il cardinale Consalvi lascia l'ufficio di

segretario di Stato. — Pio VII richiamato a Roma da Napoleone, e più efficacemente dalle potenze alleate. — Il prelato Rivarola precede il Papa a Roma, abolisce le leggi francesi, e procede per via di reazione. — Il cardinale Consalvi restituito alla carica di segretario di Stato va al Congresso di Vienna e vi sostiene gl'interessi del Papa, secondati particolarmente dal re di Francia. Con qnali norme procedessero que' negoziati. Si restituiscono al Papa le antiche possessioni in Italia. — Pio VII attende alle riforme utili nello Stato. — Moto proprio del 6 di luglio 1816; grandemente e meritamente applaudito. — Lodi particolari di Pio VII. — Disposizioni del moto proprio. — Commissioni per la compilazione dei Codici civile, penale, di procedura criminale, e di commercio. — Provvedimenti sui fedecommessi. — Formazione di un catasto. — Vincenzo Bartolucci. — Codice di procedura civile; suoi pregi. — Codice di commercio del regno italico esteso a tutto lo Stato Pontificio. — Debito pubblico. — I Baroni romani rinunziano a'diritti feudali. — Provvedimenti di diritto internazionale encomiati da Pellegrino Rossi. — Attitudine politica di Pio VII in faccia ai moti del 1821. — Muore Pio VII; gli succede il cardinale Annibale della Genga che prende il nome di Leone XII. — Diversissimo dal suo immediato predecessore il nuovo Papa si occupa a disfare ciò che Pio VII ed il cardinal Consalvi avevano felicemente eseguito. — Moto proprio del 5 ottobre 1824; sue disposizioni. — Leone XII gode di andare a ritroso della ragione dei tempi; innova in questo senso l'amministrazione giuridica e l'amministrazione comunale. — È avverso alla vaccinazione, e propenso al ristabilimento del feudalismo. — Provvede sull'andamento dell'amministrazione finanziaria . . . . *pag.* 423

CAPO II.

PONTIFICATO DI GREGORIO XVI.

A Leone XII, morto poco riverito e poco compianto, succede Pio VIII che regna soli venti mesi, e non fa opera di governo da registrarsi nella Storia. — È eletto in sua vece il cardinale Mauro Cappellari che prende il nome di Gregorio XVI. — Tosto dopo il di lui avvenimento al soglio pontificio, scoppiano moti rivoluzionarii suscitati dalla francese rivoluzione di luglio. — Manifesto e programma del presidente del governo provvisorio di Bologna. — Atti successivi dei rivoltosi. —

Nuovo governo costituito. — La Francia non seconda cotesti moti. — Si prendono precauzioni dalle potenze interessate. — Gregorio XVI spera di rimuovere il pericolo con promessa di riforme. — Conferenza in Roma dei ministri d'Austria, di Francia, d'Inghilterra, di Prussia, di Russia e di Sardegna. — *Memorandum* del 21 maggio 1831. — Poca o nessuna efficacia del medesimo. — Nota circolare del cardinale segretario di Stato del 4 luglio dello stesso anno. — Protocollo dei ministri delle anzidette potenze del 10 dello stesso mese. — Riforme. — Editto del cardinale segretario di Stato del 5 dello stesso mese che si riavvicina al moto proprio di Pio VII del 6 di luglio 1816. — Congregazioni governative; Consigli comunali; Consigli provinciali. — Altri editti con cui si ristabiliscono i tribunali collegiali. — Soppressione della giurisdizione contenziosa dell'uditore del Papa. — Regolamento di procedura civile. — Regolamento sovra i delitti e sovra le pene. — Creazione di una Congregazione di revisione. — Le pubblicate riforme non valgono a ricondurre la quiete tra i popoli soggetti alla Santa Sede. — Convegni politici in Bologna. — Progressi del moto rivoluzionario. — Gli Austriaci entrano nelle Legazioni. — I Francesi occupano Ancona. — La Francia e l'Austria pensose più dei loro interessi che di quelli degli Italiani. — La quiete è ristabilita. — Si proseguono le riforme dal governo del Papa. — Regolamento legislativo e giudiziario degli affari civili compreso nel moto proprio del 10 novembre 1834. — Editto del cardinale segretario di Stato 17 dicembre dello stesso anno. — Altro editto del 25 luglio 1835. — Istruzione dichiarativa del 12 novembre 1836. — Regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare del 1 aprile 1842. — Lettere apostoliche del 3 dicembre 1839 contro il traffico degli schiavi. — Scritti in difesa della legislazione pontificia. — Prospetto dei tribunali esistenti nello Stato Pontificio ed ordini delle giurisdizioni. — Penalità. — Cognizione sovra i reati. — Giudici processanti. — Avvocati e procuratori dei poveri. — Varie classi degli avvocati e dei procuratori in Roma. — Morte di Gregorio XVI. — Elezione di Pio IX. — Non progredisce al di là la nostra storia . . . . *pag.* 447

LIBRO V.

Regno delle Due Sicilie.

CAPO I.

REGNO DI FERDINANDO DI BORBONE PRIMA DEL 1806.

Dopo la partenza di Carlo III da Napoli si rallenta il moto di miglioramenti civili. — Reggenza del regno. — Moltiplicità e confusione delle fonti della legislazione napoletana. — I dispacci. — Ordinamento del regno. — Concentrazione di poteri. — I tribunali. — Forme di giurisdizione. — Tutto dipende dalla capitale. — Prevalenza dei curiali in ogni materia di liti e d'amministrazione. — Eccessivo numero d'impiegati. — Moderazione nelle imposte. — Tanucci durante più di quarant'anni di ministero non impose mai nuovo dazio. — Le imposte. — *Donativo*. — Banchi di Napoli; loro operazioni. — Sistema ipotecario. — Modi vacillanti nelle riforme. — Forma delle sentenze giudiziarie. — Motivazione; male accolta dai giudici e dai curiali. — Sistema feudale modificato. — Limitazione delle doti delle fanciulle patrizie. — Maria Carolina d'Austria sposa a Ferdinando IV; sue qualità; fa parte del Consiglio; improvvida prerogativa contrastata da Tanucci. — Questo ministro si ritira dagli affari. — Prima influenza delle idee rivoluzionarie francesi. — Mezzi energici che si oppongono ai loro progressi. — La direzione che ne viene attribuita alla regina consigliata da Giovanni Acton. — Quadro della corruzione nelle condizioni generali del regno, delineato da uno scrittore napolitano. — La rivoluzione discaccia il re che si reca in Sicilia. — I lazzari; gagliarda resistenza da essi opposta all'invasione francese. — Ferdinando ritorna a Napoli. — Nelson revoca la capitolazione dei Castelli. — Si eccede ferocemente nell'uso della vittoria, e trionfa la reazione. — Legge contro i delitti di lesa maestà, smodata ed immorale. — Giunta di Stato. — Vincenzo Speciale spietato esecutore di leggi spietate. — Accrescimento di gravezze pubbliche. — Le truppe francesi tornano ad occupare Napoli, ed il re ritorna in Sicilia . . . . *pag.* 485

CAPO II.

REGNI DI GIUSEPPE BONAPARTE E DI GIOACCHINO MURAT.

Proclama di Schœnbrunn, 27 dicembre 1805. — Giuseppe Bonaparte entra in Napoli alla testa delle truppe francesi, e prende provvisoriamente il governo del paese. — Don Francesco Ricciardi. — Ministero formato da Giuseppe. — I Francesi vi ottengono più larga parte. — Miot. — Rœderer. — Giuseppe proclamato re di Napoli e di Sicilia. — Condizioni di tale innalzamento. Creazione del Consiglio di Stato. — Ordinamento provinciale e comunale. — Ordinamento giudiziario. — Commissioni speciali per la cognizione dei reati. — Tribunali sostituiti alle Commissioni. — Carceri. — Provvedimenti relativi alle finanze. — Incamerazione degli *arrendamenti*. — Nuovo sistema di contribuzioni dirette ed indirette. — Terreni incolti comunali distribuiti fra i terrazzani. — Bilancio delle entrate e delle spese. — Diminuzione del prezzo del sale. — Soppressione dei più ricchi conventi di religiosi; vendite dei loro beni non che di quelli d'altri corpi morali. — Disposizioni relative ai Banchi di Napoli. — Legislazione civile. — L'imperatore sollecita il fratello a promulgare in Napoli il Codice Napoleone. — Abolizione delle sostituzioni fedecommessarie. — Indole mite e benevola di Giuseppe cui fa contrasto il carattere fiero e risoluto di Napoleone. — Ordine interno nei lavori del re. — Antagonismo tra consiglieri di Stato francesi e napoletani. — Saliceti e Rœderer. — Seduta di quel Consiglio del 16 dicembre 1806. — *Tavoliere di Puglia*; provvedimenti fatti intorno ad esso. — Soppressione della dogana di Foggia. — Operazioni per l'abolizione della feudalità; come condotte. — Quanto s'estendessero i diritti utili dei feudatari. — Specialità di simili diritti in terra d'Otranto ed in Calabria. — I demanii ovvero le terre pubbliche dei Comuni. — Serie di leggi ragguardanti l'anzidetta abolizione. — Commissione feudale; suoi atti. — Compiuta l'opera dell'abolizione della feudalità, re Gioacchino ne mena vanto. — Davide Winspeare. — Atti particolari del regno di Giuseppe. — Lagnanze dei vescovi. — Provvedimenti intorno allo *spoglio*. — Come venisse promossa l'istruzione pubblica. — Accademia di Storia e d'archeologia. — Società reale. — Speranze di Giuseppe di gratificare all'imperatore deluse per gli avvenimenti. — Codice penale militare. — Leggi del 20 maggio 1808. — Giuseppe lascia il trono di Napoli per quello di Spagna, e manda, estremo dono, ai Napolitani una Co-

stituzione politica che venne pubblicata, ma non fu mai osservata. — Gioacchino Murat succede a Giuseppe nella Corona di Napoli. — Patti apposti da Napoleone all'innalzamento di suo cognato. — Gioacchino scaccia gl'Inglesi dall'isola di Capri. — Promulgazione del Codice Napoleone; opinione del conte Francesco Ricciardi su quel Codice. — Codici francesi del commercio e della procedura civile promulgati in Napoli; non così quello di procedura criminale. — Istituzione di maggioraschi. — *Monti di famiglia.* — Disposizioni relative ai Banchi di Napoli. — Soppressione di tutti gli ordini religiosi possidenti. — Polizia; avvertenze sulla medesima; come praticata in Napoli. — Saliceti. — Fatti commoventi del duca Frammarino e di Emanuele De Deo. — Saliceti muore senza merito che lo faccia compiangere. — Il brigantaggio. — Come si svolse, e come fu represso. — Miserando caso del marchese Rodio. — Spedizione del generale Manhes. — Quali effetti ne conseguitino. — Coscrizione militare. — Codice penale francese introdotto in Napoli. — La fortuna s'allontana da Gioacchino Murat che invano spera, col dare una costituzione, salvarsi dai pericoli che lo circondano. — Giudizio sul governo dei principi francesi a Napoli . . . . . *pag.* 510

CAPO III.

ISOLA DI SICILIA; SUA STORIA COSTITUZIONALE; RESTAURAZIONE DEI BORBONI SUL TRONO DI NAPOLI.

Carattere particolare della legislazione dell'isola di Sicilia. — Istituzioni costituzionali. — Legazia apostolica. — Analogia tra la Costituzione siciliana e la Costituzione inglese. — Formasi gradatamente la Costituzione siciliana. — Serie degli atti che la compongono. — Tutti i sovrani dell'isola giurano l'osservanza della Costituzione. — Prammatiche sanzioni. — Conferma dei privilegi nazionali. — Deputazione del regno. — Il Parlamento. — Forma di procedere del Parlamento. — Composizione della deputazione del regno. — La esistenza del Parlamento non impedisce il mal governo. — Giudizio che porta di tale mal governo un autorevole scrittore siciliano. — Marchese Caracciolo, e principe di Caramanico vice-re dell'isola. — Loro qualità. — Quello che avvenne nel Parlamento del 1798. — Nel 1802 il Parlamento cerca di formar la sede del governo nell'isola. — Il re non si cura di ciò; torna in Napoli sgombro dai Francesi. — Quattro anni dopo Ferdinando si ripara di nuovo in Sicilia. — Primi atti del suo governo colà, per ri-

fornire l'erario. — Sospetti di trame e di congiure. — Il marchese Artale a Messina. — Parlamento radunato nel 1810. — Opposizione parlamentare capitanata dai principi di Belmonte e di Castelnuovo. — — Proposta di un nuovo piano di finanze ideato dall'abate Balsamo. — Novità ed opportunità di questa proposta. — Come male per lo avanti si facesse la distribuzione dei carichi pubblici. — Merito dei Baroni nel sostenere la proposta Balsamo. — Il re chiede ad una Giunta di principali magistrati, se il sovrano abbia il diritto di modificare in parte le proposte parlamentari. — Que' magistrati rispondono affermativamente. — Il pubblico parteggia per la proposta parlamentare. — Il duca d'Orleans l'appoggia pure. — La regina ricerca il parere di Belmonte e di Tommasi. — Il re s'arrende e sanziona la proposta. — I Siciliani chiamati alle prime cariche dello Stato. — Secondo Parlamento nell'anno stesso 1810. — Provvedimenti di finanze. — Domanda di riforma di leggi penali acconsentite dal re. — Strettezze finanziarie. — Tre editti del 14 febbraio 1811 con cui senza consenso del Parlamento s'impongono tasse, s'incamerano beni, e si dispone una lotteria di terreni: questi editti sono caldamente promossi dagli aderenti alla Corte; osteggiati dai capi dell'opposizione parlamentare, ed approvati dalla deputazione del regno. — La Corte crede sicuro il suo trionfo ed esilia i baroni opponenti. — Influenza acquistata dall'Inghilterra sugli affari di Sicilia. — Timori degli Inglesi che il re volesse voltarsi all'alleanza francese. — Nel Parlamento inglese si esalta con irriverente franchezza quell'influenza. — Lord Guglielmo Bentinck ne usa smodatamente. — La Corte cede. — I baroni sono richiamati. — Si riforma la Costituzione siciliana sotto la pressione di lord Bentinck. — L'abate Balsamo stende il piano di tale riforma; esso viene poscia modificato. — Parlamento del 1812; il piano di nuova costituzione discusso ed approvato. — Quali ne fossero le basi. — Sorge nuova opposizione. — Il braccio demaniale s'agita; i due altri resistono. — Quistioni principali surte nella discussione della costituzione. — Gran desiderio ne' Siciliani di serbare una vera autonomia. — Abolizione dei fidecommessi. — Conseguenze dell'abolizione della feudalità. — Riforme nell'ordine giudiziario. — Piano promodale di finanze. — Nuova forma del Parlamento composto di due Camere; particolari intorno a questa composizione. — Altre disposizioni della costituzione. — Approvazione solenne della costituzione. — Di nuovo lord Bentinck strapotente. — Errori del ministero siciliano. — Parlamento del 1813. — La Camera dei Comuni indisciplinata e neghittosa. — Tumulto di piazza. — La sessione par-

lamentare è ripresa. — Indirizzo dei Pari al principe vicario generale. — La *meta* ristabilita. — Nella Camera dei Comuni si fanno ciancie e non opere; strana deliberazione. — Progetto di un indirizzo di ringraziamento al governo inglese. — Tutto ad un tratto l'inerzia si trasmuta in impeto di deliberazioni; confusione enorme che ne deriva. — Sincerità lodevole del principe di Castelnuovo che passa inavvertita. — Partiti de' *cronici* e degli *anti-cronici*. — Lord Bentinck ritornato in Sicilia imprende a calmare le agitazioni. — Raccomandazione giusta e rigorosa che il principe Vicario generale fa fare al Parlamento. — Lettera curiosa ed impertinente di Bentinck al Principe ereditario. — Ministero e Parlamento; preparativi di lavori. — La politica inglese comincia a variare rispetto alla Sicilia, e con essa i diportamenti di Bentinck. — Ferdinando riprende l'esercizio del potere. — Apertura del Parlamento. — I Pari s'immischiano nelle elezioni alla Camera dei Comuni. — Il Parlamento è sciolto. — Se ne convoca un altro che non è più operoso del precedente. È nuovamente sciolto il Parlamento. — Dichiarazioni del re pe' nuovi Codici, e per la rettifica della Costituzione. — Progetto di Codice criminale di Filippo Foderà. — Basi di nuova Costituzione esposte dal re; istruzioni relative. — Il re parte per Napoli. — Il Congresso di Vienna trasforma il duplice regno di Sicilia in un solo. — Convenzione tra il re di Napoli e l'imperatore d'Austria che assoggetta il primo al secondo. — Primi atti per il riordinamento del regno delle Due Sicilie. — Leggi dell'8 e dell'11 dicembre 1816. — Avanzi o simulacri di antiche franchigie. — La Sicilia perde la sua autonomia. — La promulgazione della Costituzione spagnuola del 1812 è causa nel 1820 di varie calamità. — Condotta del Parlamento napolitano verso l'isola di Sicilia. — Disturbi e mali umori che ne derivano. — Testamento del principe di Castelnnovo. — Considerazioni sul movimento siciliano nel 1848 . . . . *pag.* 572

CAPO IV.

LEGISLAZIONE NAPOLETANA DOPO IL RITORNO DEL RE FERDINANDO A NAPOLI NEL 1815.

Tre punti principali. — Ricomposizione del Governo; Concordato: Codici. — Come procedesse nei primi tempi la restaurazione della dinastia Borbonica. — Amministrazione provinciale e comunale. — Monarchia legalmente consigliata. — Consiglio supremo di Cancelleria; sue attri-

buzioni, e sua composizione. — Consiglio di Stato. — Organizzazione delle Reali Segreterie, e Ministeri di Stato. — Regolamento sull'andamento degli affari appartenenti a que' dicasteri. — Piani d'organizzazione. — Leggi organiche: sull'ordine giudiziario; officio de' Conciliatori: sulla gran Corte de' Conti di Napoli; altra eguale in Sicilia. — Interstizio dell'ordine giudiziario. — Leggi sulle dogane; sulla navigazione; sugli archivii; sull'amministrazione delle acque e foreste; sulla pubblica salute. — Legge organica sull'ordine giudiziario per l'isola di Sicilia. — Commissioni militari. — Legge sulla coscrizione; dispense agli ammogliati; quale ne sia stato l'esito. — Riforma del sistema monetario. — Abolizione delle sostituzioni fedecommessarie in Sicilia; disposizioni relative; *vite milizie; doti di paraggio*. — Istituzione di maggioraschi. — Concordato. — Relazioni preesistenti tra Chiesa e Stato. — Disposizioni del nuovo Concordato. — Articolo segreto per mantenere la regalia del regio *exequatur*. — Dieci *memorandi* annessi al Concordato. — Regia Legazia nell'isola di Sicilia; origine di questo privilegio e controversie cui esso dà luogo. — Creazione di una Commissione per l'elaborazione dei Codici. — Riforme fatte per anticipazione: legge modificatrice sopra l'ordine delle successioni. — Legge sopra l'esercizio dell'azione pubblica e privata nella presunzione dei delitti. — Contenzioso amministrativo. — Promulgazione del Codice pel regno delle Due Sicilie diviso in cinque parti. — Legge 21 maggio 1819, dichiarativa dell'abolizione dell'antica legislazione: legge sul registro e sulle ipoteche. — Statuto penale militare. — Qualità della nuova legislazione napolitana, e cangiamenti principali per essa arrecati al sistema delle leggi preesistenti. — Critiche ed elogi sulle leggi penali comprese in quel Codice. — Procedimento orale senza i giurati nelle cause criminali mantenuto a Napoli. — Inamovibilità dei magistrati, come lasciata in sospeso. — Considerazioni generali sulla legislazione napolitana. . . *pag.* 649

CAPO V.

COSTITUZIONE DEL 1820. — REGNI DI FRANCESCO I E DI FERDINANDO II.

Il moto rivoluzionario d'onde originato. — Le sètte non valgono a rassodare i governi. — Il re accetta la costituzione spagnuola, e ne giura l'osservanza. — Giunta governativa. — Elezione dei deputati. — Apertura del Parlamento. — Rinnovazione del giuramento del re. — Primi atti del nuovo Parlamento. — Avvocati napolitani pigliano grande autorità nel Parlamento. — Relazioni degli affari dei diversi

dicasteri fatte da' rispettivi ministri al Parlamento. — Sull'interno. — Sulle finanze. — Sugli affari esteri. — Sulla guerra e sulla marina. — Come il Parlamento napolitano si regolò verso la Sicilia. — Dissesto nelle finanze. — Poche leggi fatte dal Parlamento. — Cangiamenti introdotti nella Costituzione spagnuola. — Congresso di Troppau e di Lubiana in cui si preparano fatti avversi alla rivoluzione di Napoli. — Ferdinando si reca al Congresso. — Come egli parlasse ed agisse in que' frangenti. — Il Parlamento vien chiuso; la Commissione permanente del Congresso istituita dalla Costituzione manda fuori un proclama. — Gli Austriaci entrano nel regno. — Il Parlamento convocato straordinariamente. — Disastro delle armi napolitane. — Il Parlamento ricusa ogni transazione. — Il regno è occupato dagli Austriaci; proteste in senso diverso del re e del governo. — Ultimo atto del Parlamento consistente in una nobile protesta proposta da Giuseppe Poerio. — Disposizioni del popolo. — L'autorità assoluta rinfrancata nel sovrano. — Annullamento degli atti del governo costituzionale. — Abolizione della Cancelleria creata nel 1816. — Proibizione delle società segrete; del porto dell'armi. — Reazione. — Giunta di scrutinio. — Scioglimento della maggior parte dell'esercito. — Decreto reale del 20 maggio 1821 in cui si accennano le basi del nuovo assetto del regno. — Provvedimenti per riparare gli effetti della carboneria. — Regolamento di pubblica istruzione. — I gesuiti ritornano. — Ingerenza della polizia; il principe di Canosa. — Il processo dell'intendente De Mattheis. — Provvedimenti per far fiorire i maggioraschi, riusciti di poco effetto. — Legge più efficace sulle *soggiogazioni*. — Re Francesco I succeduto a suo padre prescrive lo scioglimento delle reciproche servitù dei fondi; Commissioni istituite a tal uopo. — Provvedimenti per l'abolizione definitiva dei diritti feudali. — Re Ferdinando II successore di Francesco I. — Proclama in occasione del suo avvenimento al trono. — Tristi dubbii che ne poterono sorgere. — Decreto dell'11 gennaio 1831 relativo alla condizione delle finanze: considerazioni sulla materia. — Divisione dei *demanii*. — Modo di procedere del governo intorno al *Tavoliere di Puglia*; autori che scrissero di questo fenomeno economico. — Insistenza sulle antiche tradizioni. — Legislazione mineraria. — Le zolfatare. — Commercio degli zolfi. — Contratto colla compagnia Taix ed Aycard; particolari di questo affare che prende le proporzioni di una controversia internazionale coll'Inghilterra, e viene poi aggiustato mercè della mediazione della Francia. — Legge sugli oggetti d'arte. — Seguito del Concordato; dichiarazioni di Francesco I sul possessorio delle

cause puramente ecclesiastiche. — Convenzione tra Gregorio XVI e Ferdinando II riguardante gli ecclesiastici sottoposti a giudizio criminale. — Norme per l'affitto dei beni dei beneficii ecclesiastici. — Cenni sui carichi pubblici accresciuti dopo la rivoluzione del 1820. — Irregolarità di legge sul servizio della marina militare. — Legge di Ferdinando II contro i duelli. — Mitezza nella esecuzione delle leggi penali. — Provvedimenti sopra l'uniformità de' pesi e delle misure. — Politica del re di Napoli. — Fiammelle di rivoluzione. — Ferdinando II s'affretta a dare una costituzione. — Considerazioni generali sulla legislazione napolitana. — Commiato dell'Autore *pag.* 685

APPENDICE.

DOCUMENTI.

1. Dispaccio del conte Prospero Balbo ambasciatore di Sardegna a Parigi . . . . *pag.* 729
2. Rimostranza della Commissione di Governo del Piemonte al generale in capo Berthier . . . . » 740
3. Lettera di Pio VII a Napoleone primo console . . . . » 746
4. Lettera del re d'Etruria a Napoleone primo console. . . » 749
   Risposta di Napoleone . . . . » 750
5. Dispaccio del vice-presidente della repubblica italiana al presidente della medesima . . . . » 754
6. Rapporto sulla condizione della repubblica italiana indiritto dal vice-presidente al presidente . . . . » 758
7. Rapporto del ministro Marescalchi a Napoleone . . . . » 790
8. Rapporto del commissario generale di polizia a Torino al generale Jourdan . . . . » 793
9. Rapporto della Giunta di Toscana all'imperatore sull'Ordine giudiziario . . . . » 795
10. Lettera di Saliceti a Gioacchino Murat . . . . » 808
11. Dispaccio del conte d'Agliè ministro di Sardegna a Londra al marchese di S. Marzano . . . . » 809
12. Lettera della Commissione di legislazione parmense al ministro conte Magawly Cerati . . . . » 813

AVVERTIMENTO DELL'AUTORE

Nel pubblicare l'ultimo volume della Storia della Legislazione italiana debbo ricordare al lettore quanto io scriveva nella prefazione al primo volume di quest'opera, cioè che appunto in quest'ultimo, cui io intendeva di dare il titolo di *Stato presente della Legislazione italiana*, avrei esposto « lo sconvolgimento degli ordini antichi « accaduto per la terribile rivoluzione di Francia, « e come di là sgorgassero nuovi desiderii, nuovi « consigli; come l'Italia aspirasse a migliora- « menti di leggi proprie e fosse invece assog- « gettata a quelle dei vincitori; come poi sfascia- « tosi e tornato in pezzi il colosso dell'Impero di « Napoleone, si pensasse a ricomporre la legis- « lazione dei varii Stati, e come si riuscisse nel- « l'intento ».

Io prometteva ad un tempo di largheggiare alquanto in questa estrema parte nei particolari, e di proporre le considerazioni che mi sembrassero le più atte a mettere in luce i veri bisogni della vivente generazione in materia di leggi civili, criminali e commerciali.

Queste cose io avvertiva nel 1840, ma tra quel tempo ed il presente sono sopraggiunti tali e tanti avvenimenti che avendo fatto mutar faccia all'Italia debbono far mutare proposito a chiunque intende ora occuparsi di cose italiane. Onde ciò che io poneva dapprima come *stato presente* sul quale fermarmi potessi, è oramai divenuto un passato quasi lontano, e la grande innovazione operatasi in Italia tra il 1859 ed il 1861, ha fatto sorgere una condizione di cose la quale per l'improvviso bagliore che s'è diffuso e per il subito movimento che si è prodotto, non può essere per anco esaminata ed esposta colla quiete d'animo e colla imparzialità di giudizio che si ricerca in ogni maniera di storia, ma sopratutto in quella che ha per oggetto l'azione delle leggi e per motore l'amore della giustizia.

Non è più adunque lo stato presente della Legislazione italiana che si espone in questo volume, ma invece qui si descrivono le vicende di

tale legislazione tra lo scoppio della Rivoluzione francese del 1789, e le riforme proclamate dai varii Principi italiani nel 1846 e 1847. È un periodo di circa sessant'anni che racchiude nel suo seno un grande variar di fortune ed un maggior agitarsi di pensieri; che dimostra le dolorose conseguenze della mancanza d'indipendenza nel più degli Stati italiani; che svela antichi vizii, che non si è saputo correggere, nobili aspirazioni cui non si è potuto soddisfare; che apre la via ad imparare a far meglio, cioè all'acquisto di quella consistenza morale e politica che è l'anima di una grande nazione.

Questo volume, che sebbene sia il terzo (1) della Storia può stare anche da sè e formare corpo distinto dagli altri, è condotto con forma alquanto diversa da quelli che lo precedettero. Qui non si riassumono più varie serie di fatti in brevi cenni di evidenti analogie, qui più non si connettono ordinamenti disgiunti di tempo e di luogo con pochi principii dirigenti, qui più non si cerca di ridurre in concettoso sommario una estesa di molteplici relazioni. Al metodo che credetti dover tenere nei precedenti volumi per renderli accetti a que' lettori che mirano sopratutto a discernere i risultati,

(1) Sarebbe il terzo della seconda ediz. torinese, il quarto della prima.

ho sostituito in questa ultima parte quello di un racconto regolare, non troppo diffuso, ma nemmeno troppo raccorcio dei più importanti fatti legislativi avvenuti nei diversi paesi in cui era dianzi spartita l'Italia; non ho ommesso di accomodare il rispettivo ordine cronologico colla divisione de' fatti giusta la posizione geografica in cui seguivano.

E secondo che l'occasione portava, non mi sono rimasto dall'entrare in larghe disquisizioni sovra materie che avessero particolare affinità cogli ordini prettamente legislativi, lasciando così che il mio lavoro assumesse talvolta le proporzioni di una intiera storia civile.

Non ho mai dimenticato, in somma, l'utilità morale e sicentifica che vi ha di rischiarare la storia col soccorso delle leggi, e le leggi coll'aiuto della storia.

Nel dettato non ho cercato altro che la chiarezza, e vi ho aggiunto un ampio corredo di documenti e di note onde il lettore fosse tranquillo sulla sincerità del racconto.

In cinque libri distinti sarà pertanto diviso questo volume, e per maggior comodo di lettura verrà pubblicato in due parti.

Nel primo, premessi alcuni fatti ed alcune co-

siderazioni sul movimento generale della politica e della Legislazione italiana dal 1789 al 1815, si narreranno gli atti del Governo francese in Italia, quelli della Repubblica italiana e quelli del regno d'Italia sotto Napoleone; nel secondo si comprenderà la legislazione degli Stati del re di Sardegna; nel terzo quella delle regioni sottoposte alle dinastie austriache, cioè il regno Lombardo-Veneto, il granducato di Toscana, i ducati di Modena, e di Parma e Piacenza; nel quarto quella degli Stati Pontificii; il quinto infine conterrà le leggi di Napoli tanto sotto la dinastia Borbonica che sotto la dominazione dei Principi francesi, e si estenderà anche alle vicende delle istituzioni costituzionali nell'isola di Sicilia.

Spero che i lettori mi terranno conto del costante desiderio che ho avuto di narrare loro la verità quale essa mi s'appresentava, e null'altro che la verità, e copriranno colla loro indulgenza le molte mende che l'insufficienza mia avrà lasciato trascorrere in questo lavoro.

Ringrazio Iddio di avermi dato lena sufficiente a condurre, secondo le deboli mie forze, l'opera mia per un lungo corso d'anni, frammezzo a moltiplicate occupazioni ed a travagli diversi.

E finalmente faccio voti fervidi e sinceri perchè

l'Italia, studiando il suo passato, e considerando il suo avvenire attenda a fornirsi di leggi veramente giuste ed opportune, e ad eseguirle, e a rispettarle. Da questi sentimenti fu ispirato il libro che io offro alla mia patria coll'augurio di maggior gloria e di più degno scrittore.

LIBRO I

MOVIMENTO GENERALE

DELLA

POLITICA E DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

DAL 1789 AL 1815

DOMINAZIONE FRANCESE IN ITALIA

CAPO I.

Prospetto del movimento generale della politica e della Legislazione italiana dallo scoppio della rivoluzione francese nel 1789, sino al compimento della restaurazione nel 1815.

Coll'avvenimento della Rivoluzione francese un gran destino si compiè e un gran destino incomincia.

Quella rivoluzione che ci si appresenta come il termine più prossimo, se non definitivo, del gran movimento di risorgimento sociale incominciato nel XII secolo, scalzò i fondamenti delle vecchie istituzioni de' popoli, e si accinse a rinnovarle; alcune parti fradicie furono inesorabilmente recise, altre furono profondamente modificate; a molte per vaghezza di novità si sostituirono forme diverse. Si credette di rifare la società civile, ma in sostanza si trassero in piena luce e si chiamarono a vita perenne alcuni principii di pretta equità sociale e di moralità politica, destinati come si disse, a fare il giro del mondo perchè non sono se non l'attuazione di verità inconcusse corrispondenti ai bisogni di una civiltà progrediente, e

destinata a calmare quelle stesse agitazioni che ne accompagnarono il primitivo svolgimento.

L'Assemblea costituente francese, procedendo alla sua opera rigeneratrice, tutto chiese alla ragione astratta, nulla alla storia. Essa odiava il passato e vagheggiava l'avvenire, dimentica che nelle tradizioni de' popoli v'ha un deposito di sapienza pratica, effetto ad un tempo e causa d'incontestabili e rinascenti bisogni. Quel ricorso immediato al nudo dettame della ragione vergine d'ogni preoccupazione di fatti, solleticava l'orgoglio degli uni e rispondeva alle intemperanti esigenze degli altri.

La febbre rivoluzionaria crescendo si spinse al delirio. La libertà, ch'era stata conquistata, servì ad innalzare una tirannia che con ipocrito furore del nome di lei si onestava (1). E nel maggiòr fermento delle passioni si decretò il culto della ragione, che era quanto dire il culto dell'uomo colle conseguenti aberrazioni della umana natura (2). Invano chiederebbonsi a questo periodo rivoluzionario veri e durevoli progressi legislativi; i tempi non li consentivano, il popolo non li avrebbe accettati. Le vere virtù, il nobile co-

(1) Così procedono i capi nelle rivoluzioni: *ut imperium evertant libertatem præferunt; si perverterint, libertatem ipsam aggredientur*. Tacit. Annal. XVI, 22.

(2) «Dans la révolution française, les lois réligieuses ayant été abolies « en même temps que les lois civiles étaient renversées, l'esprit humain « perdit entièrement son assiette: il ne sut plus à quoi se retenir ni « où s'arrêter, et l'on vit apparaître des révolutionnaires d'une espèce « inconnue qui portèrent l'audace jusqu'à la folie etc. ».

Alexis de Tocqueville, *L'ancien régime et la révolution*, p. 239.

raggio, la schietta disciplina, l'abnegazione profonda bisognava cercarli nelle fila di quegli eserciti che alzavano al sommo grado di gloria il patriotismo francese.

Tremenda scossa provarono tutte le potenze d'Europa allo scoppio della rivoluzione; impauriti i governi, attoniti i popoli, imbaldanziti i faziosi avidi di novità a cui s'accostavano le masse d'uomini bramosi di mutar sorte, tutto cospirava a far triste il presente, tristissimo l'avvenire.

Non tardarono i governi italiani ad accorgersi che conveniva stornare i pericoli rimovendo la causa dei maggiori abusi e si pensò anzitutto a far cessare le soggezioni ed i vincoli feudali tanto ingiusti quanto dannosi all'universale. Si fecero scomparire le eccezioni, le disparità di trattamento de' figli nelle successioni, riducendo le primogeniture ed i fedecommessi, ed assegnando congrue porzioni di proprietà, od appanaggi ai fratelli minori (1).

Fu in qualche parte mitigata l'eccessiva severità delle pene, si stabilì un adeguato concorso di tutte le classi dei possidenti nel supplire alle necessità dello stato mediante il tributo; si cercò infine di eccitare

(1) Per quanto concerne al Piemonte i provvedimenti sovraccennati trovansi riferiti nella raccolta intitolata *Nuova legislazione del Piemonte*, ecc. — Ivrea 1805, vol. 1.

Quale fosse poi la politica che da' più esperti ministri di Carlo Emanuele IV re di Sardegna s'intendeva di seguire, si potrà vedere da un dispaccio del conte Prospero Balbo, allora ambasciatore del re a Parigi, al cav. Damiano di Priocca, ministro degli affari esteri a Torino, che poniamo nell'appendice.

i sentimenti di devozione alla patria, coordinati con quelli di fedeltà al sovrano.

Si videro talvolta accoppiarsi questi sentimenti con un desiderio di ricuperare le vecchie franchigie come avvenne nell'isola di Sardegna, dove il popolo dopo aver respinto l'assalto dei Francesi, chiese nel 1793 al re che si richiamasse a piena vita la costituzione politica di quella monarchia (1).

Tutti questi rimedii avrebbero ottenuto forse l'effetto che se ne aspettava, almeno per quel che si riferisce all'Italia, se l'irruzione francese, contrastata per quattro anni dal re di Sardegna, non avesse in fine aperto il campo alle opinioni rivoluzionarie, distruggendo le vecchie dominazioni, ed inaugurando in loro vece l'êra effimera delle repubbliche.

Ma se da un lato i governi cercavano di far scomparire certi abusi che più aggravavano il popolo, essi per altra parte non potevano a meno d'inquietarsi dell'esito di certe innovazioni a cui dianzi avevano posto mano. Il pericolo di vedersi scemata l'autorità li fece retrocedere, e come osservò Vincenzo Salvagnoli (2), le retrocessioni cominciarono prima d'ogni moto interno e di ogni straniero assalto.

(1) Manno, *Storia moderna della Sardegna*, lib. 3.

(2) *Saggio civile sopra Pietro Verri*, ivi si legge al § XI:
« Il Borbonico a Napoli percorse tutto lo spazio che intercedeva dalle
« leggi di S. Leucio alle sentenze del 1799. L'Absburghese in Toscana
« revocò perfino la libertà di commercio; fu breve revoca, ma fu; e fu
« breve perchè la ragion pubblica vinse la regia paura . . . . .
« . . . . Nè l'istesso Pietro
« Leopoldo in Lombardia, nel 1790, fece ciò che volea fare in Toscana
« e non ascoltò Pietro Verri. Nel 1792 poi, come panacea, voleva il si-
« lenzio del municipio milanese, ecc. ».

Molti anni avanti che scoppiasse la rivoluzione di Francia eransi sparse e coltivate in Italia le idee filosofiche attinte in gran parte alla scuola degli enciclopedisti francesi. A Milano quella compagnia di dotti, cui si diede nome di società del *Caffè*, pigliando così il titolo di un giornale che allora pubblicavasi da' più chiari ingegni, quali il Beccaria, i Verri, il Longhi (1) aveva diffuso tali idee, applicandole a varii quesiti di legislazione e di economia pubblica. A Napoli il Filangieri, godente il favore della Corte, proponeva un sistema di ordinamento pubblico, in tutto conforme agli stessi principii. Così pure in una sfera più filosofica vi si atteneva Mario Pagano, e con vedute più utilmente pratiche Melchiorre Delfico.

Nè si dimentichi che sullo scorcio del secolo passato si pubblicarono due opere che accennavano, o per meglio dire, esprimevano il movimento delle idee politiche, prodotte dal movimento di razionali sistemi, vogliamo dire il libro di Nicola Spedalieri *Dei diritti dell'uomo,* e quello di Giandomenico Romagnosi, sulla *Genesi del diritto penale.*

Così gli statisti italiani, per valerci delle parole del lodato Salvagnoli « che avevano cooperato ai miglio-« ramenti dal 1748 in poi, seguirono il nuovo im-« pulso; e, calati i Francesi, alle nuove cose che ac-« caddero dettero mano, lieti che la civiltà italiana

(1) Si potranno anche aggiungere gli scritti dell'illustre economista Giambattista Vasco. Nè si vorrebbero ommettere i quesiti posti al concorso dell'Accademia di Mantova tra il 1769 ed il 1793, di cui parla il Cantù nel libro intitolato: *L'Abate Parini e la Lombardia.*

« fosse tornata alla vera strada »; ma cotesto generico concetto ne pare dover essere modificato con alcune spiegazioni.

Primieramente vuolsi ritenere che gli statisti di cui parla il Salvagnoli erano quei che meno intromessi nei grandi affari pubblici più fidavano nelle speculazioni filosofiche. All'incontro quelli che stavano veramente al governo, temevano mali gravissimi anzichè darsi in balìa delle speranze. Testimonio ne sia il Caracciolo, liberalissimo tra i ministri del re di Napoli, e del quale già abbiamo fatto parola nell'antecedente parte di questa Storia. Egli, quando seppe distrutta la Bastiglia a Parigi, forte se ne addolorò ed esclamava — *essere quella una rovina; tutto essere finito* (1).

In secondo luogo poi diremo che la vera strada della civiltà italiana non ci pare aver mai potuto essere quella che si aprì alla calata dei Francesi, vale a dire la formazione di tante repubbliche. Così sprovveduti di forze, come abbondanti di declamazioni, questi nuovi governi levavano alta la testa unicamente perchè ciascuno poteva vantare antiche glorie municipali, ma in tutto rimanevano dipendenti dall'arbitrio del Direttorio di Francia, che dopo avvenuto il movimento del 18 fruttidoro, anno VI, aveva creduto, eccitando la rivoluzione in Italia, poter meglio rassodare in Francia la sua dominazione.

Della costituzione e delle leggi delle repubbliche

(1) V. *Considerazioni sulla Storia di Sicilia*, di Pietro Lanza, principe di Scordia, pag. 561.

che presero nome di Cisalpina, Cispadana, Transpadana, e che ebbero vita così breve od oscura, poco avremmo che dire, e quel poco non servirebbe nè ad istruzione nè a diletto dei nostri lettori (1). Parleremo più distesamente in altro capo delle sorti della repubblica italiana, poscia trasformata in regno d'Italia. Bensì toccheremo ora alquanto delle vicende di alcune altre, perchè da esse si può ritrarre il carattere generale del periodo di storia che discorriamo. È questa un'epoca intermedia che non si può pretermettere affatto, ma che non porgerebbe materia a trattarne diffusamente, come faremo delle cose che avvennero dopo e lasciarono più durevoli traccie.

Genova che aveva conservato migliori costumi e maggiore energia (2) che non ebbe Venezia, non fu atterrata ad un tratto, ma dovette cedere gradatamente alla prepotente fortuna. Nel 1797 per le occulte insidie ed il minaccioso apparato delle forze militari della repubblica francese (3) fu rovesciata la vecchia costituzione che da più di due secoli reggeva Genova e le sue riviere; le si sostituì una costituzione modellata su quella di Francia del 1795, ed accettata da' comizii popolari radunati a tal fine (4).

(1) Chi fosse vago di averne più estesa notizia ricorra agli *Annali d'Italia* del Coppi, anno 1797.

(2) Bene di Genova parlò Carlo Botta quando disse che « nissun po- « polo si è veduto meno da' suoi maggiori degenerato del genovese ». *Storia d'Italia* dal 1789 al 1814, lib. 1.

(3) V. la lettera di Bonaparte al Doge della repubblica di Genova del 27 maggio 1797, inserta dal chiarissimo signor Belgrano nelle *Memorie storico-critiche della vita e delle opere del marchese Gerolamo Serra*.

(4) Con centomila voti favorevoli sopra diciasettemila voti contrarii;

Il Direttorio ligure compiè in modo conforme alla sua origine l'ufficio di governare un popolo oramai non più padrone de' suoi destini, ma forzatamente ligio alla Francia (1).

Dopo la battaglia di Marengo, i Genovesi chiesero a Bonaparte che nuovamente provvedesse al loro reggimento, ed egli creò in Genova una Commissione di governo straordinario la quale si rivolse di nuovo allo stesso Primo Console, pregandolo di dare una costituzione a Genova e di nominarne i primi rettori.

Acconsentì Bonaparte e delegò a compilare la costituzione di Genova il signor d'Hauterive a cui aggiunse il marchese Gerolamo Serra. In essa venne stabilito che vi fosse un senato composto di trenta membri, e presieduto da un doge; che vi fossero quattro magistrati, cioè, della giustizia e della legislazione, degli affari interni, delle finanze, della guerra e marina, i cui presidenti tenessero potere ministeriale, e che congiuntamente a quattro senatori eletti da tutto il senato, formerebbero un magistrato supremo assistito e regolato dallo stesso doge (2).

Tale costituzione fu promulgata il 24 giugno 1802, ed il giorno 29 dello stesso mese entrò in ufficio il

V. il libro intitolato: ***Restaurazione della repubblica ligure nel MDCCCXIV*** — saggio storico, scritto da Massimiliano Spinola del fu Massimiliano. — Genova 1863.

(1) Dei disordini avvenuti sotto questo governo in Genova e delle cause che li generarono, distesamente ne scrisse il Botta, informatissimo quale egli era di tali fatti, nel libro XI della citata sua storia.

(2) Belgrano, memorie citate, p. 51.

nuovo governo alla presenza di Cristoforo Saliceti, plenipotenziario di Francia, nome che ricorre spesso, e sempre infaustamente, nella storia d'Italia dei primi anni di questo secolo (1). Continuò per tre anni cotesto governo impotente così a fare il bene come ad impedire il male, finchè, maturati i disegni di Napoleone, esso scomparve affatto nel modo che diremo in appresso.

Cadde Venezia senza contrasto, senza onore, come corpo a cui una interna corruzione abbia tolto ogni forza vitale (2).

Non che resistere la signoria di Venezia, preparò ella stessa le vie della sua distruzione, e ciò per dappocaggine e per timore di danni particolari a quei che vi tenevano i primi posti, mentre il popolo anelava apertamente ad opporsi all'invasione francese. Così giustamente fu detto che in Venezia non il popolo al sovrano, ma il sovrano al popolo erasi ribellato (3).

(1) V. Belgrano e Spinola, lib. cit.

(2) Chi voglia farsi un'idea compiuta della corruzione del popolo e del governo aristocratico di Venezia nei tempi prossimi alla caduta di questo, non ha che a ricorrere al libro intitolato *Narrazione apologetica di Pietro Antonio Gratarol, fu segretario del veneto Senato* ecc. Venezia l'anno prima della veneta libertà 1797, vol. 2; ed alle *Memorie storiche degli ultimi cinquant'anni della repubblica veneta, tratte da scritti e monumenti contemporanei, con note* di Fabio Mutinelli, Venezia 1854, 1 vol.

(3) Il 12 maggio del 1797 il generale francese Baraguay d'Hilliers scriveva da Mestre al generale in capo Bonaparte: « Si par peur et par « politique le gouvernement actuel sollicite le secours des Français, « le peuple soulevé par le parti oligarchique et par les menées de l'en- « voyé anglais parait contraire à toute révolution en faveur de la démo- « cratie ». — *Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte.* — Paris: Panckoucke 1819, Venise, p. 206.

Non imprenderemo a descrivere gli ultimi aneliti della decrepita signoria, dipinti con maravigliosi ed indelebili colori dalla penna del Botta, ma ci basterà l'accennare che la repubblica si spense disonoratamente, perchè i patrizii furono compresi dalla paura. Il risultato della votazione del gran Consiglio, che fece per viltate il gran rifiuto d'incontrare pericoli a difesa della patria, fu di voti cinquecento dodici affermativi, di venti non sinceri, e di dieci negativi. Sia lode a quei pochi che non si lasciarono trasportare dalla torbida corrente!

La quieta aristocrazia lucchese dovette pure acconciarsi al destino comune e sotto la pressione francese, esercitata dal generale Serrurier il 15 gennaio 1799, decretò essere abrogate le leggi del 9 dicembre 1556 e del 21 gennaio 1628, concernenti la forma di governo, ed abolita co'suoi titoli e colle sue prerogative la nobiltà dianzi dominatrice.

Si diede ad un tempo carico ad una Commissione di 12 membri di presentare in un termine brevissimo un progetto di nuova costituzione. Sette giorni dopo, cioè il 22, ne furono approvate le basi; ma il 4 del successivo febbraio Serrurier, fatto radunare il Consiglio, vi entrò con apparato militare, dichiarò soppresso l'antico governo, e gliene sostituì uno provvisorio coll'istruzione che si dovesse temporaneamente osservare la costituzione della repubblica Ligure.

Erano appena trascorsi cinque mesi che gli Austriaci ritornati vi stabilirono una reggenza aristocratica, la quale a sua volta, rientrati i Francesi, cessò

lasciando il luogo ad una nuova costituzione compilata sotto gli auspicii di Saliceti, e che stabiliva un potere legislativo, col diritto anche di nominare i magistrati subalterni, affidato ad un gran Consiglio composto di dugento possidenti, e di cento fra primarii negozianti, letterati ed artisti. Il potere esecutivo era commesso a dodici anziani, i quali dovevano scegliere ogni due mesi fra loro un presidente col titolo di Gonfaloniere che rappresentasse il governo nelle sue relazioni colle potenze estere. Gli anziani congiuntamente a quattro magistrature, di tre membri per ciascuna, formavano un Consiglio amministrativo che aveva la ispezione di tutti gli affari. Il territorio lucchese venne diviso in tre circondari, ognuno de' quali aveva un commissario di governo, e giudici di pace e di prima istanza.

Così andò innanzi questa repubblica che non aveva d'indipendente altro che il nome, essendo in ogni cosa soggetta al volere del Bonaparte, finchè a questo piacque di trasformarla in principato, da lui poscia conferito a sua sorella Elisa ed al consorte di lei Pasquale Baciocchi (1).

La repubblica di S. Marino, protetta assai più che dalla sua giacitura sul monte Titano, dalla sua impotenza ad inquietare chicchessia proseguì tranquillamente il corso di una esistenza che già conta dodici secoli, e rimane qual documento che le repubbliche

(1) V. il 2° volume della *Storia di Lucca dalla sua origine sino al 1814*, del marchese Antonio Mazzarosa.

non si conservano bene nel vecchio mondo se non sono piccole ed inoffensive.

Quasi nel tempo stesso che distruggevansi le vecchie e grandi repubbliche, cadeva pure una delle antiche monarchie d'Europa, quella della casa di Savoia, che sola aveva in tanti cimenti mantenuto l'onore delle armi italiane.

Cadeva essa dopo d'avere per lungo tempo contrastato il varco delle Alpi alle armi francesi e dopo d'avere tentato inutilmente di costituire una lega italica per la difesa della penisola, proposito salutare e magnanimo, non riuscito ad effetto per la codarda inerzia della signoria di Venezia; cadeva per tradimenti ed insidie del Direttorio della repubblica francese (1), ma nella sua caduta salvava l'onore e lasciava gran sèguito di affetti e di desiderii tra i sudditi di quella corona. Una sola protesta, fatta al momento del maggior pericolo, a fronte del nemico invasore, da un ministro intrepido e saggio, invocava la santità del diritto in faccia alla prepotente usurpazione. Quel ministro fu Clemente Damiano di Priocca, al quale Carlo Botta, che stava appunto allora nella parte politica a lui contraria, tributò poi nella sua imparzialità

(1) In una lettera indiritta da Napoleone Bonaparte al ministro delle relazioni estere di Francia il 26 settembre 1797, a proposito dell'alleanza della repubblica francese col re di Sardegna, si leggono queste parole che svelano il vero stato delle cose: « c'est un géant qui embrasse « un pygmée, le serre dans ses bras et l'étouffe sans qu'il puisse être ac« cusé de crime. C'est le résultat de la différence extrême de leur orga« nisation ». V. il libro intitolato *Napoléon: ses opinions et jugements, « sur les hommes et sur les choses*, tom. 2, p. 288.

di storico una così giusta lode, espressa in così eloquenti parole (1); sia pure a noi permesso il ripetere con esso che « l'essere nati nel medesimo paese che « Damiano di Priocca ci rechiamo a parte di gloria».

Entrava a Roma il 10 di febbraio 1798 il generale francese Alessandro Berthier coll'intento di porre in rivoluzione lo Stato, ma non trovava guari a ciò proclivi gli animi della popolazione.

« Sono a Roma da questa mattina », scriveva egli al generale Bonaparte « e non ho trovato in questo « paese che una profonda costernazione, e neppure « un barlume di spirito di libertà; un solo patriota « è venuto a presentarsi a me, e mi ha offerto di « porre in libertà 2000 galeotti. — Voi giudicate « come ho accolto la sua proposta (2) ».

Tuttavia una piccola mano di rivoltosi, raccoltasi poco dopo, fatta audace per la presenza dei Francesi non meno che per il difetto di forze nel governo Pontificio, aprì le porte di Roma alle truppe comandate dal generale Berthier. Questi, asceso al

(1) Questa protesta, intitolata *notificanza*, è in data del 7 dicembre 1798; due giorni dopo, cioè il 9 dello stesso mese, il re Carlo Emanuele IV, costretto dalla forza, *rinunciava all'esercizio d'ogni potere* e con riprovevole debolezza disapprovava la pubblicazione della notificanza suddetta ed ordinava al Priocca di rendersi alla cittadella come garante della sua fede e della irrevocabilità della fatta rinuncia. Obbediva il sagrificato ministro all'ordine del suo principe, tranquillo e impavido d'ogni futuro pericolo. Il re, appena giunto in salvamento nella rada di Cagliari, protestava a sua volta contro la fatta rinuncia. La storia loderà il ministro e compiangerà il sovrano.

(2) *Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte* etc. Paris: Panckoucke 1819. — *Suite des affaires de Venise* etc. pag. 510.

Campidoglio « invocò le ombre di Pompeo, di Ca-
« tone e di Bruto a ricevere l'omaggio dei liberi Fran-
« cesi. I figli dei Galli » soggiunse « venire coll'olivo
« in mano a rialzare gli altari della libertà eretti dal
« primo Bruto ». Con queste frasi rettoriche contra-
state dai fatti, s'inaugurava un governo provvisorio,
e tosto quindi si cacciava il papa Pio VI, che in quei
duri frangenti mostrò tutta la fermezza d'animo che
alla sua dignità si conveniva.

I commissarii mandati dal Direttorio di Francia
con autorità superiore in materia politica, civile e
di finanza, Daunou, Faypoult, Monge e Florent pro-
posero, senza che per nulla vi avessero parte i Ro-
mani, una costituzione e le leggi fondamentali della
nuova repubblica, promulgate col concorso del ge-
nerale Massena.

Il territorio della repubblica romana fu diviso in
otto dipartimenti che pigliarono nome di Cimino,
Circeo, Clitunno, Metauro, Musone, Tevere, Trasi-
meno e Tronto. Ogni dipartimento si spartiva in
cantoni ed in comuni. La nascita, il domicilio, l'iscri-
zione nel registro civico, ed il pagamento di una
contribuzione diretta di fondo o di persona, davano
qualità di cittadino romano. Annui comizi nomina-
vano i membri dell'assemblea elettorale, il Pretore
ed i suoi assessori, ed il Presidente della municipa-
lità e degli Edili. Le assemblee eleggevano gli Edili
ed i loro aggiunti. Niuno poteva essere elettore se
non era proprietario od affittuario di un fondo, la
cui rendita annua fosse uguale al valor locale di

centocinquanta giornate di lavoro. E veramente notevoli erano siffatte condizioni di eleggibilità in quei momenti.

Il potere legislativo veniva esercitato da due Consigli distinti ed indipendenti l'uno dall'altro, denominati Senato e Tribunato, che dovevano rinnovarsi ogni anno, il Senato di un quarto, il Tribunato di un terzo. I senatori erano trentadue, i tribuni settantadue. Il potere esecutivo era delegato a cinque Consoli, provvisionati ciascuno di un valore annuo di seicentotrentanove rubbia di fromento. In ogni circondario doveva essere un Pretore per le cause civili, in ogni dipartimento erano stabiliti un tribunale civile ed uno criminale, ed inoltre due tribunali di censura. In tutta la repubblica eravi poi un tribunale di alta pretura per giudicare sulla validità dei giudizii proferiti dai tribunali in ultima istanza.

Come disposizione transitoria si prescriveva, che le nomine attribuite ai comizi, alle assemblee, ed ai consoli, sarebbero fatte per la prima volta dal generale comandante le truppe francesi in Roma, e che sino alla ratifica di un trattato d'alleanza da conchiudersi tra la repubblica romana e la francese, le leggi emanate dai Consigli legislativi romani non si dovrebbero promulgare nè eseguire senza la previa approvazione del generale francese, il quale potrebbe anche di propria autorità, in conformità delle istruzioni ricevute dal Direttorio, fare le leggi che riputasse essere urgenti (1). Sotto cotesto arbitrio illimi-

(1) V. *Costituzione della repubblica romana.*

tato dei capi dell'esercito francese, nacque e morì la repubblica romana, ed il breve periodo della sua esistenza non fu segnato se non dall'obbligo della coscrizione ingiunto ai giovani, e da un sopraccarico di gravezze pubbliche imposte ad ogni classe di cittadini (1).

« In tanta miseria », scrive il Coppi « le popolazioni furono indifferenti alla eguaglianza dei diritti, « all'abolizione della feudalità e dei fedecommessi, « alla libertà della stampa, ed a tutti gli altri allettativi del democratico reggimento ».

Dopo quindici mesi d'ignobile e travagliata esistenza, cadde la repubblica romana coll'uscita dei Francesi da Roma, e le sue leggi furono annullate dai comandanti delle forze napolitane che presero possesso di quella capitale.

La rivoluzione avvenuta in Napoli al giungere dei Francesi, parve grandeggiare più di altri simili movimenti per quella vivezza di tinte onde si colora ogni scena che si apra in quelle regioni meridionali, e più ancora per il feroce contrasto che ne seguiva al rientrare delle truppe di Ferdinando IV.

Anche questa repubblica non ebbe esistenza se non precaria, e tutta dipendente dalle sorti dell'esercito francese sotto il cui potere era nata. Scorrendo gli atti del governo napolitano in quell'epoca, si trovano

(2) Chi vuol conoscere quali siano stati i carichi, i soprusi e le ingiustizie a Roma in que' tempi, non ha che a ricorrere a quanto narra l'egregio A. Coppi, scrittore informatissimo di que' fatti, ne' suoi *Annali d'Italia* all'anno 1798.

tutte le leggi più importanti, come quella concernente alle facoltà delle municipalità, quella sopra le facoltà delle amministrazioni dipartimentali, ed i limiti della loro giurisdizione e varie altre emanàte a nome e per l'autorità di Championnet, generale in capo della armata francese nella spedizione di Napoli (1). Il governo provvisorio creato da quel generale, che si qualificava anche *assemblea dei rappresentanti provvisorii della repubblica napolitana*, si occupava nel pubblicare istruzioni e proclami al popolo per ispiegargli le teorie del reggimento repubblicano, e per accenderlo a forti opere in pro' della libertà acquistata. Non è a dire che mancassero a que' novelli reggitori le idee e le parole per isvolgere il loro concetto. La libertà si appresentava con colori simili a quelli della Repubblica francese, è la forma poetica propria delle esaltate fantasie faceva tenore al bollente pensiero: così, per esempio, si diceva che « lo « stesso Vesuvio si è mostrato sensibile a quella gran « rivoluzione politica che dava l'esistenza ad un po- « polo, lungo tempo abbandonato quasi nel seno « della tomba, ed i fuochi del Vulcano, che non « erano comparsi da molti anni, par che abbino vo- « luto aggiungere il loro splendore alla illuminazione « di questa vasta capitale (2) ».

(1) Vedasi per tutto ciò che si narra della legislazione rivoluzionaria di Napoli nel 1799, la raccolta intitolata *Proclami e sanzioni della repubblica napolitana, pubblicati per ordine del governo provvisorio* — edizione fatta per cura di Carlo Colletta. Napoli, stamperia dell'Iride 1863.

(2) *Istruzioni generali del governo provvisorio della repubblica napolitana ai patrioti* — nel sovracitato libro, p. 6.

Così si descriveva: « il fatale momento che l'in-« trigante Carolina sbucò dalle nordiche selve a de-« vastare queste beate contrade... (1) ».

Non progrediremo in simili citazioni che non oseremmo chiamare modelli d'eloquenza politica, ma ci è forza il notare che il governo provvisorio, senza che il premessero circostanze uguali a quelle in che erasi in prima trovata la Convenzione di Francia, tolse ad imitarla in una delle più male augurate sue leggi. Intendiamo l'atto del 7 febbraio 1799, col quale si ordinava che tutti coloro i quali dimoravano nella città di Napoli, e che nel cambiamento del governo eransene allontanati senza incarico o permesso del governo, dovessero ritornare in città, fra lo spazio di giorni cinque, coloro che si fossero ritirati nelle provincie anticamente chiamate di Terra di Lavoro, e due principati *Citra* ed *Ultra*, e di giorni quindici per le altre provincie, dopo la pubblicazione di questa legge; *sotto la pena di avere i loro beni sequestrati, ed in seguito essere dichiarati emigrati, ed i loro beni addetti a fondi nazionali*. Così il rigore di una legge spogliatrice che in Francia, mentre ardeva la guerra, si applicava a chi abbandonasse il territorio della repubblica, colpiva in Napoli senza stato di guerra colui che avesse abbandonato la capitale! (2)

(1) *Proclama del governo provvisorio al popolo*, del 28 gennaio 1799, L. c. p. 13.

(2) Alcuni altri esempi di un ingiusto e smodato arbitrio esercitato dalla pubblica autorità di Napoli a carico dei cittadini in quell'epoca

Se nulla di veramente provvido, tranne l'abolizione della feudalità, offrono gli ordini legislativi attuati nella Repubblica napolitana nei cinque mesi della sua esistenza, non si può negare tuttavia che colà si aspirasse a far meglio mediante l'elaborazione di una costituzione affidata a Mario Pagano, che ne fu il principale autore, a Giuseppe Logoteta ed a Giuseppe Cestari. Questo progetto di costituzione fu condotto a termine, ma non si ebbe tempo di approvarlo e di promulgarlo. Esso s'assomiglia in parte alla costituzione della Repubblica francese; vi sta premessa una *dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo, del cittadino, del popolo e de' suoi rappresentanti*, compresa in ventisei articoli. Viene poscia il testo della costituzione divisa in quindici titoli ed in quattrocentoventun'articoli: vi si tratta distintamente della divisione del territorio, dello stato politico dei cittadini, delle assemblee primarie, delle assemblee elettorali, del potere legislativo composto di un Senato e di un Consiglio, del potere esecutivo, dei corpi amministrativi e municipali, del potere giudiziario, della educazione ed istruzione pubblica dove si ordina un tribunale di censura, delle finanze, delle relazioni estere, della custodia della costitu-

si potrebbero addurre; come l'ordine del Comitato di polizia della municipalità del 21 piovoso anno I della Repubblica napolitana, con cui si vietava a' capi di famiglia o d'opifizi di *diminuire il numero di famigliari, lavoranti e manifatturieri che vivevano colle loro giornaliere fatiche, altrimenti saranno riputati come cittadini nocivi al governo, e saranno obbligati a pagare alle persone licenziate il doppio del loro salario.*

zione, della revisione della costituzione, e di disposizioni generali o principii costituzionali. L'indole del lavoro si risente assai, come si è detto, della imitazione delle istituzioni repubblicane francesi, non senza qualche ritorno alle memorie greche per non istaccarsi dall'antica storia della Magna Grecia, come per esempio nell'*Arcontato*, magistrato composto di cinque membri, cui veniva delegato il potere esecutivo, e nel corpo degli *Efori* al quale era commessa la custodia della costituzione.

Il progetto di costituzione della Repubblica napolitana, rimarrà qual documento delle dottrine politiche di coloro che più avevano promosso quel rivolgimento politico che poi doveva convertirsi in un dramma così pietoso e terribile.

Non ostante la cattiva prova fatta da quelle meschine repubblichette, piante parassitiche avvolte al tronco della potenza francese, che assai poco si curava della loro aderenza, un certo numero d'Italiani si mantenne nella fede repubblicana. Formavano questi, a dir vero, sole consorterie moltiplicate, ma potevano, quando che fosse, giugnere a costituire un partito. Vedremo in seguito come i dominatori francesi se ne adombrassero ed a tutto potere impedissero la propagazione di tale setta, cui essi davano nome di partito italico, il quale sarebbesi volentieri giovato della prima occasione per sottrarsi al dominio di Francia e rifare l'Italia alla foggia di quei che allora chiamavansi *Giacobini*.

In questa parte rimasta fedele alle idee repubbli-

cane, stavano non pochi d'indole generosa, ai quali era vano il parlare di lezioni dell'esperienza, ma che avevano profondo convincimento di certi diritti dell'umanità ch'essi magnificavano a loro modo. Schiavi della propria opinione, tiranni dell'altrui, erano costoro disposti a fare sacrifizii assai gravi per se medesimi, ma più ancora ad imporne a quelli che non li volevano. Intorno agli uomini di buona fede, come sempre accade, si ponevano i tristi che avrebbero di buon grado scosso il giogo di Bonaparte, per goder del disordine che questi era giunto a frenare.

Tra i primi fautori di quella che chiamar si potrebbe libertà politica ideale, debbesi annoverare Vittorio Alfieri (1). Egli colle sue tragedie ebbe il vanto di scuotere da una certa mollezza, e, se si vuole, da una servilità gli studii italiani; e con gli studii si riscossero gli animi, nè v'ha dubbio che quelle tragedie abbiano prodotto sulla nostra gioventù un'impressione durevole. Se non è di nostro istituto l'estendersi nelle lodi d'Alfieri come poeta d'incomparabile energia, dobbiamo però ricordarlo qual pubblicista, chè tale egli ci si appresenta ne' suoi trattati della Tirannide, del Principe e delle Lettere, ed in alcune parti della sua Vita da lui descritta.

(1) « Principe di questa rinascita e risvegliatore di sensi assopiti della « nazionalità antica fu Vittorio Alfieri, il quale rinnovò e contemperò « insieme le idee di Dante e del Macchiavelli, e piantò l'italianità come « base di tutto l'edifizio politico ».
Vincenzo Gioberti, *Del rinnovamento civile d'Italia*, lib. 1, cap. 8.

Vittorio Alfieri, uomo di carattere intierissimo, sdegnoso d'ogni limite a quella libertà che pregiava quale idolo, per ciò stesso cadeva in aperte contraddizioni. L'indole di lui era tutta aristocratica, mentre le sue dottrine miravano alla democrazia sconfinata. Egli non rifiniva dall'eccitare i suoi contemporanei all'odio della monarchia, e non cessava poi dall'imprecare alla rivoluzione francese che quella aveva annegata nel sangue: eppure fin dagli anni suoi giovanili egli aveva concepito in un *furore* che chiamò *necessario* il suo trattato della *tirannide*, e predicato che *a costo di molto pianto e di moltissimo sangue* (*e non altrimenti giammai*), *passano gli uomini dal servire all'esser liberi* (1).

Vittorio Alfieri proclamava che l'Italia sbrigatasi da' Re, e sottrattasi da ogni potenza materiale del clero, si costituirebbe colla sola autorità delle leggi, senza badare nè alla storia, nè alle condizioni particolari del popolo italiano.

Le dottrine alfieriane, diciamolo senza esitazione, potevano servire a distruggere non mai ad edificare; ed Alfieri idealista in politica, non ebbe dal governo francese neppure l'onore della persecuzione.

Ci siamo fermati sul celebre nome d'Alfieri, ma conviene pure ricordare, almeno alla sfuggita, altri uomini di lettere che si mostrarono propensi al culto delle idee repubblicane, come quel Barzoni che scrisse la terribile satira del governo francese in Italia sotto il titolo di trasparente allusione — *i Romani nella*

(1) *Della Tirannide*, lib. 2, cap. 7.

Grecia, ed Ugo Foscolo (1) che in una delle lettere del suo romanzo di Jacopo Ortis (inserta solo nella prima edizione di quel libro ed ommessa in tutte le altre) acerbamente giudicava la Francia, e co' più foschi colori dipingeva il giovine eroe, Bonaparte, che ne aveva fissato i destini (2).

La storia e le condizioni del popolo italiano ci dimostrano che, per essere stata la maggior parte della penisola soggetta od a sovranità straniere od a governi aristocratici, e per trovarsi da tanti secoli divisa in varii Stati, poco si era sviluppato in esso sino all'epoca della rivoluzione, il sentimento politico. Si ob-

(1) V. il giudizio portato sul carettere di Ugo Foscolo da G. G. Gervinus, *Storià del secolo* XIX *posteriormente ai trattati di Vienna* — tradotta dal prof. Valbusa, vol. 1, p. 434 e seg.

(2) Essendo stata ommessa questa lettera, che ha la data del 17 marzo, in tutte le edizioni del *Jacapo Ortis* posteriori alla prima, crediamo far cosa grata al lettore riferendone qui un brano in cui l'autore spiega la sua teoria della formazione della società civile e politica in Italia.

« Chiunque si guadagna sia pane, sia gemme con l'industria sua « personale, e non è padrone di terre, non è se non parte di plebe; « meno misera, non già meno serva.

« Terra senza abitatori può stare, popolo senza terra non mai; quindi « i pochi signori della terra in Italia saranno pur sempre dominatori « invisibili ed arbitri della nazione. Or di preti e di frati facciamo dei « sacerdoti; convertiamo i titolati in patrizii, i plebei tutti, o molti « almeno, in cittadini abbienti e possessori di terra; ma badate! senza « carneficine, senza riforme sacrileghe di religione, senza i faziosi, « senza proscrizioni nè esigli, senza aiuto e sangue e depredazioni di « armi straniere, senza divisioni di terre, nè leggi agrarie, nè rapine « di proprietà famigliari, da che se mai (a quanto intesi ed intendo) se « mai questi rimedi necessitassero a liberarne dal nostro infame per- « petuo servaggio, io per me non so cosa mi piglierei — nè infamia, « nè servitù; ma neppure essere esecutore di sì crudeli e spesso inef- « ficaci rimedi ecc. ».

bediva a chi comandava più per timore o per forza d'inerzia che non per convinzione o per affetto. La monarchia in cui il principato fosse connaturato colla sola nazione, era quella della casa di Savoja; la sola repubblica dove il popolo facesse causa comune cogli ottimati, era quella di Genova. Lo spirito municipale all'incontro svolgevasi largamente, fervido era l'amor di patria, ma non oltrepassava le mura della città nativa, il patriziato era tenuto in gran conto e colle opere sue rispondeva alla fiducia del popolo.

Ma, torniamo a ripeterlo perchè ci pare una considerazione degna di particolare attenzione pel passato e per l'avvenire, mancarono in Italia gli elementi atti a costituire una vera potenza politica: la correlazione dei bisogni di un gran popolo coll'intendimento di un possente governo; l'abitudine di rispettare il governo come il rappresentante della patria; la frequenza delle occasioni di misurare le proprie forze con quelle degli stranieri; infine quel sentimento di dignità collettiva che nobilita ad un tempo la massa della società ed i cittadini che la compongono, e che tanto è lontano dalla perseverante superbia di un vano dispotismo, quanto dalla intermittente ebbrezza di una sciolta democrazia. Ed a costituire un grande omogeneo stato in Italia, primo requisito sarà sempre un largo e durevole riordinamento morale: l'ingegno e la ricchezza non bastano a costituire le nazioni se non si aggiungono virtù e disciplina.

Un uomo d'altissimo ingegno, gli scritti del quale, assai più che le opere, contribuirono al moto del ri-

sorgimento italiano, Vincenzo Gioberti, invitava i suoi compatrioti a ricuperare l'antico grado, quello che egli chiamò il primato morale, ed intendeva attuarlo avvezzando l'Italia ad avere una scienza, una letteratura, un modo di pensare e di sentire suo proprio, affinchè l'autonomia e il principato dell'intelletto e dell'animo spianassero la strada a quello dell'azione. Egli poi nel libro che pubblicava poco prima di morire (1) diceva dell'Italia: *essa racquisterà la grandezza antica quando avrà ricovrato l'antico senno, e sarà capace, che la Provvidenza l'ha destinata a essere creatrice e redentrice delle nazioni.* A noi cui l'adulazione dispiace anche quando s'ammanta di patriotismo, a noi pare che con siffatte esagerazioni di lodi si noccia anzichè giovare alla patria. L'Italia fu già maestra alle altre nazioni perchè privilegiata nel tempo, ma non perchè altre nazioni non potessero quindi in altre circostanze pareggiarla. Ora non è quistione di primato, ma sibbene di concorrenza: noi stiamo al pari con esse, ed esse stanno al pari con noi in molte cose, e non hanno bisogno di essere create o redente da noi più di quello che noi abbiamo d'uopo della loro creazione o redenzione. Bensì altre nazioni furono più di noi felici nel procacciarsi ciò che maggiormente è necessario a costituire una vigorosa vita civile, vogliamo dire l'abitudine del rispetto delle leggi, il forte esercizio dell'amministrazione della giustizia: e noi dobbiamo cercare a tutto potere d'imitarle. Nè mai si dimentichi che più

(1) ***Del rinnovamento civile d'Italia***, lib. 2, cap. 10.

che il sovrastare per eleganza d'ingegno vale il primeggiare per forza d'animo; e più che il vanto dell'arte è quello della disciplina in un popolo valoroso.

Appena caduto Napoleone, si formò in Italia una congiura per chiamarlo al trono dell'Italia unificata. Il fatto è certo benchè nulla o pochissimo abbiano di ciò parlato gli scrittori contemporanei, probabilmente perchè il ritorno in Francia di Napoleone compiutosi felicemente, fece scordare il tentativo preparato in Italia e rimasto vuoto di effetto. Intendevano i congiurati riunire insieme tutta la penisola italiana e porla sotto lo scettro di Napoleone che avrebbe preso il titolo *d'Imperatore dei Romani, e Re d'Italia per la volontà del popolo e per la grazia di Dio;* avevano già distesa una costituzione in sessantatre articoli, ed intavolato pratiche con Napoleone istesso nell'isola d'Elba (1). Non pare che egli pigliasse gran fatto a cuore questo progetto, giacchè si disponeva all'impresa di Francia. Ristretto a quel che sembra era il numero dei congiurati, ma vi era tra loro qualche uomo di grido, qual per esempio Melchiorre Delfico che vi prese la parte più attiva (2).

A ben considerarla però questa impresa, era piuttosto uno sfogo di desiderii e di vendette che non un progetto avente in sè veruna probabilità di buon esito.

(1) V. i particolari di quanto si narra nella *Storia d'Italia continuata da quella del Botta dal* 1814 *al* 1834, per Giuseppe Martini. — Capolago 1851, p. 153 e seg.

(2) V. Martini L. C.; V. il numero 23 del giornale il *Nuovo Abruzzo*, del 25 ottobre 1863.

Nei primi mesi dopo la caduta di Napoleone, troppo recente era in Italia la memoria dei tributi, della coscrizione, delle guerre, troppo vivo il risentimento che se ne provava perchè il popolo fosse disposto a sollevarsi in favore di quello che era riconosciuto per autore di tante miserie (1). Lo spirito municipale che risorgeva non si sarebbe accontentato di fondersi in un assetto generale destinato a far scomparire quella distinzione di regioni che garbava a gran numero di persone (2). Infine le idee costituzionali non erano peranco abbastanza chiarite e svolte da far credere ben collocati i sacrifizii che si farebbero in loro favore.

La corruzione antica in Francia nelle classi più alte, cresciuta a dismisura durante il secolo XVIII, aveva sviato gli animi dalla religione, e per la diffusione di certe dottrine filosofiche erasi ridotta in teoria la sciagurata abitudine. Crebbero i mali, e sopraggiunse la rivoluzione che, spinta agli eccessi, sconvolse le idee d'ordine morale. Non si tardò però

(1) Intempestivo pertanto era l'articolo 26 del progetto di quella costituzione che portava — « L'impero romano mantiene sul piede di « pace un'armata di trecentomila uomini non compresi i veterani ecc. » ed il precedente articolo 25 dichiarava: « Ogni italiano è soldato per « difendere le libertà pubbliche e l'indipendenza nazionale, e l'armata « si alimenta per mezzo dell'attual coscrizione ».

(2) Per evitare questo scoglio delle rivalità delle città principali contro cui prevedevano che sarebbe andato a rompersi il divisamento dell'unificazione della penisola, quel progetto di costituzione dopo d'avere all'art. 52 fissata la residenza abituale dell'imperatore a Roma, portava all'art. 53: « Verranno stabiliti quattro vice-re, la di cui residenza sarà « fissata nelle quattro città, Roma eccettuata, le più popolose d'Italia ».

a riconoscere la verità di quell'eterno principio che insegna esservi correlazione strettissima, anzi vera solidarietà tra la rettitudine delle opinioni e la rettitudine dei costumi, e che nell'una e nell'altra è riposta la guarentigia dell'ordine sociale (1).

E poco stante si vide del pari come l'incredulità, quantunque volte cercò di far proseliti e di sedurre non fece che ricondurre ad una fede più viva (2).

In Italia il male non fu tanto grande come in Francia, pur tuttavia nè pochi nè lievi se ne fecero sentire gli effetti. Ma quando si venne dai dominatori francesi ad aperte violenze contro due Papi, Pio VI, tradotto in Francia dove finì i suoi giorni, e Pio VII cacciato da Roma dove poi ritornò dopo un lungo esilio, l'opinione generale si chiarì avversa a tante enormezze, ed i sentimenti religiosi e la devozione al pontificato, anzichè scemare, s'accrebbero notevolmente (3).

(1) Un uomo illustre che vide gli eccessi e provò gli effetti della rivoluzione, e che poscia in una lunga ed operosa vita ebbe agio di bene intenderne la natura, così ne lasciò scritto ne' suoi ricordi: « Les notions de Dieu, de l'immortalité de l'âme, du droit, de la justice, le « respect de la propriété, la bonne foi dans les engagements, la fidelité « conjugale, et la pureté des moeurs sont indivisibles ; on ne saurait en « ébranler une seule sans les ébranler toutes, et l'ordre social avec « elles ».

Portalis — *Mes souvenirs politiques*, 1791, XXXII.

(2) Ad esprimere queste idee ci serviamo delle parole stesse di G. G. Gervinus, scrittore certo poco propenso alle idee religiose, ma costretto dall'evidenza dei fatti ad emetterle. — V. *Storia del* XIX *secolo*, tradotta dal prof. D. Valbusa, tom. 1, p. 388.

(3) Dell'evidenza di questi fatti convengono anche gli scrittori i meno

Ne sorse quindi una prevalenza e diciamo pure un trionfo della Chiesa Cattolica che noi accenneremo colle parole di uno de' più celebri storici dell'età nostra, inglese di patria, protestante di religione.

« Gli Arabi avevano una favola in cui si dice che « la grande piramide fu edificata dai re antediluviani, « e che sola essa fra tutte le opere degli uomini so« stenne il peso del diluvio. Tale fu il destino del « papato. Esso è stato coperto dalla grande innon« dazione, ma le profonde sue fondamenta non ne « furono scosse, e quando s'abbassarono le acque, « esso apparve solo frammezzo alle rovine d'un « mondo che se n'era ito. Si erano dileguate la re« pubblica d'Olanda, e l'impero Germanico, ed il con« siglio grande degli Svizzeri, e la casa di Borbone, « ed i parlamenti e l'aristocrazia di Francia. L'Eu« ropa era piena di fondazioni recenti: un impero « francese, un regno d'Italia, una confederazione « del Reno.

« Nè gli ultimi avvenimenti avevano soltanto col« piti limiti territoriali e politiche istituzioni. La di« stribuzione delle proprietà, la composizione e lo « spirito della società erano andati soggetti, in una

propensi al clero: « In Italia se molti applaudivano sinceramente alla « soppressione dei conventi e dei frati che li popolavano, più altri ve« nivano ogni giorno rammaricandosi alla sola idea di persecuzioni fatte « provare alla Chiesa, prima nella persona de' suoi ministri e più tardi « nella violenza usata alla volontá del pontefice regnante ». *Storia d'Italia, continuata da quella del Botta dal* 1814 *al* 1834, per Giuseppe Martini. Tom 1, p. 52.

« gran parte dell'Europa cattolica, ad una compiuta
« mutazione. Ma la Chiesa, immutabile, rimaneva an-
« cora al suo posto.

« Durante il corso del secolo XVIII, l'influenza
« della Chiesa di Roma andò sempre scemando. L'in-
« credulità fece estese conquiste in tutti i paesi cat-
« tolici d'Europa; il papato all'ultimo era così sca-
« duto da divenire oggetto di derisione degli infedeli,
« e di pietà anzichè d'odio presso i protestanti. Du-
« rante il secolo XIX questa Chiesa depressa si rialzò
« gradatamente dal suo abbassamento, e riacquistò
« il suo antico dominio; chiunque mediti tranquil-
« lamente sopra ciò che nel corso degli ultimi pochi
« anni avvenne in Spagna, in Italia, nell'America
« meridionale, nell'Irlanda, nei Paesi Bassi, in Prus-
« sia, persino in Francia, non può dubitare che il
« potere di essa sui cuori e sulle menti maggiori, sia
« ora maggiore di quello che era allorchè compar-
« vero l'*Enciclopedia* ed il *Dizionario filosofico*. Egli è
« certamente da considerare, che nè la rivoluzione
« morale del secolo XVIII, nè la controrivoluzione
« morale del secolo XIX poterono aggiungere alcun
« chè di proporzione percettibile al dominio del pro-
« testantismo. Durante il periodo precedente, ciò
« che era perduto per il cattolicismo, era anche per-
« duto pel cristianesimo; durante l'ultimo periodo
« tutto ciò che si riacquistò dal cristianesimo nei
« paesi cattolici, fu riacquistato anche al catto-
« licismo (1) ».

(1) Macaulay — in un articolo sulla *Storia del Papato nel* XVI

Deplorarono alcuni che la civiltà italiana fosse interrotta per l'invasione delle idee rivoluzionarie surte in Francia colla rivoluzione del 1789. A parere di costoro i miglioramenti naturali che s'erano operati nei varii governi italiani, l'ascendente benefico che aveva acquistato la sovranità esercitata da principi quali Carlo III di Napoli, Maria Teresa d'Austria, Pietro Leopoldo di Toscana, e da pontefici quali Benedetto XIV e Clemente XIV, promettevano tali frutti da soddisfare ampiamente alle occorrenti necessità, e da fornire il seme di maggiori progressi avvenire.

Ma a tali argomenti ed a simili speranze contrappongono altri più rigorose e valide considerazioni. Nel periodo di tempo a cui ci riferiamo, avvertono essi, tutto era concesso per utile del concedente, chiuso, insuperabile, e tutto revocabile quando chi concedeva que' benefizii credesse avere interesse a revocarli.

Le condizioni diverse in che per l'assetto d'Acquisgrana si trovarono i principati, secondo che avverte

e XVII *secolo*, di Leopoldo Ranke, inserito nella ***Rivista di Edimburgo*** nel 1840, e poscia riprodotto negli ***Essays critical and miscellaneous*** dello stesso autore — Parigi, Baudry 1843, p. 414-15.

La stessa impressione aveva ricevuto il Sismondi, protestante anch'esso, quando parlando dell'assunzione al trono pontificio di Leone XII diceva: *celui qui sera le chef de cette réligion peut avoir une influence qu'on était bien loin de prévoir, quand on élut son prédécesseur.* — Lettera alla contessa d'Albany, 2 novembre 1823 — *lettres inédites de* J. C. L. De Sismondi — Paris 1863, p. 325.

Intorno all'importanza della religione non meno per gli individui che per i corpi sociali noi raccomandiamo ai nostri lettori di ricorrere al capo XIV dell'eccellente libro di Alessio di Tocqueville — ***L'ancien regime et la révolution.***

il Salvagnoli, rendono giusta ragione come il mutamento Europeo cui la Francia diede l'ultima spinta, invece d'interrompere l'avanzamento italico, gli tolse gli ostacoli che da se stesso non poteva smuovere, e lo abilitò a partecipare de' benefizii dell'età nuova che già era in cospetto (1).

Potrebbe del resto forse chiamarsi quistione oziosa cotesta che non serve se non ad istituire ipotesi che non si risolvono in veruna pratica conclusione. L'Italia dovette piegarsi all'impero di fatti che non poteva evitare nè moderare; ne trasse cagioni di vantaggi, di danni, occasione di buone e di cattive opere, motivi d'illusioni e di disinganni.

Certo egli è però che per le conseguenze della rivoluzione, la penisola italiana se non passò intiera sotto una sola forma di governo, accolse almeno istituzioni governative affatto simili se non identiche, e per quanto ha tratto alla legislazione civile e criminale ebbe uniformi affatto le principali norme d'ogni legislazione civile.

Senza l'impiego di quella forza che non inceppata da verun ritegno di condizioni preesistenti passò il livello su tutte le istituzioni, non si sarebbe ottenuto il gran beneficio dell'eguaglianza civile che è ad un tempo possente elemento di moralità e di effettuoso incivilimento. L'eguaglianza civile è la sorgente della regolarità dei rapporti nella vita sociale, è la guarentigia contro ogni possibilità di ritorno di quei tanti

(1) *Saggio Civile sopra Pietro Verri*, § XII.

abusi che afflissero il medio evo, è infine coadiutrice all'applicazione delle massime del cristianesimo, progresso finale mercè del quale l'umanità entrò in possesso dei principii della vera civiltà universale.

Noi diciamo eguaglianza civile e non eguaglianza sociale perchè quella è il resultato d'un grande sentimento di giustizia svolto da un possente impulso di civiltà, questa è un sogno che illude non pochi, e molti rovina eccitando passioni cui non è dato di soddisfare. La preoccupazione dell'eguaglianza sociale ha talvolta fatti ciechi i popoli sull'importanza della libertà politica, e tra coloro che spingono a riformare la società attuale v'ha di quelli che adorerebbero questa eguaglianza perfino nella servitù.

Un altro effetto dell'introduzione degli ordini nuovi prodotti dalla rivoluzione francese fu l'espressione generale, metodica, dei varii capi della legislazione mediante la promulgazione dei Codici. E veramente se si fosse dovuto aspettare questo, che noi crediamo vero beneficio, dall'azione distinta de' singoli Stati in che si spartiva l'Italia, si sarebbero incontrate difficoltà forse insuperabili così dal lato dei governi, persuasi che sarebbe pericolo per loro lo scostarsi dalle tradizioni antiche, come dal lato dei forensi, propensi a quella che i vecchi inglesi chiamarono gloriosa incertezza delle leggi. Ed appunto cotesta cognizione delle leggi divulgate nel popolo, forma pure un altro elemento di civiltà permanente, e più d'ogni altro contribuisce ad imprimere negli animi d'ogni classe di cittadini un sentimento di decoro personale e di

tranquilla fiducia di non soggiacere ad abusi per parte di chicchessia.

Non ignoriamo che sembrò ad alcuni, tenerissimi delle glorie italiane, e fra essi taluno dottissimo (1), che sia stata sventura per l'Italia il ricevere dallo straniero questo dono di Codici. Ma a noi pare invece che il bene reale s'abbia da accogliere da qualunque parte esso venga, e bene reale reputiamo la regolarità, la generalità, e l'intelligibilità delle leggi ad uso del popolo.

Se dobbiamo provare rammarico, egli è perchè gli Italiani non poterono prima vantaggiarsi da sè di tanto beneficio, colpa la divisione degli Stati, l'incuria dei governi, e diciamolo pure, anche una soverchia mobilità di pensieri ed una soverchia indolenza d'azioni. Noi, lo dichiariamo francamente, avremmo desiderato che il popolo italiano fosse stato in circostanze tali da sentire qualche secolo addietro il bisogno di una

(1) Scrive il dottissimo signor Emerico Amari nella sua *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*. — Genova 1857, p. 59-60:

« I Codici novelli, desiderio di quattro secoli in Francia, furonvi com-« piuti in sei anni dal 1804 al 1810: due anni dopo già regnavano dal « mare Germanico al Faro.

« Gl'Italiani che avevano date leggi al mondo, e non avevano mai vo-« luto sostituire Codici riformati a quelli che avevano fatto la loro gloria: « quando li videro vestiti di panni stranieri e nella lingua di coloro che « i padri nostri chiamavano barbari, l'ebbero imposti, e li soffrirono in « pace. Nè alla pazienza nostra poteva essere scusa la violenza della « conquista; perchè la conquista finì, il conquistatore ripassò le Alpi « ma i Codici restarono: e quel che è di peggio, dei nostri altri li van-« tano come un beneficio credendosi beati ora che hanno le leggi ro-« mane travisate; altri, come Napoli, li chiamano Codici originali e « suoi, perchè li tradussero da una traduzione francese ».

riforma compiuta della legislazione, onde avere una norma compiuta e volgare per regolare gli affari, difendere i diritti, adempiere i doveri.

Il diritto romano contiene senza dubbio il più venerando deposito di equità naturale che siasi mai ottenuto dalla sapienza umana, ma non offre un adeguato svolgimento de' suoi principii per tutte le emergenze che la società presente, tanto diversa da quella che nei secoli antichi copriva l'orbe romano, abbisogna di avere regolate e dirette.

Certamente, come già avvertimmo, gl'Italiani hanno di che vantarsi delle gloriose geste dei loro maggiori e della eredità di memorie e di ammaestramenti che ebbero da quelli, ma sarebbe una flagrante ingiustizia il non riconoscere che altri popoli si sono messi animosamente su quella stessa via di civiltà su cui gl'Italiani impressero prima di loro orme gloriose, ed usando opportunità che agl'Italiani erano negate, si spinsero più oltre di questi. E l'essere usciti prima o dopo dalla barbarie è felicità, ma non merito che si possa vantare a fronte di chi ci ha raggiunti nel percorrere lo stadio della civiltà.

Alieni da ogni esagerazione, noi non chiameremo perfetti i Codici francesi, che anzi si riconobbero i medesimi bisognevoli di riforme, ma crediamo che per essi siasi segnata un'epoca nel corso del movimento legislativo delle nazioni d'Europa, da cui provennero molti beneficii (1). Auguriamo all'Italia che faccia

(1) V. l'orazione accademica pronunziata nell'Università di Eidelberga dal professore C. I. Rosshirt il 22 novembre 1841, intitolata *de iuris*

suo pro del meglio che produssero gli altri popoli in fatto di legislazione, e continui a mostrarsi capace di perfezionarlo. E così notiamo che rispetto alla legislazione civile tanto nel Codice napolitano (1819), quanto nel parmense (1820) ed egualmente nel sardo (1837), quantunque il piano generale si traesse dal Codice Napoleone, s'introdussero però tali miglioramenti che vennero dagli uomini più esperti e dagli stessi Francesi particolarmente apprezzati. Così nel procedere alla riforma generale delle leggi italiane possa avvenire che meglio di quel che si fece nel Codice francese, si guardi all'ordine morale che è l'aroma conservatore, ed agli interessi economici e sociali che sono le molle dei materiali progressi.

Concedete e mantenete al popolo l'eguaglianza civile, fornitelo di buone leggi, fatele esattamente osservare e darete una piena e durevole mentita alla triste dottrina di chi disse che la specie umana zoppicando cammina, appoggiandosi alternativamente su due dolori: il privilegio che si trae dietro il dispo-

collectionibus sub auspiciis Iustiniani et Napoleonis factis, dove in modo sommario, ma particolareggiato ed esatto si leggono interessanti considerazioni comparative sopra la legislazione romana, la francese e la germanica.

Ricordiamo pure il discorso pronunziato dall'illustre giureconsulto francese Duvergier, capo (*bâtonnier*) dell'ordine degli avvocati di Parigi il 4 di gennaio 1845, nella conferenza tenutasi da quegli avvocati; nel quale si accennano gli utili cangiamenti introdotti nella legislazione francese dopo la pubblicazione del Codice civile, e quei maggiori che ancora si desiderano. Sono infine notissime le avvertenze di Pellegrino Rossi intorno alle modificazioni ed aggiunte da introdursi nel Codice civile francese.

tismo di molti, la riforma dei privilegi, che si trae dietro il dispotismo d'un solo.

Tra le conseguenze immediate della nuova legislazione portata dai Francesi in Italia, s'annovera la libertà generale dei beni, assicurata mercè dello scioglimento generale assoluto dei medesimi da ogni vincolo di feudalità, di primogenitura, maggiorasco o fedecommesso. E di là provenne una maggiore circolazione di capitali, una maggiore quantità di produzioni, ed il beneficio inestimabile di trarre molti contadini alla condizione di proprietarii che è tanto dire quanto il rinforzar nella base l'edificio sociale. Perocchè là non può esservi sicurezza e progresso di beni sociali, non può essere vero sentimento di patria dove le masse non sono connesse ad un interesse comune e permanente in considerazione di proprietà acquistate (1). E per quanto si vadano cercando mezzi umani di moralizzare gli uomini, nulla mai si troverà di più efficace che l'ispirar loro l'amor del lavoro col desiderio degli onesti guadagni e coll'invito a provvedere a sè ed alla propria famiglia con qualche possidenza,

(1) Così Ugo Foscolo volgendo il pensiero alle turbe milanesi barcollanti d'ubbriachezza e di furore baccante nel 20 aprile 1814. Scriveva con torva eloquenza: « Voi miseri dovete avere pane, prete e patibolo « ma in queste tre cose, santissime come pur sono, non però sta la « patria. Voi in terra veruna non potete sentire, pensare, nè parlare di « patria. Voi non intendete la definizione della giustizia di *a ciascheduno il suo*, perchè voi non possedete cosa veruna e vedete che « altri possiede troppo, e sapete che innanzi di avere il diritto di possedere bisogna avere la facoltà di acquistare, e a voi manca e la « facoltà e l'occasione di usarla ».

Prose politiche.

effetto di bene intesi risparmi, e causa di qualche ordinata agiatezza.

Così la divisione delle proprietà fondiarie, e diciamo divisione ragionevole e non sminuzzamento, all'infinito (1), serve ad aumentare il numero dei proprietarii e ad accrescere la somma delle produzioni agricole. I confronti statistici che si sono fatti in Francia tra i risultati di tali produzioni prima e dopo il 1789, forniscono prove evidenti, incontrastabili della verità di quello che diciamo, ed a non dissimili conclusioni riescono i paragoni analoghi istituiti in Italia.

L'abolizione delle vecchie leggi, che veramente chiamar potevansi barbare per le quali le femmine erano escluse dalle successioni legittime de' più stretti congiunti mediante una dote che per nulla ragguagliavasi ad un compenso, fu anche un provvedimento di pretta giustizia.

Non sarebbe questo il luogo di accennare ai singoli capi del Codice Napoleone nè di tesserne l'apologia. Riconosciamo pure ch'esso non è opera nè compiuta nè perfetta, ma ripetiamo che rispetto agl'Italiani non poche tra le disposizioni di quel Codice poterono dirsi grandemente proficue.

(1) Lo sminuzzamento tende alla distruzione. E mentre si dice desiderare che gli agricoltori diventino proprietarii, voglionsi però porre questi in guardia contro gl'incauti e disgraziati impegni a cui li possa spingere l'avidità di comprare senza calcolare i mezzi di soddisfare il prezzo degli acquisti. Hanno ottenuto una infausta celebrità certe speculazioni delle così dette *Bande nere*. Molti credono che questo sia un male nuovo, ma appare essere esso di vecchia data. — V. Orelli, *inscriptiones* N. 5115 e 3316.

E qui non dobbiamo tacere dei vantaggi nascenti dal sistema della pubblicità e specialità delle ipoteche, introdotto per quel Codice, sebbene anche sovra di ciò esso sia in qualche parte manchevole. Ma tuttavia i benefizii grandeggiano, poichè per tal sistema l'esito dei contratti rendendosi più sicuro si aumenta la facilità delle stipulazioni, e quello che non sempre conseguivasi per difetto di buona fede nei contraenti, si ottiene in virtù della rigorosa previsione della legge.

Si aggiunga al beneficio di una legislazione chiara ed ordinata quello di un'amministrazione della giustizia pronta ed imparziale, che tale si rinveniva nei tribunali istituiti dal governo francese, nè si dimentichi l'immenso vantaggio di non avere più quella moltitudine di giurisdizioni eccezionali che dianzi servivano ad eternare le liti ed a scompigliare i giudicati, e si avrà ragione di asserire che vi fu in questa parte notevole miglioramento degli ordini antichi ed incontestabile ragione di progresso.

La ristaurazione del 1814, era stata preceduta da inviti agl'Italiani di pigliar l'armi per sottrarsi al giogo di Napoleone. Abbondavano allora le Potenze alleate nelle promesse di libertà e d'indipendenza. Oltre i proclami del generale Guglielmo Bentinck, che usando l'opportunità prometteva forse più di quello che sapesse di poter attendere, v'erano quelli dei generali austriaci che rivolgendosi ad un futuro regno d'Italia spingevano gl'Italiani ad inaugurare con lo sforzo

dell'armi il ristabilimento della patria loro libera e forte (1).

Ma gl'Italiani che avevano ancora in mezzo a loro buon nerbo di forze francesi, e che per la divisione antica delle diverse regioni non potevano risalire colle memorie e col desiderio a nessun intendimento di unione e d'indipendenza comune, non potevano neppure rispondere a quegl'inviti.

E dal non avere essi cooperato nella guerra contro Napoleone trassero le Potenze alleate, motivo o pretesto per ricusarsi alle dimande che poi vennero fatte dagl'Italiani medesimi di avere voce nelle adunanze in cui si discutevano le combinazioni per l'assetto finale della penisola.

Così il Congresso di Vienna statuì sopra l'Italia come sopra paese conquistato (2), e subordinò ogni

(1) Già fin dal 1809 nel rompersi della guerra tra Francia ed Austria l'arciduca Giovanni aveva fatto agli Italiani un appello pieno di liberali promesse: « Una costituzione » ivi si diceva « fondata sulla natura e « sulla vera politica renderà il suolo italiano fortunato ed inaccessi- « bile ad ogni forza straniera . . . . . Italiani, sta nelle vostre mani « una sorte migliore; in quelle mani che recarono la face del sapere « in tutte le parti del mondo, e ridonarono all'Europa caduta nella « barbarie, le scienze, le arti ed i costumi ». — V. Proclama per il generale conte di Nugent, comandante le forze austro-britanne ai popoli dell'Italia. — dato in Ravenna il 10 dicembre 1813.

(2) Ed è appunto procedendo in questo modo che il Congresso non accolse le istanze che il plenipotenziario spagnuolo Don Pietro Gomez Labrador faceva onde rivendicare immediatamente a pro' della linea degli infanti di Spagna, già duchi di Parma, Piacenza e Guastalla, il possesso di tali sovranità. Rimasta senza effetto cotale istanza, il Labrador pose negli atti di quel congresso due solenni proteste sotto il 4 aprile ed il 5 giugno 1815, e per ordine espresso della sua corte si astenne dal

sua deliberazione in proposito a quanto suggerivano gl'interessi delle grandi potenze, ed era da esse stato preparato in varii accordi precedentemente seguiti, cominciando dai progetti elaborati tra l'Inghilterra e la Russia nel 1805, sulle basi ideate dall'abate Piattoli, e venendo fino alle ultime transazioni occorse nei diversi periodi della guerra dal 1812 al 1814.

L'opera del Congresso di Vienna per la maturità delle sue deliberazioni e per gli effetti che ne seguirono, non può sicuramente mettersi a confronto nè del trattato di Vestfalia nè di quello d'Utrecht.

Gli atti di quel Congresso si compirono sotto l'influenza, e potrebbesi dire sotto la pressione delle due potenze preponderanti, Austria e Russia; non vi fu opera di mediatori, non vi fu calcolo di equilibrio mercè di cui le minori potenze potessero provvedere a se stesse contro la prevalenza delle maggiori. La conferenza degli otto potentati che avevano partecipato nelle guerre contro Napoleone, il comitato dei cinque maggiori che si pose ancora a capo degli altri ridussero l'azione del Congresso ad un ufficio di distributori di esistenze politiche anzichè a quello di promotori e definitori di negoziati in cui si ven-

firmare l'atto finale del Congresso medesimo. — Nel principio dei negoziati di Vienna il cav. Labrador aveva adottato un singolare sistema: chiedeva per l'infante Carlo Lodovico la restituzione del regno d'Etruria in virtù de' trattati di Lunéville e di Madrid, e quello dei ducati anzidetti in virtù dei trattati anteriori alla rivoluzione, pretendendo così giovarsi a comodo suo di alcuni accordi fatti con Bonaparte, rigettando gli altri che stavano contro gli interessi spagnuoli.

tilassero le ragioni di tutti gli interessati, le ipotesi di maggiore utilità.

Il Congresso che aveva lavorato con poca sollecitudine nei primi tempi fu ad un tratto costretto, per il ritorno in Francia di Napoleone, ad ultimare nel minor tempo possibile l'opera sua; e l'atto finale di quel Congresso comparve sotto la preoccupazione della terribile lotta cui pose termine la giornata di Waterloo.

Quando il ritorno dei Borboni in Francia fu deciso dalle Potenze alleate si mise innanzi per opera principalmente del principe di Talleyrand (quegli che l'aveva il meno rispettato in pratica per lo avanti) il principio della legittimità. Con ciò s'intendeva un titolo d'antico possesso, ricuperabile anche dopo una lunga perturbazione prodotta da rivoluzione o da conquista.

La legittimità, per essere accettabile, doveva essere considerata come conservazione di diritti ragionevoli e corrispondenti alle condizioni di un popolo incivilito, perocchè la nazione anch'essa forma un corpo che si riproduce e continua per successione, ed ha la sua propria legittimità di diritti non inferiore a quella dei Principi.

La legittimità presa in questo senso è l'opposto della sovranità creata dalla forza e dalla violenza, sia di un solo sia della moltitudine. Ma si è poi abusato di questo principio quando si volle farla sinonimo del così detto diritto divino, e se ne dedusse la conseguenza che il Sovrano solo avesse diritti ed

autorità, ed i sudditi non avessero che doveri, e che la volontà del Principe fosse causa sufficiente di ogni legge, onde l'umanità veniva in certa guisa infeodata alle dinastie.

Questa teoria, condannata dalla ragione, contraddetta dalla storia, nocque grandemente alla ristaurazione delle monarchie dopo i trattati del 1815, dividendo gli animi, mettendo i popoli in continua diffidenza dei governi, ed i governi in permanente inquietudine rispetto ai popoli. Con essa si cercò d'impedire il ricorso naturale dei popoli stessi verso la libertà giusta e moderata che è l'elemento precipuo della vita dell'uomo in società, ed invece si porse esca al fuoco sotterraneo delle rivoluzioni che poi scoppiarono su varii punti.

La massima parte del popolo italiano vide con gioia ricomporsi gli ordinamenti politici in guisa da riavere quella tranquillità di abitudini, e quella moderazione di gravezze pubbliche a cui per il corso di tante generazioni era stata avvezzata. A lampi di passeggiera grandezza succedeva il sereno di un aere molle e dilettoso; appena il popolo si levava da quella stretta del dispotismo che aveva fatto muovere gli uomini meccanicamente senza che la stessa vivacità delle loro azioni potesse dare impulso alla loro volontà; non era per anco svolto il germe delle idee sante e generose che poi mossero gli Italiani ad incontrare tanti sacrifizii e tanti pericoli per avere una patria forte, grande ed indipendente.

Si viveva ancora sotto l'impero di un patriotismo

spezzato, che per la ristrettezza del cerchio in che si svolgeva, ben potevasi chiamare talvolta municipalismo. Genova diede non dubbie prove del suo amore per la patria indipendenza, quando spinta dalle fallaci promesse di lord Guglielmo Bentinck (1) cercò nel 1814 di riacquistare l'antica indipendenza. I Genovesi allora nulla lasciarono d'intentato per riavere le antiche forme repubblicane, e come s'avvidero che ciò era impossibile, aspirarono a costituirsi in istato indipendente sotto la protezione dell'imperatore d'Austria o sotto quella di qualche principe della sua famiglia (2). Ma nulla poterono ottenere, perocchè l'unione di Genova al Piemonte era uno dei punti cardinali della politica inglese e russa, stabilita fin dal 1805, e che trovava una pronta applicazione nel riordinamento europeo eseguito dal Congresso di Vienna (3). Bensì fu poco degno spettacolo il vedere lord Bentinck esercitare una pressione continua sulle deliberazioni dei notabili Genovesi, e far mutare a suo talento la costituzione che egli stesso aveva raccomandato di promulgare. Così per circa otto mesi esistette un governo fondato sopra una illusione, o sopra un equivoco, s'egli è vero

(1) V. *Della vita e delle opere del marchese Gerolamo Serra* — memorie storico-critiche di Luigi Tommaso Belgrano — Genova 1859, pag. 35.

(2) V. *La restaurazione della repubblica ligure nel MDCCCXIV* — saggio storico, scritto da Massimiliano Spinola, del fu Massimiliano — Genova 1863, p 274.

(3) Sclopis — *Delle relazioni politiche tra la dinastia di Savoia ed il governo Britannico* — Torino 1853, p. 139.

che, come molti asseriscono, lord Bentinck fosse, almeno nei primi tempi, di buona fede; e si ebbe a scorgere quanta vitalità rimanesse ancora nelle antiche tradizioni del popolo genovese che avrebbe accolto con favore la vecchia costituzione del 1576 coll'aggiunta di alcune modificazioni imposte dal progresso e dalla ragione dei tempi.

I Sovrani italiani risalirono i loro troni, ricomposero le loro corti, ripigliarono le loro abitudini, ma non poterono a meno di sentire che il terreno su cui camminavano era stato smosso, che i popoli che li circondavano avevano interessi diversi da quei di prima, e che il beneplacito del Sovrano non si teneva più per sola ragione sufficiente a persuadere i sudditi. Quindi tra i principali ministri di que' principi s'insinuarono idee diverse. Gli uni credettero che uno schietto ritorno allo stato di cose anteriore alla rivoluzione fosse il miglior metodo da seguire, sperando di fazionare gli animi a seconda delle proprie volontà; ma questi non tardarono a trovarsi in faccia di difficoltà inestricabili. Gli altri vollero serbare degli ordinamenti francesi quel tanto che fosse compatibile coi principii sostanziali delle monarchie antiche, rispettando così le mutate condizioni ed i diritti acquistati.

Un'opinione avvalorata da quanto si vedeva accaduto in Francia, andava spargendosi favorevole ad un reggimento costituzionale nel quale la prerogativa del Re fosse bensì larga ma che lasciasse le essenziali guarentigie di libertà ai sudditi, e rimet-

tesse alla rappresentanza nazionale il voto delle imposte. Si rammentavano le varie promesse di larghe franchigie politiche fatte dai Sovrani di Germania ai loro popoli per animarli alla gran riscossa, promesse poi che alla pace si ridussero a poco negli Stati secondarii, a nulla ne' primarii. Si sapeva che l'imperatore Alessandro con quel suo fare mezzo mistico, mezzo cavalleresco, si mostrava in massima propenso a quelle forme, ed era passato in proverbio un suo detto « che in un paese che non ha solida costituzione, anche il migliore de' Principi non è se non un felice accidente ».

Non è quindi a dire con quanta destrezza cercassero i Sovrani ed i ministri italiani a schermirsi da que' pericoli non gravi allora certamente nè prossimi, di dover rinunziare alla menoma parte della loro antica autorità. Notiamo non essere stati allora nè gravi nè prossimi siffatti pericoli; e veramente tranne l'opinione, che si direbbe accademica, dell'imperatore Alessandro, nessun sovrano d'Europa parteggiava allora per le istituzioni costituzionali.

Il re di Francia Luigi XVIII era stato costretto ad ammetterle, e concedeva ciò che si desiderava che egli accettasse. Uomo di estesa intelligenza, e di quella sagacità che s'acquista alla scuola delle rivoluzioni e delle sventure (1), faceva di necessità virtù, e destreggiandosi teneva a bada i partiti.

(1) « Le même roi » scriveva di lui madama di Staël (*Considérations sur la révolution française*, tom. 3, p. 48) « pouvait être Char-

La stessa Inghilterra, che si può proporre a modello delle forme e dello spirito del governo costituzionale, non si curava punto allora di promuoverne l'imitazione nei paesi stranieri. E di tale renitenza si ha una testimonianza di gran peso per l'Italia nelle risposte date da lord Castlereagh al conte Federico Confalonieri, incaricato dalla Deputazione lombarda di procurarsi l'appoggio del governo inglese per ottenere alla Lombardia un'esistenza indipendente ed una costituzione (1).

La preponderanza austriaca non tardò a spiegarsi in Italia, e se si eccettua il re di Sardegna, che non mai si piegò ad essere sotto la stretta influenza dell'Austria, tutti gli altri Principi italiani si accomodarono ad una soggezione in cui, per sentimento della

« les II par ses droits héréditaires et Guillaume III par sa volonté « éclairée ».

A disinganno di coloro che credessero il governo di Luigi XVIII essere stato disposto a favorire l'estensione del sistema costituzionale fuori della Francia, addurremo il fatto seguente: — Quando scoppiò in Piemonte la rivoluzione del 1821, l'opinione ivi sparsa generalmente era che ove invece della spagnnola, si fosse proclamata la costituzione francese, il governo di Francia l'avrebbe fortemente appoggiata.

L'autore di questa storia avendo avuto occasione d'interrogare molti anni dopo su questo fatto il duca Pasquier, che all'epoca del 1821 era ministro degli affari esteri in Fraucia, n'ebbe in risposta che mai quel governo si sarebbe accinto in tale circostanza a muovere un passo per introdurre la costituzione francese in Piemonte.

(1) Rapporto dei deputati del regno d'Italia presso gli alleati in Parigi dopo l'abdicazione di Napoleone, al conte Verri, presidente della reggenza a Milano, in data di Parigi 18 maggio 1814; stampato nelle *Prose politiche* di Ugo Foscolo, edizione di Firenze — Le Monnier.

propria debolezza, scorgevano il più valido loro sostegno.

Ma la soggezione stessa produceva contrario effetto sulle classi più colte e più indipendenti delle diverse regioni d'Italia, le quali a poco a poco mosse dalla vista di non scusabili abusi e di non degne tolleranze, e dall'ammaestramento di scrittori presaghi e promotori di un migliore avvenire, si disponevano a prepararne le vie.

E questo moto continuo non s'arrestò a fronte di fieri ostacoli suscitati dall'avversa fortuna (1), non si scompose per eccessi o per contraddizioni di coloro che si presentavano come i più atti a dirigerlo, ma estendendosi sempre, giunse a formare una opinione generale che riuscì finalmente alle riforme iniziate nel 1846 e 47, le quali inaugurarono un'êra novella nella storia italiana (2).

Su questa êra non spingeremo le nostre investigazioni, poichè sovr'essa non si è peranco ottenuto

(1) *Merses profundo, pulchrior evenit* — *Horat. carm.*, lib. 4, ode 4.

(2) Così scriveva, egregiamente al solito, Pellegrino Rossi, in un dispaccio del 28 luglio 1847 al ministro degli affari esteri di Francia: « Le parti national en Italie ne s'est pas seulement étendu, il s'est pro-« fondement modifié. En 1815 et même en 1820 et en 1821 il n'était « encore qu'un parti qu'on pourrait appeler philosophique, une imita-« tion de 1789, conçue par des classes lettrées et une partie de la no-« blesse; il n'était guère national dans le sens propre du mot; je crois « qu'il en est autrement aujourd'hui. À côté de ce parti impuissant qui « est surtout representé par les émigrés, il s'est formé dans le pays « un parti national, moins impatient mais actif, etc. ». — *Revue des deux mondes*, 1 dicembre 1861.

quel silenzio di passioni, quel fondamento di giudizii che permettono di esporne con istorica imparzialità e precisione i memorabili fatti. Se la storia è la filosofia insegnata cogli esempi, essa è pure il giudizio pronunziato dalla giustizia, e questo giudizio non si spiega che dopo lo squittinio dei fatti.

CAPO II.

Il Governo francese in Italia.

La battaglia di Marengo aveva deciso della sorte d'Italia. Tutto piegavasi ai voleri del Primo Console della repubblica francese. I trattati di Tolentino e di Campoformio avevano incominciato la trasformazione della penisola, il trattato di Presburgo ne disponeva il compimento.

Le repubbliche che si erano dischiuse sul suolo italiano al soffio della rivoluzione francese, e sotto l'egida delle armi guidate dal gran capitano, non avevano potuto reggere all'urto delle sopraggiunte tempeste. Non si potrebbe dire neppure ch'esse vivessero di vita propria, poichè in esse tutto s'era tolto a prestanza e fatto ad imitazione altrui, perfino l'entusiasmo.

La causa della libertà vera era stata guasta e corrotta da coloro che cercavano di volgerla al servizio di sanguinarii istinti, e di sordide cupidigie.

Napoleone Bonaparte, che meglio d'ogni altro giudicava dell'indole de' suoi tempi, prese un'altra via

meglio atta a condurlo a que' prodigiosi fini a cui era stato dalla Provvidenza così luminosamente predisposto e preparato.

Dopo d'avere, secondo il suo costume, profondamente, sebbene rapidissimamente calcolata ogni sua mossa, Napoleone si pose all'opera, ed in poco tempo ordinò il governo delle provincie lombarde, destinate poi a formare il regno d'Italia, come vedremo in appresso, e quello dei dipartimenti che intendeva congiungere più strettamente col territorio francese di oltre Alpi.

Cominciamo a parlare del Piemonte, primo anello di questa che chiameremo catena di aggregazioni (1).

La vicinanza de' luoghi, l'unione degli interessi e in parte anche la conformità de' costumi rendevano più facile dall'un de' lati e più desiderabile dall'altro per la Francia l'unione dei due territorii.

Tostochè il Piemonte fu occupato dalle armi fran-

(1) Nel 1858 l'autore di questa storia si condusse a Parigi allo scopo di prendere cognizione di molti preziosi documenti che si conservano negli Archivi dell'Impero, ragguardanti ai tempi della dominazione francese in Italia. Egli ottenne colà le maggiori facilità che potesse desiderare, ed adempie ora un caro dovere esprimendo la più viva riconoscenza al signor conte Léon de Laborde membro dell'istituto di Francia, direttore generale degli Archivi dell'Impero, ed a tutti gl'impiegati in quella Direzione, per le squisite cortesie usatagli in tale occorrenza. L'ospitalità francese lascia di sè indelebile memoria in tutti quelli che hanno avuto la sorte di goderne.

Tutte le citazioni che si leggono in questo capo, e nei due che trattano delle leggi della repubblica italiana e del regno d'Italia sotto Napoleone e che si riferiscono agli *Archivi dell'Impero* a Parigi, sono frutto delle ricerche colà istituite dall'autore.

cesi dopo la battaglia di Marengo, un governo particolare composto d'una Consulta investita del potere legislativo, e d'una Commissione esecutiva, vi venne stabilito. La Consulta non durò a lungo, perchè il Primo Console credette scorgere in essa qualche velleità di opposizione a' suoi voleri. La Commissione esecutiva rimase sola alla direzione degli affari, e veramente l'ufficio di chi governava allora il Piemonte consisteva nel prendere l'imbeccata da chi rappresentava la Francia (1).

Ordinava bensì il Primo Console che gli agenti francesi non s'ingerissero nel reggimento interno dei governi presso cui erano deputati, e che non dovessero esigere da tali governi prestanze o vantaggi (2), ma come suole avvenire in tempi di sconvolgimenti e di confusione politica, nè tutte le regole di vigilanza poterono essere strettamente osservate, nè tutte le smodate cupidigie poterono essere represse.

La Commissione esecutiva o di governo aveva dovuto operare frammezzo a mille difficoltà, fra cui non ultime erano le esigenze del generale Massena che imponeva al Piemonte gravezze enormi di spese per le sovvenzioni militari a cui il paese non era in grado di far fronte (3).

(1) Gli atti della Commissione esecutiva erano soggetti all'approvazione del Ministro straordinario della Repubblica francese in Piemonte che fu il generale, poscia maresciallo Jourdan. — V. i Proclami di questo generale e della Commissione del 25 dicembre 1800.

(2) Rapporto del generale Jourdan al Primo Console, del 9 fruttidoro, anno VIII.

(3) V. la lettera indiritta dalla Commissione di Governo del Piemonte

Al tempo che i Francesi presero possesso del Piemonte, le popolazioni di questa contrada erano divise in tre diverse opinioni. Il maggior numero non parteggiava punto pei novelli dominatori. L'antica devozione alla casa di Savoja, e le recenti traversie stornavano gli animi anzichè stringerli alla sovraggiunta signoria. Il paese troppo aveva perduto nel decoro e nell'utile per acconciarsi così di leggieri alle novelle sorti che gli si paravano davanti.

Gli amici della rivoluzione, che traevano vantaggio e soddisfazione dal nuovo ordine di cose si spartivano poi in due classi, l'una all'altra contraria.

Molti di coloro, nei quali alle prime intemperanti caldezze erano succedute le serie riflessioni, non tardarono a scorgere che oramai per mantenersi parte di quello stato che eransi tra molti pericoli e con non lievi sacrifizii procacciato, era divenuta una necessità il tenersi ligi alla Francia. Persuasi essere vano lo sperare di poter fare qualche cosa di per se soli, essi agognavano ad essere uniti intieramente colla Francia. Si consultò il volere del popolo, e se i voti espressi non furono molti, questi non mancarono però di aderire alla proposta unione.

al generale in capo Berthier, da Torino il 20 termidoro, anno VIII, pubblicata nell'appendice.

V. Un'interessante memoria, intitolata *Discorso intorno alla fertilità del Piemonte* che il conte Prospero Balbo da quell'ottimo cittadino che egli fu sempre, dettava, per convincere il governo francese, che il Piemonte non era di quella ricchezza che si pretendeva. Questo discorso è inserto nel volume 24 delle *Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino.*

A fronte tuttavia di coteste adesioni tanto facili quanto prevedibili, rimaneva non numerosa ma stretta per vincolo di fede e di aspirazioni comuni la parte che avrebbe voluto fare causa separata dalla Francia e stabilirsi in forma repubblicana assoluta. A tale parte si dava fino d'allora il nome d'*italica* (1).

Questa parte *italica* non mancò alla sua fede, e, poco accetta al governo francese, si tenne nell'oscurità e nel riposo; essa era scarsa di numero e troppo affezionata alle idee repubblicane per arrischiarsi in un dubbio cimento; appena in certi frangenti straordinarii, come nel 1814, si spinse a qualche divisamento, che conscia della propria impotenza, non tardò ad abbandonare.

I repubblicani trasformati alla francese ebbero al-

(1) Ecco quanto si legge in proposito di ciò che abbiamo detto, in un rapporto politico ed amministrativo sulla 27ª divisione militare, presentato al consigliere di Stato Laumond da P. Laboulinière capo di divisione dell'interno nell'Amministrazione generale, segretario generale *ad interim*, scritto sul principio dell'anno XI (esistente negli Archivi dell'Impero a Parigi).

« Cette opinion fortement combattue par des hommes très-marquants « dans le parti républicain, prévalut cependant. Le peuple fut consulté, « et le vœu de réunion ne fut point équivoque (an VII de la république). « De cette époque date la naissance du parti de l'opposition, connu « sous le nom de parti italien. Ceux qui composaient ce parti, et sur- « tout les clubs, voulaient l'indépendance piémontaise, ou tout ou moins « la réunion de leur pays au territoire italien. Ils présentaient sans cesse « à l'appui de leur système l'existence d'une barrière insurmontable « placée entre eux et la France, dont la langue, les mœurs et les insti- « tutions, disaient-ils, ne pourront jamais devenir communes aux Pié- « montais. Des écrits pour et contre furent imprimés et publiés. Le parti « italien échoua dans ses projets, mais il n'en fut ni moins ardent, ni « moins actif ».

l'incontro dal governo favori e premi, e la distruzione dell'individualità piemontese fu senza difficoltà operata dal governo provvisorio. In un rapporto fatto da tre membri del governo anzidetto e presentato al Comitato generale il 15 nevoso anno VII, per dimostrare la convenevolezza di unire il Piemonte alla Francia, si andò in cerca di argomenti plausibili e si eseguì sopra un infausto tema un meschino lavoro. Anzichè riferirsi al corso degli avvenimenti, all'impossibilità di fare altrimenti, adombrando con più miti parole il concetto che si attribuiva al Primo Console, que' repubblicani, divenuti ligi al potere, invocarono la geografia antica secondo la quale il Piemonte faceva parte delle Gallie, l'esempio delle repubbliche greche al tempo di Filippo il Macedone, ed alterarono la tradizione del proprio paese, asserendo contro ogni verità storica che nel secolo XVI, la restaurazione della sovranità della casa di Savoia erasi compiuta contro il desiderio dei Piemontesi.

Il governo repubblicano in Piemonte lasciò dopo di sè memoria di misere condizioni materiali e morali. Ciò che si era edificato non valeva al certo quanto si era distrutto (1).

(1) Ecco in quali termini uno dei più accurati e sagaci storici francesi moderni, il signor Agostino Tierry, giudicava quello estendersi della dominazione francese oltre i confini naturali della Francia: — « Sous « le consulat notre précieuse unité nationale était deja compromise par « des incorporations qui changeaient d'une manière bizarre la configu« ration du territoire et que repoussaient tous les souvenirs. L'em« pire se jeta dans cette voie et bientôt il n'en connut plus d'autre ; ce « fut une course effrénée vers la monarchie universelle; une manie de

La Francia mandava commissarii per dirigere una macchina che da se sola non avrebbe potuto reggersi in piedi. Musset, Hennet, Laumond e Jourde compirono tra la fine d'un secolo ed il principio dell'altro le loro missioni; erano uomini di pratica, addestrati a quelle forme di organizzazione che con buon successo prevalevano in Francia. Dileguati i sogni dei repubblicani, il paese che era stato d'antico fazionato all'ordine ed alla disciplina, fornì al nuovo governo facili e pronti i mezzi di una buona e valida amministrazione.

Il Piemonte per atto dell'11 settembre 1802, venne unito alla Francia e poscia diviso in cinque dipartimenti, del Po, della Dora, della Stura, della Sesia e di Marengo.

Il generale Jourdan stava a capo del governo in Piemonte, prima col titolo di Ministro straordinario della repubblica francese, poi con quello di Amministratore generale; egli si mise, per quanto era allora possibile, sulla via della conciliazione; mandò a Parigi sei *notabili* cittadini Piemontesi da cui si potessero somministrare notizie e lumi sull'amministrazione di questa contrada. Tale apparato d'informative non ottenne, secondo il solito, verun particolare effetto.

Il governo francese acquistò poi effettivamente

« conquêtes sans fin, un jeu ruineux et périlleux. Alors pour trouver des « précédents historiques, on remonta jusqu'au regne de Charlemagne, « et l'on établit entre les deux empires un rapprochement faux et pueril, « (*Considérations sur l'Histoire de France*, chapitre IV) ».

merito e lode per aver purgato il Piemonte dai masnadieri, aggressori e ladroni di strada che l'infestavano. Il ministro dell'interno e quello di polizia essendosi messi d'accordo, e procedendo risolutamente (1) non si tardò co'mezzi i più energici a riuscire nell'intento.

I procedimenti sommarii e le inchieste, il concorso delle autorità civili, giudiziarie e politiche colla forza militare servirono mirabilmente a tal uopo. Fu sopratutto efficace l'uso degli arruolamenti forzati nei reggimenti destinati alle colonie degli uomini sospetti e vagabondi.

(1) Ecco la lettera indiritta il 21 fruttidoro anno x, da Fouchè ministro della polizia al ministro dell'interno (estratto dagli *Archivi dell'Impero* a Parigi):

« Vous êtes instruit, mon cher collègue, de l'arrêté que les consuls ont « rendu le 16 de ce mois pour la formation d'un corps d'éclaireurs et « d'une commission militaire dans la 27 division militaire; je vous prie « de me prévenir des mesures que vous avez prises pour son exécution, « dont vous êtes également chargé.

« Les intrigants qui sont répandus dans ce pays profitent de toutes « les causes qui affectent le peuple pour l'entraîner à l'insurrection; et « plusieurs de ces causes existent:

« Dans la situation des fabricants, qui faisaient anciennement les ef- « fets d'habillement pour les troupes, auxquels il est dû des sommes « considérables, et qui ne peuvent entretenir leurs ouvriers, faute de « fonds et de consommateurs;

« Dans la chertè du pain occasionnée par la sécheresse;

« Dans la situation fâcheuse ou se trouvent les membres des corpora- « tions religieuses, dépouillées de leurs biens par l'ancien gouvernement « et qui sont aujourd'hui dans la misère, sans qu'on puisse leur accorder « le secours qu'ils demandent.

« Le général Jourdan vous a témoigné ses peines et ses inquiétudes « à cet égard; elles demandent toute votre attention, et je vous prie « de les prendre dans la plus grande considération ».

Si operava a vero dire, ad arbitrio, ma arbitrio che non era cieco, e che veniva sostenuto dall'approvazione delle popolazioni cui non pareva vero l'essere così prontamente liberate da un male tanto grande quanto inveterato.

Il concordato conchiuso colla Francia nel 1801 ed i Codici francesi vennero successivamente promulgati in Piemonte e vi furono bene accolti. Alla nuova organizzazione civile s'accoppiò l'ordinamento degli affari ecclesiastici.

Con bolla del 1° giugno 1803, papa Pio VII mutò la circoscrizione delle diocesi, riducendone il numero. Al cardinale Caprara *legato a latere* presso il governo francese fu commessa l'esecuzione di quel provvedimento su cui prese poscia ingerenza diretta monsignor di Villaret vescovo d'Amiens.

I tempi volgevano all'impero; il generale Jourdan veniva richiamato (1), e gli succedeva il generale Menou. Jourdan era di tempra democratica, aristocratico invece per nascita era Menou e poi anzitutto devoto a Napoleone. Egli non esitò a separarsi intieramente dai rivoluzionarii: *Les hommes qui ont gouverné avant le général Jourdan*, scriveva egli al ministro dell'interno Chaptal, il 16 fiorile anno XI, *voulaient*

(1) Il generale Jourdan inviò il 13 vendemmiaio anno XI, al ministro dell'interno una memoria sul Piemonte (*Mémoire sur le Piémont*) molto estesa (è di 94 pagine), nella quale espone quale fosse lo stato del paese, prima della calata dei Francesi, e ciò che vi fu fatto da poi.

Il principe Luigi, fratello dell'imperatore, era stato nominato governatore generale del Piemonte, ma non entrò mai in possesso di tale carica.

l'autorité pour avoir de l'argent, et de l'argent pour avoir l'autorité (1).

Egli si mostrava inquieto dell'influenza che quegli uomini esercitavano sull'andamento degli affari, ma sopratutto voleva che si allontanassero coloro che tenevano per la parte italiana : *les plus dangereux de tous*, scriveva egli nella lettera sovracitata, *sont ceux qui tiennent à la ligue italique et au parti qui voudrait une république piémontaise.*

Frattanto l'amministrazione pubblica andavasi ricomponendo e a lato della illuminata sollecitudine degli impiegati francesi faceva di sè onorevolissima mostra la magistratura giudiziaria pressochè intieramente composta di dotti e probi giureconsulti piemontesi nutriti delle buone dottrine de' loro predecessori. Questa lode è singolarmente dovuta al Piemonte di avere fornito non che per sè, per le altre provincie italiane incorporate nell'impero francese, eccellenti capi di corti, di tribunali, e di pubblico ministero (2).

Altro onore si ebbe il Piemonte quando nell'ordinamento della pubblica istruzione in Francia, potè porgere esempi degni d'imitazione per le scuole superiori e gl'istituti universitarii (3).

(1) *Archivi dell'Impero* a Parigi.

(2) È da notarsi che i primi presidenti delle Corti imperiali esistenti nella penisola erano tutti quattro piemontesi: Peyretti a Torino, Dal Pozzo a Genova, Montiglio a Firenze, Cavalli a Roma; e tutti quattro sostenevano degnamente l'antica riputazione della loro terra nativa. Fra i capi di pubblico ministero vogliono pure essere ricordati tra altri i nomi di Boncompagni, Piacenza e Gromo.

(3) Ecco quanto ne lasciò scritto uno dei più eminenti funzionarii

In seguito al senatusconsulto del 7 di febbraio 1808, il generale Menou rimise il governo del Piemonte nelle mani del principe Camillo Borghese, cognato di Napoleone. Più che la sostanza, le onorificenze di quell'alta carica si diedero al principe Borghese, che riempiva le intenzioni dell'Imperatore, tenendo con modi affabili una corte abbastanza splendida, e secondava l'indole propria nel fare quel poco di bene che a lui era permesso, e nell'evitare di rendersi dannoso o molesto a chicchessia.

La somma degli affari più rilevanti era affidata ad un intendente generale del tesoro pubblico, residente in Alessandria, ad un direttore generale di polizia, ed ai prefetti dei singoli dipartimenti.

La principale cura commessa al principe governatore generale fu quella d'invigilare sulla corte o casa che dir si voglia di Pio VII, confinato a Savona e circon-

dell'Università di Francia, Ambrogio Rendu, nella prefazione al suo *Code Universitaire*. « Bonaparte passait à Turin. Un jour qu'il par- « courait le palais de l'Université il se fit présenter les statuts qui ré- « gissaient cette institution; il y vit quelque chose de grand et de fort « qui le frappa . . . . Il voulut fonder pour la France un « système entier d'instruction et d'éducation publique. Il se souvint de « l'Université de Turin, et l'agrandissant, comme tout ce qu'il touchait, « dans la double proportion de son empire et de son génie, il fit l'Uni- « versité impériale ».

Ed il celebre Cuvier, in un discorso tenuto il 9 aprile 1810 nell'Accademia di Torino, qual presidente della Commissione dell'Università imperiale in missione ne' dipartimenti al di là delle Alpi, alludeva a quel primo concetto, dicendo: « Nous avons vu par vos annales que vos an- « ciens souverains avaient déjà realisé jusqu'à un certain point dans « les pays de leur domination, cette unité de système que l'empereur « vient d'appliquer à son immense monarchie etc. ».

dato più che servito da uffiziali della casa dell'Imperatore. Le istruzioni date dal Principe raccomandavano che si usassero i maggiori riguardi al Pontefice, e si cercasse di levargli l'amarezza da cui mostravasi travagliato (1).

Venuto il giorno della mutazione di governo, i Piemontesi, mentre altamente si rallegravano nel vedersi richiamati all'onore di formare un stato indipendente, ed alla felicità di riavere sul trono quella famiglia che erasi acquistata per il corso di molti secoli tanti titoli al loro affetto, non disconobbero però quanto di bene avevano portato ad essi i Francesi, e diedero prova di un'equità maggiore di quella che i Francesi stessi si aspettassero da loro (2).

(1) In una lettera scritta dal Principe al signor Salmatoris, intendente dei beni della Corona, il 28 settembre 1809, si raccomanda di occuparsi *à adoucir l'humeur du Pape qui ne paraît pas content de l'éclat dont on l'entoure*, e veramente non si può accusare il Papa d'essere di difficile contentatura se poco gradiva gli omaggi di chi lo privava della sua libertà.

(2) Il generale Alessaudro Lameth, che fu l'ultimo dei prefetti del dipartimento del Po, così scriveva il 18 aprile 1814 al ministro dell'interno a Parigi:

« Notre situation, ici, est extrêmement embarrassante, et le deviendra « chaque jour davantage, par les difficultés et, peut-être, l'impossibi« lité d'assurer les différents services, le paiement des contributions de« venant presque nul. Les Piémontais, comme vous le jugerez facile« ment, ne prennent intérêt aux événements qui ont eu lieu en France, « que sous le rapport du changement qu'ils désirent. Dans l'efferve« scence générale que fait naître l'incertitude où ils sont sur leur sort « futur et les vœux différents des divers partis, il est d'autant plus « indispensable d'agir avec une extrême prudence, que la moindre cir« constance pourrait amener des troubles qui prendraient sur le champ « un caractère dangereux....... » e finiva col dire : « Je prends la li-

Intorno al Piemonte si aggruppavano tre piccoli Stati che serbavano ancora le forme esterne della indipendenza politica sebbene destituite di ogni forza interna bastevole ad assicurarne un efficace possesso nell'avvenire.

La Repubblica ligure si consumava lentamente in una ignobile oscurità. Il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla sovra i cui destini il Primo Console nulla aveva ancora deciso, stava sotto un governo provvisorio, che tutto rimettendo ad un prossimo avvenire, poco poteva provvedere al presente; finalmente il regno d'Etruria, condannato fin dal suo nascere ad una morte vicina, non segnava se non una passeggiera sosta nell'andamento degli intendimenti politici di Napoleone.

Venendo in Italia per cingere la corona di ferro, Napoleone effettuava quell'aumento di territorio dell'impero francese già da gran tempo nella sua mente ideato.

Gioverà qui il riandare gli ultimi casi della Repubblica ligure. Senza commercio, senza fede nell'avvenire, senza speranza d'aiuto, il governo riformato di Genova si dimenava fra gravi strettezze finanziarie. Come sempre accade nelle rivoluzioni democratiche

« berté de vous prier instamment d'employer toute l'influence dont heu-
« reusement vous êtes revêtu, pour presser, autant que possible, la
« remise de ce pays à la puissance à laquelle il est destiné. Ce sera
« Monseigneur, un service signalé que vous rendrez à tous les Français
« qui se trouvent au-delà des Alpes, dont la situation est vraiment cri-
« tique et dont l'existence peut d'un moment à l'autre être compro-
« mise ». (Estratto dagli *Archivi dell'Impero* a Parigi).

esso fin dal 1797, aveva dovuto aggravare di molto nei tributi i suoi cittadini: le spese s'erano tosto alzate quasi al doppio di quello che si pagava prima (1), ed i pubblici impiegati non ricevevano il loro soldo. Si sperava da un lato qualche diminuzione, ma si scorgeva dall'altro un'imminente pericolo di fallimento. Così stavano le cose quando tanto per i raggiri di Saliceti, ministro di Francia, quanto per l'impressione fatta dalla dichiarazione emessa dall'Inghilterra nei negoziati di Amiens di non voler riconoscere la repubblica se non ripigliava la sua antica forma, popolo e governanti s'accorsero che non v'era altro scampo che quello di unirsi alla Francia.

Nel maggio del 1805, tutti i corpi costituiti, civili, militari, amministrativi e scientifici, i capitoli ed i parroci furono convocati nella città capitale. Si aprirono registri in tutte le città dello Stato per deporvi i voti universali intorno alla riunione alla Francia. Si dichiarò anticipatamente, cosa non so se più ridicola od assurda, che quelli che non andassero ad esprimere il loro voto, s'intenderebbero favorevoli all'unione, e si compose senza fatica un'immensa maggioranza nel senso desiderato. Gerolamo Durazzo doge della repubblica, alla testa di una Deputazione di cittadini notabili recossi a Milano, per offerire a Napoleone la sovranità della sua patria, e si rallegrò che il territorio di Genova, campo alle prime battaglie

(1) Le spese erano salite a nove milioni e mezzo di lire.

di Napoleone, fosse divenuto il primo gradino del trono su cui questi era seduto (1).

Il decreto del 25 maggio 1805, che chiedeva l'unione, poneva alcune condizioni alla dedizione, intese specialmente a proteggere gli interessi commerciali della Liguria; l'art. 5 di tali condizioni portava che la coscrizione si sarebbe applicata soltanto alla gente destinata al servizio di mare. Appena occorre qui l'aggiungere che questo articolo non fu poi osservato.

Pochi giorni dopo la dedizione, Napoleone recossi a Genova, e vi fu accolto cogli applausi che mai non si ricusano al potere, massime quando esso viene a porre un termine ad un governo vacillante e gravoso. Fra quelli che gli offerirono i complimenti d'uso era, alla testa del Consiglio generale del Banco di S. Giorgio, Luigi Corvetto che poco stante fu chiamato dall'imperatore a far parte del Consiglio di Stato a Parigi, e colà rimasto potè poi rendere alla Francia nei primi anni della ristaurazione immensi servigi.

L'organizzazione dello Stato di Genova, diviso in tre dipartimenti, di Genova, Montenotte e degli Apennini si eseguì dal ministro dell'interno Champagny e dopo dall'arcitesoriere Lebrun, che indirizzò all'imperatore il 1° luglio 1805 un *rapporto* sullo stato attuale di *Genova, Montenotte ed Apennini;* il 6 gennaio 1806 Lebrun accennava in una sua lettera a Napoleone quanto agevole gli fosse stata la missione affidatagli (2).

(1) *Annali della Repubblica ligure*, vol. IV, p. 155.

(2) « Il y a long temps que je n'ai rendu compte à Votre Majesté de

Le leggi francesi furono pubblicate e messe in vigore a Genova, la quale privata di ogni commercio marittimo vide dileguarsi ogni speranza di ricuperare l'antica sua prosperità. Il contrabbando crescente a misura che s'aumentavano i rigori contro le importazioni inglesi, faceva gran danno alle finanze; l'arcitesoriere per porvi un freno proponeva la creazione d'un commissario di polizia per la dogana, con autorità d'incarcerare quei che risultassero rei di tale delitto. Egli invocava ad appoggio della sua proposta l'esempio di una magistratura che sotto l'antico Banco di S. Giorgio riteneva pure tale facoltà; ma chi non scorge che le circostanze erano siffattamente mutate da lasciare poca speranza di efficacità del novello rimedio?

Sin dal settembre 1800, il consigliere di Stato Moreau de Saint-Méry fu inviato in qualità di ministro residente presso D. Ferdinando di Borbone, duca di Parma; morto questo Principe nel 1802, Moreau de Saint-Méry cangiò il suo ufficio diplomatico in quello di amministratore di Parma, Piacenza e Guastalla. Supposta una reggenza istituita dal Duca, il Primo Console nominò quell'amministratore, raccomandandogli di nulla intanto innovare nel governo del paese. Il figlio di D. Ferdinando era già stato da Napoleone chiamato al trono del regno d'Etruria ultimamente creato, come si disse, senza verun argomento di con-

« la situation de ce pays-ci : heureusement je n'ai rencontré aucun obs-
« tacle qui ait retardé la marche de l'organisation, et je n'ai à lui en
« présenter que les progrès ou plutôt la fin ». (*Archivi dell'Impero* a Parigi).

sistenza e come semplice ripiego politico per accomodare difficoltà transitorie.

Ciò non impediva tuttavia che dalla reggente di Etruria a nome di suo figlio giovanissimo s'insistesse per non perdere i ducati. La corte di Madrid sosteneva queste pretensioni; il trattato di Aranjuez non toglieva ogni incertezza a tale riguardo, ed il signor De la Grua, residente di Spagna a Parma non si rimaneva dall'incagliare gli atti della nuova amministrazione.

Moreau di Saint-Méry non si lasciava per altro smuovere, ed avendo per aderenti parecchi tra gli uomini più ragguardevoli del paese, operava saggie ed importanti riforme.

Deplorabile era stato negli ultimi anni il governo di D. Ferdinando, mancante di centro e difettivo di energia (1).

L'Amministrazione francese pubblicava il 1° di gen-

(1) Il consigliere di Stato Moreau di Saint-Méry espose distesamente la condizione delle cose in que' ducati nel *conto morale* della sua amministrazione renduto a Napoleone il 6 d'aprile 1806 (manoscritto di 43 pagine negli archivi dell'Impero a Parigi): ne riferiamo qui alcuni brani a conferma di quanto abbiamo detto:

« Une des choses les plus effrayantes du système arbitrairement « adopté par l'Infant don Ferdinand, était la manie de convertir tout « en commission: ce qui avait le double défaut de rendre l'admnistra« tion excentrique dans toutes les parties et de livrer tout à des hommes « que mille motifs, plus ou moins blâmables, faisaient choisir.

« Malgré tout ce qu'une semblable organisation avait de hideux et de « dangereux, l'administrateur général, toujours arrêté par cette consi« dération que son autorité pouvait cesser à chaque instant par une dé« cision sur le sort des États de Parme, fut réduit à gémir pendant long« temps sur des maux qu'il n'osait pas réparer ».

naio 1804, un regolamento giudiziario pel civile e pel criminale, in cui si riproducevano varie antiche disposizioni di leggi che avevano fatto buona prova. Da questo regolamento i possessori di feudi investiti di giurisdizione furono costretti di far rendere, massime per ciò che ha tratto al criminale, una giustizia migliore di quella che si era per lo innanzi osservata.

Termini perentorii furono stabiliti nei procedimenti giudiziarii affinchè l'inerzia di una delle parti non pregiudicasse agli interessi dell'altra. Si provvide su i sequestri e su i fallimenti, infine aggiunge l'amministratore Moreau de Saint-Méry « sono stato abbastanza fortunato, dirollo? non però senza coraggiosi sforzi, di abolire la tortura! »

Larghi e proficui provvedimenti si fecero poi dal medesimo per quanto concerne al commercio ed all'industria, accogliendo principii di libertà, massime per l'esportazione de' cereali e del bestiame.

Non è già che Moreau de Saint-Méry fosse un apostolo di una piena ed intiera libertà commerciale, ma egli credeva che se ne dovesse pigliare quanto bastasse per le occorrenze più stringenti d'allora. E tanto maggiore era il merito di lui nel porsi su quella via quanto meno ferma e regolare era ancora la sua posizione (1).

(1) Ecco come il sig Moreau de Saint-Méry si spiega in proposito di questi provvedimenti nel citato suo rendiconto:

« Je consultai, et je trouvai que la partie saine des habitants partageait « mon opinion; je formai des comités consultatifs autour de moi; j'y mis

Finalmente il 23 settembre 1805, i ducati furono uniti alla Francia, ed il Codice Napoleone vi fu immediatamente introdotto, ma molto ancora rimaneva a fare per dare al novello dipartimento del Taro il suo assetto definitivo. Non si ristavano gli aderenti all'antico governo dal cercare d'impedire che seguisse quietamente la trasformazione, e sul finir di quell'anno scoppiarono insurrezioni su quel di Bobbio e su quel di Pontremoli.

L'arcitesoriere Lebrun informato a Genova, dove ancora si tratteneva, di que' disordini, non tardò ad appigliarsi ad un partito risoluto per porvi riparo. Sebbene non gli fosse stato commesso di attendere agli affari dei ducati, non esitò a prendere rispetto ad essi una pronta decisione, spinto dall'urgenza dei fatti ed avvalorato dalla fiducia in lui riposta da Napoleone (1).

« en discussion et les principes généraux et les connaissances locales; mais
« là même je trouvai l'opposition. On chercha à me terrifier par les mots
« de disette e de pénurie; on me montra la classe des pauvres périssant
« de besoin ou se soulevant de désespoir; je crus plutôt les faits que
« les préjugés de l'habitude, et je permis l'exportation des grains, des
« bœufs, et surtout des cochons, en prenant de sages précautions pour
« connaître les quantités existantes chaque année, et pour rester maître
« d'arrêter la sortie, si elle excédait de justes bornes.

« J'ai eu le bonheur de voir le succès répondre à mon attente ».

(1) Così scriveva l'arcitesoriere a Napoleone nella sovra citata sua lettera (Archivi dell'Impero a Parigi):

« Parme et Plaisance sont dans un état fâcheux. Rien n'y est organisé;
« il n'y a plus de finances, l'inquiétude est dans toutes les têtes, et la
« malveillance dans plusieurs.

« Je n'avais point de mission pour ce pays-là. Personne ne m'a instruit
« de ce qui s'y passait, j'avais su par l'inspecteur du trésor public que

Come era da credersi l'Imperatore approvò tutto quanto Lebrun aveva operato, e di più spedì il colonnello generale Junot, a ristabilire la tranquillità nel paese, il che si ottenne facendo arrestare in via preventiva una quantità di vagabondi e di accattoni, che erano stati come pericolosi designati dai tribunali criminali e dalle autorità de' luoghi, e sotto la imputazione di furti, o di assassini (1).

La liquidazione del debito pubblico di quello Stato fu regolata con un decreto imperiale del mese di aprile 1806, di cui si conserva la minuta negli archivii dell'Impero a Parigi, tutta corretta di propria mano dell'Imperatore.

Il dipartimento del Taro venne quindi aggregato al governo generale del Piemonte e della Liguria.

« les contributions n'étaient pas encore en règle. Ce n'est que depuis « quelque temps que j'ai appris que l'on était dans l'anarchie. Des juges « nommés et point de tribunaux; point de cantons, point de juges de paix.

« Le grand juge ministre de la justice m'écrivait, il y a environ quinze « jours, pour me demander si je me mêlais de l'organisations des tri- « bunaux de ce pays-là, et je résolus de m'en occuper ».

Lo stesso poi scriveva posteriormente, cioè il 29 gennaio 1806, all'Imperatore (Archivi dell'impero a Parigi):

« J'avoue, Sire, que j'étais tombé dans une espèce de découragement. « Je demande pardon à Votre Majesté de ce que je n'ai pas fait, et de ce « que j'ai fait.

« L'ignorance des faits justifie mon omission; la nécessité des choses « m'absout de ce que je puis m'être permis au-delà des limites de ma « mission ».

(1) Lettera del generale Junot all'Imperatore, dell'8 aprile 1806.

Lo stesso generale tornando in Francia rassegnò poi a Napoleone un rapporto sulla situazione degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, in cui descrive il disordine nel quale al suo arrivo aveva trovato quelle contrade. (Archivi dell'Impero a Parigi).

Non trascuriamo qui di rendere a Moreau de Saint-Méry l'encomio che gli è dovuto per il bene che fece nel corso della sua amministrazione, e più ancora ne avrebbe fatto se si fosse maggiormente dato retta alle sue lagnanze ed a' suoi suggerimenti.

Dicemmo che già sin dal primo spuntare dell'indipendenza del così detto regno d'Etruria, prossimo assai se ne prevedeva il tramonto. Napoleone nel porre un termine a quelle incertezze, o tergiversazioni che dir si vogliano, della sua politica rispetto alla Spagna, mentre faceva discendere dal trono di quel regno la dinastia dei Borboni, spogliava l'infante della sovranità sull'Etruria. Erano da lui mandati in Toscana, per prepararla ad acconciarsi alle fogge francesi, prima il generale Reille col titolo di Commissario imperiale, ma senza incarico positivo di organizzarvi il governo, poscia il Consigliere di Stato Dauchy allo scopo preciso di disporre l'unione. Giunto a Firenze nei primi giorni del 1808, il Dauchy cominciò dallo stabilire un congresso composto di cinque ministri, che, scelti dalla regina reggente di Etruria, si erano conciliati la pubblica stima.

Le istruzioni date a Dauchy portavano che serbasse il silenzio sul futuro destino della Toscana. Così egli si tenne sul provvisionale finchè comparve il decreto imperiale, dato in Baiona il 12 maggio 1808, che stabiliva una Giunta straordinaria per amministrare e governare la Toscana (1).

(1) Rapporto del consigliere di Stato Dauchy sull'amministrazione da

Questa Giunta era composta del generale Menou che aveva poc'anzi lasciato il governo del Piemonte, e veniva specialmente incaricato del comando delle truppe, e della presidenza della Giunta stessa, del Dauchy, dei referendarii al Consiglio di Stato Chaban, Degérando e Janet, ed aveva per segretario generale Cesare Balbo auditore al Consiglio di Stato.

La Giunta per affari di qualsiasi dicastero ministeriale, non doveva comunicare con altro ministero a Parigi che con quello delle finanze, eccettuati tuttavia gli affari concernenti all'amministrazione delle truppe fráncesi, all'artiglieria ed al genio i quali dovevano essere indirizzati al ministero della guerra.

Alla Giunta spettava di nominare ai posti di *Maires*, di Giudici di pace, di Consiglieri di prefettura, di Giudici dei tribunali civili, criminali, e d'appello ecc.

Non indugiò la Giunta ad entrare in ufficio, ma prima ancora che ciò avvenisse, il Codice Napoleone era stato pubblicato in Toscana per esservi osservato, cominciando dal 1° maggio 1808.

La Giunta esercitava la sua autorità in forma di ordinanze (*arrêtés*) in nome dell'Imperatore. Essa anzitutto s'occupò nell'organizzare l'amministrazione comunale secondo la nuova circoscrizione amministrativa, la quale era composta di tre dipartimenti, l'Arno, l'Ombrone, ed il Mediterraneo, di cui erano capoluoghi Firenze, Siena e Livorno. L'opera della

lui tenuta della Toscana (22 pagine in 4° — negli *Archivi dell'Impero* a Parigi).

Giunta procedette spedita, non però senza qualche critica massime per quanto toccava all'organizzazione municipale. Le leggi fondamentali francesi furono colà introdotte accompagnate da regolamenti particolari (1).

L'organizzazione giudiziaria fu oggetto della particolare attenzione della Giunta: si stabilirono tribunali, ed il servizio della giustizia venne assicurato. Un rapporto molto esteso sull'ordine giudiziario nei tre dipartimenti della Toscana indiritto dalla Giunta all'Imperatore, espone quanto si fece a tal uopo, ed il bene che se ne sperava (2).

Non si ommise, come nelle altre contrade annesse all'Impero francese, di cercare l'adesione ed il ravvicinamento degli uomini più distinti del paese, ma non fu agevole il riuscirvi (3).

Al principio dell'anno 1809, la Giunta compì la serie de' suoi lavori. Il Decreto Imperiale, che ne pronunziava lo scioglimento, trasformò la medesima in Consiglio straordinario di liquidazione degli oggetti anteriori al 1° gennaio 1809, ordinando ad un tempo alla medesima di portare a termine quell'operazione prima del 1° luglio dello stesso anno 1809.

(1) Compresi in tre *arrêtés* inserti nel N. 83 del *Bollettino degli atti della Giunta*.

(2) V. questo rapporto nell'appendice.

(3) In una lettera del 4 marzo 1808, Dauchy scriveva: « Le choix des « personnes est l'article le plus difficile dans un pays où il reste de vieil- « les haines de famille, et de ville, et de nouvelles résultantes des agi- « tations et des changements qui ont eu lieu dans ce pays » (*Archivi dell'impero* a Parigi).

È da avvertire per altro, che il Decreto Imperiale del 9 aprile 1808, aveva già ordinato le basi del debito pubblico in Toscana; ed aveva prescritto che *si ammortizzassero i Luoghi di Monte*, ovvero rendite sullo Stato; queste si alzavano alla somma di 768 mila franchi per quanto spettava al governo, a 347 mila franchi per ciò che apparteneva alle corporazioni religiose, ed a 179 mila franchi per l'ordine di Santo Stefano (1).

La raccolta degli atti della Giunta si compone di 18 volumi in 8°, e dimostra l'attività assidua ed intelligente spiegata da essa nel regolare i varii rami di servizio che le erano affidati.

Appena fu compiuta l'organizzazione alla francese della Toscana, questo paese per Decreto Imperiale del 5 dello stesso mese, venne posto sotto il governo della principessa Elisa, sorella dell'Imperatore, già investita del principato di Lucca e Piombino, che in virtù del senatusconsulto del 2 dello stesso mese, prese il titolo di granduchessa di Toscana.

L'articolo 6 del sovracitato Decreto Imperiale, portava che la Granduchessa eserciterebbe una sorveglianza generale sovra tutte le autorità militari, civili ed amministrative, senzachè tuttavia potesse modificare o sospendere alcuno degli ordini che verrebbero dati dai ministri dell'Imperatore.

Il governo componevasi inoltre di un generale di Divisione comandante le truppe, d'un capo di Stato

(1) V. il *Bollettino delle leggi*. IV serie, N. 253.

maggiore, di un consigliere di Stato o referendario, intendente del tesoro, e d'un direttore della polizia.

Elisa Bonaparte, moglie di Felice Baciocchi, era la meno bella, ma la più intelligente, la più sagace, la meglio istruita delle sorelle di Napoleone. Nella amministrazione del ducato di Lucca, da lei diretta anzichè dal marito, essa si era fatta conoscere per abile, giusta, amorevole verso i sudditi. Più che di pompe o di divertimenti femminili, ella si dilettava di cose serie, e piacevale il tenere una direzione assidua degli affari (1).

I rapporti diretti a Napoleone su quanto accadeva di più importante in quelle contrade, uscivano dalla sua penna, e talvolta più che alle consuetudini, Ella s'affidava al suo personale criterio (2).

Alla granduchessa Elisa nulla stava più a cuore che di rendersi accetta a suo fratello, e di mostrargli come fosse capace di eseguire le di lui intenzioni

(1) Così essa scriveva all'Imperatore suo fratello, il 9 marzo 1806: « L'habitude du travail, est presque devenue une passion pour moi; « elle remplace toute autre idée, et quand je rentre dans mon cabinet, « j'y reste avec autant de plaisir qu'à la fête la plus brillante » (Archivii dell'Impero a Parigi).

(2) Nella sovracitata lettera la principessa Elisa aggiungeva, parlando di attribuzioni miste conferite ai giudici nell'ordinamento del suo principato: « Les fonctions administratives sont confiées dans chaque di- « strict aux juges de paix. Cette mesure, je le sais, est contraire aux « premiers principes de l'administration publique et de la distinction « des pouvoirs; mais si l'économie en a fait la loi, je saurai garantir mes « administrés des abus et de l'arbitraire en me rendant sonvent aux « chefs-lieux de district, en commandant, par ma présence et par mon « exemple, la justice que je veux égale pour tous. Je suis bien déter- « minée à faire un exemple salutaire du premier fonctionnnaire qui serait « convaincu d'avoir abusé de son autorité ».

nella splendida missione che le aveva commessa. L'uno e l'altra erano fatti appunto per bene intendersi e bene apprezzarsi.

Non è a dire però che, quando occorreva, mancasse in lei il sentimento della sovrana sua individualità. Ne abbiamo un esempio ne' richiami ch'ella porse a Napoleone nell'estate del 1808, quando agenti francesi si credettero lecito, senza chiederlene licenza, di far passare alcune truppe sul territorio lucchese, e di esercitarvi certi atti d'autorità (1).

Per procurarsi miglior agio di governare a modo suo, sbrigandosi degli incagli che inevitabilmente sarebbero sorti s'ella avesse dovuto tenere corrispondenze co' varii dicasteri ministeriali a Parigi, la Granduchessa ottenne da suo fratello la facoltà di avere una relazione speciale col ministro segretario di Stato della famiglia imperiale, che era il conte Regnault de Saint-Jean d'Angély. Così invece di trovarsi soggetta ai ministri, essa si apriva l'adito a trattare direttamente coll'Imperatore (2).

(1) Così essa scriveva a Napoleone il 14 luglio 1808 dal castello di Marlia:

« Si Votre Majesté a réuni mes principautés au grand empire, je « rendrai sans regret ma souveraineté a celui de qui je la tiens; mais « si elle me laisse à mon poste, je ne souffrirai pas que la sœur du « plus grand monarque soit traitée avec mépris et son territoire « comme pays conquis; je le dis avec franchise à Votre Majesté, j'étais « heureuse dans ma retraite, mais d'être sous préfet de Lucques ne peut « et ne doit me convenir ».

Non so veramente se si possa scrivere con maggior garbo e con più dignità. (*Archivi dell'Impero* a Parigi).

(2) Lettera scritta dalla Granduchessa al ministro dell'interno a Parigi, il 25 aprile 1809, concepita nei seguenti termini:

Elisa Bonaparte, se la condizione de' tempi l'avesse comportato, sarebbe stata in Italia ciò che fu Margherita d'Austria ne' Paesi Bassi (1). Non so quanto a' Toscani gradisse il mite impero femmineo, ma certo la storia non dee porne in dimenticanza gli effetti.

Non finiremo di parlare della Toscana senza rammentare come per una riverenza, non avuta in verun altro paese, al *sermone gentil, sonante e puro*, l'uso della lingua italiana per gli atti pubblici fu mantenuto in Toscana, dove Napoleone credette pure di far-rivivere il fervore letterario, istituendo larghi premii (2) onde si retribuissero i lavori d'illustri

« Monsieur le comte, je vous informe que d'après les intentions « formelles de S. M l'empereur, le ministre secrétaire d'État de la « famille, le comte Regnault de Saint-Jean-d'Angély, est chargé de « suivre près de vous les expéditions des affaires de mon gouverne- « ment, et je ne doute pas de tout votre empressement à lui donner les « éclaircissements qu'il vous demandera en mon nom; le bien du ser- « vice de l'Empereur exige cette mesure, qui conciliera la célérité des « renseignements dont j'ai besoin, avec la marche toujours lente des « bureaux de l'administration publique.

« *Votre affectionnée*
« ÉLISA ».

(*Archivi dell'impero* a Parigi)

(2) Il signor di Talleyrand chiamò Elisa Bonaparte la *Semiramide* di Lucca.

Non ci piace cotesta qualificazione che pel contrasto del famoso ricordo storico coll'umile governo a cui s'applicava, saprebbe alquanto di parodia. Meglio ne parlò il signor Thiers quando disse ch'essa aveva le qualità d'*une reine gouvernante*.

(3) Decreto Imperiale del 9 aprile 1808, col quale venne stabilito un premio di diecimila franchi in favore degli autori che avessero meglio contribuito a mantenere nel puro suo lustro la lingua italiana.

scrittori; premii che ricompensarono le dotte fatiche di Giuseppe Micali.

Ora il nostro racconto tenendo dietro all'innoltrarsi che faceva la dominazione francese nella penisola, verrà a toccare delle cose di Roma.

Appena Napoleone aveva ottenuto il desideratissimo suo intento d'essere consecrato Imperatore dal sommo pontefice Pio VII, ch'egli già disegnava di privar questo della sovranità temporale di cui da tanti secoli aveva goduto la Chiesa romana.

Si hanno due lettere scritte dall'Imperatore, da Monaco di Baviera il 7 gennajo 1806, indiritte l'una al Papa, l'altra al cardinale Fesch, dalle quali appare all'evidenza il concepito divisamento di spogliare il Papa de' suoi dominii, ove non si piegasse ad obbedire alle ingiunzioni politiche che gli sarebbero venute di Francia. Nella lettera al cardinale Fesch, tale concetto più apertamente si spiega col risalire all'esempio di Carlomagno, il che racchiudeva un'allusione pur anche all'idea di un nuovo impero di occidente, che strascinò Napoleone a quelle esorbitanze di potere ed a quella vastità di progetti che furono poi causa della sua rovina (1).

Era veramente strano che s'invocasse per ispo-

(1) Queste lettere si trovano nel vol. XI della *Correspondance de Napoléon I*, pag. 527 e 528; « je suis Charlemagne » scriveva Napoleone a suo zio il cardinale Fesch « parceque comme Charlemagne je réunis « la couronne de France à celle des Lombards et que mon empire con- « fine avec l'Orient; j'entends donc que l'on régle avec moi sa conduite « sur ce point: je ne changerai rien aux apparences si l'on se conduit « bien; autrement je reduirai le Pape à être evêque de Rome ».

gliare il Papa il nome di Carlomagno, che ai suoi tempi l'aveva arricchito. Ma Napoleone poco si curava di queste contraddizioni, e suscitando artificiosamente al Pontefice querele incessanti, ed eccitando gli animi contro la dominazione ecclesiastica (come nelle risposte date alle deputazioni dei dipartimenti del Musone, del Metauro e del Tronto, quando furono uniti al regno d'Italia) accennava chiaramente a qual punto finale egli intendesse giungere.

L'occupazione di Roma, l'arresto ed il confino di Pio VII, sono fatti che da' più gravi storici, anche i meno ligi all'autorità pontificia, vennero giustamente ed unanimemente riprovati, sia come acerbo tratto di violenza, sia come atto pernicioso di politica.

Il senatusconsulto del 17 febbrajo 1809, riunì lo Stato pontificio all'Impero francese; non si dee dimenticare che già le Legazioni e le Marche erano state precedentemente staccate dal dominio Papale ed incorporate nel regno d'Italia.

Una Commissione straordinaria, che prese titolo di *Consulta*, fu incaricata dall'Imperatore di organizzare il territorio novellamente unito, che fu amministrativamente diviso in due dipartimenti, di Roma cioè e del Trasimeno.

Presiedeva la Consulta il generale Miollis. La componevano Dégerando e Janet già membri della Giunta di Toscana, il referendario al Consiglio di Stato Ferdinando Dal Pozzo, e Cesare Balbo n'era il segretario

generale, ufficio che poscia amaramente deplorò di avere tenuto (1).

Ma l'uomo il più astuto, il più attivo, ed il più ascoltato che lavorava di concerto colla Consulta, era il côrso Saliceti che già vedemmo agitatore a Genova e che ora ci si appresenta addetto al governo di Napoli sotto Gioachino Murat e spedito a Roma per le occorrenze straordinarie.

Quando i Francesi entrarono a Roma, nulla era ancora deciso rispetto alla residenza del Papa. Saliceti in una sua lettera al re di Napoli, asseriva che ventiquattro ore sarebbero bastate per trasformare il governo del Papa, e ben s'apponeva; asseriva poi del pari che un'immensa maggioranza del popolo avrebbe veduto non solo con indifferenza, ma con piacere tale trasformazione, e la sbagliava (2).

La Consulta aveva cominciato i suoi lavori il 10 giugno dell'anzidetto anno 1809, ed il Papa non fu portato via da Roma che il 6 del successivo luglio alle quattro e mezzo del mattino.

Per dar ragione di questo fatto, il generale Miollis si appoggiava sulla necessità di assicurare la tranquillità d'Italia (3). Cesare Balbo asserisce che ciò seguì all'insaputa de' membri della Consulta, ad eccezione di Saliceti (4).

(1) V. *Autobiografia di Cesare Balbo.* Firenze 1856.

(2) V. la lettera del 20 aprile 1809 nell'appendice.

(3) Rapporto indiritto al ministro delle finanze il 17 dello stesso mese di luglio: « Ce parti était indispensable pour la tranquillité de « l'Italie, tout s'est passé dans le meilleur ordre ». (*Archivi dell'Impero* a Parigi).

(4) Nella citata autobiografia.

I Francesi a Roma si levavano dinanzi agli occhi la presenza del Pontefice che pareva d'ostacolo al compimento dei loro disegni, ma il Pontefice nell'esilio spandeva intorno come un'ombra che offuscava i raggi del diadema imperiale; così l'abuso della forza indebolisce sempre e non rinvigorisce mai chi ne dispone.

Il popolo non si affezionava al nuovo governo, gli uomini i più autorevoli e riputati fra gli antichi sudditi del Papa, rifuggivano dall'accettare le cariche (1).

(1) Ecco la testimonianza della verità di quanto si narra, tratta dalle corrispondenze degli stessi agenti francesi: « Le Pape en partant « avait laissé des instructions précises qui interdisaient, au nom de la « réligion même et sous les peines ecclésiastiques, de prêter aucun ser- « ment et même de concourir en rien à l'établissement du nouveau « gouvernement ».

Dégerando nell'*Analyse sommaire des travaux de la Consulte* (Archivii dell'Impero a Parigi).

« Tout ce qui dépendait de l'ancien gouvernement dans les tribu- « naux et les administrations, s'est eclipsé devant nous, et s'est ab- « sorbé », generale Miollis in una lettera al ministro delle finanze del 4 settembre 1809 (Archivii dell'Impero a Parigi)

« La Consulte dans le commencement avait nommé aux charges des « honnétes gens; mais tout le monde s'était refusé, soit à cause de « l'opinion, soit pour vouloir échapper aux premières secousses d'un « changement ». — Così in un *rapport confidentiel remis à l'Empereur par le ministre secrétaire d'État pour lui donner une connaissance un peu circonstanciée des membres des tribunaux de Rome* (Archivii dell'Impero a Parigi).

« Je ne dois pas vous dissimuler, qu'elle (la ville de Rome) souffre: « l'absence du gouvernement a fait bien des malheureux; on m'assure « que sa population a perdu 40,000 âmes ». Così in una lettera del re Gioachino all'Imperatore in data dell'11 novembre 1809, mentre egli, come comandante in capo dell'armata, era incaricato di vegliare sull'andamento politico e la sicurezza pubblica dello Stato romano (Archivii dell'Impero a Parigi).

Il clero poi sopratutto mostravasi alieno dal governo francese. E si vide il maggior numero dei religiosi cacciati dai loro chiostri ricusare la pensione che loro era stata attribuita, piuttostochè dare il giuramento che si ricercava per conseguirla (1).

Così nel clero come tra i laici più devoti alla persona del Papa ed all'autorità della sede apostolica, destossi un movimento tanto rapido quanto durevole per soccorrere con ogni maniera di assistenza e di sussidii Pio VII e la sua causa. Considerevoli somme di danaro venivangli offerte a Savona (2); una corrispondenza segreta attivissima erasi stabilita tra questa città e Roma, che vinceva in celerità quella del telegrafo, e si teneva dagli ecclesiastici e loro aderenti. Il governo francese conobbe l'esistenza di questa corrispondenza, ma non potè mai venir a capo d'interromperla (3).

Cesare Balbo, che erasi trovato frammezzo a quelle agitazioni, coll'espressione energica del sen-

(1) Sopra 3,016 religiosi riconosciuti come aventi diritto alla pensione non ve ne furono che 1128 che giurarono; 1,888 elessero di rinunziarvi anzichè assoggettarsi a quell'obbligo.

Ciò risulta da un rapporto del ministro dei culti Bigot de Préameneu all'Imperatore del 30 ottobre 1811 (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

Circa 500 ecclesiastichi dello Stato Romano per avere ricusato di prestar giuramento dovettero subir la pena della relegazione. — Coppi *Annali d'Italia*, anno 1810.

(2) Corrispondenza del Principe Borghese. (*Archivii generali del Regno* a Torino).

(3) Io debbo la cognizione di questi particolari ed altri relativi alla Amministrazione francese in Italia alla esimia cortesia del signor barone Maurizio Duval, che era a tale epoca prefetto del Dipartimento degli Appennini.

timento di forza morale che lo distingue fra tutti gli scrittori italiani dell'epoca presente, non esitava a dichiarare « che fu ammirabile la resistenza di « quei preti disprezzati; fu la sola bella e grande « nell'Italia di quegli anni (1) ».

Il 27 aprile 1810, il generale Miollis inviava al ministro dell'interno l'analisi sommaria delle ordinanze e delle disposizioni date per l'organizzazione dei dipartimenti di Roma e del Trasimeno estesa dal signor Dégerando di cui abbiamo già avuto occasione di parlare. Non si dissimulavano in quello scritto le difficoltà che incontrava l'amministrazione nel suo cammino (2).

Invano erasi solennemente proclamata Roma città libera ed imperiale; invano erasele data una rappresentanza municipale cui si credette di attribuire più imponenza conferendole il titolo di Senato (3).

(1) Sommario della *Storia d'Italia* dalle origini fino ai nostri tempi, edizione decima — Firenze, Lemonnier 1856, pag. 414.

(2) « Notre marche, s'y présente au milieu d'institutions qu'il fallait « éffacer sans froissement et sans secousse; que nous avons dû remplacer « avec des éléments que des contrariétés sans cesse en action cher- « chaient continuellement à entraîner dans des directions opposées ».— (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

(3) Nel 1860 si pubblicò a Torino un volumetto di poche pagine intitolato il *Regno d'Italia e Roma città libera — Progetti di Napoleone I, desunti da documenti autentici*, e contiene parecchi documenti relativi alle condizioni in cui Napoleone intendeva di porre Roma. Quantunque questi documenti abbiano ciò che ora si dice il colore del tempo, e concordino in sostanza con quanto da noi si riferisce ad eguale proposito, siccome però non è indicata la fonte d'onde essi furono tratti e non è provata la loro autenticità, non abbiamo creduto di farne oggetto di particolare ragguaglio, nè di speciale citazione.

Questo corpo non seppe poi mai quali fossero le sue attribuzioni, nè mai si ragunò. Poco di ciò si curava il popolo che troppo aveva perduto per la mutazione di governo. Appena si teneva conto dei molti lavori che si erano decretati, sulla proposta di Canova e di Visconti, e che si eseguivano con grande alacrità.

I sudditi del Papa, ripetiamolo, seguendo le corrispondenze degli stessi agenti francesi (1), non aderivano alla mutata dominazione.

Sarebbe tuttavia affatto ingiusto il negare che molte cose utili sotto diversi aspetti abbia fatto allora l'amministrazione francese di cui oggi pure si conserva la dovuta memoria (2). Ma non si dee del pari dimenticare l'accrescimento delle gravezze pubbliche che portò seco quell'amministrazione (3).

La Consulta intanto, superando per quanto poteva gli ostacoli che le si frapponevano, proseguiva l'opera

(1) « Sous lui (le Pape) leur existence était douce et tranquille plus « que brillante, et leur caractère se pliait aisément au gouvernement « de ses Princes ».

Così si legge in una memoria molto estesa e molto interessante *Sur la situation des Etats Romains au moment de leur réunion à la France.* — Par M. A. De Pastoret, auditeur au Conseil d'Etat. (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

(2) V. *Etudes Statistiques sur Rome* del signor di Tournon, che fu prefetto di quel Dipartimento.

(3) V. « Tableau comparatif des anciennes et des nouvelles contribu« tions proposées dans l'Etat Romain et la ville libre et imperiale de « Rome. — Anciennes Contributions 9,463,883 fr. 65 c., outre la taxe « perçue par la Commission des logements, la loterie, et la poste aux « lettres. — Nouvelles Contributions 16,212,817 fr. 70 c., outre le produit « des douanes de confins ». (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

sua conforme agli ordini che le venivano di Francia. Durante il corso di diciotto mesi ch'essa rimase in ufficio (dal 10 giugno 1809 al 1° gennaio 1811), furono organizzati l'amministrazione e l'ordine giudiziario. Vennero pubblicati a Roma i Codici francesi e le principali leggi che dovevano reggere i due nuovi Dipartimenti; si prese sollecita cura d'assicurare la tranquillità pubblica imitando ciò che era stato fatto pel Piemonte.

Dopo cessata la Consulta, si prescrisse con un Decreto Imperiale del 9 settembre 1811 la pubblicazione di alcune leggi che non erano state peranco poste in vigore.

Il generale Miollis, investito allora della qualità di luogotenente generale del governatore di Roma (1), con sua ordinanza del 14 gennaio 1812, fece pubblicare i bollettini nei quali il testo delle leggi francesi era inserto colla traduzione italiana a riscontro.

Questi bollettini contenevano:

1° L'articolo 13 del titolo 2 della legge del 4 agosto 1790, e la legge del 16 fruttidoro anno XIII, che proibiscono ai tribunali di prendere cognizione degli atti dell'amministrazione.

(1) Si trattò per un istante di mandare a Roma il duca d'Otranto (Fouchè) in qualità di Governatore; il decreto portante tale nomina era di già stato firmato, ma fu poscia annullato. Quell'uomo di così triste celebrità non comparve in Italia se non un istante prima che i Francesi si ritirassero; la presenza di lui non vi produsse verun effetto importante. — Vedi la lettera scritta da Fouchè a Napoleone, da Roma nel novembre 1813 per rendergli conto dello spirito pubblico in Italia, presso Cantù. — *Storia di Cento anni*, tom. 2, p. 226.

2° L'articolo 2 del titolo 16 della legge dell'11 settembre 1790, relativa al modo di giudicare le azioni civili concernenti alla riscossione delle imposte indirette.

3° L'articolo 14 della legge del 1° dicembre 1790 relativo ai ricorsi in Cassazione contro i giudicati (*Arrêts*) e le sentenze.

4° La legge del 16 fruttidoro anno IX ragguardante alle cose (*éffets*) ed alle carte lasciate dai parenti dei militari.

5° L'articolo 25 della legge del 2 brumaio anno IV relativa all'organizzazione della Corte di cassazione.

6° L'ordine del Direttorio esecutivo del 10 fruttidoro anno IV, sopra l'esercizio e la direzione delle azioni giudiziarie che interessano la repubblica.

In coteste pubblicazioni si seguiva quanto era stato prescritto dai Decreti Imperiali 10 novembre 1810, e 19 aprile 1811 rispetto ai dipartimenti delle Bocche del Reno, e delle Bocche della Schelda.

Era usanza dei Papi di fare procedere a nome del governo, agli imprestiti di cui abbisognassero i comuni. L'interesse dei fondi ritratti, era convertito in *Luoghi di Monti* a profitto del mutuante. I comuni quindi divenivano debitori diretti del governo a cui corrispondevano la rendita della somma ricevuta in prestito sino al rimborso del capitale.

Siffatti luoghi vennero rimborsati colla vendita di beni nazionali, in esecuzione di un Decreto Imperiale del 3 ottobre 1810 (1).

(1) Il signor A. Coppi, che è particolarmente istruito di queste ma-

Non è dell'indole della nostra storia lo scorrere per lo minuto i singoli provvedimenti legislativi che si vennero di mano in mano facendo per le diverse occorrenze. Ci basta di aver segnato i punti principali, d'aver esposto il carattere generale della legislazione considerata nelle sue attinenze co' maggiori fatti politici.

Forse questo nostro lavoro intorno ai tempi della dominazione francese in Italia, attinto a fonti che prima non erano state esplorate, varrà a riempiere certe lacune che s'incontravano prima nella storia di que' tempi sui quali un compiuto criterio storico non si è ancora potuto ottenere (1).

Se dal nudo racconto di fatti noi passiamo ad esporre considerazioni generali sull'andamento del governo pubblico nell'Italia, allora unita all'Impero francese, dovremo dall'un canto deplorare la perdita della nazionalità, l'assorbimento de' varii Stati italiani, distinti in uno Stato assai più vasto, ma il cui centro era posto a tanta distanza degli interessi locali

terie, avverte nei suoi *Annali d'Italia* (anno 1810) che i *Luoghi di Monti* onde si componeva la maggior parte del Debito Pubblico romano, e che si alzavano alla somma di circa cinquantamilioni di scudi, furono annullati per circa una metà mercè della soppressione di stabilimenti di Carità, od *Opere Pie* e corporazioni religiose che ne erano i creditori. Il rimanente fu liquidato alla tassa di due quinti del valore primitivo, che era appunto la proporzione tenuta dal governo pontificio, in quegli ultimi tempi, nel servizio di tali rendite.

(1) « Fra le celie del Botta, e le denigrazioni del Colletta, le ammira- « zioni del Pecchio e le critiche del Coraccini è difficile che paja giusto « lo storico dell'Italia di questi tempi ». — Cantù, *Storia di Cento anni*, 2a ediz., tom. 2o, p. 215.

delle varie regioni d'Italia. Un popolo che non risentisse cotesta perdita, avrebbe già perduto il sentimento della propria esistenza; avrebbe ripudiato con questo il suo passato, e rinunziato al suo avvenire. Tutte le virtù pubbliche s'infievoliscono al soffio della servitù, e sempre vi ha servitù quando un popolo riconosce per dominatori coloro che non sono stretti con lui pel triplice vincolo delle tradizioni, della lingua, e dei comuni interessi.

Da un altro canto non si potrebbe negare che la dominazione francese abbia lasciato nella penisola delle tracce che non si sono cancellate. Essa ha fornito esempii che furono felicemente imitati, ha svegliato simpatie che durano tutt'ora, ed ha sovra ogni altro contribuito a far riprendere dagl'Italiani le abitudini militari che costituiscono il nerbo della vigoria d'un popolo, ed assicurano, se così è lecito parlare, l'esercizio delle funzioni organiche della sua vita normale.

Una grande fermezza d'amministrazione, un ordine costante, una speditezza mirabile nell'amministrazione degli affari erano particolarmente apprezzati dagli Italiani per nulla allora avvezzi a tanta regolarità della macchina governativa. Non è a dire perciò che talvolta volendo far molto presto si facesse anche ugualmente bene, e che non si tagliasse invece di scioglierlo il nodo delle difficoltà. Ma il complesso di quel movimento ispirava più ancor che una comune fiducia una certa maraviglia.

L'accrescimento delle imposte fu molto sensibile

alle popolazioni italiane che ponevano a confronto le presenti gravezze con quelle assai più leggiere che esistevano sotto gli antecedenti governi, ed esoso era singolarmente il tributo posto sulle bevande, cui davasi nome di diritti riuniti. Il modo di esecuzione pieno di vessazioni ispirate dalla diffidenza prodotta dalla facilità delle contravvenzioni, rendeva quello intollerabile sopratutto al popolo minuto.

Se qualche compenso vi poteva essere a cotesto aggravamento di carichi, esso si ritraeva sia dalla regolarità dell'applicazione dei medesimi, e dalla giusta loro ripartizione, sia dalle opere di utilità pubblica che si erano iniziate con molta intelligenza e si proseguivano con pari ardore (1).

Così pure degni di lode maggiore di quella che ottennero dalle popolazioni in allora, sono da riputarsi i tentativi fatti per promuovere in Italia alcune coltivazioni speciali promettitrici di larghi frutti ove fossero state presso di noi meglio comprese e sostenute.

E qui ne sia permesso il ricordare sopratutto quella del cotone stata pressochè abbandonata sebbene anticamente prima che venissero i cotoni dalle Indie Orientali e dagli Stati-Uniti d'America, i cotoni d'Italia e di pochi altri paesi sulle coste del Mediterraneo per lungo tempo soli, e poscia in concorrenza co' prodotti indiani, avessero provveduto ai bisogni

(1) V. *L'exposé de la situation de l'Empire présenté au Corps Législatif dans sa séance du* 25 *février* 1813, dal ministro dell'interno Montalivet, e de' Consiglieri di Stato Lavalette e Molé.

d'Europa (1). La spinta data a tal genere di coltura negli anni della dominazione francese in Italia non fu sventuratamente continuata dopo la restaurazione, ed ora con provvido consiglio si pensa a riprendere ciò che improvvidamente fu smesso.

I terreni rasciugati più o meno imperfettamente dal pontefice Pio VI nelle Paludi Pontine e conosciute sotto il nome di *Bonificazione Pontina* non produsse tutto quel bene che si sperava. Il difetto di riuscita venne attribuito a che invece di dividere i terreni in frazioni mediocri, che venissero possedute da numerosi proprietarii, si era ristretta la divisione di quell'immenso tratto di terreno in soli trenta enfiteuti (2).

Tenendo conto delle enormi spese pel mantenimento e per gli equipaggi dei diversi corpi militari che si trovavano in Italia non che di quelle per le grandi opere pubbliche che vi si eseguivano, si può dire che la Francia non si avvantaggiava direttamente dal danaro italiano, ma non per questo il contribuente sentiva meno la gravezza del carico.

Più ancora dei sacrifizii pecuniarii erano dolorosi per gli Italiani gli effetti della coscrizione, che strap-

(1) V. *Relazione intorno alla coltivazione del cotone*, indiritta dal cav. G. De Vincenzi al marchese G. N. Pepoli ministro di agricoltura, industria e commercio di S. M. il Re d'Italia.—Londra, 1862, p. 18.
« Dicesi che i Veneziani nell'isola di Cipro ne raccogliessero oltre di « sei milioni di libbre all'anno ».

(2) V. Su questa come sovra ogni altra parte dell'amministrazione francese a Roma in quei tempi l'opera importante intitolata: *Etudes statistiques sur Rome par le comte de Tournon.*

pava i giovani dalle famiglie per gettarli fra gli stenti ed i pericoli delle guerre straniere.

Quanto alla forza numerica de' coscritti raccolti in Italia per servizio di Francia risulta che i quattordici dipartimenti che allora si qualificavano di *al di là delle Alpi* fornirono durante tutto il corso della dominazione francese 164,000 uomini all'armata francese, ed una non minore quantità di coscritti fu tratta dai ventiquattro dipartimenti componenti il regno d'Italia; aggiungendo a queste due somme quella di 30,000 uomini forniti dal regno di Napoli, si avrebbe un totale di circa 360,000 combattenti italiani, che la penisola diede agli eserciti di Napoleone tra il 1796 ed il 1814 (1).

E con questi ragguagli affatto militari poniamo fine al racconto degli atti d'una dominazione che fu colla spada iniziata.

Non lascieremo tuttavia passare l'occasione di toccare di una questione variamente esposta ed agitata da parecchi storici, e che si riferisce ad un concetto generico d'indipendenza italiana.

Tanto che durò questo regno sotto la dominazione francese si riteneva come patto fondamentale che, morto Napoleone, la corona d'Italia non verrebbe più unita con quella di Francia sovra un istesso capo, ma nessuno s'argomentava che Napoleone rivolgesse

(1) Documenti esistenti negli *Archivii dell'Impero* a Parigi. — Vedi *Estratto completo dei cenni Storico-Statistici sulla milizia Cisalpino-italiana* dal 1796 al 1814, ecc. inserto negli *Annali universali di Statistica,* 1847.

nella sua mente il disegno di costituire una più vasta Italia indipendente affatto da ogni ingerenza francese e forte così da presentarsi all'Europa quale vasta ed unitaria potenza.

L'opinione che attribuisce a Napoleone questo disegno è nata dopo i primi fatti della restaurazione del 1814. Essa venne promossa da coloro i quali speravano che Napoleone accostandosi alle proposte di una grande cospirazione che erasi appunto allora formata, avrebbe presa cotesta via per giungere ad un novello potere (1). Egli stesso nell'isola d'Elba disponendosi a tentare nuovamente la fortuna forse vagheggiò tale divisamento tanto diverso da ciò che egli stesso aveva per lo avanti costantemente operato.

Non ignoriamo quanto si è detto e si è scritto intorno al progetto di Napoleone di ricostituire l'Italia e di comporre tutta intiera la penisola in un solo Stato con una indipendenza assoluta.

Alcuni uomini che vissero nella intimità con Napoleone, quali Montholon e Bourrienne asseriscono che tutte le organizzazioni da lui fatte nella penisola italiana non erano se non provvisorie; che faceva di mestieri prima di formare questo gran regno spogliare tutti i piccoli Stati, fra cui dianzi stava divisa la penisola, d'ogni loro particolare memoria, d'ogni individuale pretesa onde ridurli poscia ad entrare come semplici e schietti elementi nella generale ricomposizione che si meditava.

(1) V. *Storia d'Italia* di Giuseppe Martini, tom. 1.

Non ricusiamo certamente l'imponente autorità di questi nomi, ma più che essa ancora è forza l'accogliere la voce imperiosa dei fatti.

Napoleone sebbene nel genio e nella fantasia ritraesse non poco dall'indole italiana, era tuttavia per educazione e sopratutto per calcolo d'interesse divenuto ne'suoi propositi esclusivamente francese. Non altrove che in Francia, tra quelle genti così sensibili alla gloria, disprezzatrici di pericoli, in quello Stato così compatto e provveduto di tanti mezzi per le più ardue imprese, egli avrebbe potuto prendere le mosse e sostenersi seguendo la maravigliosa sua stella.

Gl'Italiani divisi tra molti governi, affezionati alle dolcezze e paghi de'pregi del nido nativo, divezzati (tranne i Piemontesi) dal rispetto e dall'esercizio del mestiere dell'armi, senza probabilità di migliorare la loro sorte piegandosi alle voglie di novelli signori, non s'appresentavano allora tali da invogliare l'arbitro dell'Europa a concentrare sovr'essi i suoi istinti di dominazione, le mire della sua ambizione.

Napoleone adunque non aveva motivo di cercare di procurare agli Italiani il benefizio d'essere una grande nazione, la quale quandochè fosse, avrebbe potuto mettersi in rivalità colla Francia; a lui conveniva di favorire quest'ultima a preferenza d'ogni altra, e per Napoleone la politica era un calcolo assoluto di proprio interesse.

Tanto ch'egli fu sul trono di Francia, egli non proferì motto, non fece atto che potesse menoma-

mente lasciar credere che intendesse costituire l'Italia nel modo accennato.

Il regno che portava il nome della penisola non poteva neppure riguardarsi come il nucleo di più vasta combinazione, giacchè esso non si stendeva sulle rive del Mediterraneo, e la forza principale di una vera potenza italiana dovrà sempre volgersi a quelle marine; e neppure grandeggiava per estensione tanto più dopo che Napoleone ne aveva diminuito, anzichè accrescerne, il territorio staccandone nel 1810 la Dalmazia e l'Istria.

La tutela assoluta poi in che era tenuto da Napoleone il governo italiano astretto a ricevere da Parigi il moto iniziale d'ogni importante provvedimento, dimostrava chiaramente quanto poca fiducia da lui si riponesse nelle popolazioni di quel regno (1).

Il regno d'Italia era un'amministrazione distinta, non un governo assolutamente autonomo (2).

(1) In una lettera indiritta il 18 di novembre 1813 da Napoleone al principe Eugenio vice-re d'Italia, si leggono le seguenti parole:

« Ne vous laissez point abattre par le mauvais esprit des Italiens. Il « ne faut pas compter sur la reconnaissance des peuples ».

Le sort de L'Italie ne dépend pas des Italiens. — V. *Journal des Débats* 19 giugno 1857.

(2) In un dispaccio scritto da Roma il 17 febbraio 1848, il non mai abbastanza compianto Pellegrino Rossi, così scriveva :

« L'empereur Napoléon etait roi d'Italie; sans doute il n'oubliât ja-« mais, même en sanctionnant les lois italiennes, qu'il était avant tout « empereur des Français; sans doute il pouvoit consulter ses conseil-« lers de France; toujours est il'que le gouvernement et l'administration « du royaume étaient réservés presque exclusivement aux Italiens. — *Revue des Deux Mondes,* 1o decembre 1861.

Abbiamo già detto che mentre Napoleone stava all'isola d'Elba, crescendo la ripugnanza di molti contro la restaurazione, s'era formata una cospirazione per chiamarlo al trono di un'Italia rivoluzionariamente rifatta, ma che non si tentò neppure l'impresa perchè sopraggiunsero i cento giorni.

Se credessimo di dover entrare nello sconfinato campo delle ipotesi più o meno probabili, ci atterremmo a quanto diceva un pubblicista francese: « Perchè la rivendicazione d'indipendenza in favor « dell'Italia potesse allora riuscire a fronte d'una « formidabile coalizione armata, bisognava che Wa- « terloo anzichè una sconfitta fosse stato una vittoria, « e se Waterloo fosse stato una vittoria sarebbe stato « forse Napoleone quegli che avrebbe fatto dileguare « la sognata unità della Penisola (1) ».

Quando poi negli ozii sconsolati dell'isola di Sant'Elena, Napoleone riandava i casi della sua vita, e imprendeva a narrare se stesso ai posteri, non è maraviglia ch'egli si soffermasse come per una illusione pietosa, su ciò che nei giorni della sua potenza era forse stata un'idea fugace, una velleità passeggiera, e credesse di avere effettivamente voluto quanto all'ora del disinganno sembravagli d'aver dovuto volere. E que' che pendevano dal suo labbro raccogliendone le parole per consegnarle alla storia, nulla di più bramavano che di ritrarle in quel

(1) Il sig. Carlo di Mazade nella *Revue des Deux Mondes* del 1º dicembre 1861, p. 725.

senso che meglio conferisse alla postuma gloria del loro eroe.

Noi invece, rispettando tutte le altrui opinioni, non possiamo abbandonare la nostra, cioè che ultima meta agli immensi disegni di Napoleone fosse la ricostituzione di un impero d'Occidente, nel quale l'Italia, anzichè costituirsi separatamente, sarebbe venuta a confondersi, preclara provincia, coll'intiera popolazione di stirpe latina.

CAPO III.

La Repubblica italiana.

Le piccole repubbliche surte nell'alta Italia al primo apparire dell'esercito francese erano state l'anno seguente riunite in un sol corpo politico sotto il nome di Repubblica Cisalpina. Questo fragile edifizio, che non aveva fondamento veruno, crollò all'arrivo degli Austro-Russi nel 1799; con uguale facilità e con non maggiore fermezza esso ricomparve al ritorno de' Francesi, e mutato nome chiamossi Repubblica italiana.

Bonaparte aveva veduto sorgere cotesta forma di governo, effetto di una fermentazione passeggiera degli spiriti anzichè dei veri interessi delle popolazioni. Egli non poteva impedirne la nascita, ma non si curava di prolungarne la vita. Erano concessioni inevitabili onde soddisfare l'opinione imperiosa e fuggitiva delle moltitudini esaltate da' primi slanci d'una libertà inaspettata e scomposta.

Con siffatte costituzioni di governi sedicenti liberi Bonaparte andava a verso agli uomini dediti alle

teoriche astratte, anzichè alla pratica degli affari, i quali, come spesso accade negli esordii delle rivoluzioni, acquistano presso le moltitudini ignoranti tanto maggior credito quanto più si allontanano da quello che prima si faceva. Da principio si voleva far venire il famoso compositore di costituzioni, Sieyes, per raffazzonare la Repubblica Cisalpina. Sieyes non potendo o non volendo assumere quell'incombenza, Bonaparte chiese al Direttorio che spedisse una commissione di pubblicisti e di filosofi *per organizzare l'Italia libera* (1).

Bonaparte pagando tale tributo all'opinione corrente, accomodandosi all'andazzo dei tempi, non lasciava però mai di attendere ai bisogni veri e provati del momento in cui operava, e di seguire le idee profondamente radicate nello spirito dei popoli. La politica di lui consisteva allora nel governare a seconda dei desiderii delle maggioranze. *Ç'est en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie* (2), diceva egli allora, ma non andò guari che

(1) V. una lettera del Talleyrand ministro delle relazioni estere indirizzata al generale Bonaparte il 1° brumaio anno VI (22 ottobre 1797), riferita ne' *Nouveaux Lundis de* C. A. Sainte-Beuve, tom. 1, p. 418, in cui leggesi quanto segue:

« Vous paraissez désirer, Citoyen Général, qu'on vous envoie quel-
« ques hommes distingués, soit publicistes, soit philosophes, qui, amis
« sincères de la liberté, puissent par les résultats de leurs méditations
« et par leurs conceptions républicaines, vous seconder dans les moyens
« de hâter et de combiner fortement l'organisation des républiques ita-
« liques, etc., etc. ».

(2) *Œuvres complètes de Rœderer*, tom. III, p. 334. — Quest'opera si stampò per cura del figlio dell'autore nel 1855, ma non fu posta in commercio.

volle che i popoli anzichè al proprio si piegassero al suo arbitrio.

Quantunque prevedesse che la forma repubblicana non avrebbe durato a lungo in Italia (1), Bonaparte fu sollecito tuttavia ad inaugurare solennemente l'epoca dello stabilimento della Repubblica italiana, ed a stringerne in pugno i destini.

Un'assemblea straordinaria, conosciuta volgarmente col nome di comizio, fu pomposamente convocata a Lione nei primi giorni del 1802.

Bonaparte si consigliò da prima con due Italiani, che poscia assai godettero dei di lui favori, Ferdinando Marescalchi, gentiluomo bolognese, ed Antonio Aldini, avvocato, pure di Bologna, uomini ambedue già rotti agli affari, che avevano parteggiato per le idee rivoluzionarie, ma che erano pronti anzitutto a secondare la prevalente fortuna del primo Console.

Si esplorò pure l'opinione del governo centrale

(1) Riferiamo come documento importante le parole di Napoleone a Francesco Melzi quali si leggono nelle memorie del Miot conte di Melito, (tom. 1, pag. 164) che era presente a quella conversazione tenuta, nel 1797, nei giardini del castello di Montebello:

« Quant à votre pays, M. de Melzi, disait-il, il y a encore moins « qu'en France de républicanisme, et il faut encore avec lui moins de « façons qu'avec tout autre. Vous le savez mieux que personne; nous en « ferons tout ce que nous voudrons; mais le temps n'est pas arrivé; il « faut céder à la fièvre du moment et nous allons avoir ici une ou deux « républiques de notre façon. Monge nous arrangera cela. En attendant, « j'en ai déjà fait disparaître deux du territoire de l'Italie, et quoique « ce fussent des républiques bien aristocratiques, c'était encore là qu'il « y avait le plus d'esprit public et d'opinions arrêtées. Nous en aurions « été bien embarassés par la suite, etc., etc. ».

stabilito a Milano, e quando tutto si vide disposto a secondare le vedute di Bonaparte, i Comizi, o Consulta straordinaria che dir si voglia, furono aperti a Lione il 28 gennaio 1802.

La Consulta straordinaria era composta di quattrocento cinquanta deputati, oltre i membri della Consulta ordinaria.

Essi furono i membri della Consulta legislativa e della commissione di governo, e deputati scelti tra vescovi (1), tra membri di Tribunali, di Società accademiche, impiegati nell'istruzione pubblica, nelle amministrazioni dipartimentali, tra i componenti i consigli municipali, la guardia nazionale, i corpi militari, tra i notabili, i consiglieri municipali delle città principali ed i membri delle Camere di commercio.

Bonaparte, ancora occupato nei negoziati di pace coll'Inghilterra, aveva mandato innanzi Talleyrand affinchè coadiuvato da Marescalchi cominciasse ad ordinare l'assemblea. Questa fu divisa in cinque classi: i Lombardi presieduti da Melzi, i Veneti da Bargnani, gli antichi sudditi del Papa da Aldini, i Modenesi da Paradisi, i Novaresi e quei della Valtellina da De Bernardi.

Un comitato composto di trenta membri compilò una relazione nella quale si esponevano le condizioni della Repubblica Cisalpina, e concludeva che se da un lato la Consulta straordinaria doveva formare il

(1) I vescovi erano nove, fra cui il cardinale Bellisomi.

voto che la costituzione fosse promulgata, e che i collegi, i legislatori e le altre autorità fossero scelte tra gli uomini che le erano paruti degni di stima, onde porre un termine al governo provvisorio, dall'altra parte essa desiderava ardentemente *che il generale Bonaparte volesse onorar la repubblica continuando a governarla ed associando alla direzione degli affari della Francia le cure di reggere il popolo cisalpino per tutto il tempo necessario a ridurre tutta la parte del territorio all'uniformità degli stessi principii, ed a far riconoscere la Repubblica Cisalpina da tutte le potenze d'Europa* (1).

Bonaparte aderiva al voto della Consulta con una allocuzione in cui veniva dicendo:

« Conserverò ancora per tutto quel tempo che tali « circostanze richiederanno il gran pensiero dei vo- « stri affari.

« In mezzo alle meditazioni continue che esige il « posto in cui mi trovo, tutto ciò che vi riguarderà « e potrà consolidare la vostra esistenza e la vostra « prosperità non sarà mai estraneo alle più care « affezioni dell'animo mio.

« Voi non avete che delle leggi particolari; vi oc- « corrono ormai delle leggi uniformi e generali. Il « vostro popolo non ha che abitudini locali; fa d'uopo « ch'egli assuma delle abitudini nazionali.

(1) La scelta del presidente prima che Bonaparte spiegasse chiaramente il suo concetto avea dato luogo ad alcune trattative dirette specialmente da Marescalchi. — V. le lettere inserte nella *Storia del Consolato e dell'Impero* del signor Thiers, tom. 3, pag. 403 dell'edizione Paulin, 1845.

« Finalmente voi non avete nè esercito, nè ar-
« mata. Le potenze che potrebbero divenire vostre
« nemiche ne hanno di forti. Ma voi avete tutto ciò
« che può produrli: una popolazione numerosa;
« delle campagne fertili, e l'esempio che ha dato
« in tutte le circostanze essenziali il primo popolo
« dell'Europa ».

Quanto alla scelta del presidente, sebbene si fosse lasciato correre la voce che essa sarebbe caduta sopra Melzi, ed anche sopra Luciano Bonaparte, erano rumori vani, giacchè nè i Lombardi sarebbero stati soddisfatti d'altro presidente che del primo Console della Repubblica francese, nè questi avrebbe tollerato che altri pigliassero quella suprema dignità che poi doveva condurlo a cingere la corona di ferro dei re longobardi. Così egli si spiegava apertamente nell'allocuzione che abbiamo citato di sopra.

« Le scelte » egli diceva « che ho fatto per coprire
« le vostre prime magistrature furono totalmente
« indipendenti da ogni idea di partito, da ogni spi-
« rito di località. Quanto a quelle di presidente,
« non trovai alcuno in voi che avesse sufficienti di-
« ritti sulla opinione pubblica, che fosse abbastanza
« indipendente dai pregiudizii locali, e che avesse
« infine resi sì grandi ed importanti servigi al suo
« paese per confidarglielo ».

La costituzione venne adottata dalla Consulta straordinaria di Lione per acclamazione, cattivo metodo per esprimere volontà assennata; e forma ispirata

dal calcolo del dispotismo non meno che dalla furia popolare.

Essa era un lavoro fatto in gran fretta, foggiato all'uso francese anzichè all'italiano; opera, direbbesi, provvisoria, che doveva servire di transizione per giungere ad altre combinazioni politiche (1). I popoli a cui si destinava tale ordinamento non erano per anco preparati a riceverlo; e così non fu desso immedesimato coll'indole della nazione.

Due rapporti molto estesi indiritti dal vice-presidente Melzi a Napoleone, appunto quando la costituzione cominciava a porsi in esecuzione, e che noi pubblichiamo nell'appendice, varranno a chiarire la condizione politica interna della Repubblica italiana in quel tempo. Melzi scopre ivi tutta intiera la verità delle cose onde avere da Napoleone stesso ordini ed istruzioni. Ma qualche tratto più energico ancora s'incontra in una comunicazione confidenziale fatta da un agente francese, Jacob, a Marescalchi che l'aveva inviato in Italia (2).

(1) La costituzione della repubblica italiana, adottata con acclamazione nei comizii nazionali in Lione, anno I, 26 gennaio 1802, è divisa in XV titoli, e contiene 128 articoli.

(2) Lettera del 3 dicembre 1803:

« Le système de travail, laisse un champ trop libre à l'opposition. Les « lois se préparent par le ministre et par le conseil sans aucune commu- « nication préalable et familière soit avec les orateurs, soit avec les « autres membres du Corps législatif, où elles sont portées toutes nou- « velles et sans que personne en ait eu la moindre connaissance. On « peut croire même que les discussions régulières entre les conseillers « et les orateurs sont fort imparfaites; j'en ai une preuve dans une « séance du Corps législatif, à laquelle j'ai assisté; on s'est fort disputé

Melzi era l'uomo il più atto ad eseguire in quell'epoca i disegni di Napoleone. Senza essere dotato di un'intelligenza e di un carattere di prim'ordine, egli conosceva bene l'andamento degli affari. Cauto, prudente ed affezionato al paese, godeva di una riputazione meritata d'integrità, e corrispondeva alla fiducia di Napoleone con uno zelo illuminato, ed un accurato discernimento.

La costituzione di Lione era disposta nel modo seguente:

La religione cattolica, apostolica e romana era dichiarata religione dello Stato, ma era libero a ciascun cittadino l'esercizio privato del proprio culto.

La costituzione non riconosceva altra superiorità civile che quella derivante dall'esercizio delle funzioni pubbliche.

La Repubblica non riconosceva altri privilegi od altri ostacoli all'industria ed al commercio interno ed estero che quelli stabiliti dalla legge.

Nessun cittadino poteva essere arrestato, tranne che fosse colto in *flagranti crimine,* se non in virtù di un mandato dell'autorità competente.

Le unità dei pesi e delle misure, delle monete, delle leggi civili e criminali, del catasto dei beni stabili, e del sistema d'istruzione elementare, erano decretate in massima.

« sur une loi qui a été rejétée; et presque toute la dispute a roulé sur le « sens qu'on devait donner à certains termes dont la vraie signification « aurait dû être naturellement fixée et convenue avec les orateurs ». (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

Ad un istituto nazionale era commesso di raccogliere le utili scoperte, e di attendere ai progressi delle scienze e delle arti.

Una contabilità nazionale doveva regolare e verificare i conti delle entrate e delle spese della Repubblica.

La costituzione dichiarava, che la truppa assoldata era soggetta ai regolamenti dell'amministrazione pubblica, e la guardia nazionale soltanto alla legge.

Dichiarava parimente che la forza pubblica era essenzialmente obbediente, e che nessun corpo armato poteva deliberare.

La costituzione dichiarava nazionali tutti i debiti e crediti delle provincie che facevano parte del territorio della Repubblica. Manteneva l'acquisto dei beni nazionali; salva un'indennità da concedersi dal tesoro pubblico, ove ne fosse il caso, a terzi ricorrenti.

Essa assegnava sui beni nazionali non venduti una rendita conveniente ai vescovi, ai loro capitoli, ai seminari, ai parroci, alle fabbriche delle cattedrali. Siffatta rendita non potrebbe mai essere distratta dalla sua destinazione.

La costituzione statuiva che dopo un intervallo di tre anni, se la Consulta di Stato giudicasse che qualche articolo della costituzione stessa richiedesse di essere riformato, ne farebbe la proposizione ai collegi i quali ne deciderebbero.

Questi tre collegi dovevano essere convocati dal governo almeno una volta ogni due anni per com-

pletare il loro corpo, e per comporre le liste di proposizioni de' membri della Consulta di Stato, del Corpo legislativo, dei tribunali di cassazione e di revisione, e dei commissarii della contabilità.

Ai collegi spettava pure il deliberare sulla revisione di articoli costituzionali che loro fosse proposta dalla Consulta di Stato.

Tranne i casi straordinarii, i collegi si radunarono poi in luoghi separati l'uno dall'altro, come i possidenti a Milano, i dotti a Bologna, i commercianti a Venezia.

Le sessioni dei collegi non duravano che pochi giorni; le risoluzioni da loro si prendevano senza discussione ed a squittinio segreto.

I tre collegi nominavano una commissione di ventun membri che pigliava titolo di *Censura;* essa, sulla presentazione degli stessi collegi, dopo fatto l'esame dei processi verbali dei medesimi, eleggeva agli impieghi costituzionali, la cui nomina non appartenesse al presidente, nè alla Consulta di Stato. Essa riceveva dal governo le accuse d'incostituzionalità, o di dilapidazione del danaro pubblico, le esaminava e poteva privare della loro carica per quattro anni i funzionari che se ne erano resi colpevoli, salvo a provocare contro essi, ove ne fosse il caso, i legali procedimenti davanti ai tribunali.

Il Corpo legislativo era composto di settantacinque membri scelti da ogni dipartimento in ragione della loro popolazione, i quali dovevano avere almeno trent'anni.

Esso si rinnovava per un terzo ogni due anni. Il diritto di convocarlo e di prorogarlo spettava al governo.

Il Corpo legislativo deliberava senza discussione, a squittinio segreto ed a maggioranza di voti; sui progetti di legge che gli mandava il governo. La promulgazione delle leggi non aveva luogo se non tre giorni dopo la decisione del Corpo legislativo. La denunzia d'incostituzionalità che si facesse in questo intervallo ne sospendeva la promulgazione e l'effetto.

Il presidente, il cui officio doveva durare dieci anni, ma che era senza limite rieleggibile, aveva la iniziativa di tutte le leggi e di tutte le trattative diplomatiche. Ad esso spettava esclusivamente il potere esecutivo, che egli esercitava col mezzo di ministri. Egli nominava il vice-presidente, i ministri, gli agenti civili e diplomatici, i capi dell'esercito ed i generali. Il vice-presidente lo rappresentava in tutte le parti che ad esso erano confidate, e non poteva essere privato della sua carica che dal presidente. Cinquecentomila lire di Milano annue erano assegnate al presidente, centomila al vice-presidente.

Il potere giudiziario era organizzato nel modo seguente:

In materia civile vi erano conciliatori o giudici di pace, giudici di prima istanza, tribunali d'appello, due tribunali di revisione, ed un tribunale di cassazione.

La revisione aveva luogo in caso di due giudizi tra sè discordi, nella medesima causa.

Il tribunale di cassazione pronunziava sulla violazione delle forme.

Per la giustizia punitrice vi erano tribunali criminali. L'istituzione del *jury* era consacrata in massima; essa componevasi di due gradi: un primo *jury* che ammettesse o rigettasse l'accusa, un secondo che pronunziasse sul fatto; ai giudici commessa la direzione dei dibattiti e l'applicazione della pena.

Ma lo stabilimento di questo *jury* era differito a dieci anni; ed anche dopo trascorso il decennio non venne attuato.

Le quistioni di pubblica amministrazione erano di competenza del Consiglio legislativo.

Le Camere di commercio pronunciavano sulle cause commerciali.

I reati dei militari erano giudicati dai Consigli di guerra secondo il Codice militare.

La Consulta di Stato era composta di otto cittadini che maggiormente si fossero segnalati pei servigi resi alla Repubblica; il ministro delle relazioni estere ne era membro nato, e la presiedeva in assenza del presidente della Repubblica. Ad esso apparteneva l'iniziativa di tutti gli affari, ed in caso di parità di suffragi il voto di lui era preponderante.

Alla Consulta era devoluto l'esame di tutto ciò che si riferiva alle relazioni estere, non che di quanto concerneva alla sicurezza interna della Repubblica. In caso di scadenza dall'ufficio, di rinuncia o di morte del presidente, essa dovea, nel termine di due giorni,

procedere all'elezione del successore di quello, nè poteva separarsi se prima non l'aveva fatta.

I ministri erano, come già si disse, eletti dal presidente, che aveva pure facoltà di licenziarli. Il gran giudice tuttavia, che era pure ministro della giustizia, non poteva perdere la sua carica se non per rinuncia volontaria o sentenza incorsa.

Spettava al gran giudice la vigilanza sull'ordine giudiziario, colla facoltà di sospendere dal loro officio per un semestre i giudici negligenti o colpevoli.

Vi aveva un ministro incaricato specialmente della cura del tesoro pubblico.

Verun pagamento non poteva farsi se non era autorizzato per legge da un decreto del governo, o da un mandato firmato da un ministro, e ciò sempre sino alla concorrenza dei fondi assegnati ad un determinato oggetto di spesa.

Il ministro era tenuto sotto la sua propria responsabilità a presentare ogni anno ai commissarii di contabilità il conto generale del tesoro pubblico.

I resi-conti delle spese di ciascun trimestre coi rispettivi loro particolari, muniti della firma del ministro, dovevano pubblicarsi ogni anno.

Un Consiglio legislativo, composto di almeno dieci membri, era incaricato di dare un avviso preliminare su tutti i progetti di legge, non altrimenti che sovra ogni altro affare che gli sarebbe sottoposto dal presidente.

Il Corpo legislativo nominava nel suo seno la Camera degli oratori, composta di quindici individui,

ai quali era commessa la cura di ricevere dal governo i progetti di legge, di esaminarli, tenendo apposite particolari conferenze coi Consiglieri del governo, e di presentare quindi al Corpo legislativo il suo voto per l'approvazione o per la reiezione di quei progetti. Si procedeva quindi alla discussione tra due degli oratori e due dei Consiglieri del governo in presenza del Corpo legislativo, che, come si è già notato, deliberava in seguito senz'altra discussione, a squittinio segreto ed a maggioranza di voti.

Quanto alla stampa si fecero particolari regolamenti, dei quali avremo da parlare nel progresso del nostro racconto.

Uno scrittore che, inteso a dettare distesamente la storia dell'amministrazione delle provincie lombarde, non può essere sicuramente accusato di soverchia deferenza a quei che avevano promosso quel solenne ordinamento, così si esprime (1):

« Tal era la sostanza dell'atto costituzionale che
« fu dato alla Cisalpina nel 1802. Era buono in
« questo senso che poneva almeno un argine ai di-
« sordini dell'anarchia; che sostituiva un governo
« regolare all'odiato regime triumvirale; e che met-
« teva un termine alle dilapidazioni dei Francesi,
« ed a quelle ancora più detestabili degli Italiani
« medesimi. Era utile anche in ciò che frenava le
« fazioni e stabiliva tai limiti che era ben difficile di
« soverchiare ».

(1) Federico Coraccini: ***Storia dell'Amministrazione del Regno d'Italia***, durante il dominio francese. — Lugano 1823, p. 24.

A capo dell'amministrazione stava il Melzi, raccomandato alle popolazioni dalla conosciuta sua integrità, e dalle prove d'affetto date alla patria, ma senza una forza intrinseca governativa che lo rinfrancasse nelle difficili occorrenze (1).

Fortunatamente per impedire che le idee rivoluzionarie non giungessero a scompigliare l'assetto del nuovo governo, dietro alla tranquillità ed ai ragionamenti del vice-presidente, stava un corpo considerevole di truppe francesi pronte a respingere colla forza i tentativi degli agitatori.

Ma la presenza di quella forza armata non era scevra di difficoltà ed anche di qualche pericolo. Tra i capi di quelle truppe s'era formata una consorteria proclive a lasciare credere che veramente si preparassero attentati contro il governo stabilito, e coll'ispirare non fondate paure essa aspirava a crescere la propria importanza.

Una specie d'antagonismo era surto tra i militari francesi e i patrioti italiani, i primi tendevano a raffermare il governo, gli altri a smuoverlo.

Fu detto da taluni, ma senza corredo di prove, che tra il 1803 ed il 1804 Melzi avesse preso parte in una congiura (2). Noi anzi crediamo che il vice-

(1) In una sua lettera a Napoleone del 1° giugno 1802 egli diceva: *Pénétré de l'esprit de mon rôle qui n'est que celui d'un juge de paix, je n'oppose à tout cela* (cioè alle agitazioni rivoluzionarie che non erano peranco intieramente compresse) *que du calme et de la raison*. (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

(2) *Mémoires de correspondance politique et militaire du prince Eugène*, tom. 1, p. 140.

presidente di nulla fosse più sollecito che di porre in guardia Napoleone contro gli intrighi orditi all'intento di rendere ad esso sospette le inclinazioni delle popolazioni italiane. Melzi compieva esattamente il suo dovere, ed il Primo Console gliene sapeva grado rimettendosi, appena smorzata la fiamma delle prime impressioni, al tranquillo e sensato di lui giudizio (1).

Un fatto che per se stesso non pareva sufficiente a generare serie inquietudini porgerà la misura delle ansietà permanenti in che stavano allora i governanti, e si vedrà quanto flessibili fossero alla volontà di chi comandava, le regole del diritto e gli animi di chi doveva osservarle e farle osservare.

Al principio del 1803 un giovine ufficiale dell'armata italiana, Ceroni, pubblicava sotto nome accademico un canto in versi sciolti, dirigendolo a Cicognara, allora membro del Consiglio legislativo (2). Erano accenti di lamenti di perduta grandezza italiana, aspirazioni a nuove glorie, rimproveri per la caduta Venezia coll'*iniquo mercato dell'Isonzo,* tutti aspersi d'un sentimento repubblicano men rispettoso per Bonaparte e per la Francia.

Si scossero i comandanti le truppe francesi all'apparire di quei versi, come ad un ricevuto insulto, si

(1) Non è men vero però che certi fatti lasciavano intravedere la possibilità di non lontani disturbi; come quando il generale Murat dimandò di essere iscritto tra i cittadini italiani, e quando la polizia si credette sulle traccie d'una macchinazione per assassinare Melzi.

(2) Sciolti di Timone Cimbro a Cicognara.

credette, o si fece vista di credere che fosse lo squillo della rivoluzione. Bonaparte ne è avvertito a Parigi, e spicca immediatamente l'ordine dell'arresto dell'autore, di Cicognara a cui i versi erano dedicati, e di due personaggi distinti, il generale di brigata Teuliè, ed il prefetto Magenta, che amici del poeta l'avevano ringraziato dell'invio della sua poesia.

La Consulta con suo decreto 17 marzo 1803, che ebbe la vergognosa precauzione di dichiarare *che non sarebbe stampato*, ammise l'ordine dell'arresto venuto direttamente dal presidente della Repubblica.

Il Consiglio legislativo non ardì difendere l'accusato collega e tenendosi in una ignobile indecisione, disse non sapere se il fatto incriminato *sia di tal natura per cui meglio convenga invocare la generosità che la giustizia del Primo Console presidente;* conchiuse rimettendosi ai buoni ufficii di Melzi pel doppio riguardo della dignità del Consiglio e dell'interesse del cittadino Cicognara.

E Melzi si mostrò veramente savio, dignitoso e prudente in questa occorrenza; egli scorse dove mirasse il colpo vibrato da alcuni ufficiali francesi sorretti dalla protezione del generale Murat per cattivarsi fiducia e favore dal Primo Console.

A questo a sua volta si rivolse Melzi, esponendogli il fatto nella nuda sua semplicità, non esitando d'indicare i veri autori della suscitata agitazione, ed accennando come egli fosse stato tenuto affatto in disparte su questo affare di cui erasi di tanto ingrossata l'importanza. Siccome poi poteva credere di aver per-

duto la fiducia di Napoleone, chiedevagli in fine di quella lettera la dimissione dalla sua carica.

Il Primo Console rispose in termini affettuosi al vice-presidente, e lo pregò di rimanere in un ufficio che disimpegnava a sua piena soddisfazione. Melzi più non insistette, ritirò la chiesta licenza e non tardò a riconciliarsi con Murat.

Intanto continua il processo contro gli accusati. La Consulta ne è giudice come d'accusa di delitto politico, e con decreto dell'11 aprile dell'anno medesimo considerando principalmente che lo scritto stampato col titolo: *Sciolti di Timone Cimbro a Cicognara è uno scritto sedizioso ed ingiurioso alla nazione francese, ed altri governi amici della Repubblica italiana*, condanna Ceroni alla perdita del suo grado militare ed a tre anni di relegazione; Cicognara e Teuliè alla destituzione dai loro officii, mettendoli alla disposizione del potere esecutivo, che fisserebbe il luogo della loro dimora, e rilascia Magenta.

Questo decreto o sentenza non verrà certamente annoverato tra i fasti della Consulta, ma sibbene nel catalogo delle smodate compiacenze al potere. Giova per altro l'aggiungere che ben tosto cessò l'effetto di quelle condanne, e che i condannati riebbero i loro gradi anteriori.

Fermandosi sui particolari di tale fatto abbiamo dato l'idea del modo con che si pigliava le risoluzioni in quello Stato di così fresca data.

Seguiremo ora il movimento del governo della

Repubblica italiana nei successivi tre anni della sua esistenza.

Il Corpo legislativo fu convocato il 24 giugno 1802, ed il 1° del succeduto settembre il governo gl'indirizzava un messaggio in cui si rendeva conto delle condizioni in che si trovava il paese.

S'annunziava in esso, con parole di viva soddisfazione, che l'indipendenza e la costituzione della Repubblica erano state riconosciute dalle potenze straniere anche prima ch'esse avessero conosciuto il risultato dell'assemblea di Lione (e ciò era indizio, anzichè d'indipendenza propria, della superiore influenza della protezione francese); esponevansi poscia in disteso le strettezze finanziarie in mezzo a cui si versava, e si terminava col corollario solito dei tempi rivoluzionarii, proponendo cioè un aumento d'imposta, ed una vendita di beni nazionali.

I pagamenti d'ogni specie di debiti anteriori al 14 febbraio 1802 erano stati sospesi, si era dato mano a tutti gli spedienti per cavar danaro, e tuttavia sul bilancio del 1804 rimaneva ancora una deficienza di quattro milioni.

Non è a dire per altro che dal 1802 non fosse cominciato un vero miglioramento anche rispetto alle gravezze pubbliche, se il sistema finanziario introdotto da quell'epoca si pone a confronto col rovinoso andamento della cosa pubblica che questa parte d'Italia ebbe a sopportare ne' sei anni precedenti (1).

(1) V. *Saggio Storico sull'Amministrazione finanziaria dell'ex-regno d'Italia*, di Giuseppe Pecchio, capitolo 1.

La coscrizione militare fu stabilita: essa comprendeva i giovani da' 20 a' 25 anni.

L'ordinamento giudiziario si svolse regolarmente sulle basi poste nella costituzione di Lione, e secondo l'uso del tempo e per la forza delle cose si crearono, col consenso del governo, tribunali criminali speciali per giudicare sommariamente gli accusati di grassazioni, concussioni, omicidii premeditati, ladronecci ed incendii.

L'amministrazione dipartimentale venne stabilita in modo simile a quella di Francia. La dirigevano i prefetti e sotto-prefetti assistiti da un Consiglio. Ogni dipartimento aveva il suo Consiglio generale, i Comuni avevano il loro Consiglio municipale.

L'istruzione pubblica per quanto spetta all'amministrazione era divisa in nazionale, dipartimentale e comunale; per quanto tocca all'insegnamento scientifico essa spartivasi in tre classi: alta, media ed elementare.

Due università eranvi sul territorio della Repubblica, l'una a Pavia, l'altra a Bologna; due accademie di belle arti, l'una a Milano, l'altra a Pavia; quattro scuole speciali erano pure ordinate: di metallurgica a Brescia ed a Novara; d'idrostatica a Ferrara; di scultura a Carrara, d'arte veterinaria a Modena.

Un Comitato era particolarmente incaricato di proporre al governo tutto ciò che potesse contribuire al progresso degli studii, e di presentare al fine di ogni anno un quadro generale dello stato dell'istruzione pubblica.

Non mancavano scuole e collegi su diversi punti del territorio della Repubblica.

L'istituto creato dalla costituzione aspettava da Napoleone la solenne sua attuazione.

Fino al 1805 le spese occorrenti per l'ordine giudiziario, per le strade, e per l'istruzione pubblica erano portate a carico di ciascun dipartimento. *La economia separata di questi tre importanti oggetti*, avverte opportunamente il Pecchio (1) era *un errore ereditato dall'antico sistema dell'amministrazione lombarda, che rendeva enormemente ineguale il tributo tra dipartimento e dipartimento.*

L'esercito fu stabilito in ottantaduemila uomini, di cui ventiduemila di forza attiva, e sessantamila di riserva. Tale riserva era destinata ad essere messa sul piede di guerra quando ne avvenisse il caso, e rimaneva ne' tempi ordinarii nelle sue case, tranne il tempo necessario per apprendere gli esercizii militari.

Due mezze brigate ed un reggimento di cavalleria leggiera, formato di Polacchi che avevano già servito la Repubblica, rimasero al soldo della medesima.

Una guardia nazionale fu istituita pel mantenimento dell'ordine pubblico nell'interno, composta di cittadini dall'età di 18 a quella di 50 anni.

Venne organizzato un corpo di gendarmeria di 1600 uomini.

Passando ora dai provvedimenti militari a quelli d'un ordine affatto diverso, dobbiamo parlare di un

(1) L. C., p. 18.

affare che ebbe poscia estesissime conseguenze, cioè del Concordato conchiuso tra il governo della Repubblica e la Santa Sede.

L'assemblea di Lione aveva fatta una legge *organica* concernente al clero, colla quale si era prescritto il modo di nominare i vescovi ed i parroci, le basi degli assegnamenti attribuiti ai vescovi, alle cattedrali, ai seminarii ed ai curati, e si erano poste guarentigie per l'esercizio del culto e pel rispetto dovuto alla religione.

Coteste disposizioni furono ampiamente svolte e modificate con un Concordato conchiuso e firmato a Parigi il 16 settembre 1803 dal cardinale Caprara, allora Legato *a latere* in Francia e dal Marescalchi ministro delle relazioni estere della Repubblica.

Pio VII poco disposto mostravasi sulle prime a conchiudere una convenzione speciale col governo italiano; egli desiderava che si lasciassero le cose nel loro stato anteriore, poichè in Italia la religione aveva assai meno sofferto che in Francia (1).

Napoleone la pensava diversamente; egli voleva fissare un punto decisivo di partenza onde regolare le sue relazioni colla Santa Sede, e proponeva di entrare nella via di nuovi accordi, consigliato dall'illustre Portalis e dal Bernier vescovo d'Orleans, che avevano così validamente cooperato nei negoziati pel Concordato francese del 1801.

(1) Lettera del Papa al Primo Console del 28 luglio 1804. (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

Nel Concordato colla Repubblica italiana, si riconosceva il diritto del presidente della medesima di nominare i vescovi e di presentarli alla istituzione del Papa, non che la facoltà nei vescovi di comunicare liberamente colla Santa Sede per le materie spirituali e le cose ecclesiastiche.

Piena libertà si lasciava ai vescovi di ammettere agli ordini sagri tutti quelli che stimerebbero di chiamarvi. Si riconoscevano gli assegnamenti attribuiti ai vescovi, a' capitoli ed alle parrocchie.

Gli stabilimenti di carità e di beneficenza venivano affidati a consigli d'amministrazione presieduti dai vescovi.

I vescovi avevano autorità d'infliggere agli ecclesiastici delinquenti, non solamente le pene canoniche, ma anche la detenzione nei seminarii e nelle case di regolari.

Non si poteva sopprimere veruna fondazione ecclesiastica senza l'intervento della Santa Sede.

Il Papa riconosceva l'irrevocabilità della vendita dei beni nazionali.

Si proibiva severamente tutto ciò che tendesse a corrompere i costumi, od al dispregio della religione cattolica e de' suoi ministri.

Quanto alle altre materie ecclesiastiche di cui non si fosse parlato nel Concordato, dovevansi esse mantenere e regolare in conformità *della disciplina in vigore nella Chiesa*. Ove sorgessero difficoltà, il Papa ed il Primo Console si riservavano di prendere tra loro i necessarii concerti onde aggiustarle.

Questo Concordato fu pubblicato a Milano il 26 gennaio 1804 (1), e venne accompagnato da un decreto del governo che portava modificazioni essenziali alle stipulazioni del Concordato stesso. Era quest'ultimo come una ripetizione dei famosi articoli organici aggiunti dal governo francese al Concordato dell'anno 1801.

A' termini di siffatto decreto veniva riservata al presidente della Repubblica la facoltà di designare i capitoli aventi diritto ad una dotazione.

La facoltà d'ammettere alla professione d'un ordine regolare, dovevasi intendere ristretta agli ordini addetti per propria istituzione alla istruzione del popolo, all'educazione, alla cura degl'infermi e ad altri simili oggetti di pubblica utilità. Per la professione religiosa in altri conventi e l'ammessione agli ordini sagri, si richiedeva l'assenso del governo.

Dalla libertà di comunicazione colla corte di Roma conceduta ai vescovi, escludevasi ciò che avesse tratto agli affari contenziosi portati avanti ad esteri tribunali. Le bolle, i brevi ed i rescritti della corte di Roma, non potevano essere posti ad esecuzione senza l'autorizzazione del governo civile.

Il Concordato era stato ratificato da ambe le parti contraenti, quando il Papa, avendo avuto cognizione del surriferito decreto emanato dal vice-presidente

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, ecc., ecc.
La compilazione del dotto e schietto signor A. Coppi è fatta molto accuratamente coll'appoggio di atti ufficiali.

Melzi che erasi, come s'è avvertito, pubblicato insieme col Concordato, si ricusò di eseguirlo e nol lasciò pubblicare a Roma.

Il punto principale di divergenza tra la Santa Sede ed il governo della Repubblica si aggirava sul modo di provvedere pe' casi non previsti nel testo della convenzione. Le parole del Concordato a ciò relative erano: *juxta vigentem Ecclesiæ disciplinam*. Il governo italiano sosteneva doversi quella frase intendere delle leggi e dei regolamenti che si osservavano nella Repubblica prima del Concordato, e sovra i quali questo non aveva espressamente provvisto. La corte di Roma asseriva all'incontro, che la disciplina generalmente ricevuta nella Chiesa era quella che nel trattato erasi contemplata.

Così pure vi aveva differenza d'opinioni su ciò che riguardava gli acquisitori di beni nazionali. Invece di riconoscere l'irrevocabilità della vendita di tali beni in massa, la corte di Roma avrebbe voluto intervenire in ciascun caso speciale, riservandosi di accordare concessioni individuali, di ritenere que' beni sotto la clausola *ad nutum Ecclesiæ*, e talvolta colla prescrizione di certe elemosine da farsi dai concessionarii a guisa di correspettivo dei frutti anteriormente ritratti da siffatti beni.

Le difficoltà che abbiamo accennato, non si appianarono punto durante il corso degli anni che durò il regno d'Italia, e se ne risentirono effetti che incagliarono talvolta l'andamento governativo.

L'azione della costituzione procedeva mediocre-

mente. I corpi costituiti s'agitavano molto, senza però giungere a risultati importanti.

In quell'esordio di vita pubblica meno forse si apprezzava l'esercizio dei diritti politici, che non il progresso degli interessi materiali del paese. Così Melzi aveva potuto, senza incontrare opposizione, frenare la stampa, e stabilire una severa antiveggenza sui fogli periodici. Con un suo decreto del 21 gennaio 1803, veniva impegnata la responsabilità personale degli autori e degli editori dei libri, e si sottoponevano a censura preliminare i giornali ed i libri provenienti dall'estero. Ma il vice-presidente non riusciva a far approvare il bilancio quale Napoleone l'avrebbe voluto.

L'opposizione si mostrava talvolta violenta e tenace su tali materie; stava essa principalmente nella camera degli oratori, aveva a capo Salimbeni (1) e metteva spesso in soggezione il Consiglio legislativo. Così, per esempio, in un messaggio del 28 novembre 1803 (2), col quale si trasmettevano al vice-presidente due progetti di legge sulle entrate e le spese dello Stato, il Consiglio legislativo protestava che la Repubblica non poteva assolutamente spendere al di là di venti milioni per l'esercito, e ciò anche le era un aggravio eccessivo.

Non si tardò guari ad accorgersi che una costitu-

(1) V. ***Mémoires et correspondance politique et militaire du prince Eugène***, tom. 1, p. 199, dove si descrive il carattere del Salimbeni che non cessò dall'opposizione sua personale agli atti del governo, fino a che severissimi provvedimenti di Napoleone contro la di lui famiglia non ridussero al silenzio quel male capitato tribuno.

(2) Firmato: *Bargnani*, presidente; *Compagnoni* segretario.

zione qualificata per liberale, ma che non ammetteva nè libertà d'iniziativa, nè libertà d'esame per parte dei rappresentanti della nazione, era una macchina altrettanto difficile a maneggiarsi quanto scarsa d'effetto ne' suoi movimenti. A' vizii dell'istituzione s'aggiungeva il difetto di capacità in non pochi dei pubblici ufficiali. Le vecchie abitudini respingevano talvolta l'applicazione delle migliori dottrine insegnate dalla scienza. Valga ad esempio il voto contrario allo stabilimento di una Banca Nazionale emesso dal Consiglio legislativo, sul falso supposto che l'Italia non fosse un paese commerciante di sua natura, e che i Banchi anticamente eretti a Venezia ed a Genova, e più ancora quelli di Napoli e di Roma provassero la inutilità ed il pericolo di simili stabilimenti (1).

Talvolta una male intesa gelosia ed una poco fondata presunzione, riuscivano a strane risoluzioni. Leggesi nell'opera già citata del Pecchio (2), che nel 1804 si discusse davanti al Corpo legislativo un progetto di nuova monetazione fondato sul sistema decimale, ma che però si scostava da quanto erasi fatto in Francia, proponendosi dessa di un quinto minore dell'unità monetaria francese. E l'oratore del governo, a spiegazione di siffatta variazione, non esitava a dichiarare che con ciò si evitava la taccia di una imitazione troppo servile: quasi che la ragione evidente della base scientifica assoluta, e l'utilità della perfetta uniformità tra due paesi stretti da tanti vincoli di reci-

(1) Parere del 18 aprile 1804. (*Archivii dell'Impero* a Parigi).
(2) P. 76.

proco interesse commerciale, dovessero cedere ad un puerile vanto di originalità.

Nello stesso anno 1804, che fu l'ultimo dell'esistenza della Repubblica, il bilancio dello Stato venne fissato nella somma di novanta milioni di lire di Milano (1). Il solo Ministero della Guerra assorbiva più della metà di questa somma, essendosegli allogati cinquantadue milioni, di cui quattro per le fortificazioni, ventidue e mezzo per l'esercito nazionale e venticinque e mezzo da assegnarsi all'armata francese (2).

Troppo onerosa riputava il paese cotesta spesa, e temendosi che il pubblico vivamente avesse a risentirsene, Melzi non mancava d'informarne Napoleone (3).

Tutto ciò che nelle deliberazioni del Corpo legislativo sembrasse del più lieve impaccio all'adempimento de' suoi disegni, tenevasi da Napoleone quale atto di ribellione. Sovente egli si lasciava intendere di volerla finire con quel sistema ; sicuro annunzio di prossima distruzione della Repubblica; la predizione fatta sette anni prima nei giardini del castello di Montebello, stava per verificarsi.

(1) La lira di Milano equivaleva a circa 76 centesimi di Francia.

(2) *Bollettino delle Leggi della Repubblica italiana*, 1804, n. 49. Coppi, *Annali d'Italia*, ad an.

(3) In una sua lettera del 1° gennaio 1804 al Primo Console, egli diceva:

« Depuis que, d'après l'usage moderne de tout imprimer, on a publié « à Paris et à Milan ce que la république italienne paie dans ce mo- « ment à la republique française, il n'y a pas un homme qui ne voie que « cela répond à peu-près à un tiers de notre revenu ». (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

CAPO IV.

Il Regno d'Italia.

Era impossibile che Napoleone seduto sul trono imperiale di Francia si contentasse di restare semplice presidente della Repubblica italiana; il nome stesso di Repubblica doveva scomparire; esso era stato compagno a troppi disordini, e non poteva essere se non inviso al maggior numero dei tranquilli cittadini, nè tollerato dal genio del conquistatore.

Non si tardò quindi a vedere che lo stato di quella Repubblica doveva trasformarsi quanto prima in monarchia, sebbene non fosse ancora appieno chiarito se Napoleone avrebbe riservata a sè la corona di ferro dei re longobardi, oppure, se per dimostrare una straordinaria moderazione senza troppo perdere tuttavia della propria autorità, avrebbe collocato sul trono italiano uno de' suoi congiunti, docile istromento delle sue volontà.

Per accordare le mire della sua politica co' riguardi che gli pareva ancora dover usare alle potenze europee non peranco intieramente avvezzate ad adorare

la di lui fortuna, Napoleone propose a suo fratello Giuseppe d'innalzarlo al trono d'Italia purchè rinunciasse ai diritti eventuali di successione alla corona imperiale di Francia, quali ad esso ed alla di lui dipendenza venivano assicurati dal senatusconsulto del 28 fiorile, anno XII. Ma Giuseppe non volle accondiscendere a que' patti.

Voltossi allora Napoleone all'altro suo fratello Luigi, offerendogli di porre la corona d'Italia sul capo del di lui figlio, ma colla condizione che questi rimanesse a Parigi durante tutta la sua età minorenne. E Luigi non si mostrò più arrendevole di Giuseppe, dichiarando che avrebbe accettato quella corona nel caso soltanto che egli stesso sarebbe proclamato re, ed avrebbe potuto condur seco nel nuovo regno sua moglie ed i suoi figli (1).

Poichè ebbe questi due rifiuti, Napoleone, che probabilmente li prevedeva, si decise a prendere per sè la corona, ed ordinò che ogni cosa si preparasse per operare il proposto cangiamento, a vero dire piuttosto d'apparenza che di sostanza.

(1) V. *Mémoires de Miot comte de Melito*, tom. 2. V. l'articolo su detta opera inserto dal signor conte Beugnot nel *Correspondant*, fascicolo del 25 settembre 1858. — V. *Histoire du Consolat et de l'Empire*, del signor Thiers, lib. xx.

L'autore di questa storia ha udito da persona autorevolissima, che era stata in molta relazione con personaggi eminenti del primo Impero, che Napoleone mostrandosi ancora indeciso sulle future sorti del regno d'Italia quale stava per essere costituito, parlava di ciò col vice-presidente Melzi, e che questi credendo sincere le accennate incertezze, aveva indicato la casa di Savoia come quella che avrebbe potuto essere chiamata a quel trono; su che Napoleone aveva troncato il discorso.

Egli commise anzitutto al suo fidatissimo consigliere Cambacerés, il cui tranquillo discernimento congiunto ad uno squisito tatto pratico egregiamente sempre avevalo servito, di esaminare accuratamente il progetto di *Statuto organico* per la creazione del nuovo regno.

Cambacerés gli rassegnò un rapporto particolare su tale oggetto, prendendo per base « che primiera-« mente la costituzione di Lione formerebbe sempre « il principale atto tra le costituzioni della Repub-« blica italiana, e che dopo lo statuto organico sa-« rebbe, per così dire, l'atto secondo delle costitu-« zioni dello Stato (1) ».

Si cercò il parere d'altri personaggi su questo Statuto; fra' quali, Melzi: s'interrogò pure la Consulta di Stato di Milano, che rispose con un particolareggiato rapporto accompagnato da un'analisi comparativa di tale progetto colla costituzione di Lione.

Essendo intenzione di Napoleone di stabilire un vice-re che avesse sua residenza ordinaria in Lombardia, Talleyrand fu da lui incaricato di estendere una memoria sulle prerogative e gli ufficii di tale ca-

(1) Questo rapporto esiste negli Archivii dell'Impero a Parigi; esso non porta data, ma è firmato di mano di Cambacerés. Ivi si legge:

« Votre Majesté remarquera que dans la nouvelle rédaction on a con-« servé toutes les idées du projet en faisant usage des observations qu'y « étaient jointes. On n'a fait que les ranger dans leur ordre le plus « naturel; le plus grand art de la rédaction consistant à présenter les « objets dans la suite nécéssaire qu'établissent leurs rapports et leur « caractère ».

rica, e fu la medesima compilata colla maggior cura, tenendo conto di quanto s'era fatto rispetto ai vice-re spagnuoli in Fiandra ed in Sicilia (1).

Finalmente per preparare cotesto grande affare della trasformazione della Repubblica in regno non si trascurò di predisporre in senso favorevole la pubblica opinione.

Marescalchi adoperavasi a tutto potere a siffatto intento; egli consigliava Napoleone ad indurre il cardinale legato a scrivere in termini vivi e precisi a' vescovi, affinchè si mostrassero favorevoli al novello sistema, sperando che indi ne verrebbero persuasi i membri del Collegio dei Dotti, il solo da cui potevasi aspettare poco favore, ma che essendo in gran parte composto di ecclesiastici impiegati nella istruzione pubblica, meno si sarebbe mostrato restio alla voce dei prelati.

Non era certamente per assicurar l'esito delle cose che si scendeva agli accennati partiti. Napoleone non volle in quest'occorrenza neppur ricorrere alle forme costituzionali; egli si considerò come creatore di quello Stato cui si voleva dare nuovo assetto (2). Ma per quanto fidasse nel suo potere, non poteva a meno di tornargli gradito che ciò ch'egli voleva venisse con buon garbo accettato dagli Italiani.

(1) La memoria esiste negli Archivii dell'Impero a Parigi.

(2) « Napoléon » scrive il signor Thiers « renonça en cette circon-« stance à l'emploi des formes constitutionnelles; il agit en créateur « qui avait fait de l'Italie ce qu'elle était, et qui avait le droit d'en « faire encore ce qu'il croyait utile qu'elle devint ».

Nulla di più fermo e di più pomposo si poteva dire intorno alla creazione del nuovo regno, di quanto si esprimeva nel discorso pronunziato da Napoleone nella seduta imperiale del Senato del 9 marzo 1805 (1).

La Consulta di Stato chiamata a Parigi verso il principio di quell'anno 1805 aveva con sua deliberazione del 15 marzo, la quale due giorni dopo (cioè appunto il 17) fu registrata in forma di Statuto Costituzionale, coll'espressione di analoghi voti, esposte le basi del nuovo ordine di cose.

Chiedevasi pertanto e si stabiliva: che l'imperatore Napoleone, fondatore della Repubblica italiana, fosse dichiarato re d'Italia;

Che il trono d'Italia fosse ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza in linea retta e legittima, naturale o adottiva, ad esclusione perpetua delle femmine e loro discendenti, senza che però il *suo* diritto d'adozione potesse estendersi sopra d'altra persona che un cittadino dell'impero francese o del regno d'Italia;

(1) « La réunion du territoire de la République italienne à l'empire « français eût été utile au développement de notre agriculture; cepen- « dant, après la seconde conquête, nous avons à Lyon confirmé son in- « dépendance. Nous faisons plus aujourd'hui, nous proclamons le prin- « cipe de la séparation des couronnes de France et d'Italie, en assi- « gnant pour l'époque de cette séparation l'instant où elle deviendra « possible et sans danger pour nos peuples d'Italie.

« Nous avons accepté et nous placerons sur notre tête cette couronne « de fer des anciens Lombards pour la retremper et pour la raffermir. « Mais nous n'hésitons pas à déclarer que nous transmettrons notre « couronne à un de nos enfants légitimes soit naturel, soit adoptif, le « jour où nous serons sans alarmes pour l'indépendance que nous avons « garantie des autres états de la Méditerranée ».

Che la corona di ferro non potesse essere riunita alla corona di Francia che sul solo capo dell'imperatore Napoleone;

Che questi avesse il diritto di nominarsi, durante la sua vita, un successore, ma che non ne potesse far uso se non se quando l'integrità del regno fosse assicurata;

Che l'imperatore Napoleone fosse pregato di trasferirsi a Milano per assumervi la corona, e dare una costituzione definitiva che guarentisse al popolo italiano:

1. La sua religione;
2. L'integrità del territorio;
3. La libertà politica e civile;
4. L'irrevocabilità della vendita dei beni nazionali;
5. Che le imposte non sarebbero stabilite se non secondo la legge;
6. Che i soli nazionali sarebbero chiamati agli impieghi ed alle cariche dello Stato.

Il nuovo Re, con decreto del 22 dello stesso mese, convocava straordinariamente il Corpo legislativo a Milano pel 15 del successivo maggio, i collegi elettorali pel 18 dello stesso mese, mentre pel 23 si fissava l'incoronazione del re d'Italia (1).

Il 29 dello stesso mese di marzo uscì un secondo Statuto costituzionale col quale si stabilivano le condizioni della reggenza, si designavano i grandi uffi-

(1) Questa funzione ebbe poi luogo il 26.

ziali del regno con quattro assegnamenti o commende di 36 mila lire di rendita, annessi alle cariche di cancelliere guardasigilli, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere.

Collo Statuto medesimo si fissavano i termini del giuramento da prestarsi dal Re, dal reggente, dai grandi uffiziali, dai funzionari pubblici civili e militari, nonchè dai corpi di truppe.

L'annunzio dell'inaugurazione del nuovo regno non iscosse profondamente l'animo della popolazione (1).

(1) La Consulta di Stato interrogata sull'indole dello spirito pubblico in una memoria indiritta al ministro Marescalchi il 15 aprile 1805, firmata da Caprara, Paradisi, Costabili, Moscati e Guicciardi diceva testualmente:

« La Consulte croit pouvoir assurer en général que l'état des dé« partements, et plus encore celui de la ville de Milan, rélativement au « nouvel ordre de choses, est une apathie profonde, avec cette différence « pourtant que les départements pourraient être facilement remués et « échauffés au moindre avantage qui leur serait proposé, au lieu que « Milan, dont les habitants, quoique bons, ont par tempérament un peu « d'inertie, et par l'effet des mauvaises préventions qui s'y sont établies « plus qu'ailleurs, demeure toujours difficile à émouvoir et à exciter ». (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

E lo stesso ministro Marescalchi che aveva preceduto a Milano Napoleone, il quale erasi fermato al castello di Stupinigi presso Torino, scriveva all'Imperatore il 13 dello stesso mese nei seguenti termini:

« Sire, dans les trois jours que je suis à Milan, je n'ai pas perdu un « instant pour faire connaître Votre Majesté et ses véritables intentions, « mais je lui avoue qu'il y a bien des obstacles à surmonter. Je trouve « les portes des grands seigneurs fermées; les esprits préoccupés par « les préventions les plus funestes et les plus ridicules...... Enfin, il n'y « a que la présence de Votre Majesté qui puisse opérer le prodige de « les convaincre et de les ramener. J'espère pourtant de réussir à faire « organiser une garde d'honneur. Si je l'obtiens, je demande la permis« sion à V. M. de lui présenter à Stupinigi une députation composée « des premiers propriétaires pour la prier de la vouloir accepter.

Dietro a quei fastosi apparati, a quel fragore di acclamazioni, che mai non mancano a chi ascende al potere, a quelle promesse su cui l'avvenire mal si poteva fidare, era facile l'avvedersi che il regno d'Italia sarebbe stato non alleato ma vassallo alla Francia. Non abbastanza forte per reggersi da se solo a fronte massime del colosso francese innoltratosi nella penisola, il nuovo Stato vedevasi impedito nella sua sfera naturale, non potendo aspirare nè ad allargarsi, nè a combinarsi con alleanze proporzionate alla sua grandezza. Il nuovo regno insomma era posto, qual minorenne, sotto una straniera tutela.

Dopo l'incoronazione (1) Napoleone promulgò a Milano un terzo Statuto costituzionale il 5 giugno 1805, il quale determinava la natura dei beni della Corona, e stabiliva che il sovrano poteva essere rappresentato da un vice-re; che i collegi elettorali de' possidenti, dei dotti, e dei commercianti si convocherebbero se-

« Il n'en est pas tout à fait de même dans les départements, du « moins à ce que quelqu'un m'a dit ici. Votre Majesté le verra même « par les adresses que j'ai l'honneur de lui envoyer.

« M. le baron de Moll insiste pour avoir ses passeports, et en at- « tendant il a envoyé un courrier à Vienne.

« Agréez, etc. » (*Archivii dell'impero* a Parigi).

(1) Nell'incoronazione, Napoleone aveva prestato giuramento in questi termini:

« Giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far rispet- « tare la religione dello Stato; di rispettare e far rispettare l'egua- « glianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità della « vendita dei beni nazionali, di non levar alcuna imposta, di non ista- « bilire alcuna tassa che in virtù della legge; di governare colla sola « mira dell'interesse, della felicità, e della gloria del popolo italiano ».

paratamente sull'invito del Re, per completarsi e per nominare i membri del Corpo legislativo. Prescriveva inoltre che quelli tra i membri de' tre collegi che risiedessero nello stesso dipartimento si riunissero una volta all'anno in collegio dipartimentale al fine di presentare i candidati pe' Consigli generali di dipartimento e per le giudicature di pace. Col medesimo Statuto si regolava la formazione del Consiglio di Stato composto de' consultori, del Consiglio legislativo, e del Consiglio degli uditori, e diviso in sezioni; si fissavano ad un tempo le attribuzioni del Corpo legislativo, si stabilivano le basi dell'ordine giudiziario; finalmente si creava, ad imitazione della legione d'onore di Francia, l'ordine della Corona di ferro.

Lo Statuto di che ragioniamo fu letto alla presenza del Corpo legislativo, mentre vi stava Napoleone, e nella stessa seduta il principe Eugenio prestava il giuramento di fedeltà al re, alla costituzione, e di obbedienza alle leggi.

Napoleone prese in seguito a parlare nei seguenti termini:

« Signori del corpo legislativo, mi feci rendere
« un conto esatto di tutte le parti dell'ammini-
« strazione. Ho introdotto nelle sue diverse dirama-
« zioni quella stessa semplicità, che coll'aiuto della
« Consulta e della Censura ho apportato nella revi-
« sione delle costituzioni di Lione. Ciò ch'è buono,
« ciò ch'è bello è sempre il risultato d'un sistema
« semplice ed uniforme. Ho soppressa la duplice or-
« ganizzazione delle amministrazioni dipartimentali

« e delle amministrazioni di prefettura, perchè giu-
« dicai che facendo riposare l'amministrazione uni-
« camente sopra i prefetti, si otterrebbe non solamente
« il risparmio d'un milione nelle spese, ma ben anco
« una maggiore rapidità nell'andamento degli affari.
« Se ho posto allato de' prefetti un Consiglio per le
« materie contenziose, ciò fu ad oggetto di confor-
« marmi a quel principio che vuole, che l'ammini-
« strazione sia il fatto d'un solo, e che la decisione
« degli oggetti litigiosi sia l'opera di parecchi.

« Gli Statuti, de' quali avete intesa poc'anzi la
« lettura, estendono pure a' miei popoli d'Italia il
« benefizio di quel Codice, alla cui formazione pre-
« siedetti io medesimo. Commisi al mio Consiglio di
« preparare un'organizzazione dell'ordine giudizia-
« rio, che renda ai tribunali quella considerazione
« e quel lustro, che intendo di dar loro in confor-
« mità delle altre mie istituzioni. Io non poteva ap-
« provare che un pretore solo fosse chiamato a pro-
« nunziare sulla fortuna de' cittadini, e che de' giudici
« nascosti agli sguardi del pubblico decidessero in
« segreto, non solamente dei loro interessi, ma
« eziandio della loro vita. Nell'organizzazione che vi
« sarà presentata, il mio Consiglio si studierà di far
« godere a' miei popoli tutti que' vantaggi, che ri-
« sultano da tribunali collettivi, da una procedura
« pubblica, e da una difesa in contraddittorio. E per
« assicurar loro una giustizia evidentemente più il-
« luminata, ho stabilito che i giudici, i quali pronun-
« zieranno sentenza, sieno que' medesimi che avranno

« presieduto ai pubblici dibattimenti. Non ho creduto
« che le circostanze, nelle quali si trova attualmente
« l'Italia, mi permettessero di pensare allo stabili-
« mento del *jury*. Ma i giudici debbono pronunziare,
« come i *giurati*, secondo l'intima loro convinzione,
« e senza affidarsi a quel sistema di semi-prove, che
« compromette assai più spesso l'innocenza, di quello
« che serva a scoprire il delitto. La norma più sicura
« d'un giudice, che ha presieduto ai dibattimenti, è
« la convinzione della propria coscienza.

« Ho invigilato io medesimo allo stabilimento delle
« forme regolari e conservatrici nelle finanze dello
« Stato, e spero che i miei popoli esperimenteranno
« i vantaggi dell'ordine, che prescrissi a' miei mini-
« stri delle finanze e del tesoro di porre e osservare
« nei conti, che saranno regolarmente pubblicati.

« Ho acconsentito, che il debito pubblico portasse
« il nome di *Monte-Napoleone*, affine di dare una
« garanzia di più a quegli impegni ed obbligazioni
« che lo costituiscono tale, e nello stesso tempo un
« nuovo vigore al credito pubblico.

« L'istruzione pubblica cesserà d'essere diparti-
« mentale, ed ho fissate le basi per darle quell'uni-
« formità che conviene, e quella direzione che deve
« avere tanta influenza sui costumi e le abitudini
« della generazione nascente.

« Ho riputato che conveniva, a cominciar da que-
« st'anno, porre più d'eguaglianza nella ripartizione
« delle spese dipartimentali, e venire altresì al soc-
« corso di que' dipartimenti, che come il Mincio ed

« il Po si trovano nella necessità di difendersi contro
« la devastazione dell'acque.

« Le finanze sono nel più florido stato, e tutti i
« pagamenti in corso. Il mio popolo d'Italia è fra
« tutti i popoli il meno aggravato d'imposte. Non
« soggiacerà a nuovi carichi, e se si son fatti dei
« cangiamenti a qualche contribuzione, se il regi-
« stro è stabilito nel progetto del *Budget* (1), secondo
« però una tariffa moderata, tutto questo si fece af-
« fine di poter diminuire delle imposte più onerose.
« Il cadastro è pieno d'imperfezioni, che si manife-
« stano tutti i giorni. Per recarvi rimedio, vincerò
« quegli ostacoli, che oppone a siffatte operazioni
« molto più l'interesse personale che la natura delle
« cose. Non ispero per altro di giugnere a dei risul-
« tati tali, che facciano evitare l'inconveniente d'ac-
« crescere un'imposta sino a quel punto a cui deve
« arrivare.

« Ho preso delle misure per restituire al clero una
« dotazione conveniente di cui era in parte sprovve-
« duto da dieci anni, e se ho fatta qualche concen-
« trazione di monasteri e conventi, è però mia in-
« tenzione di proteggere quelli che si dedicano a dei
« servigi di pubblica utilità, o che, dimoranti nelle
« campagne, si trovano in luoghi o circostanze da
« poter supplire al clero secolare.

« Ho nello stesso tempo provveduto in modo che i
« vescovi abbiano quind'innanzi i mezzi d'esser utili
« ai poveri, e non attendo altro per occuparmi della

(1) Conto preventivo delle entrate e delle spese.

« sorte de' curati, che le informazioni e gli schiari-
« menti, che già ordinai di raccogliere prontamente
« sulla verace loro situazione. So bene che molti tra
« loro, specialmente nelle montagne, trovansi in una
« penuria che ho il più vivo desiderio di far quanto
« prima cessare.

« Oltre la strada del Sempione, che sarà termi-
« nata in quest'anno, per la quale lavorano attual-
« mente 4000 operai nella sola parte che attraversa il
« regno d'Italia, ho dato gli ordini opportuni affin-
« chè s'intraprendano tosto i lavori nel porto di Vola-
« no desiderando che opere sì importanti siano senza
« ritardo incominciate, e con attività proseguite.

« Niuno di quegli oggetti, sui quali la mia espe-
« rienza nell'amministrazione potea giovare a' miei
« popoli, fu da me trascurato. Prima di ripassare le
« Alpi, scorrerò una parte dei dipartimenti per co-
« noscere più da vicino i loro bisogni.

« Lascierò per depositario della mia autorità questo
« giovane principe da me allevato sin dalla sua fan-
« ciullezza, e che sarà animato dal mio spirito. Ho
« preso d'altronde delle misure per dirigere da me
« stesso gli affari più importanti dello Stato.

« Degli oratori del mio Consiglio vi presenteranno
« un progetto di legge tendente ad accordare al mio
« cancelliere guarda-sigilli, Melzi, pel corso di quattro
« anni depositario della mia autorità come vice-
« presidente, un possedimento, che restando nella
« di lui famiglia, attesti a' suoi discendenti la mia
« soddisfazione pei servigi ch'egli mi ha resi.

« Credo di aver date delle nuove prove della mia
« costante risoluzione di adempire a quanto i miei
« popoli d'Italia attendono da me. Spero ch'essi in
« ricambio vorranno occupare quel posto ch'io loro
« destino nella mia mente; e non vi perverranno
« che persuadendosi bene, che la forza dell'armi è
« il principale sostegno degli Stati.

« È tempo alfine che cotesta gioventù che anne-
« ghittisce nell'ozio delle grandi città, cessi di temere
« le fatiche e i pericoli della guerra; che si ponga in
« istato di far rispettare la patria se vuole che la
« patria sia rispettabile.

« Signori del Corpo legislativo » soggiunse egli « ri-
« valizzate di zelo col mio Consiglio di Stato, e me-
« diante questo concorso di volontà verso l'unico scopo
« della prosperità pubblica, date al mio rappresen-
« tante l'appoggio che deve ricevere da voi.

« Il governo britannico avendo accolto con una
« risposta evasiva le proposizioni da me fattegli, ed
« il re d'Inghilterra avendole tosto pubblicate, insul-
« tando i miei popoli nel suo Parlamento, vidi nota-
« bilmente scemarsi le speranze che avea concepite
« sul ristabilimento della pace.

« Frattanto le squadre francesi hanno ottenuto dei
« successi ch'io non riguardo come importanti, se
« non perchè debbono convincere ognora più i miei
« nemici dell'inutilità d'una guerra, che nulla offre
« loro da guadagnare e tutto da perdere. Le divisioni
« della flottiglia e le fregate costrutte a spese delle
« finanze del mio regno d'Italia, e che fanno ora

« parte delle armate francesi, hanno già resi degli
« utili servigi in parecchie circostanze.

« Io conservo la speranza che la pace del conti-
« tinente non sarà turbata, e tuttavia trovomi in
« posizione di non temere alcuna vicenda di guerra.
« Sarò in mezzo di voi nel medesimo istante, in cui
« la mia presenza diverrà necessaria alla salvezza del
« mio regno d'Italia ».

Questo discorso che abbiamo riferito in disteso per la sua grande importanza, vestiva il triplice carattere di un reso-conto, di un programma e di un'apologia, e servì a rischiarare mirabilmente la direzione della politica interna e dell'alta amministrazione del nuovo regno. Il sentimento dell'autorità concentrata nelle mani del sovrano vi campeggia, ma esso si spiega in così splendida maniera da far perdonare quell'eccesso di potere a chi ne può usare così nobilmente.

Poco spazio lasciava al certo Napoleone alla libertà politica, e nel corso degli avvenimenti successivi questo ancora si ristringeva. Triste impressione era quella che ne lasciavano le parole con cui chiudevasi il discorso, e che per nulla assicuravano la continuazione della pace.

La previsione di guerre sempre rinascenti, tuttochè gloriose, sconfortava i popoli del regno d'Italia, i quali sapevano che nessun benefico frutto ne sarebbe venuto alla loro condizione, e non potevano a meno di temere che sarebbesi essa d'assai peggiorata per poco che la fortuna dell'armi si fosse mostrata infedele alle bandiere del gran capitano.

Napoleone era rimasto per qualche tempo in Italia sia per visitare i campi sempre memorabili delle sue prime vittorie, sia per compiere atti di sua suprema possanza coll'unione di Genova all'impero francese e collo stabilimento del principato di Lucca e di Piombino. L'imperatore lasciando questo paese, che io non mi attenterei di chiamare coll'illustre storico Thiers l'*oggetto di tutte le sue predilezioni* (1) ne commise il governo ad Eugenio Beauharnais che poco stante dichiarò suo figliuolo adottivo.

Se si vuol giudicare con vera imparzialità lo stato delle cose in allora, facendo ragione delle esigenze dei tempi, la scelta di questo vice-re non fu punto infelice. Il principe Eugenio nei nove anni che diresse l'amministrazione italiana si mostrò intelligente, attivo, affezionato agli interessi del paese; non fu sicuramente senza difetti, ma se si tien conto della di lui posizione s'avrà a dire ch'egli fece molto bene, ed evitò non poco male. Era sua naturale inclinazione non meno che suo dovere l'attenersi strettamente agli ordini che gli si davano dall'imperatore, ma ciò non toglieva che quando gliene veniva il destro egli calmasse le ire e le impazienze smodate del suo signore, e ponesse sotto gli occhi di lui i bisogni e gli interessi del regno, rendendosene caldo ed insistente protettore (2).

(1) *Histoire du Consulat et de l'Empire*, prima edizione, tom. 5, p. 372.

(2) La pubblicazione della citata raccolta *Mémoires et correspondance politique et militaire du prince Eugène*, fatta dal

Abbiamo detto che nel corso degli avvenimenti lo spazio lasciato alla libertà politica nel regno d'Italia vedrebbesi ancora ristretto ed ecco come, e quanto prontamente ciò accadde.

Il Corpo legislativo adunato in occasione dell'incoronazione del re d'Italia prolungava la sua sessione nell'estate 1805. Serbando la presa abitudine esso voleva esercitare la sua autorità sopratutto sulle leggi di finanza.

Il bilancio era bensì approvato, ma colle seguenti importanti modificazioni. Eransi distratte dal bilancio medesimo:

1° Le disposizioni che fissavano il pagamento delle pensioni ecclesiastiche di sei in sei mesi;

2° La facoltà al governo di fare mettere in esecuzione i regolamenti di dogana che stimasse opportuni;

3° Un nuovo dazio sui grani;

4° La legge sul registro.

La prima e la quarta di tali modificazioni si fondavano sopra considerazioni di equità; motivo della seconda era il timore che si volesse promuovere un'uscita forzata per la Francia dei prodotti del suolo italiano ed in particolare delle sete. La terza tendeva a far sì che non si aumentassero gli aggravii pubblici in un paese, che oltre la spesa necessaria pel mantenimento del suo governo, pagava circa

sig. A. Ducasse, ci dispensa dall'entrare in più minuti particolari su questo proposito. Questa raccolta è una vera fotografia politica di quei tempi. Molto v'ha di che imparare leggendola.

trenta milioni direttamente od indirettamente alla Francia.

Questi atti d'indipendenza del Corpo legislativo italiano che mostrava di pigliar sul serio l'esercizio delle sue attribuzioni, e di continuare sotto il regno il tenore che si aveva sotto la repubblica, inasprirono siffattamente l'animo di Napoleone che volle ad un tratto non solo vincere quella opposizione, ma ancora levarne via ad un tratto ogni possibilità di futura riproduzione (1).

Appena, adunque, informato di quelle deliberazioni senza punto arrestarsi ai suggerimenti di temperati accomodamenti che il principe Eugenio gli rassegnava, Napoleone fa chiudere con un decreto la sessione. Un silenzio assoluto succede a quelle, non so se debbansi chiamare vere resistenze oppure velleità parlamentari, ed un romore di severe minaccie contro chiunque ardisse menomamente scostarsi dalla volontà del sovrano, si fa ancora lungamente sentire.

Commenda altamente il Pecchio la resistenza del Corpo legislativo italiano sulla propostagli legge del registro « questo Corpo » egli dice « compreso dalla

(1) Al primo sentore di probabili difficoltà per parte del Corpo legislativo, Napoleone aveva nettamente spiegato ad Eugenio la linea di condotta ch'egli avrebbe tenuto; lettera del 25 luglio 1805, così concepita:
« Si la loi sur l'enregistrement ne passe pas, je la prendrai de ma
« propre autorité; et tant que je serai roi, le Corps législatif ne sera
« point réuni. Faites appeler le président, faites parler aux principaux
« membres par les ministres, par les conseillers d'Etat, faites leur bien
« entendre que je puis me passer du Corps législatif, et que je leur
« apprendrai comment je puis m'en passer, puis qu'ils se comportent
« ainsi avec moi ». (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

« propria dignità, opinò liberamente e la rigettò.
« Bonaparte non avvezzo a trovar resistenza, anni-
« chilò il Corpo renitente, preparando nell'esempio
« della sua distruzione le altre autorità ad una cieca
« obbedienza. La legge, ossia questa reprobazione
« d'una rappresentanza nazionale, comparve nel 1806
« coll'aurora del regno nascente (1) ».

Non si può ricusare la lode dovuta ai rappresentanti di una nazione che conformandosi ai lumi del loro giudizio ed ai dettami della loro coscienza non attendono se non a quanto loro pare il vero utile della nazione stessa. Forse gli uomini più esperimentati in politica avrebbero consigliato di non cimentare così ad un tratto l'esistenza intiera della rappresentanza nazionale contro ad una prepotente irresistibile volontà; forse col destreggiarsi anzichè coll'urtare si sarebbe meglio giovato alla causa delle liberali istituzioni. Checchè ne sia di tutto questo, non è men vero per altro che dopo aver fatto quello sfoggio di indipendenza, il Corpo legislativo italiano si mostrò troppo dissimile da quel di prima quando appena ricevuto il rabbuffo di Napoleone si fece a chiedergli scusa dell'operato (2). Ma la volontà del sovrano era irrevocabile e spiegata in un modo che nessuno poteva frantenderla o dissimularla (3).

(1) Citato *Saggio Storico sull'Amministrazione finanziera dell'ex-regno d'Italia*, p. 59.

(2) V. Lettera del principe Eugenio a Napoleone del 5 agosto 1805. *Mémoires et Correspondance*, sovra citato, tom. I.

(3) Nella lettera scritta da Napoleone ad Eugenio, dal campo di Boulogne il 6 dello stesso mese d'agosto si leggono queste parole:

Col progresso del tempo i sudditi, anzichè i cittadini, del regno d'Italia così eccessivi elogi facevano del monarca e di chi lo rappresentava, ed in così strabocchevole misura da disgustare perfino quello a cui erano rivolte (1).

Colla chiusura del Corpo legislativo, che equivaleva ad una soppressione, si può dire che la costituzione fu spenta, nè a ravvivarla certo bastava l'assidua tranquillità del Senato, creatosi poscia come vedremo fra poco.

Gli statuti organici del regno che di mano in mano s'aggiunsero ai precedenti, continuarono pertanto ad essere opera del sovrano senza partecipazione alcuna della volontà nazionale.

I tre Collegi elettorali restarono qual simulacro di elemento costituzionale, testimonii ufficiali degli atti della volontà del monarca, ma senza il menomo valore politico (2).

« Quand ces législateurs auront un roi pour eux, il pourra jouer à « ces jeux de barre; mais comme je n'en ai pas le temps, que tout est « passion et faction chez eux, je ne les réunirai plus ».

Nessuna soppressione formale del Corpo legislativo intervenne, si cancellò soltanto sul bilancio la categoria delle spese dianzi allogate pel Corpo anzidetto, e tutto fu finito.

(1) « Mon fils » scriveva Napoleone ad Eugenio il 4 febbraio 1806 « Les « adresses que vous font les Italiens ne sont point convenables; ils ne pèsent point les mots, et les mots doivent être pèsés. Le remède à cela « est de ne jamais imprimer leurs adresses. Mon intention est que vous « preniez cela pour règle. — *Mémoires et Correspondance*, cit., tom. 2.

(2) Ben a ragione Ugo Foscolo poteva esercitare sovr'essi l'amara ironia di quei suoi versi:

« Già il dotto, e il ricco, ed il patrizio vulgo
« Decoro e mente al bello Italo regno,
« Nelle adulate reggie ha sepoltura
« Già vivo, e i stemmi, unica laude ».

Lo Stato veneto, ceduto dall'Austria alla Francia, non tardò ad essere unito al regno d'Italia. Questa unione ingrandiva notevolmente il territorio del regno, lo arricchiva di quella preziosa gemma che è la città di Venezia, e lo rafforzava appoggiandolo alla linea dell'Isonzo (1). Napoleone si prevalse delle largizioni della vittoria per gratificare a sua volta gli uomini che meglio lo avevano servito. Coll'atto medesimo che congiungeva il veneto al regno, Napoleone istituiva nelle provincie di nuovo acquisto dodici grandi feudi e per fornirli d'assegnamento si riservava trenta milioni di beni nazionali di quelle provincie; che poi si accrebbero d'altri dieci col decreto reale 26 aprile 1806 da prelevarsi sulla vendita dei beni già appartenenti all'ordine di Malta.

Tale istituzione di feudi destinata a formare dei veri benefizii a similitudine di quelli della seconda epoca del barbarico sistema feudale, mal rispondeva alle idee generalmente sparse in Italia. Era dessa una sequela troppo significativa del diritto di conquista. Giammai Napoleone avrebbe osato di fare altrettanto sul vecchio suolo Francese; ciò ben comprendevano gl'Italiani ed avevano ragione di dolersi vedendo la loro patria ridotta a subire l'umiliazione di questa impronta di vassallaggio.

(1) Per una convenzione conchiusa tra il governo di Napoleone ed il governo austriaco, si determinò la frontiera tra i due Stati. La provincia di Montefalcone fu ceduta all'Austria ed il limite del regno d'Italia fu portato fino al thalweg dell'Isonzo.

Ma le cattive impressioni ricevute dal popolo non valevano punto a rimuovere Napoleone dai concepiti disegni. Tre altri grandi feudi francesi furono da lui eretti nello Stato di Parma e Piacenza, ed anche nel regno di Napoli vennero ripetute siffatte istituzioni.

Questo terz'ordine della gerarchia imperiale come lo chiama il signor Thiers (1) poteva secondare le vedute dell'Imperatore pe' suoi divisamenti ulteriori, ma staccava dalla politica imperiale molti fra i più teneri dell'onore del nome italiano. Ed avrebbe dovuto sembrare assai più naturale che Napoleone, agli occhi del quale sempre lampeggiava la stella risorgente dell'antico impero di Occidente, meglio apprezzasse il vincolo che con forza latente, ma pur tenace, stringe insieme i tre popoli di stirpe latina.

Parlando d'ingrandimento del regno non si dee dimenticare che il principato di Guastalla dianzi posseduto dalla sorella di Napoleone, Paolina, sposa al principe Camillo Borghese, venne unito con decreto del 24 maggio al regno d'Italia, coll'obbligo però al tesoro di questo regno di pagare alla principessa sei milioni di lire milanesi.

Otto furono i ministeri stabiliti, quelli cioè della giustizia, dell'interno, dei culti, delle finanze, del tesoro, di guerra e marina, degli affari esteri, ed il dicastero del ministro segretario di Stato.

I titolari di questi due ultimi ministeri, Marescalchi

(1) *Histoire du Consolat et de l'Empire*, 1a ediz. tom. 6, p. 462.

ed Aldini risiedevano abitualmente a Parigi presso l'Imperatore.

Sotto la dipendenza del ministero dell'interno vi avevano tre direttori generali: della polizia, dell'istruzione pubblica, e delle acque e strade; tre parimenti erano sotto la dipendenza del ministero delle finanze; per le imposizioni dirette e l'amministrazione del censo, per le dogane, per la liquidazione del debito pubblico.

Siccome il ministro degli affari esteri, secondo che si è veduto, dimorava a Parigi, s'incaricò un consigliere di Stato, che rimanesse in Milano, del portafoglio di quel dicastero.

Napoleone venne per l'ultima volta sul continente italiano verso il fine del 1807 e recossi a Venezia. I collegi furono convocati in quella città, ed il Re, recatosi in mezzo a loro, fece promulgare solennemente il quarto Statuto costituzionale del regno, che portava la data del 16 febbraio 1806, e nel quale si contenevano l'adozione del principe Eugenio, e la vocazione del medesimo all'eredità della corona d'Italia quando Napoleone fosse morto senza figli legittimi e naturali.

Un quinto Statuto costituzionale fu pure in tale occorrenza promulgato, col quale, soppressa la Consulta di Stato, si creava un Senato consulente, che doveva racchiudere nel suo seno almeno un membro per ciascun dipartimento del regno.

Il titolo di *consulente* che erasi aggiunto al Senato dimostrava per se solo che la prerogativa reale cre-

sciuta di tanto dopo la soppressione di fatto del Corpo legislativo, non era per iscemarsi; si domandavano al Senato semplici consigli, ed esso vi sostituì illimitate acquiescenze accompagnate da servili adulazioni.

Oltre le attribuzioni della Consulta davasi al Senato l'incarico di esaminare i conti dei ministeri, non che di sottoporre al sovrano le sue osservazioni sopra i *bisogni ed i voti* della nazione; quindi i bilanci dovevano essergli presentati (1).

Si pubblicarono nello stesso tempo cinque articoli organici; col primo si conferiva al vice-re il titolo di principe di Venezia che sarebbesi in seguito assegnato all'erede presuntivo della Corona; col secondo si portava a diciotto il numero dei membri della Sezione legislativa del Consiglio di Stato, a venti quello del Consiglio degli auditori con aggiunta di assistenti; il terzo aumentava di quindici dignitarii, di cinquanta commendatori, e di trecento cavalieri l'ordine della corona di ferro, accrescendo la dotazione del medesimo di una rendita di dugentomila franchi, presa sui beni demaniali posti alla sinistra dell'Adige. Col quarto si conferiva alla principessa Giuseppina, figlia primogenita di Eugenio, il titolo di principessa di Bologna; col quinto il Melzi veniva creato duca di Lodi con una dotazione in titolo di maggiorasco.

(1) « Questa disposizione, sebbene stesa in termini ambigui nell'ot- « tavo articolo d'un Decreto regolativo (9 novembre 1809), non isfuggì « agli occhi penetranti degli interessati ». — Coraccini, L. c., p. 102.

Nell'assemblea dei collegi in Venezia Napoleone così parlava:

« Signori membri dei collegi riuniti, io vi veggo
« con piacere circondar il mio trono. Di ritorno fra
« voi dopo due anni d'assenza, io mi compiaccio
« nell'osservare i progressi, che questi miei popoli
« hanno fatto. Ma quante cose rimangono ancora da
« farsi per cancellare gli errori de' nostri antenati, e
« rendervi degni dei destini ch'io vi preparo!

« Le dissensioni intestine degli avi nostri, il mi-
« serabile loro egoismo municipale, procurarono la
« perdita di tutti i nostri diritti. La patria fu disere-
« data del suo grado e della sua dignità; essa che ne'
« secoli più rimoti aveva portato sì lungi l'onore delle
« sue armi, e lo splendore delle sue virtù. Io ripongo
« la mia gloria nel riconquistarvi questo splendore e
« questa virtù.

« Cittadini d'Italia, ho fatto molto per voi. Farò
« ancora di più; ma dal canto vostro, uniti di cuore,
« come lo siete d'interessi, ai miei popoli di Francia,
« considerateli come fratelli maggiori; e riconoscete
« sempre la sorgente della nostra prosperità, la gua-
« rentigia delle nostre istituzioni, e quella della no-
« stra indipendenza, nella unione di questa corona
« di ferro colla mia corona imperiale ».

La preeminenza così altamente assegnata alla Francia sovra l'Italia in questo discorso non poteva a meno di generare nell'animo degl'Italiani un senso di rammarico, e quasi il risentimento di una offesa,

onde le relazioni tra i due popoli anzichè stringersi dovevano naturalmente allentarsi.

L'organizzazione particolare del Senato fu l'oggetto del sesto Statuto costituzionale portante la data del 21 marzo 1808; abbiamo già notato quanto poco rilevasse l'officio suo, e come, anzichè nuova guarentigia di diritti politici riconosciuti dalla nazione, la creazione di questo corpo fosse il sigillo apposto all'abolizione del sistema rappresentativo in Italia.

La nomina dei senatori era esclusivamente riservata al Sovrano; i pubblici funzionarii vi affluirono bentosto (1) e non contribuirono a rialzare l'indole di quella istituzione fin dal suo nascere così depressa.

Dopo lo Statuto con che si eresse il Senato, Napoleone ne fece promulgare un altro del 14 ottobre 1808, portante istituzione di titoli ereditarii di nobiltà, e dei maggioraschi che dovevano esservi annessi. Ciò non era se non l'ampliazione del principio già accolto, ed un mezzo di rendersi favorevole la classe numerosa di coloro che dopo le ricchezze adunate dai frugali antenati aspirano alle onorificenze che la società non dovrebbe concedere se non a chi l'abbia lungamente, ed utilmente servita.

(1) « L'article 27 des Statuts Constitutionnels qui organisent le Sénat, « porte que la charge de sénateur n'est pas incompatible avec celle de « ministre, ou de directeur général d'une partie quelconque d'admini- « stration publique; vû les termes de cet article, Sire, les ministres et « les directeurs généraux espèrent être sénateurs ».

Lettera del principe Eugenio all'Imperatore, 10 maggio 1808. — *Mémoires et Correspondance politique*, etc., sovracitata tom. 4. — Vedi quanto ai particolari della composizione e delle attribuzioni del Senato il N° 94 del *Bollettino delle Leggi del regno d'Italia*, anno 1808.

Due altri Statuti costituzionali, amendue colla data del 15 marzo 1810, sopraggiunsero a chiudere la serie di questi atti solenni organici e fondamentali emanati dalla sola volontà del Sovrano che dovevano formare una delle basi del diritto pubblico interno del regno d'Italia. Col primo degli anzidetti Statuti si regolarono la dotazione della corona, non che gli appannaggi dei principi e delle principesse d'Italia, e si creò ad un tempo, imitando ciò che si era fatto in Francia, un demanio straordinario, composto di beni mobili ed immobili, acquistati dal Sovrano nell'esercizio del diritto di pace e di guerra; ed in virtù delle conquiste o dei trattati tanto pubblici che segreti.

Napoleone si riservava la disponibilità di questo demanio, sia per soccorrere ai bisogni dell'esercito e ricompensare gli uomini più distintamente benemeriti dello Stato così nel servizio militare come nel civile, sia per innalzare monumenti, eseguire lavori pubblici, incoraggiare le arti, ed accrescere per tale modo lo splendore del regno. Col secondo si fissava ad un milione l'appannaggio del principe vice-re, disponendo anche che il palazzo, chiamato Villa Bonaparte, ne formerebbe una porzione (1).

(1) Durante il soggiorno di Napoleone a Venezia uscirono provvedimenti co'quali si dichiarava che il porto franco, conceduto con decreto del 25 aprile 1806, sarebbe definitivamente stabilito nell'isola di S. Giorgio; che ogni bastimento potrebbe entrare ed uscire dal porto senza essere obbligato di scaricare, sia che esso vendesse o non vendesse il suo carico, purchè indicasse la sua destinazione pel porto franco; che

Percorsa così l'intiera serie degli Statuti costituzionali che in numero di nove furono dati da Napoleone al nuovo regno d'Italia ripetiamo ancora una volta che ogni traccia di espressione di voto di popolo o di opinione generale era per essi accuratamente cancellata. In tal silenzio interrotto soltanto dal romore delle prodigiose sue vittorie e dalla servile loquacità degli adulatori, Napoleone inebbriato della sua smisurata potenza giunse al punto di proferire quelle parole che si leggono in una sua lettera del 14 aprile 1806 al principe Eugenio e che non tradurremo: *Mes peuples d'Italie me connaîssent assez pour ne devoir point oublier que j'en sais plus dans mon petit doigt qu'ils n'en savent dans toutes leurs têtes réunies* (1).

Passando ora dagli atti legislativi di prim'ordine a quelli di maggior uso e di più frequente obbligazione, converrà che il lettore si rammenti di quanto diceva Napoleone, nel discorso di Milano che abbiamo riferito di sopra, rispetto ai codici ed all'ordine giudiziario.

Nello stesso tempo che il Codice Napoleone, poco esattamente tradotto in italiano, veniva pubblicato (2), si lavorava attorno all'ordinamento giudiziario.

quanto al trasporto delle merci da Venezia alla terra ferma esso resterebbe libero.

A rendere efficaci tutte queste benefiche disposizioni mancava un solo fatto: la libertà del mare, e questa l'Imperatore non la poteva dare.

(1) *Mémoires et Correspondance politique et militaire du prince Eugène*, tom. 2.

(2) L'art. 56 del terzo Statuto costituzionale era così concepito:
« Il Codice Napoleone sarà messo in attività ed avrà forza di legge

Furono soddisfatte le popolazioni dell'osservanza del Codice Napoleone, così commendevole per lo spirito di equità che vi abbonda, e per la precisione del dettato, e tanto più lo applaudirono in quanto che per esso si aboliva la precedente legislazione incompleta e confusa, dove il potere del giudice doveva tanto spesso rimediare all'imperfezione della legge.

Per dirigere gl'Italiani ancora inesperti in questa maniera di lavori legislativi, era stato mandato da Parigi a Milano Abrial, già ministro della giustizia in Francia, e già stato incaricato di somiglianti missioni in altri paesi. Napoleone affidava ad Abrial l'incumbenza di attendere di concerto con Giuseppe Luosi, ministro della giustizia del regno, all'organizzazione della giustizia, prescrivendo che l'opera dovesse compiersi entro due mesi. Questa prefissione di termini usata non di rado da Napoleone, sebbene quasi sempre fosse nell'esecuzione impossibile, serviva nondimeno al doppio scopo di far capace le popolazioni dell'efficace volontà del sovrano, e di togliere ai mandatarii ogni pretesto di rendersi neghittosi. I due mesi tuttavia si convertirono in due anni

« a datare dal primo gennaio prossimo (1806). A quest'effetto il gran « giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la « traduzione in lingua latina ed italiana. Questa traduzione sarà presen- « tata all'approvazione del Re il primo novembre prossimo al più tardi. « Il Codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano « ed in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei tri- « bunali ed aver forza di legge ».

La traduzione latina era ad uso delle popolazioni illiriche.

poichè non fu se non nel 1807 che Abrial si ricondusse in Francia dopo aver compito la sua missione (1).

Il nome di Giuseppe Luosi vien ricordato con riverenza anche oggidì da quei che hanno miglior cognizione dei fatti della storia del regno d'Italia. E quel gran giudice ci si dipinge qual uomo che compiendo egregiamente le parti del suo officio sapeva mantenere la gravità, godendo pure delle lautezze della vita e distinguendosi non meno per l'eleganza dei suoi modi che per la sontuosità dei suoi trattamenti.

Napoleone che in Italia pareva volesse piegarsi a qualche novità che non era approvata da suoi più fidati consiglieri imperiali (2), ritornato in Francia

(1) Così scriveva Abrial a Napoleone il 4 dicembre 1805:
« De notre côté, Sire, nous tâchons de seconder vos grandes vues par « des projets de bonnes lois. Nous venons de terminer le code de procédure criminelle. Sans adopter le jury, nous avons conservé tout ce « que cette institution pouvait avoir d'avantageux. Le tribunal de première instance est lui même le jury d'accusation: le tribunal criminel « le jury de jugement, le débat est public. Voilà ce que la plus entière « liberté peut désirer. Nous nous sommes rapprochés, autant qu'il à « été possible de l'esprit de la législation française en écartant ce que « l'expérience aurait démontré dangereux. Les nullités ne sont pas multipliées, et la justice n'étant plus garrottée d'une multitude de formalités inutiles, marchera plus facilement et plus promptement. Le grand « juge ministre de la justice pourra donner à Votre Majesté une idée du « nouveau plan. Je suis parfaitement secondé par le ministre, et je n'ai « qu'à me louer de tout le zèle qu'il met à faciliter mon travail.
« La Commission chargée du code pénal ne m'a encore remis que la « moitié du projet. Celle pour le code de procédure civile vient de terminer le sien ».

(2) La seguente lettera (estratta dalla corrispondenza di Napoleone) da esso indiritta all'arcicancelliere Cambacerés, sia perchè ha tratto ap-

non tollerò più che cosa alcuna di pura provenienza italiana s'introducesse nella generale legislazione del regno.

Quando non era perduta ancora ogni speranza di uscire dall'assoluta tutela di Francia, il ministro Luosi s'era occupato di preparare progetti di nuovi codici, destinando a ciò Commissioni composte di quanti parevangli indicati da meritata fama. Sopratutto si voleva un codice penale ed uno di procedura criminale che ispirati dalle dottrine di Beccaria, le quali i Milanesi singolarmente tenevano a giusto titolo per una gloria domestica, dimostrassero il grado di civiltà a cui si credeva giunta l'Italia.

punto alle circostanze a cui alludiamo, sia per altri rispetti, ne pare dover vivamente interessare i lettori.

Mantoue le 1er messidor an XIII (20 juin 1805).

A Monsieur l'Archichancelier,

« J'ai reçu votre lettre du 20 prairial. Je me doutais bien que toutes « les dispositions relatives à l'ordre judiciaire d'Italie ne seraient pas « entièrement à votre gré. Cela ne viendrait-il pas d'anciens préjugés? « Et ce que nous avons appris, bien su et pratiqué pendant 30 ou 40 « ans, fait une telle impression que nous ne voulons entendre à rien de « ce qui y serait contraire. Je n'ai aucune incertitude sur la paix conti- « nentale, vous pouvez l'assurer, et si j'ai laissé quelques doutes c'est « que j'ai cru assez prudent de faire voir que je ne le craignais pas.

« Voilà trois jours que je suis ici à parcourir les fortifications de « Mantoue, ce qui ne laisse point de m'occuper. L'Impératrice est déjà « partie pour Boulogne, où je serai demain.

« Je désirerais connaître de quelle manière on pourrait empêcher le « jeu à prime sur les marchés de la bourse. Une loi sévère, qui inflige- « rait des peines afflictives et infamantes aux agents de change qui abu- « seraient de la confiance publique, serait déjà un bon remède; voyez « si vous pouvez en trouver d'autres, etc. ».

Frutto di lungo lavoro e di moltiplicate consulte apparvero i progetti di codici corredati dei relativi rapporti al ministro della giustizia, della sposizione dei motivi, e delle osservazioni dei tribunali e degli uffizii di pubblico ministero, non che delle corrispondenti repliche della Commissione.

La scienza di diritto criminale nel grado in cui si trovava allora non difetta in questa raccolta; e vi abbonda anche oltre misura certa pretensione di concetto filosofico tolto ad imprestito dagli enciclopedisti francesi del secolo scorso. Lo stile declamatorio vi primeggia, e vi mancano la schiettezza, la precisione e la purità della lingua.

Di questo esteso lavoro comparso alla luce colla stampa di Milano e di Brescia nel 1807 si menò gran vanto, e si mostrò vivissima contentezza nel regno d'Italia, ma l'uno e l'altra furono di breve durata (1).

(1) La Commissione per la compilazione di questi progetti era composta da quelli che nel regno d'Italia avevano voce d'essere tra i più dotti criminalisti, De Lorenzi, Giacomo Luini, Canova, Silva, Bellani, Nani, Raffaelli, Ragazzi, Sanner.

Vuolsi qui aggiungere che Gian Domenico Romagnosi venne nel 1806 chiamato da Parma ove insegnava il diritto pubblico, a Milano per rivedere il progetto del nuovo codice penale e per compilar quello di procedura penale, e vi impiegò settantadue sedute.

V. *Elogio di G. D. Romagnosi* di Defendente Sacchi. — G. Ferrari, *La mente di G. D. Romagnosi.*

L'illustre signor Cesare Cantù nella biografia del Romagnosi inserta nella Galleria Nazionale del secolo XIX, così riassume gli effetti dell'ingerenza del Romagnosi in quella consulta: « Fu assai se il Romagnosi riu« scì a far escludere i viglietti regii (*Lettres de Cachet*) e introdurre « il titolo della revisione delle cause, e quello della riabilitazione, ne« gletti dai codici più lodati, nei quali suole sancirsi l'irreparabilità di

Il vice-re credeva di poter ammettere que' codici non meno che quello di procedura civile e si annunziava che sarebbero posti in vigore il 14 ottobre 1807. Ma i progetti mandati a Parigi vennero di là respinti con disapprovazione, e si ordinò che si sostituissero puramente e semplicemente le traduzioni dei codici francesi. In seguito ad un decreto di Napoleone del 6 decembre 1810, i codici dell'impero francese tradotti per l'uso del regno d'Italia furono l'11 di febbraio del successivo anno 1811 presentati al Senato, il quale accettandoli senza osservazione, disdiceva a tutto quello che s'era dianzi preparato.

Coll'organizzazione dei tribunali ordinarii andava di pari passo la giurisdizione eccezionale delle commissioni militari che entro le ventiquattro ore dovevano giudicare gli accusati di brigantaggio; nè minore era la speditezza con che si spacciavano i provvedimenti per reati in qualunque modo connessi con fatti politici.

Tremendo esempio ne fornì la vendetta contro gli abitanti di Crespino, villaggio posto nel dipartimento del Basso-Po, che si erano resi colpevoli di amichevole accoglienza usata alle truppe austriache nella campagna del 1805. Tacque qui la giustizia per lasciar libera l'azione al rigore governativo.

Immediatamente dopo di aver scacciato il nemico,

« una sentenza passata in giudicato. Non favorevole ai giurati, almeno « avrebbe voluta la formola dubitativa del *non liquet* onde non pro- « vocare assoluzioni che fanno impallidire, o condanne che fanno « fremere ».

Napoleone decretò che il Comune di Crespino cesserebbe di far parte del regno; ch'esso sarebbe all'avvenire governato unicamente dalla forza militare comandata da un brigadiere di gendarmeria; che gli abitanti perderebbero i loro diritti civili, e che sarebbero assoggettati al doppio delle contribuzioni stabilite per le altre parti dello Stato. Ordinò egli nello stesso tempo che i Crespinesi che fossero per incorrere la pena delle prigioni, sarebbero sottoposti alle bastonate, nel modo stesso che lo erano i soldati austriaci, e finalmente che sarebbesi posta un'iscrizione per trasmettere alla posterità la memoria del reato e della punizione. Tra i Crespinesi stati arrestati in quelle contingenze, uno fu fucilato (1).

Largo campo prenderebbero nel nostro racconto le controversie che durante tutta l'esistenza del regno d'Italia furono tra il governo di questo e la Santa Sede, e noi ne esporremo soltanto quella parte che ci sembra la più essenziale e la più strettamente connessa coll'indole di questa storia.

Abbiamo veduto il primo germe di dissensione che sorse dal testo del Concordato, e che non potè

(1) Riferiamo il fatto di Crespino con particolari alquanto diversi da quei che si leggono nella Storia già pubblicata, e da quanto pure narrammo noi stessi in altra opera.

La rettificazione che abbiamo accolta ci fu procurata dall'illustre storico signor Cesare Cantù.

A testimonianza dello stato di irritazione in cui il fatto di Crespino aveva posto l'Imperatore, citeremo la lettera del medesimo al principe Eugenio del 21 marzo 1806, inserta nel tom. 2° delle *Mémoires et Correspondance politique et militaire du prince Eugène*.

mai svellersi col progresso del tempo. Napoleone non volle rimuoversi da' suoi primi pensieri, e con un decreto uscito alla vigilia della sua incoronazione a Milano (1) mentre stava ricevendo le congratulazioni di Pio VII pel suo avvenimento al nuovo trono, ordinava l'esecuzione del Concordato anzidetto.

Non tardò il Papa a formolare per mezzo di una nota del cardinale Consalvi suo segretario di Stato (2), i suoi richiami contro l'osservanza del Concordato medesimo, partendo dal principio che siccome la religione cattolica era dalla Costituzione del regno d'Italia riconosciuta come religione dello Stato, più non si dovevano ammettere nelle leggi dello Stato medesimo disposizioni contrarie alle massime tenute per inviolabili dalla Chiesa cattolica.

Rammentavasi all'Imperatore che il Papa aveva con somma soddisfazione saputo come Napoleone stesso tenesse per fondati siffatti principii, essendosi da lui detto più d'una volta che per non esservi protestanti nel regno non era mestieri l'osservare in Italia quegli articoli che in Francia non erano stati introdotti che a loro riguardo (3).

(1) Del 22 maggio 1805.

(2) Dell'11 agosto 1805.

(3) Il ministro Marescalchi dopo avere ricevuto comunicazione della nota del cardinale Consalvi indiritta al cardinale Fesch, ne fece l'oggetto di un rapporto indirizzato il 27 dello stesso mese d'agosto 1805 all'Imperatore, in cui si trova il riepilogo di quei richiami. Tale rapporto esiste negli Archivii dell'Impero a Parigi, ed è del tenore seguente:

« J'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté une lettre que j'ai

Nè le doglianze della Santa Sede si ristringevano al solo regno d'Italia, esse si applicavano a tutte le altre parti della penisola dove la religione cattolica era considerata come religione dello Stato.

Finalmente traendo pure occasione da quest'affare principale, la Santa Sede dolevasi anche di due disposizioni d'un decreto del 15 messidoro anno XIII, applicabili ai dipartimenti del genovesato e tendenti ad abolire colà ogni specie d'immunità ecclesiastica personale e locale.

A nulla riuscirono presso Napoleone siffatte proteste, che anzi egli prescriveva la pubblicazione del Concordato stesso nella Venezia, e sosteneva l'operato

« reçue de son Eminence le cardinal Fesch, accompagnée de la traduction d'une note qui lui a été adressée par M. le cardinal secrétaire d'Etat.

« Cette note contient de vives plaintes faites au nom de S. S. contre l'article 56 du troisième Statut constitutionnel du 5 juin dernier, por tant que le code Napoléon sera mis en activité et aura force de loi dans le royaume d'Italie à dater du 1er janvier prochain.

« On y présente l'introduction de ce Code, sans restriction, sans modération quelconque, comme une nouveauté qui *menace d'un coup terrible les bases de la religion*, puisqu'il contient, dit-on, diverses dispositions qui sont en opposition directe soit avec les lois de l'Eglise, soit même avec l'Evangile.

« Les dispositions que l'on remarque sont les suivantes:

« 1° Le code admet le divorce;

« 2° Il ajoute pour le mariage de nouveaux empêchements dirimants inconnus à l'Eglise;

« 3° Il en retranche d'autres que l'Eglise à établis particulièrement à l'égard des degrés de consanguinité et d'affinité;

« 4° Enfin il déclare valides les mariages contractés dans une forme différente de celle qui a été prescrite par le Concile de Trente, et qu'on a jusqu'à présent observée dans le royaume d'Italie ».

del principe di Lucca e Piombino che aveva ordinato l'applicazione a' suoi Stati del Concordato fatto colla repubblica italiana, e comandato che s'apponessero i sigilli sopra gli archivii, i mobili, le carte appartenenti alle comunità religiose, ed il loro inventario. Non meno dei punti dedotti e combattuti nella nota del cardinale Consalvi dispiacevano al Papa gli articoli del decreto fattosi dal Melzi all'epoca della prima pubblicazione del Concordato, e di cui toccammo già di sopra.

Serie contestazioni si presentarono pure per l'istituzione canonica da darsi dal sommo Pontefice ai vescovi nominati da Napoleone alle sedi vacanti del regno. Avvertivasi sulle prime dal cardinale segretario di Stato, che la nomina ai vescovadi essendo uno degli articoli del Concordato, non poteva essere questo eseguito per parte della Santa Sede fintantochè il governo italiano non avesse fatto ragione ai richiami indirittigli a tale proposito.

Si mostrò poscia il Papa più condiscendente e non dissentì di concedere l'istituzione canonica ai vescovi del regno d'Italia. Ma con ciò non si fece neppure l'Imperatore più arrendevole ai desiderii del Pontefice.

I varii documenti che si sono pubblicati relativamente a questa vertenza ci svelano in Napoleone la decisa volontà di costringere il Papa a rendersi ligio a' di lui voleri, e di spogliarlo non che de' proprii diritti, del proprio decoro. Duro era il concetto, aspra

la forma di quegli arbitrii (1), ma per interesse politico, più ancora che per un senso di moderazione, l'Imperatore aggiungeva che i provvedimenti i più rigorosi di sequestri e di confische dei beni delle mense dei vescovi renitenti a'di lui voleri, s'avessero a prendere senza romore, e senza che i giornali ne parlassero (2).

Il principe Eugenio, poichè non gli era permesso di raddolcire la severità degli ordini del suo sovrano, cercava almeno di temperarne l'asprezza delle espressioni, onde impedire che le relazioni colla Santa Sede venissero rotte, e gli animi più e più ne rimanessero esacerbati (3). Ma nè i continuati rigori di Napoleone, nè le benevoli attenuazioni del vice-re, non giunsero a superare le resistenze; imperterrito rimase Pio VII, strettamente da lui dipendenti e concordi colle sue volontà si chiarirono i vescovi, anche a fronte delle crescenti difficoltà e degli aumentati pericoli (4).

(1) Vedi *Mémoires et Correspondance politique et militaire du prince Eugène*, tom. 4, p. 192.

(2) Ibid., p. 200 e 201.

(3) V. la lettera del Principe Eugenio, riferita dal Coraccini, *Storia dell'amministrazione del regno d'Italia, durante il dominio francese*, p. 127 e segg.

Essa è riferita imperfettamente e scorrettamente nelle precitate *Mémoires et Correspondance*, tom. 3, p. 344 e segg.

(4) Il 9 gennaio 1811 il vice-re scriveva all'imperatore: « Les cardi-
« naux et evêques (l'archevêque d'Urbin excepté) ont tous refusé le ser-
« ment. Votre Majesté sait que ce refus a été motivé, dans le temps, sur
« une défense expresse du Pape, et non obstant les députations faites au
« Pape par les evêques eux mêmes, et les lettres très fortes à lui écrites

Diverso spettacolo offeriva poco tempo dopo l'Episcopato italiano quando si trattò di aderire ai principii della Chiesa gallicana: allora gli arcivescovi di Udine, di Ferrara, di Pavia e d'Urbino, i vescovi di Novara, di Bergamo, di Padova, di Vigevano, di Treviso, di Rimini, di Cremona, di Feltre, di Modena, di Trento, di Cervia, di Ceneda, di Brescia, di Chioggia, di Verona, di Fabriano, di Carpi, di Crema, di Adria ed i Capitoli metropolitani del regno, diedero piena ed intiera adesione alla dichiarazione emessa dal Capitolo metropolitano di Parigi nel gennaio 1810 portante:

« Che la giurisdizione episcopale non muore mai;

« Che al momento della morte dei pastori ella passa « tutta intiera e di pien diritto nei Capitoli delle me- « tropoli e delle cattedrali, durante la vacanza delle « sedi;

« E che se essi trascurano di farla amministrare, « ella è tosto devoluta, per ciascuna metropoli, al « più anziano dei vescovi suffraganei, e per ogni cat- « tedrale, al metropolitano, o, in sua mancanza, al « vescovo più anziano della provincia;

« par le cardinal Castiglioni evêque d'Orsino, pour l'engager à retirer « cette défense et lui en faire sentir l'injustice et les inconvenients. — « (*Archivii dell'Impero* a Parigi) ».

Intorno all'arcivescovo d'Urbino, che era monsignor Spiridione Berioli, in una precedente sua lettera a Napoleone del 25 luglio 1808, così parlava il vice-re. « L'archevêque d'Urbin est menacé d'excomunica- « tion, mais comme il est bien porté pour Votre Majesté, j'espére lui « faire prêter secrètement le serment dans mes mains ». — V. citate *Mémoires et Correspondance*, tom. 4, p. 252.

« Che, secondo i principii del clero di Francia, « non v'era nella Chiesa alcuna podestà indipendente « dai canoni; che quindi non ne esisteva alcuna che « avesse il diritto di porre ostacolo a questa prero- « gativa o piuttosto a questo dovere dei Capitoli (1) ».

Tutti questi preparativi si ridussero quindi al nulla per quelle cause che fecero sciogliere il Concilio nazionale radunato in Parigi.

L'andamento dell'amministrazione procedeva all'uso francese, non senza però piegarsi talvolta alle esigenze delle circostanze del paese. Si cercava di rendere meno aspre le ferite che non si potevano rimarginare. Così, per esempio, si fecero varii provvedimenti particolari a Venezia, per rianimare, se fosse stata cosa possibile, il commercio, ristorarvi ed ampliarvi le opere pubbliche, e, quello che più dimostra la miseria dei tempi, crearvi un monte di pietà per sovvenire alla classe indigente.

In un ordine d'idee affatto diverso, Napoleone nel 1806 stabiliva con larghi sussidii compagnie di attori francesi per rappresentare su' teatri delle principali città d'Italia i capi d'opera tragici e comici del teatro francese. Ed Eugenio un anno dopo istituiva una società di attori italiani, i quali, sotto la speciale pro-

(1) Coraccini, L. c., p. 188-89.

Nota pure il Coraccini come un fatto curioso che un solo Capitolo metropolitano, ed appunto quello d'Urbino ov'era arcivescovo Spiridione Berioli, si discostò alquanto dal tenore degli indirizzi degli altri vescovi e Capitoli, ed aggiunse *che la Chiesa universale dipendendo dal triregno, ella non potea separarsene.*

tezione del governo, rappresentassero i capi d'opera tragici e comici del teatro nazionale (1).

Le finanze, quell'amministrazione che chiama a sè tutte le forze materiali della nazione, per diffonderle nella varietà dei servizii e rendere così riproduttivi i capitali che assorbe, non possono essere pretermesse in una storia che comprende la sommaria descrizione di tutti i congegni che compongono la macchina governativa. Di nulla più che di queste mostravasi sollecito Napoleone, e lo secondava indefessamente nei suoi propositi e nelle sue esigenze, lo statista forse il più eminente che possedesse il regno d'Italia, Giuseppe Prina. Avveduto, solerte, perseverante questo ministro, più ancora di quanto pareva comportassero le forze del paese, ne traeva i mezzi necessarii a compiere i disegni del suo signore.

Sotto la repubblica disordinatissima da principio era stata l'amministrazione, di poi rimesso alquanto l'ordine nei congegni della macchina, giacevano pur sempre infiacchite le molle; la volontà non poteva essere assai risoluta in chi comandava, pel timore di suscitare le ire incomposte di chi doveva obbedire.

Agli 8 di maggio 1805 Prina dirigeva al novello sovrano un rapporto particolareggiato sulla condizione delle finanze del regno, rendendogli conto del movimento delle medesime nei tre anni precedenti

(1) Per questi e per moltissimi altri capi della legislazione del regno d'Italia, vedasi, oltre il bollettino delle leggi, *La raccolta delle leggi, decreti e circolari che si riferiscono alle attribuzioni del Ministero dell'Interno del regno d'Italia.*

1802, 1803, 1804 e gli rassegnava la legge generale di finanze pel 1805 (1).

Fino dai primi giorni in cui Napoleone ebbe a fare con Prina, egli raccomandava al suo ministro quella scrupolosa esattezza, quella regolarità nella compilazione del bilancio che già ammiravasi in Francia; egli insisteva particolarmente sulla necessità d'esprimere distintamente gli articoli componenti ciascuna categoria del bilancio, precauzione necessaria per impedire le trasposizioni illecite, e per assicurare la verificazione dei conti.

Attentissimo nel rivedere i prospetti, nel ripetere i calcoli delle somme, Napoleone non cessava mai di esercitare un sindacato personale sulle operazioni finanziarie che gli si rassegnavano da' suoi ministri. Un solo caso porgerà l'idea di molti.

Sul bilancio appunto del 1805, Napoleone cancella una somma di 10,000 lire iscritta per spese accidentali ed impreviste. Prina riconosce il suo sbaglio e scrive in questi precisi termini all'Imperatore « Vostra Maestà ha soppresso per intiero questa partita « nel Budget classificato e dettagliato del ministero, « annesso al suo real Decreto delli 20 passato giugno, ed a ragione, essendomi io dimenticato di « unire al Budget la designazione degli articoli che « la costituivano, come V. M. mi aveva nei primi « lavori ordinato di fare (2) ».

(1) Questi documenti sono negli archivii dell'Impero a Parigi.

(2) Questi documenti esistono negli archivii dell'Impero a Parigi, insieme con molti altri che attestano la sorveglianza esattissima ed inces-

Intelligentissimo nelle materie di finanze, Prina si era avveduto ben presto che il meglio per que' tempi fosse il seguire strettamente le norme francesi, che erano il frutto di molti studii ed avvalorate da felice esperienza. Egli sapeva che quando s'ha bisogno di cavar danaro molto e presto, il più spedito e più sicuro partito si è di tenersi al provato, stare sulle basi già stabilite, allargare la misura senza scomporla. Non si potrà negare del pari che così facendo quel ministro sapeva di conciliarsi la stima di Napoleone, la quale egli poneva in cima d'ogni suo pensiere. Con giudizio, a quel che ne pare avventato, il Pecchio, che pure era così disposto ad applaudire a quanto si faceva nel regno d'Italia, taccia il Prina *d'inetto all'invenzione e all'immaginare pronti ed utili spedienti* (1).

La crematistica, l'amministrazione delle finanze, il regolamento del tesoro non sono opere di fantasia, e probabilmente il ministro italiano avrebbe mal servito il suo sovrano ed il suo paese se si fosse messo sulla via delle esperienze, tanto più che la condizione finanziaria precedente nella Lombardia e nella Venezia, non era stata tale da fornirgli utili suggerimenti.

Dicesi che il consiglio di Stato impugnasse sovente i progetti di legge che gli presentava il Prina (2),

sante che Napoleone esercitava su tutto ciò che s'atteneva alle finanze al punto di rifare di propria mano i sommarii delle cifre, etc.

(1) L. c., p. 86.

(2) Pecchio, L. c.

ma non si dice se dal consiglio di Stato si potessero aspettare più provvide e meglio elaborate novità.

Quello che è certo, e che nón farà meraviglia a nessuno, si è che gli aggravii crescevano ed il popolo ne risentiva il peso, e per quanto la tolleranza non larga del governo lo permetteva, ne mormorava. Non vi fu tempo sufficiente nè intelligenza delle dottrine economiche abbastanza diffusa perchè la gente di quell'età si facesse capace della verità della conclusione a cui giungeva il Pecchio così scrivendo: « Chi dice che le nostre finanze hanno spossato, « impoverito e ridotto il regno all'orlo della sua « rovina, è male informato o ben ingiusto. Non si « è provato che il nostro Stato si è reso più po« polato, più ricco, più industriale? La nostra espe« rienza non ha confermato ciò che ho più volte ri« petuto: che le imposte in certi casi possono essere « gravi all'individuo, ed utili alla società? »

Un trattato di commercio conchiuso colla Francia nel 1808, distrusse il moderato sistema, e l'uniformità di diritti per tutti gli Stati confinanti, portati dalla legge 22 dicembre 1803 sulla tariffa daziaria.

A reprimere il contrabbando che tanto più cresceva quanto più si voleva mantenere il sistema proibitivo, si accrebbe smodatamente il rigor delle pene sino a punire con dieci anni di lavori forzati, marchio e berlina gl'intraprenditori ed assicuratori di frode in merci e derrate proibite.

Con un decreto del 27 giugno 1811, si applicarono al regno i regolamenti francesi sugli emporii, sulla

polizia delle dogane, sui diritti di magazzinaggio, sulle tare e sulla navigazione marittima.

Fra gli atti provvidi dell'amministrazione del regno d'Italia, vuolsi annoverare il real decreto 12 gennaio 1807, col quale si stabilì fra altre cose che tutti i beni i quali erano nell'amministrazione del demanio, e non necessarii agli usi pubblici, fossero venduti; si desse subito principio ai lavori per un catasto generale del regno, nel quale la dimensione dei terreni fosse eseguita con una misura unica. Ed il vice-re ordinò poi che l'unità di questa misura superficiale fosse la decima parte della tornatura, e si chiamasse *pertica censuaria* (1).

Il principe Eugenio con decreto del 5 di settembre dell'anno medesimo, fissò un sistema d'amministrazione generale di pubblica beneficenza, affidandone la direzione al ministro pel culto (2).

L'accusa mossa al Prina di non tener abbastanza conto delle circostanze del paese, è per lo meno esagerata. In un rapporto trasmesso all'Imperatore il 26 dicembre 1810, egli ricordava al sovrano l'intenzione da esso manifestata di diminuire gli aggravii del suo regno a misura che questo acquisterebbe consistenza, e di limitarsi a ritrarne la somma di centoventi milioni. Ed in vero, soggiunge il ministro, non se gli potrebbe imporre più grave somma. L'interruzione totale del commercio, lo sca-

(1) *Bollettino delle Leggi del regno d'Italia*, anno 1807, n. 16-62.
(2) *Bollettino*, sud. n. 154.

pito a cui stavano per soggiacere fra non molto le manifatture di seta e di cotone che erano ancora nel regno; la riduzione pressochè al nulla del prodotto delle dogane, sia per causa della mancanza d'introduzione delle mercanzie estere, che a motivo del diritto minimo che pagavano quelle provenienti di Francia; finalmente la distrazione di due milioni dal prodotto delle dogane ordinata da Napoleone stesso onde incoraggiare le manifatture dello Stato, erano altrettante circostanze per le quali, al dire del ministro stesso, non era permesso di lusingarsi che le entrate fossero per gettare maggiori proventi all'avvenire.

Ma queste considerazioni e queste previsioni non produssero, com'era da prevedere, verun effetto durevole. La legge di finanza del 1811, portò il bilancio a centotrenta milioni; risultò ad un tempo che dal mese di maggio 1802 al mese di gennaio 1810, si erano liquidati dugento novant'otto milioni di debito pubblico. Su questa somma, cento sessant'un milioni furono iscritti sul gran libro portanti tre milioni novecento quarantotto lire d'interessi, e cento venticinque milioni furono convertiti in rescrizioni (1), cioè in titoli che non producevano inte-

(1) Ripetiamo qui le cifre che si veggono riferite dal Coppi negli *Annali d'Italia* credendo all'esattezza di questo diligentissimo annalista; aggiungeremo però che il Pecchio nel più volte citato suo saggio storico sull'amministrazione finanziaria del regno d'Italia, scrive: che al 1° gennaio 1813 il debito iscritto risultò di lire 202,218,744, portante una rendita perpetua di lire 894,773, e che il totale delle rescrizioni emesse montò a lire 138,815,985.

resse, ma che erano ammessi, per quattro quinti, come danaro nella compera di beni nazionali. Nel 1812, il bilancio oltrepassò d'assai i centoquaranta milioni (1).

Uno dei carichi considerevoli del bilancio, era la somma che si corrispondeva per i corpi di truppa francese che stanziavano nel regno. Ne discorre il Pecchio con parole imparziali che voglionsi riferire al lettore:

« Il regno pagava alla Francia un tributo annuo « di trenta milioni, mascherato sotto il titolo meno « vergognoso di corresponsione. Questo tributo, che « se avesse varcato le Alpi avrebbe in pochi anni « vuotato il regno di tutto il numerario, era consu- « mato dalla Francia regolarmente nel mantenimento « di un esercito francese stazionato nel regno, e « nei lavori dell'arsenale di Venezia. L'esercito fran- « cese si equipaggiava intieramente in Italia; non « tirava nulla dalla Francia fuori che l'armamento, « di cui anche una parte, cioè le armi bianche, le « provvedeva dai fabbricatori italiani. La marina « francese spendeva ogni anno per conto suo nel- « l'arsenale di Venezia, più di otto milioni ».

Ma il popolo che vive d'impressioni, e che non ha nè mezzi, nè agio d'istituire calcoli, vedeva di

(2) Coraccini, L. c., p. 216.

V. Sullo stato delle finanze del regno d'Italia la raccolta intitolata: « Lettere all'imperatore Napoleone del conte Giuseppe Prina, patrizio « novarese, ministro delle finanze del cessato regno d'Italia ». — Novara, 1839.

mal occhio quell'approvigionamento ai Francesi, e si lamentavano le estorsioni, e si tenevano per cattivi cittadini que' ministri ed uffiziali dell'amministrazione pubblica che si conformavano alle istruzioni, o per meglio dire, agli ordini mandati di Francia.

Quando vennero i maggiori pericoli alla fortuna dell'impero, per un decreto del 22 gennaio 1814, Napoleone ordinò che cessasse il pagamento dei trenta milioni che si versavano ogni anno dal governo italiano nel tesoro imperiale pel mantenimento delle truppe francesi. Ma questa concessione giungeva troppo tardi; simili rimedii non giovano quando vengono all'ora suprema del pericolo; ciò che sarebbe forse stato argomento di savia precauzione in tempi ordinarii, si considerava in quegli estremi frangenti qual prova di debolezza, e senza muovere alla riconoscenza, serviva a diminuire ancora il rispetto per un ordine di cose che si vedeva precipitare al suo fine.

Non altrimenti che in Francia Napoleone volle dare in Italia una spinta gagliarda agli studii, per quella parte che applicandosi ai progressi delle scienze fisiche e matematiche potevano servire al compimento de' suoi vasti disegni. Non così favorevole egli si sarebbe mostrato alle discipline morali e politiche che avessero anche menomamente turbato quel contegno sottomesso, e quella passiva obbedienza che egli ricercava da' suoi sudditi.

L'Istituto nazionale erasi annoverato tra le fondamentali riforme nell'inaugurazione della repubblica

italiana. Napoleone anzichè rimettere le nomine degli scienziati che dovevano comporlo all'autorità secondaria che risiedeva a Milano, volle che quelle provenissero direttamente dalla sua scelta (1).

Si pensò primieramente a stabilire la residenza dell'Istituto a Bologna, in attestato di riverenza, all'antica gloria dell'Università ivi eretta, ma poscia esso fu stabilito a Milano, la città che meno d'ogni altra aveva sofferto e più d'ogni altra aveva guadagnato in seguito ai rivolgimenti italiani.

Sei anni dopo, nel 1808, si trattò di modificare l'ordinamento dell'Istituto; in mezzo alle più gravi preoccupazioni, al momento di entrare in Ispagna, Napoleone comunicava, con lettera del 18 maggio, al vice-re le sue idee a questo proposito. Parevagli che questo Corpo avrebbe dovuto essere costituito dalle quattro accademie, di Pavia, di Bologna, di Venezia e di Padova, e che le varie classi avrebbero potuto raccogliersi insieme a Milano per le pubblicazioni da farsi nelle memorie dell'Istituto. Si sarebbe accolto un sistema di elezione ai posti vacanti, mediante presentazione di candidati da farsi dalle accademie an-

(1) La proposta dell'organizzazione dell'Istituto fu fatta dal Corpo legislativo il 16 settembre 1802, e l'analogo decreto fu firmato da Napoleone e controsegnato da Marescalchi il 5 del successivo ottobre.

Negli archivii dell'impero a Parigi si conserva il progetto di quel decreto, e sul margine del foglio leggonsi scritte di propria mano di Napoleone i seguenti nomi, in quest'ordine preciso:

Fantoni, Longhi, Brugnatelli, Cagnoli, Monti, Oriani, Canterzani, Volta, Savioli, Mondini, Cassiani, Appiani, Scarpa, Moscati, Saladini, Isimbardi, Daudolo.

zidette. In questa parte Napoleone tendeva al dicentramento (1). Centoventimila franchi furono allogati annualmente per le spese dell'Istituto.

L'idea di Napoleone era speciosa, ma forse quando si fosse eseguita essa sarebbe riuscita di minor vantaggio al progresso scientifico di quello che si prevedeva. I corpi collettivi avrebbero soffocate le individualità, e le grandi individualità sono quelle che veramente fanno progredire gli studii e danno riputazione alle accademie.

Se Napoleone non era propenso alle severe esigenze delle scienze morali e politiche, era egli nondimeno proclive ad apprezzare le opere letterarie, sopratutto quando esse avevano per iscopo di celebrare le sue gesta; fu pure assegnato un premio al poeta che avesse celebrato le utili scoperte nell'agricoltura e nelle arti meccaniche (2).

Largo di ricompense mostrossi Napoleone a'scienziati e letterati, come Oriani, Volta, Moscati, Paradisi, Monti, Lamberti ed altri non pochi (3).

(1) *C'est le seul moyen de créer un Institut en Italie; en France tout est à Paris; en Italie tout n'est pas à Milan; Bologne, Pavie, Padoue, peut être Vénise, ont leurs lumières à eux;* così scriveva Napoleone al principe Eugenio. *Mémoires et correspondance etc.*, tom. 4, p. 138.

(2) « Ma la cetra fu sempre muta » osserva il Pecchio, L. c., p. 116.

(3) Per far conoscere la direzione che seguiva nel distribuire queste ricompense riferiamo una lettera del vice-re all'imperatore del 10 aprile 1806, esistente negli archivii dell'impero a Parigi.

« Votre Majestè avait envoyé au ministre de l'Intérieur la demande de « M. Melchiorre Gioia d'être rétabli dans la place d'historiographe.

« Le ministre m'a fait un rapport sur ce renvoi, mais il ne m'a pas

La libertà della stampa rispetto ai libri era stata ammessa sotto la repubblica italiana, ma i fogli periodici rimanevano ancora soggetti a censura preliminare (1). Dopo, anche i libri andarono soggetti a revisione, ma poscia Napoleone ordinò che quella fosse tolta, dicendo che nel paese si aveva bisogno di allargare lo spirito anzichè di restringerlo, e così pure egli si dichiarava contrario alla censura preliminare sovra i giornali. « La censura » avvertiva egli « distrugge « i giornali; bisogna dichiarare che il governo non « è tenuto a rispondere degli spropositi che possono « dire, ma i giornalisti debbono risponderne perso« nalmente. Non mi dissimulo » soggiungeva egli « che questo provvedimento ha qualche inconve« niente, ma vi ha pure nell'indeterminato della li« bertà della stampa qualche cosa, di cui è utile di « prevalersi, e, quantunque non sia mia intenzione « di lasciare ai giornali la libertà che la costituzione « inglese lascia ai giornali inglesi, non voglio però

« dissimulé que M. Gioia avait tous les talents nécessaires pour remplir « dignement cette place; il l'avait déjà perdue une fois pour avoir pu« blié, en l'an 1803, un ouvrage répréhensible sur le divorce, et sur« tout pour avoir imprimé contre la censure qui avait blâmé son livre, « un ouvrage, apolegétique très-amer et très-inconvenant.

« Je me suis rappélé que Votre Majesté désirait donner une place au « poète Monti.

« J'ai l'honneur de vous adresser un projet de décret qui nomme « M. Monti historiographe du royaume d'Italie.

« Peut-être quelques personnes trouveront-elles extraordinaire que « les fonctions d'historien soient confiées à un poète. Louis XIV avait « pourtant confié ces fonctions à Racine et à Boileau ».

(1) *Bollettino delle Leggi della Repubblica Italiana* n. 11, anno 1803.

« che essa sia regolata come si pratica a Vienna ed « a Venezia. Conviene lasciare che possano mettere « qualche non troppo caratterizzato articolo contro « questa o quella potenza; porgete querela: saranno « evocati davanti a' tribunali, oppure ce ne faremo « render conto (1) ».

Il vice-re seguì le intenzioni di Napoleone ordinando che gli autori e i giornalisti non sarebbero assoggettati che all'obbligo di deporre quattro esemplari de'loro libri o fogli al ministero dell'interno. Egli nominò in sostituzione della censura preliminare una Commissione detta di *sorveglianza*, composta di tre membri, incaricata dell'esame delle opere pubblicate, e gli conferì il diritto di portare davanti ai tribunali quelle fra tali opere che si sarebbero riconosciute in contravvenzione alle leggi del regno.

Così sotto l'apparenza della libertà, la stampa era sottoposta all'inquisizione della polizia senza positiva guarentigia di fare valere le sue ragioni contro gli arbitrii del potere. Alcuni esempi, oltre quello anteriore del Ceroni, varranno a chiarire il lettore intorno ai provvedimenti cui alludiamo.

Un veneziano, chiamato Zenobio, rifugiato a Londra, aveva colà pubblicato nel 1810 un libello contro il governo di Napoleone. Appena avuta notizia di tale pubblicazione, il vice-re ordinava senza forma alcuna di processo, la confisca dei beni posseduti dal Zenobio sul territorio veneto; rendendo conto all'imperatore

(1) Lettera di Napoleone ad Eugenio. — *Mémoires et Correspondance*, sovracitata, tom. 1.

del suo operato, egli tuttavia non si può trattenere dall'aggiungere *che forse non era troppo regolare.*

Vi era a Milano un editore del giornale intitolato *Corriere delle Dame,* di nome Lattanzi, che in quel giornale, dedicato specialmente alle mode, poneva anche un bollettino politico. Un giorno gli venne il malaugurato pensiere di annunciare *che i destini dell'Etruria parevano giunti al loro punto di maturità.* Fu ciò riferito a Napoleone, il quale, stizzito che quel fatto si divulgasse prima ch'egli ne avesse dato licenza, fece immantinente rinchiudere il misero giornalista nella casa de' pazzi (1).

Ugo Foscolo per certe allusioni scoperte nella sua tragedia l'*Ajace*, fu relegato in Toscana, la tragedia venne proibita ed il censore punito (2).

Il regno erasi andato progressivamente accrescendo di territorio, prima, come si disse, coll'unione della Venezia, poi con quella delle Romagne e delle Marche, ed era stato diviso in ventiquattro dipartimenti; distinti co' nomi di Adige, Adriatico, Agogna, alto Adige, Alto Po, Basso Po, Bacchiglione, Brenta, Crostolo, Istria, Lario, Mella, Metauro, Mincio, Musone, Olona, Panaro, Passeriano, Piave, Reno, Rubicone, Serio, Tagliamento, Tronto. La Dalmazia fu per qualche tempo unita al regno col titolo di provincia, ed ebbe a primo magistrato amministrativo non un prefetto

(1) Coraccini, L. c., p. 106.

(2) La lettera di scusa che Foscolo scrisse al vice-re, *egli anima sì forte! oggi per certo nessuno la scriverebbe, tanto è lontana l'abbiettezza d'allora.* — Cantù *Storia di Cento anni*, tom. 2, p. 217.

ma un provveditore generale, titolo che ricordava la vecchia amministrazione veneta.

Ma nel 1810 quando si presentò al Senato il bilancio, il vice-re raccomandò al medesimo *di rispettare in silenzio alcune nuove combinazioni che separavano dal regno, per quel momento, la Dalmazia e l'Istria onde unirle a dei paesi che non avevano ricevuto ancora nè destinazione, nè organizzazione definitiva*. Queste due provincie, che avevano fatto parte del regno fino dal 1806, cessarono quindi di appartenervi e vennero incorporate nell'Illirio, ed annesse all'impero francese.

L'amministrazione del regno procedeva regolarmente all'uso francese, da cui il governo prendeva le sue ispirazioni, poco potendo ricorrere alle fonti italiane, e poco curandosi di assumere almeno una conveniente forma esteriore, massime nella lingua che serbasse ad un tempo un senso di buon gusto e di patriotismo (1).

Non è dubbio che l'attività dei lavori pubblici, l'accrescimento della circolazione prodotto così dallo spezzamento dei latifondi, come dalla facilità delle comunicazioni, dalla quantità de' lavori pubblici e dagli approvigionamenti, produceva un aumento na-

(1) Così nelle leggi come nella corrispondenza ministeriale del regno d'Italia, di cui alcune parti importanti furono stampate, vi ha una negligenza, per non dire ignoranza, così grande nella scelta delle locuzioni, che pare si volesse a bella posta staccarsi dall'italiano per accostarsi al francese. Così il bilancio sempre si chiamava *Budget*. — I lavori per la compilazione dei codici si chiamavano *travagli*, e via dicendo, e la qual ità dello stile non si scostava da quella della lingua.

turale di ricchezza che meglio si spandeva però nei grandi centri che non nelle remote campagne.

« Gli oziosi proprietarii » scrivè il Pecchio (1) « con-« dannati a sopportare una gran parte delle imposte, « si scossero dalla loro apatia, e si accorsero alla fine « che le terre erano le loro miniere. Animati dallo « spirito universale di speculazione, si diedero a co-« noscere e dirigere l'amministrazione dei proprii fon-« di, di cui in prima ignoravano perfino l'ubicazione ».

Ma il quadro attraente che ne porge quell'economista, avrà il suo contrapposto in ciò che narra un altro scrittore anche assai bene istruito delle cose di quei tempi: « Le imposte furono portate negli Stati « veneti ad un tale eccesso, che al termine di alcuni « anni la prediale sorpassava la rendita delle terre, « e che i piccoli proprietarii o possidenti si videro « costretti di abbandonare a discrezione i loro fondi « nell'impossibilità in cui erano di pagarla. Questi « fondi abbandonati erano posti sotto l'amministra-« zione della municipalità, col nome di beni *retro-« dati*. Esse ne percepivano il frutto, e lo versavano « nelle casse della Finanza. Questo stato di cose durò « sino alla caduta del governo francese in Italia (2) ».

Un grande, un vero benefizio renduto da Napoleone al regno d'Italia fu quello di creare in esso uno spirito militare, di aprire alla gioventù delle famiglie agiate una onorevole carriera dove potesse rendersi rispettabile ed utile alla patria. Pur troppo nella mag-

(1) L. c., p. 92-93.
(2) Coraccini, L. c., p. 77.

gior parte delle regioni d'Italia più ubertose e floride era vizio antico di quella gioventù il poltrire nell'ozio; pur troppo la famosa satira del Parini si accostava alla verità della storia, e l'ozio era perenne fomite alla corruzione dei costumi.

Energici veramente, per non dire violenti, erano i mezzi co' quali l'imperatore si adoperava a quello scopo, ed i figli delle principali famiglie furono, in certa guisa, costretti ad entrare nella milizia (1). Ma se si pensa alla forza d'inerzia che si sarebbe opposta alle risoluzioni di Napoleone, all'estensione del guasto a cui si aveva da rimediare, non sarà difficile il convincersi che pochissimo si sarebbe ottenuto operando con mezzi più temperati.

Se guardiamo allo stato anteriore troviamo che la Lombardia, la Venezia, le Romagne e le Marche, racchiudevano in sè molta materia di ricchezze latenti o mal coltivate. Le popolazioni godevano di un vivere quieto ed allegro, ma per nulla disposto ai gagliardi propositi ed alle ardite operazioni di commercio e d'industria. La letteratura era per lo più rivolta a frivoli esercizii: i governi miti, arrendevoli, non tementi di mali che ignoravano, e non curanti di beni che non

(1) Napoleone scriveva il 14 giugno 1805, ad Eugenio:
« Mon but en appelant ainsi (nella guardia) les jeunes gens des prin-
« cipales familles est de faire une révolution dans les mœurs. On don-
« nerait des maîtres pour l'éducation de cette jeunesse; les soldats de
« la garde auraient le privilège d'entrer au bout de deux ans dans les
« corps comme sous-lieutenants pour les gardes d'honneur, et sergents
« pour la garde à pied ». — *Mémoires et Correspondance*, etc. etc., tom. 1.

sapevano immaginare. Il nuovo governo italiano mutava in gran parte tale stato di cose, e tra i pericoli delle incessanti guerre faceva riprendere agli animi quella virilità che avevano perduta.

I primi tentativi furono coronati dal più felice successo, poichè in pochi anni le truppe italiane (1) si mostrarono sui campi di battaglia degne compagne alle truppe francesi, e la crescente generazione progrediva con quegli splendidi esempii ed ammaestrata con ottimi studii nelle varie scuole militari istituite, e massime in quella speciale di Modena, di cui ancora oggidì dura onoratissima la memoria (2). La chiamata alle armi fu la più feconda di ottimi e durevoli effetti. Uguale energia non si vide negli altri rami di servizii pubblici; uomini distinti bensì apparvero alla testa di varie amministrazioni, ma, ove si eccettuino Melzi e Prina, nessuno che primeggiasse veramente, e lasciasse ne' proprii atti una profonda impronta della sua intelligenza e della sua operosità.

Si mancherebbe, a parer nostro, all'esattezza ed alla imparzialità storica, se qui non si rendessero di nuovo le meritate lodi al principe che dirigeva superiormente il governo del regno. Schietto e leale, profondamente devoto all'imperatore, ma non per questo meno affezionato al paese che era stato chiamato a reggere, Eugenio Beauharnais meritò dagli

(1) L'annua coscrizione si alzava al numero di quindicimila uomini, e non vi era difficoltà ad eseguirla.

(2) V. l'egregia opera del Vaccani su i fatti dell'esercito italiano.

Italiani maggiore riconoscenza di quella che abbia per avventura ottenuta.

La corrispondenza politica del principe, dalla quale abbiamo attinte tante notizie, dimostra quanto egli si studiasse di far capace Napoleone dei bisogni del regno, e come, sempre che il poteva, cercasse di temperare le subite ire e le intemperate esigenze del suo signore (1).

Dicasi francamente che una parte della popolazione e forse quella che più aveva ricevuto benefizii e favori, non s'accomodava all'idea di essere messa alla discrezione della Francia, e stimava risentimento di offesa dignità nazionale, una celata inquietudine, un non so quale rammarico di certe pretensioni non pienamente soddisfatte. Ripetiamo ancora che doppia fu la sorgente di permanenti e, convien dirlo, giusti-

(1) Valga per molti il seguente rapporto che Eugenio inviava a Napoleone, da Spreziano il 29 ottobre 1813.

« Je dois rendre aux Italiens cette justice, qu'en général, ils n'ont « point donné accés aux insinuations des émissaires, que dans les der- « niers temps l'Autriche a jété parmi nous: ce n'est point la domina- « tion autrichienne qu'ils regrettent, ce n'est point le gouvernement de « Votre Majesté qu'ils repoussent, mais c'est une sorte d'insouciance, « d'apathie, d'abandon irréflechi de tout intérêt dans lequel ils sont « tombés. Chacun se renferme donc dans un égoïsme dont il ne peut « pas apercevoir le danger. Ceux qui placés à la tête de la societé par « la fortune et les emplois, sont appelés à donner l'éxemple, n'en don- « nent aucun ».

Dopo essersi quindi doluto delle difficoltà particolari di quei giorni, delle numerose emigrazioni, delle frequenti defezioni, il principe viene a parlare delle voci che correvano ch'egli fosse per aderire a pensieri di separazione dalla causa dell'imperatore, e le respinge con quell'indignazione che risponde alla lealtà di cui aveva dato così frequenti prove.

ficate doglianze; la gravezza dei carichi pubblici misurata allora sulla differenza che correva tra essi ed il pochissimo che si pagava prima; la calamità di guerre sempre rinascenti, e che dagli Italiani non potevano ravvisarsi nè come necessità di loro particolare difesa, nè quale eventualità di gloria propria del regno e di futuro giovamento per esso.

Frammezzo alle illusioni di pochi, alle diffidenze di molti ed alla incertezza scoraggiata e scoraggiante di moltissimi, si avvicina il termine di questo regno d'Italia, satellite d'un astro maggiore, destinato a perire con esso. Ma quello che più debbesi lamentare si è il modo infelicissimo col quale esso si estinse per colpa d'uomini e d'istituzioni.

Il principe Eugenio vedendo omai disperata la causa della dominazione francese in Italia, e mosso da certe speranze che gli venivano ispirate dal di fuori, concepì il disegno di aprirsi una via, per quanto mal sicura e malagevole potesse parergli, ad occupare il trono d'Italia. Nella convenzione conchiusa nel castello di Schiarino-Rizzino, tra il principe Eugenio ed il maresciallo austriaco Bellegarde erasi stipulato nell'articolo 8 che sarebbe libero ad una deputazione del regno d'Italia di recarsi al gran quartier generale degli Alleati, e che, nel caso che essa non ottenesse risposta soddisfacente per ambe le parti, le ostilità non sarebbero riprese se non quindici giorni dopo che si sarebbero conosciute le deliberazioni delle potenze alleate. La convenzione non indicava da chi sarebbe stata eletta la deputazione, ed il vice-re po-

teva credersi autorizzato a nominarne i membri egli stesso. Avrebbela egli composta di personaggi molto distinti e reputati da eleggersi dal Senato, i quali senza essere suoi partigiani dichiarati, non gli fossero però avversi. Era poi altresì desiderio del principe *che nelle carte da consegnarsi agli eletti, il Senato trovasse modo d'innestare succintamente e di trapasso qualche motto di approvazione del suo passato reggimento* (1).

Ma tutto accadde al rovescio di quanto il principe disegnava. S'erano sparsi mali umori nel popolo, e si tiene per certo che nelle alte classi sociali in Milano si ordinassero le fila di un'opposizione personale ad Eugenio. Si diffusero, come al solito in simili occorrenze, molte calunnie, si rinfocolarono vecchi rancori, si vagheggiò un avvenire indefinito, e che ognuno componeva a suo modo.

Si raccolse il Senato, il 16 aprile 1814, per deliberare sulle emergenze in seguito alla sovracitata convenzione di Schiarino-Rizzino. Melzi trattenuto come si diceva da un insulto di gotta, non v'intervenne, onde mancò in quell'assemblea la sola voce che avrebbe potuto esercitare sovr'essa qualche autorità; mandò egli invece un messaggio concepito in studiate parole che lasciassero un largo campo alle

(1) Così si esprimeva il conte Paradisi, che aveva tenuto nel regno le più alte cariche, e fra queste, la presidenza del Senato. — Lettera del medesimo al signor Carlo Botta. — *Poligrafia Fiesolana* 1825, p. 28; ivi si leggono molti particolari di questi fatti in cui ebbe parte il Paradisi affezionato al principe Eugenio ed alla di lui causa.

interpretazioni, e vi aggiunse un progetto di deliberazione per autorizzare una deputazione a domandare ai sovrani alleati per mezzo dell'imperatore d'Austria la cessazione delle ostilità, l'indipendenza e l'integrità del regno, ed il principe Eugenio per re.

Il Senato deliberò d'inviare una deputazione per chiedere che cessassero le ostilità, e si assicurasse l'indipendenza del regno, ma non accolse l'articolo relativo alla domanda di avere il vice-re per Sovrano.

Il 19 dello stesso mese si pubblicò un indirizzo al podestà di Milano, Durini, sottoscritto da un gran numero di cittadini de' più qualificati, e così concepito:

« Dopo l'adunanza del Senato del giorno 16 cor-
« rente mese, delle cui deliberazioni nulla fu comu-
« nicato al pubblico, è opinione universale esservi
« stato proposto, discusso e definito un affare della
« maggior importanza pel nostro regno. Se nelle
« attuali straordinarie vicende è necessario d'invo-
« care straordinarii provvedimenti, credono i sot-
« toscritti indispensabile, in coerenza dei principii
« della costituzione, che sieno convocati i collegi
« elettorali, ne' quali solamente risiede la legittima
« rappresentanza della nazione ».

Questa che s'indicava al podestà era la via costituzionale e regolare che il Senato avrebbe dovuto anzitutto prendere e in cui non seppe o non volle di subito entrare (1). E neppure ebbe mente e co-

(1) Il principe Eugenio, con decreto del 20 dello stesso mese d'aprile, indiritto al generale Pino, aveva pure ordinata la convocazione dei col-

raggio di fare da sè; indeciso e vacillante esso si riunì di nuovo il 20, e tosto una folla di gente si assembrò intorno al palazzo in cui si teneva la seduta; « e non solo la plebe », trascriviamo le parole di chi fu testimonio oculare (1) « ma molti signori « eziandio, e ben conosciuti, e ciambellani e deco- « rati di croce gridavano da forsennati che non vo- « levano un re francese che disprezzava gli Italiani, « e che fosse tosto richiamata la deputazione ».

E qui poichè si tratta di scena troppo dolorosa ma che è impossibile l'ommettere, ci si consentirà pure che riferiamo il fatto colle altrui parole (2): « Mentre

leggi elettorali *all'effetto di prendere le misure che giudicassero necessarie e utili all'interesse del paese.*

(1) *Vita di Mario Pieri*, p. 298.

(2) Coraccini — *Storia dell'Amministrazione del regno d'Italia*, a p. 247.

Aggiungeremo inoltre i seguenti particolari concernenti a que' fatti: Il 18 aprile 1814, il duca Melzi preparava istruzioni per i deputati del Senato, e le credenziali onde accreditarli presso il principe di Metternich. — Questi due atti portano in fondo: — *Per ordine di Sua Eccellenza il duca di Lodi, impedito dalla gotta alla mano destra* — firmato *Carlo Villa, segretario.* — Pochissimi giorni dopo si pubblicava in Milano una dichiarazione del generale Pino, in cui questi diceva darsi premura di fare conoscere al pubblico che « S. E. il signor « duca di Lodi era gravissimamente malato nei giorni in cui si erano « partecipati al Senato i due atti anzidetti, e che le carte *mandate al « Senato in suo nome* sono state fatte da tutt'altre persone, e neppure « firmate da lui, ma a nome suo da un amanuense, mentre non era egli « in istato nè di scrivere, nè di operar cosa alcuna ».

Il conte Venèri e Guicciardi, presidente l'uno, cancelliere l'altro, del Senato, coll'adesione esplicita di parecchi senatori il 29 aprile 1814, in apposita nota dichiaravano estorta dalla folla che il 20 precedente aveva invaso il Senato, la risoluzione con cui eransi richiamata la deputazione

« che il presidente comunicava al Senato l'indirizzo
« dei principali cittadini della capitale che chiedevano
« la convocazione dei collegi elettorali, i tumulti ed i
« gridi sediziosi si aumentavano al di fuori. Dopo
« che gli uffiziali della guardia nazionale che ave-
« vano domandato di difendere e di proteggere il
« Senato n'ebbero ottenuta dal presidente l'auto-
« rizzazione in iscritto, una pattuglia di questa guar-
« dia scacciò bruscamente i soldati, ch'erano di ser-
« vizio alla porta ed anche all'ingresso interno della
« sala. Allora la folla si precipitò nei cortili del pa-
« lazzo, innondò il peristilio, e due uffiziali della
« stessa guardia rendendosi interpreti dei voti della
« moltitudine carpirono al presidente del Senato la
« dichiarazione seguente: *Il Senato richiama la de-*
« *putazione, riunisce i collegi elettorali, e leva la*
« *seduta* ».

Ed in tanta confusione, in tale sovvertimento di ogni ordine legale, d'ogni convenienza politica, di ogni riguardo morale, i senatori si ritirano precipitatamente, i più elevati funzionari si disdicono, la folla saccheggia il palazzo, e tosto dopo passa ad assassinare il ministro Prina. Questi furono i funerali del regno d'Italia; questo il tristissimo esempio d'un

e riuniti i collegi elettorali, e non poter esistere costituzione nel regno d'Italia, se con i collegi elettorali non esiste anche il Senato. Ma nè l'una, nè l'altra dichiarazione servivano a mutare checchessia nell'ordine prestabilito dalle grandi Potenze.

I documenti citati sono stampati nell'opera del signor Massimo Fabi. — *Milano e il Ministro Prina* ecc. 1860.

popolo mal disposto in quel momento ad usare della vera libertà. Non si voleva per re un francese valoroso, leale, e non certo dispregiatore d'Italia, ed intanto si apriva l'adito agli Austriaci perchè riducessero il regno alla condizione di provincia, e ponessero nella penisola il nido del più inflessibile assolutismo.

I collegi elettorali si riunirono il 22 aprile e procedettero alla conferma di una reggenza che prima era stata nominata dal Consiglio municipale di Milano, elessero a comandante in capo delle forze dello Stato il generale Pino, sciolsero i sudditi italiani dal giuramento di fedeltà verso un sovrano che aveva solennemente anche abdicata la corona d'Italia, ordinarono che un indirizzo venisse fatto alle alte Potenze alleate pregandole di concorrere alla felicità del paese (1); si proclamò l'amnistia per delitti di coscrizione, diserzione, e di opinione politica con facoltà alla reggenza di deliberare sugli individui che potesse credere pericolosi, e si fecero le solite rac-

(1) Cinque erano i capi delle domande che doveva fare la deputazione alle Potenze alleate:

1. Assoluta indipendenza del nuovo Stato italiano che sarà per rappresentare il regno d'Italia;

2. La maggior estensione di confini del nuovo Stato combinabile cogl'interessi e colle mire delle Potenze alleate e colla nuova bilancia politica d'Europa;

3. Una costituzione liberale di cui si accennavano le basi;

4. Facoltà ai collegi elettorali di fare questa Costituzione;

5. Un governo monarchico ereditario primogeniale, e un principe che per la sua origine e per le sue qualità *possa far dimenticare i mali che si erano sofferti durante il cessato governo.*

comandazioni al popolo di stare tranquillo, aggiungendo queste parole: *aspettate con fiducia tutti i beni della pace, di una costituzione liberale e di un buon governo.*

Partì una nuova deputazione non più composta di senatori (1) per recare l'indirizzo alle Potenze alleate, e, recatasi a Parigi, riconobbe che tutto era anticipatamente deciso rispetto all'Italia, e che più non si aveva che ad obbedire.

La mente nostra non è pregiudicata al segno di credere che se le legittime rappresentanze del regno si fossero dichiarate nel senso di eleggere a re il principe Eugenio, avrebbe potuto conseguire il suo intento; le sorti dell'Italia superiore erano state fissate dalle Potenze alleate prima che accadessero questi fatti. Ma se ciò si fosse tentato, si sarebbe salvato più apertamente il decoro della nazione, e dato un saggio di quella prudenza civile che sempre giova ad un popolo che sa di essere rispettabile e merita di essere rispettato.

(1) La deputazione era composta de' seguenti notabili cittadini:
Marc'Antonio Fè di Brescia, conte Federico Confalonieri, Giacomo Ciani, Alberto Litta, conte Giacomo Trivulzio, Pietro Balabio, Serafino Sommi di Cremona, Giovan Luca Somaglia presidente del Consiglio comunale, e Giacomo Beccaria segretario della deputazione.

LIBRO II

STATI DEL RE DI SARDEGNA

CAPO I.

Regno di Vittorio Emanuele.

1814-1821.

Atterrato il colosso dell'impero Napoleonico, le varie parti che lo componevano tornarono, come già si è avvertito, quasi tutte all'antico assetto, ricomponendosi sotto ai principi che dianzi le avevano governate.

La forza delle armi aveva distrutto l'impero francese, la forza delle armi porgeva il segnale per ricostituire gli antichi governi.

Una dichiarazione data in Parigi il 25 aprile 1814 dal generale in capo della grande armata alleata, il maresciallo principe di Schwarzenberg « annunziava « ai buoni e fedeli sudditi del re di Sardegna che si « sarebbero di nuovo trovati sotto il dominio di quei « principi amati che avevano fatta la loro felicità e « la loro gloria per tanti secoli, che rivedrebbero

« tra loro quella augusta famiglia che aveva sostenuto
« col coraggio e colla fermezza, che le è propria, le
« sventure di quegli ultimi anni ».

La dichiarazione del principe di Schwarzenberg portava lo stabilimento di un Consiglio di reggenza che fino all'arrivo del re dall'isola di Sardegna in nome di lui e per *l'autorità delle alte Potenze alleate* amministrerebbe provvisoriamente il paese.

La scelta de' personaggi destinati a comporre il Consiglio di reggenza era ottima, le espressioni contenute nella dichiarazione miravano a conciliare gli animi ed a togliere ogni appiglio a risentimenti politici (1).

Impossibile sarebbe il descrivere l'esultazione con che tutte le classi del popolo piemontese videro restituirsi loro l'antica indipendenza e la desiderata dinastia, mercè di cui erasi formato questo non vasto ma pur fortissimo ed onoratissimo Stato. Era una piena d'affetti che traboccava; gli animi stanchi e

(1) Il Consiglio di reggenza era composto dal marchese di S. Marzano nominato governatore civile e presidente, dal cav. Thaon di Revel, dal conte di Vallesa, dal conte Prospero Balbo, dal conte Serra di Albugnano, dal conte Peyretti di Condove, dal cav. di Montiglio. Il conte Alessandro di Saluzzo era il segretario generale di questo Consiglio.

Leggevansi nella dichiarazione le seguenti parole rivolte agli antichi sudditi della Casa di Savoia: « La memoria delle cose passate non deve
« ispirarvi verun timore, veruna inquietudine: tutto è dimenticato. L'Eu-
« ropa sa che gli Stati del re di Sardegna sono stati uniti alla Francia
« da una forza maggiore, e non può se non che lodare gli individui
« i quali avendo servito il passato governo, tanto nella carriera militare,
« quanto nella civile, hanno conservata la riputazione di valore e di
« probità che la vostra nazione ha sempre meritato ».

rifiniti dalle estreme ansietà provate per lunghi anni, e da' moltiplicati aggravi della dominazione francese, riaprivansi a liete speranze.

Prima di tutto si anelava alla quiete, quindi si vagheggiava un sereno avvenire.

Poco durò in ufficio, e pressochè nulla ebbe che fare il Consiglio di reggenza, poichè re Vittorio Emanuele giunto a Genova annunziava in un proclama del 14 maggio il suo arrivo a' suoi popoli, ed aboliva genericamente alcune imposte insieme colla coscrizione. In quel proclama si parlava non più d'obblio come nella dichiarazione delle Potenze alleate, ma di perdono agli oppressori.

Alcuni tra i vecchi servitori della Casa di Savoia erano andati ad incontrare il re a Genova, non per anco allora unita al Piemonte. Tra questi s'annoveravano alcuni ufficiali di Corte ed antichi impiegati, e principale tra loro il conte Giuseppe Cerruti, il quale prima dell'occupazione francese aveva esercitato importanti uffici nella magistratura giudiziaria, ed aveva preso parte in affari amministrativi e politici. La gente di toga per antico istituto della monarchia di Savoia teneva in mano i più rilevanti affari del governo, ed è da lamentare che chi si era dedicato all'imparziale ministero della giustizia si lasciasse poi sopraffare nella direzione del governo pubblico da passioni e pregiudizii rinfocolati per le mutate circostanze de' tempi.

Que' provetti servitori dell'antica monarchia, uomini di specchiata fede, ma non dotti abbastanza del-

l'esperienza di quanto erasi anche in bene prodotto dagli ultimi rivolgimenti, persuasero il re che tutto avesse a distruggersi, tutto a rinnovarsi con un breviloquo editto che rifacesse lo Stato come era costituito quando il re fu costretto di abbandonarlo. Facile pareva a que' consiglieri disusati agli affari il ritorno all'antico, che avvenisse come un subito cambiamento di scena. Dicevano di risvegliarsi da un lungo sonno, e credevano che tutti avessero egualmente dormito.

Vittorio Emanuele rientrava negli antichi suoi Stati meglio disposto di cuore che istruito dall'esperienza; a lui anche sorrideva il pensiero di cancellare come la traccia d'un sogno infausto l'idea di quattordici anni di un dominio straniero; credeva che smettere ad un tratto si potesse il ricordo de' maravigliosi fatti che in quello spazio di tempo avevano mutato la faccia del mondo. Non calcolava quanto campo avessero preso in quel frattempo le idee novelle, e come non che difficile, impossibile fosse il farnele uscire.

Non dubitò quindi il re di aderire ai consigli di quelli che per la rivoluzione, come fu detto argutamente, nulla avevano appreso, nulla dimenticato, e con un editto di cui si serba ancora oggi in Piemonte triste memoria, del 21 maggio 1814, contrassegnato dal conte Cerruti in qualità di ministro dell'interno prescrisse che: « non avuto riguardo a qualunque « altra legge, si osservassero da quella data le regie « costituzioni del 1770 e le altre provvidenze emanate

« sino all'epoca del 23 giugno 1800 da' suoi reali « predecessori (1) ».

Cotesto incauto e malaugurato provvedimento turbò gli animi dei sudditi di Vittorio Emanuele e tolse ad un tratto al suo governo gran parte di quella forza morale che si ricerca alla tutela dei pubblici interessi e per l'onore della monarchia.

Ai meglio assennati doleva il vedère il nuovo governo esordire con atti che più sapevano di cieco risentimento contro il passato che non di giusta valutazione del presente. Nella moltitudine si metteva il timor degli arbitrii che governanti e cortigiani avrebbero esercitato a man salva, coperti dal nome del principe, il quale, ottimo d'indole, non era tuttavia sufficiente ad impedire di per se solo siffatti abusi.

Lamentavasi da tutti che all'ebbrezza della gioia sparsa in ogni ordine di cittadini fosse così presto succeduto un acerbo disinganno.

La voce dell'universale non era però udita, nè s'arrestava il sovvertimento d'ogni legge ed istituzione esistente. Nella furia di tutto mutare non rispettavansi neppure quelle norme di retta e convenevole amministrazione giuridica ed economica che avevano fatto in Piemonte così buona prova sotto il reggimento de' Francesi.

Si voleva moralizzare il popolo e chiudevansi gli

(1) Così si ristabilivano le quattro fonti della legislazione antica, le quali erano: le costituzioni regie; gli statuti locali; le decisioni dei magistrati; il testo della legge comune, ossia del diritto romano.

occhi sulla violazione dei diritti acquistati. Chi in forza di legge era divenuto capo di famiglia, tornò ad un tratto sotto la patria podestà; chi aveva per legge piena disponibilità di beni trovossi di nuovo inceppato da vincoli di primogenitura e di fedecommesso; più libera facoltà d'acquistar beni riebbero le mani morte; l'autorità della cosa giudicata non sempre rimase intatta. Cessava ad un tratto l'eguaglianza, che per virtù di legge era stabilita, di tutti i cittadini davanti alla legge; risorgevano le disparità giuridiche per la diversità della religione e della condizione sociale. Perdevansi le guarentigie del processo orale nei criminali giudizi: ma affrettiamoci tuttavia a dire che non si osò ristabilire la tortura, e non si esitò a rinnovare la dichiarazione (1) che l'infamia derivante da qualunque delitto e dalla qualità della pena mai non si estenderebbe oltre la persona del reo, nè pregiudicherebbe per nulla alla condizione de' congiunti col medesimo (2).

Così pure il re si mosse spontaneamente a moderare le restrizioni civili, cui in forza di antichi regolamenti andavano sottoposti i Valdesi, abitanti nelle valli di Pinerolo (3), e le soggezioni che per le risorte generali costituzioni erano imposte agli Ebrei (4).

(1) Tuttavia la tortura nel capo de' complici nell'isola di Sardegna non fu aboljta che con regio editto 2 febbraio 1821, sotto il ministero del conte Balbo.

(2) Regio editto 10 giugno 1814.

(3) Regie patenti 27 febbraio 1816, e successivi regii biglietti ed altri provvedimenti.

(4) Regie patenti 1° marzo 1816, e provvedimenti successivi.

Le istituzioni amministrative non ebbero norma diversa; esse si rimisero sul piede in cui erano prima della rivoluzione, e solo con regio editto del 10 di novembre 1818 si stabilì una nuova circoscrizione generale delle provincie di terra-ferma.

Non mancarono al governo i piaggiatori, nè gli affamati.

Postosi su quella via il governo, si fecero a seguirlo i moltissimi che si volevano ingraziare con esso, ma quel che è peggio tra que' che lo seguivano non si ebbe difetto di arti subdole, di rimproveri e di diffidenze contro chiunque avesse servito il governo francese. Non valeva la considerazione della stima e della riputazione che altri si fosse per vero merito acquistato sotto quel dominio; si preferiva chi nulla avesse fatto, o peggio, purchè non tinto della pece del servizio all'*usurpatore*. Ricercavasi l'opinione anzichè gli atti; e così venivasi formando un complesso di molti zelanti ma male disposti aderenti che aiutavano ancora a mettere il governo in discredito.

Questo triste spettacolo si è dato più di una volta e in diversi paesi, e sotto forme varie di governo. Nè le monarchie ebbero a vederlo più che le repubbliche, anzi forse meno di queste. Nelle mutazioni degli ordini di un governo non si mancò quasi mai di perseguitare i sospetti; e coteste persecuzioni generarono poi il desiderio della vendetta, e da tal desiderio derivarono i mali umori che indeboliscono e corrompono gli Stati. Giustizia a tutti, persecuzione a nessuno, imparziale giudizio degli atti, rispetto ad

ogni opinione onesta; così vorrebbesi fare, ma così per lo più non si fece, e probabilmente non si farà nemmeno in altri casi avvenire.

In Piemonte tra quelli cui non gradiva il modo scelto dal governo nel ricostituire lo Stato erano tuttavia alquanto diverse le opinioni. Gli uni avrebbero voluto che si mantenesse quasi intatto il sistema francese, gli altri credevano che si dovessero bensì conservare i grandi principii legislativi ed economici che sotto il governo di Francia eransi introdotti fra noi, ma coordinati con alcune istituzioni più conformi all'indole piemontese, e meglio acconcii a continuare le tradizioni della politica interna di questo paese, posto sempre in difficili condizioni dal variare dell'esterna politica.

Forse meglio s'accostavano al vero ed al giusto i secondi che non i primi. Le imitazioni assolute anche di buoni modelli non sono guari scevre d'inconvenienti, e sempre scemano il vigore del sentimento di personalità propria che è un elemento di vita per gli individui come per le nazioni. E valendoci delle parole di un acutissimo scrittore che dettò un trattato del *Piemonte e delle sue leggi* alcuni anni dopo la restaurazione, nel 1816 (1), diremo che « invece di « sopprimere la parte non tollerabile delle nuove « straniere leggi, ed occuparsi intanto prontamente « di un nuovo codice generale, il governo d'allora

(1) L'avvocato Francesco Gambini autore di varie opere di cui si avrà occasione di parlare in appresso. — Il lavoro sovracitato è tuttora inedito.

« rovesciò tutto ciò che vi era e ristabilì tutto l'antico.
« Non doveva certamente (prosegue lo stesso autore)
« il governo proporsi di seguire o ricopiare le istitu-
« zioni francesi come tali, perchè conformando le
« nostre leggi ed abitudini a quelle d'una nazione
« che più d'ogni altra ci sovrasta, si toglie o si di-
« minuisce l'essenziale pubblica ripugnanza a con-
« fondersi con essa. Ma bisognava distinguere ciò che
« fu propria istituzione francese, da ciò che non fu
« che un risultamento dei progressi della ragione e
« dei lumi pubblici d'Europa, quali si scorgono nelle
« opere teoriche di tutti i paesi e negli atti pratici di
« tutti i governi, e che non furono in Francia se non
« in parte seguìti, ed in parte corrotti o male appli-
« cati ».

Ma tra i desiderii non adempiuti di migliorata legislazione non s'infievolivano però il sentimento patrio ed il giusto orgoglio del paese nel vedersi restituito alla condizione di Stato indipendente, e la fiducia nei destini di quella dinastia che s'era connaturata colle sorti del paese.

Tra i più eminenti personaggi dello Stato era allora il conte Alessandro di Vallesa, ministro degli affari esteri, che tanto amava la monarchia di Savoia quanto sapeva farla rispettare, anche in quegli esordi, da tutta Europa. Riprendeva egli le fila delle antiche tradizioni della diplomazia piemontese che tanto avevano giovato alla difesa ed all'incremento dello Stato tra il variare delle vicende e l'alternare della fortuna. Non si lasciava abbagliare dal luccicore di fuggevoli spe-

ranze, nè intimidire da sospetti o coperte minaccie di prepotenti vicini, ma stava a sodo proposito di acquistar rispetto e fiducia al governo presso le estere potenze mercè della saviezza de' suoi consigli e della lealtà del suo procedere.

Il ministero del conte di Vallesa sarà particolarmente lodato nella storia non del Piemonte solamente ma dell'intiera Italia, per avere promosso ed ottenuto il nobile intento di liberare le coste del Mediterraneo dalle scorrerie dei Barbareschi, e di far cessare l'orribile uso della schiavitù dei cristiani divenuti loro prigioni (1).

(1) Il conte di Vallesa intavolò e proseguì energicamente questo negoziato col gabinetto di S. Giacomo, ed ottenne che le forze inglesi capitanate dall'ammiraglio lord Exmouth si spingessero contro la reggenza di Barberia, e dettassero legge a que' Barbari. V. i trattati 3, 17 e 29 aprile 1816 (*Traités publics de la Royale Maison de Savoie etc.*, tom. 4, pag. 354 e segg.)

Crediamo di far cosa grata al lettore inserendo qui uua nota che fu dettata da un amico carissimo dell'autore di questa storia, il senatore conte Lodovico Sauli, il quale ebbe appunto a trattare di questi affari sotto la direzione del conte di Vallesa.

« Nell'affare dei Barbareschi ecco quali furono i provvedimenti del « ministero del conte di Vallesa:

« 1° Si eccitavano con frequenti ma inefficacissimi uffizii gli altri Stati « d'Italia a stringere lega con noi per gastigare e reprimere la pira- « teria barbarica; in cotal guisa si preparava l'opinione;

« 2° Se ne scriveva sovente al nostro ministro in Londra, massime « quando nel Parlamento inglese si parlava molto coutro la tratta dei « negri;

« 3° S'incalzò la pratica quando gli Africani fecero una scorreria « nell'isola di S. Antioco, e fu dietro alla compassionevole pittura che « se gliene fece che il governo inglese deliberò di mandare lord Exmouth « con un'armata a fermar le paci del 1816.

Il conte di Vallesa dignitosamente stette nel ministero e dignitosamente ne uscì rendendo omaggio a quella responsabilità morale e politica che è imposta anche ai ministri di monarchi assoluti (1).

Per quanto il governo si studiasse di rifare lo Stato sul modello antico, esso non poteva rimanere affatto sordo alle voci del maggior numero dei suoi sudditi che malissimo contenti dell'avviamento preso da chi li reggeva, chiedevano leggi conformi alla ragione ed alle esigenze dei tempi.

Si ponea quindi innanzi l'idea di una certa quale riforma che colmasse qualche lacuna, scostandosi però il meno possibile dalle norme delle generali costituzioni del 1770. Si eleggevano giunte e commissioni (2) che, rigorosamente attenendosi a quelle norme, piccole ed incompiute mutazioni suggerivano, delle quali neppure sollecito si dimostrava il governo.

Tre commissioni riunite in più congressi forma-

« Fu questo un compenso allo stato di Genova; la sua navigazione « era ristretta; d'allora in poi allargò le ali e si condusse a tutti i « porti del mondo ».

(1) È voce, e credesi fondatissima, che il Vallesa uscisse dal ministero in seguito di un dissenso che sorse tra lui e la regina moglie di Vittorio Emanuele I, e che nella discussione allora avvenuta il ministro invocasse la responsabilità dell'ufficio suo, e la regina lo redarguisse come di parola che suonasse malamente sul labbro d'un ministro di monarca assoluto.

(2) Lettere del conte Cerruti primo presidente del Senato di Piemonte del 24 aprile 1815 e 27 novembre 1816.

Lettera del conte Borgarelli primo segretario di Stato per gli affari interni del 17 luglio 1817 per la riforma dell'organizzazione giudiziaria.

rono un progetto per la riforma dell'ordine giudiziario, proponendo di surrogare i giudici individui con tribunali collegiali, di eliminare alcune giurisdizioni privilegiate, e di restringere tutte le cause a due soli gradi di giurisdizione.

Ma, come si è detto, il governo non sembrava per nulla premuroso di accogliere siffatti cangiamenti. Le commissioni quindi interruppero il corso dei loro lavori, nè vi fu chi se ne dolesse.

Frattanto s'ingrandiva lo Stato, ed a rendere più forte il custode delle Alpi, il territorio dell'antica repubblica ligure si congiungeva agli antichi dominii del re di Sardegna (1).

È noto che il Congresso di Vienna prescrivendo tale unione aveva aggiunte alcune condizioni. Il re Vittorio Emanuele ne inserì la sostanza nelle regie

(1) L'unione di Genova agli Stati della Casa di Savoia era, come già si è avvertito, un antico progetto elaborato dal ministro inglese Guglielmo Pitt ed accolto dalla Russia fin dal 1805. Ad effettuare questo disegno all'epoca del Congresso di Vienna concorsero particolarmente il conte d'Agliè ministro di Sardegna a Londra, ed il marchese di S. Marzano plenipotenziario di Vittorio Emanuele presso il Congresso di Vienna.

Questi due nomi d'illustri e benemeriti ministri torneranno accompagnati dai dovuti encomi nel corso di quest'Istoria.

Fin d'ora però dobbiamo correggere uno sbaglio commesso dal Flassan nella sua *Storia del Congresso di Vienna.* Questi a pag. 93 del 2° volume di tale opera dice, che, appena terminato l'affare dell'unione di Genova, il marchese di S. Marzano era stato richiamato dal suo governo, e che tale richiamo era stato così disapprovato dal comitato delle otto Potenze formanti il Congresso che la Corte di Torino era poi stata costretta a rimettere al suo posto il richiamato ministro.

Il Flassan fu tratto in un errore grave; non v'ha fondamento in quello che dice, poichè il marchese di S. Marzano non fu mai richiamato.

patenti del 30 dicembre 1814 colle quali prendeva legalmente possesso del territorio aggiunto, e così senza ripetere ciò che a tutti era noto, fece mostra di assumere spontaneamente gli impegni (1).

L'istituzione di maggior riguardo che venivasi introducendo in obbedienza al dettato del Congresso di Vienna era quello dei Consigli provinciali in ogni circondario d'intendenza, composto ciascuno di essi di trenta membri scelti fra le persone notabili delle diverse classi sopra una lista di trecento de' maggiori contribuenti di ciascun circondario.

I membri erano eletti dal re. Il Consiglio si rinnovava per via di estrazione d'un quinto de' suoi membri ogni anno. Questi non potevano essere rieletti se non in capo a quattr'anni dopo la loro uscita.

Attributo unico del Consiglio provinciale era l'occuparsi *de' bisogni e delle istanze delle comunità dell'Intendenza* per quanto concerneva *la loro amministrazione particolare;* e se gli dava facoltà di *fare rappresentanze* intorno a tale oggetto.

Il Consiglio doveva di regola radunarsi almeno una volta all'anno, e per quel tempo che il re stabilisse.

Ma qualunque volta i bisogni dello Stato esigessero lo stabilimento di nuove imposte dovevansi ra-

(1) Intorno le vertenze che precedettero l'unione di Genova al Piemonte veggansi i ragguagli che si contengono nel citato *Saggio Storico sopra la Restaurazione della Repubblica Ligure nel* MDCCCXIV, scritto da Massimiliano Spinola del fu Massimiliano, e le pure citate *Memorie Storico-critiche della vita e delle opere del marchese Girolamo Serra,* di Luigi Tommaso Belgrano.

dunare tutti i Consigli provinciali in quella città dell'antico territorio di Genova che dal re sarebbe stata destinata a tal uopo. « Non manderemo, soggiun-
« geva il re nell'articolo 5 di quelle lettere patenti,
« registrarsi dal Senato di Genova verun editto por-
« tante creazione d'imposte straordinarie, se non
« dopo aver avuto il voto d'approvazione dei Con-
« sigli provinciali radunati come sopra ».

Il re dichiarava che il *maximum* delle imposte da stabilirsi nello Stato di Genova, senza consultare i Consigli provinciali riuniti, non eccederebbe la proporzione *attualmente* stabilita per le altre parti dei suoi Stati, e che fissato così « il *maximum* delle im-
« posizioni tutte le volte che il bisogno dello Stato
« potrà richiedere nuove imposizioni o carichi straor-
« dinarii, il re chiederebbe il voto approbativo dei
« Consigli provinciali per la somma che giudiche-
« rebbe conveniente di proporre, e per la specie
« d'imposizione da stabilirsi ».

Questo capo essenzialissimo delle condizioni annesse all'unione dello Stato di Genova agli antichi dominii di Casa di Savoia, accenna a certo influsso d'idee liberali che si era sparso sulle prime fasi del Congresso di Vienna ma che non tardò a dileguarsi. Volevasi dare, se non un complesso, un saggio almeno di guarentigie costituzionali per le popolazioni che si venivano sottoponendo alla corona di Sardegna; credevasi con tal partito di conciliare gli animi avversi all'unione dei due Stati; miravasi forse indirettamente anche a suggerire al re Vittorio Ema-

nuele di estendere alle sue antiche provincie le temperatissime franchigie concedute alle nuove.

Il fatto, se questa fosse stata l'idea, punto non vi corrispose. Il governo evitò di pubblicare editti che alterassero il *maximum* delle imposte come sovra fissate. I vari Consigli provinciali liguri non ebbero mai a raccogliersi insieme. Si tennero disgiunti e non si occuparono d'altro se non di meri interessi locali, che non dessero briga al governo. Le antiche provincie non uscirono dal vecchio sistema.

Con un editto del 24 aprile 1815 s'istituì l'ordine giudiziario nel ducato di Genova, e con un regolamento del 13 maggio successivo si stabilì la legislazione civile e criminale per quella nuova parte dello Stato.

Non essendo il caso di richiamare in vigore antiche leggi che non erano quelle della monarchia, si lasciarono durare colà in vigore in molte parti il codice civile ed il codice di commercio di Francia, quali esistevano al momento dell'unione. Sebbene in apparenza si vedessero ricopiati nel secondo libro di quel regolamento parecchi titoli delle costituzioni piemontesi del 1770, concernenti al procedimento criminale ed alle leggi penali, diverse tuttavia erano in molte parti le forme dell'istruzione del processo diverse le competenze dei giudici inferiori. Lo stesso regolamento racchiudeva alcune norme incognite alle suddette costituzioni, ed analoghe alla legislazione francese, quali sono i titoli in cui si tratta del modo di liberare gli stabili dai privilegi e dalle ipoteche;

dell'apposizione dei sigilli, e dell'inventaro; dell'interdizione; degli assenti; delle donne maritate, e simili altre disposizioni.

I tribunali inferiori costituivansi nel ducato di Genova collegialmente mentre nelle antiche provincie rimanevano ancora giudici isolati pe' gradi di prima e seconda cognizione. Alle decisioni del tribunale supremo di quel ducato non venne più attribuita la forza di legge di cui erano investiti i giudicati supremi proferiti nelle altre provincie; e così pure non fu riconosciuta colà autorità di legge negli statuti de' varii Comuni. Ognun vede che con questo modo di procedere verso il nuovo Stato si accusava già in certa guisa quello tenutosi verso l'antico, dove meno di un anno prima tutto erasi voluto mutare ad un tratto senza riguardo al presente.

Per quanto il Congresso di Vienna avesse cercato di apporre guarentigie in favore di Genova nell'atto che si univa al Piemonte, e per quanto nel ricevere i nuovi sudditi il sovrano paresse scostarsi in parte dalle regole seguite prima nel riordinamento degli aviti dominii, non era guari possibile che l'innesto gradisse ai Genovesi.

Questi infatti si adoperarono a tutto potere onde essere mantenuti nell'avita indipendenza (1), e non

(1) Nel cedere il governo dello stato i *Governatori e Procuratori della serenissima Repubblica di Genova* dichiaravano in un proclama, che *ciò che può fare per i diritti e la restaurazione de' suoi popoli un governo non d'altro fornito che di giustizia e di ragione, tutto, e la nostra coscienza ce lo attesta, e le Corti le più remote*

è certo da far loro rimprovero se al primo spiraglio di libertà che s'aprì ad essi nell'aprile del 1814 abbiano cercato di riporsi nell'antico loro essere. Le idee di nazionalità italiana non avevano allora ancora preso campo, e fresca era la memoria delle glorie municipali di Genova.

Nella vecchia monarchia era d'antico l'uso che il principe si frammettesse nelle faccende di famiglia de' sudditi, massime se qualificati. Quest'uso venne disgraziatamente ripreso ed ampliato dopo il ritorno del re. Le cause più gravi e complicate si sottraevano talvolta alle giurisdizioni ordinarie, e s'affidavano a giudici specialmente delegati, o si concedeva ai magistrati di scostarsi dalle forme ordinarie, e di appoggiarsi ad ogni genere di prova. Si offendeva l'autorità della cosa giudicata, permettendo per sovrano rescritto di rivedere cause inappellabilmente decise; si modificavano le clausole e gli effetti dei contratti quando questi venivano riputati o meno onesti nelle cause, o troppo gravosi negli effetti; si concedevano proroghe a pagare oltre il termine con-

lo sanno, tutto fu tentato da noi senza riserva e senza esitazione.

Ed in quei frangenti furono con lode distinti per abilità negli uffici, e per carità di patria tra gli altri, Girolamo Serra, Agostino Pareto, ed Antonio Brignole.

Ma se da nessuno che sia giusto ed imparziale estimatore degli uomini e delle cose potrà venir negato un tributo di lode a quello che allora si fece da' Genovesi, si riconoscerà del pari da chiunque senza amore di parte consideri la condizione d'Europa d'allora e di poi, che assai triste sarebbe stato il destino di Genova rimessa negli ordini antichi a fronte del nuovo sistema invalso in ogni altra parte d'Europa.

venuto quando pareva il debitore degno di maggior riguardo che il creditore; si convalidavano atti di ultima volontà non esattamente conformi alla legge; si derogava infine alle leggi ed ai decreti dei precedenti governi.

Siffatto esercizio di una equità che chiamavasi paterna, era in altri tempi, più che agevolmente tollerato, bene accolto dal pubblico (1). Ma dopo che in seguito alle nuove idee uscite di Francia nel 1789 si comprese generalmente la grande verità dell'uguaglianza civile, e se ne gustarono i frutti, gli atti di autorità sovrana che accenniamo si riconobbero per abusi flagranti, favori illeciti, disparità incomportabili (2).

S'immagini il lettore con quale occhio dopo tanti

(1) V. *Storia della Legislazione Italiana*, vol. 3, capo 3.

(2) Non è a dire tuttavia che anche in tempi più remoti non si scorgessero dagli uomini oculati in Piemonte, i gravi inconvenienti che sorgevano da questo modo incomposto di amministrar la giustizia. Così in una relazione manoscritta sopra materie economiche, rassegnata da un savio ministro a Vittorio Amedeo II prima ancora che cingesse la corona di Sicilia, si legge una assennatissima critica di tali atti turbativi degli ordini regolari delle giurisdizioni. « Tali suppliche, ivi si « legge, sporte per ottenere le dette delegazioni saranno sempre in « sospetto o di temere la maggior integrità dei magistrati, o di spe- « rare parzialità dal merito d'aver conseguito giudici di maggior con- « fidenza; poichè di loro natura sono più tarde in ispedizione per la « difficoltà di congregare ancora nelle instanze indispensabili all'istru- « zion del processo li delegati sovente di diversi corpi, e distratti da « diverse applicazioni, e per essere sempre più dispendiose nella spesa « di detti maggiori congressi, arbitrii de' segretarii, estensione delle « sessioni e negli augumenti delle sportule ». La copia della relazione « da cui si è estratta la citazione è presso il signor conte Corsi presidente nella Corte d'Appello di Torino e senatore del regno.

cambiamenti, sotto l'influsso d'idee assai più ragionevoli, epperò affatto ripugnanti a quello smodato arbitrio di sovranità, si vedessero tali viete pratiche risorgere in Piemonte (1). E tanto più esteso e quindi

(1) Condotto da analoghi sentimenti il governo del re di Sardegna s'attentò di sconvolgere contratti seguiti sotto estera dominazione, ed entrò in una clamorosa vertenza, da cui uscì poi colla peggio. Con decreto dell'imperatore Napoleone del 27 dicembre 1807 la possessione di Lucedio, situata in Piemonte, d'antica spettanza del regio demanio, venne assegnata al principe Camillo Borghese in correspettivo dei preziosi capi d'arte da questo ceduti alla Francia. Seguìta la restaurazione, il governo sardo s'affrettò a porre sotto sequestro quel fondo, sostenendo che il titolo del principe Borghese era illegale, perchè le leggi francesi, ed in particolare quella del 1° dicembre 1790, proibivano qualunque alienazione dei beni dello Stato senza il concorso dell'Autorità legislativa. S'avvalorava eziandio lo stesso governo del proclama dell'imperatore d'Austria pel regno Lombardo-Veneto, dell'11 maggio 1815, e dell'art. 109 dell'atto finale del Congresso di Vienna, onde provare che i soli acquisti di beni nazionali fatti in virtù di titoli riconosciuti legali dovevano aversi per irrevocabili. La quistione venne sottoposta all'arbitrato di quattro grandi potenze, Austria, Inghilterra, Prussia e Russia, le quali deputarono a tale ufficio i rispettivi loro ministri, che pronunziarono il lodo in senso contrario alle pretese del governo sardo. Considerarono gli arbitri che il contratto suddetto era protetto dall'articolo 27 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814 e dalla dichiarazione del 6 ottobre 1815 datasi da'Ministri delle stesse Potenze che firmarono il trattato di Parigi, e che intrinsecamente questo contratto mostravasi fatto in buona fede.

Tra i motivi del lodo uno ve ne ha che vuole essere qui ricordato, perchè chiarisce il modo, nel quale si risolvevano allora le quistioni di diritto civile e politico: « Considérant » ivi si legge « que les motifs « qui les (les Puissances) ont décidées à prendre cette détermination « (l'articolo 27 relativo ai beni nazionali) ne dérivent d'aucune loi par- « ticulière, ou maxime de droit civil en usage dans les differents pays « où les dispositions de l'article sont applicables, mais de la justice et « de la convenance politique exclusivement jugées nécessaires au réta- « blissement et au maintien de la paix générale heureusement rétablie

più deplorabile ne era l'effetto, quanto più disposti parevano i regi ministri a largheggiare in cotesti provvedimenti per temperare, come essi dicevano, la cruda applicazione che erasi fatta delle leggi francesi. Si proseguì in questo tenore per ben due anni, e si sconvolsero durante quel tempo non pochi diritti legittimamente acquistati, non senza danno del concetto dell'autorità monarchica che ciò permetteva, non meno che della morale pubblica che ne veniva gravemente offesa.

Tanta era la cattiva impressione prodotta in Piemonte da questa maniera d'arbitrii nell'amministrazione della giustizia che anche all'estero se ne risentivano gli effetti. Parecchi anni dopo, cioè verso il 1820, quando già era cessata la maggior parte di questi abusi, il governo piemontese non riuscì a contrarre a Londra un imprestito, perchè i principali capitalisti inglesi dichiaravano apertamente non essere sicurtà sufficiente in un paese dove l'autorità sovrana poteva annullare i contratti ed autorizzare i debitori a non pagare i loro debiti (1).

Ma siccome per buona sorte dell'umanità anche

« après les changements et les bouleversements qui ont eu lieu durant « les gouvernements révolutionnaires en France, etc. ».

Il testo intiero di questa sentenza arbitrale leggesi stampato a p. XXI e segg. del vol. 5° degli *Opuscoli di un avvocato milanese, originario piemontese, sopra varie questioni politico-legali*; Milano, 1819.

(1) Dispaccio indiritto dal conte d'Agliè ministro sardo a Londra al marchese di S. Marzano ministro degli affari esteri a Torino, in data di Parigi 19 settembre 1820.

gli errori dei governi hanno un limite, l'opinione dei savi, che riprovavano simili eccessi di potere, finì per prevalere, e di molto si restrinse, se non si levò affatto via, l'uso di quei provvedimenti.

Fra quelli che noi sappiamo essere stati i promotori di così prudente cangiamento, fu il conte Prospero Balbo, illustre statista, del quale diffusamente avremo da parlare in appresso.

Questi, destinato all'ambascieria di Spagna, nel prendere congedo dal re, si fece lecito per l'amore illuminato che lo scaldava alla Casa di Savoia di rappresentàrgli come l'autorità regia compiendo cotali atti scapitasse nella riputazione e danneggiasse illecitamente i sudditi.

Non si mostrò restìo ai consigli Vittorio Emanuele e si fece a discuterne la causa col conte Balbo, dicendo che certi dubbi erano insorti anche nella sua mente a questo proposito, ma che altri consiglieri avevano cercato di tranquillarlo col dirgli che siccome a lui, in qualità di re, ogni cosa apparteneva nel suo Stato, così potesse egli con retta intenzione ed a fin di bene metter mano nei privati affari de' suoi sudditi.

Replicava il conte Balbo che se era vero che in virtù del dominio eminente spetta al principe il diritto di prelevare dalle sostanze dei sudditi quanto è necessario per sopperire ai pubblici bisogni, usando in ciò misura regolare ed imparziale, non era però meno certo che fuori di quei casi ogni atto di autorità sovrana che toccasse agli averi dei cittadini, e tanto più

che mirasse a gratificare agli uni con iscapito degli altri, non poteva aversi per lecito nè per conveniente.

Si commosse il re a quegli schietti ragionamenti, e convinto dalle addotte ragioni promise al suo ambasciatore che fra non molto sarebbonsi tolti i denunciati abusi: e così fu.

Nel dì 8 d'ottobre 1816 Vittorio Emanuele firmò Lettere Patenti, colle quali restrinse le dilazioni già concedute, non più ne ammise per l'avvenire, salvo ne' casi in cui tutti gl'interessati le implorassero, o si trattasse di persone strettamente congiunte; ed abolì le concessioni di proroghe al pagamento delle somme dovute in dipendenza di titoli chiari e di emanate sentenze, eccettuate quelle di cinquanta giorni, che per antico uso si concedevano, quando non ne venisse danno al creditore.

In queste Patenti accennavasi, cosa affatto insolita per lo addietro, che il *trascorso degli anni ed i succeduti straordinari sconvolgimenti che occasionarono nuovi bisogni, mostrarono al re essere necessarie nuove provvidenze*, e si annunziava prepararsi riforme di legislazione.

Così la voce delle pubblica ragione più e più si era fatta sentire, ed un ministro quant'altri mai ritroso alle mutazioni dei vecchi ordini pure doveva risolversi a firmare quella legge. Era questi il conte Guglielmo Borgarelli, cresciuto ne' magistrati giuridici, integro d'animo, svegliato d'ingegno, ma poco istruito nelle dottrine dell'uomo di Stato, ed inflessibile oppositore alle larghe mutazioni legislative.

Una tristissima prova dell'ignoranza di lui nelle dottrine economiche si ebbe appunto in quel torno.

Erano mancate le ricolte dei cereali, temevasi la carestia; un regio Editto del 3 di gennaio 1816 permise « i magazzinamenti di granaglie, mediante la « loro consegna nel modo e nei tempi ivi prescritti; « si diedero provvidenze dirette ad impedire i mo- « nopolii in tal genere, e l'estrazione delle granaglie « fuori Stato ».

Come accade al solito, con siffatti provvedimenti, in simili circostanze, si aggiunsero proibizioni a proibizioni, pene severe a pene severe, *esemplarità del cartello* da portarsi dai condannati nella loro esposizione al pubblico, pubblicità straordinaria data alle sentenze di condanna per qualsivoglia contravvenzione alle leggi d'annona (1). Male rispondevano gli effetti alle intenzioni delle leggi. Si volle andare più avanti nella previsione dell'avvenire, e non si ebbe ritegno d'incagliare la libertà dei contratti, e di modificare ad arbitrio le proporzioni dei prodotti e dei prezzi di locazione. Così nel regio Editto del 17 settembre 1816 si dichiararono risolti coll'anno 1818 tutti gli affittamenti seguiti sotto il cessato governo francese, il cui annuo fitto eccedesse i diecimila franchi, quanto alle terre coltivate a riso, e di cinquemila quanto agli altri terreni; e coll'anno 1817 tutti gli affittamenti dei beni se-

(1) Regie patenti 21 giugno 1816; Regio editto 17 settembre stesso anno, col quale S. M. abolisce varie provvidenze in materia d'annona.

guiti dopo la pubblicazione dell'editto 21 maggio 1814, per cui si fosse ecceduto il fitto rispettivamente stabilito in un editto del 19 luglio 1797, che aveva già in un tempo agitatissimo ordinato simili restrizioni.

Non è a dire come questo malaugurato provvedimento, frutto al certo d'ignoranza anzichè di mal volere, destasse inquietudini e producesse disastrosa impressione sul commercio.

L'anno 1816 non finiva prima che si tentassero altri mezzi onde riparare al caro dei viveri. Un regio editto del 3 di dicembre apriva un imprestito di sei milioni di lire per essere impiegati nella compra di grani all'estero, e nell'eseguimento di lavori pubblici per sollievo della indigenza. Collo stesso editto veniva pure creata una società annonaria alla quale affidavansi privativamente l'esazione e l'impiego delle dodicimila azioni, di cinquecento lire ciascuna, in cui si spartiva il capitale che si sarebbe ritratto dal mentovato imprestito.

Il numero degli accorrenti alle azioni non essendo stato quale se lo aspettava il governo, si venne colle regie patenti del 31 dello stesso mese di dicembre a rendere obbligatorie le disposizioni del precedente editto che erano facoltative, e si posero quote forzate in ragione degli stipendii rispetto agli impiegati, dell'ammontare dei tributi riguardo ai proprietarii di stabili, e dell'ammontare dei prezzi de' fitti quanto ai fittaiuoli.

Alle massa de' negozianti s'impose il carico di

contribuire all'imprestito per quattromila azioni, ed alle università israelitiche per cinquecento.

Alla città e comunità dello Stato si prescrisse di contribuire all'imprestito *secondo il loro registro ed i loro redditi.*

Con tutta questa serie di provvedimenti suggeriti da una Giunta o Congresso speciale istituitosi sopra tali materie male si soddisfece alle esigenze de' tempi, e peggio si rispose all'indeclinabile autorità dei principii economici. La carestia non fu evitata, anzi il rimedio aggravò il male, ne soffrì il paese, e ne scapitò la riputazione dei governanti.

Se in qualche parte l'evidenza della ragione strappava al governo qualche riforma, non era però che scemasse in esso il desiderio di rimettere in vigore i vecchi istituti.

Così avvenne pe' fedecommessi. Sebbene nel riprendere possesso del ducato di Savoia il re avesse considerati estinti i fedecommessi (1), e forte si dubitasse in Piemonte del loro risorgimento in virtù dell'editto del 21 maggio 1814, si volle nullameno ridestare di tali viete istituzioni quel tanto che paresse ancora potersi richiamare in uso, senza permettersi per altro di fare risorgere i vincoli di feudalità.

Quindi col regio editto del 18 novembre 1817 rinnovata l'abolizione *d'ogni feudalità e di soggezione di persona a persona, e di persone a fondi,* e colla

(1) V. gli editti 28 ottobre 1814 e 22 dicembre 1815 pubblicati nelle due parti della Savoia successivamente restituite a S. M. Sarda.

espressa riserva di dare con una nuova legge nuovi stabilimenti pe' titoli di nobiltà, si dichiarò intanto cessata la proibizione d'istituire fedecommessi e primogeniture contenuta nell'editto del 29 luglio 1797, con altre particolari disposizioni a tale riguardo, fra le quali era la permissione di ordinare vincoli, ristretta però ai soli maggioraschi.

Il sistema che volevasi inaugurare con questo editto non ebbe seguito. La legge sulla nobiltà non fu mai pubblicata; i maggioraschi non presero piede, neppure quando molti anni dopo, come vedremo in appresso, si volle ritentare codesta prova. Le abitudini sociali e gl'interessi delle famiglie vi si opponevano del pari; la pianta non poteva più attecchire perche il terreno assolutamente vi si ricusava.

Se è dovere d'imparzialità storica il non dissimulare gl'improvvidi consigli coi quali s'inaugurava la ristaurazione della monarchia di Savoia negli Stati di terraferma, è pure gradito ufficio del narratore dei fatti di quell'epoca il notare come a fronte di tutto ciò il Piemonte ripigliasse felicemente lena e vigore nell'essere chiamato a novella vita politica.

Benefizio supremo è per un popolo l'avere governo proprio e nazionale e sentirsi fluire nell'interna circolazione le ricchezze tutte del paese, e svolgere a suo pro le forze intellettuali e materiali dei singoli suoi componenti.

Quindi si vide la gioventù animosa ricercare avidamente la carriera dell'armi, questo antico e nobilissimo retaggio de' suoi maggiori, e col ricordo delle

antiche tradizioni unir la memoria prossima e gloriosa del valor piemontese mostrato nelle schiere di Napoleone il Grande.

A questo che è fondamento di gagliardia e d'ordine s'accoppiarono le tradizioni di modesta temperanza e di saggio avvedimento nell'uso e nel governo del pubblico danaro, e videsi, a così dire, rinverdita la probità antica.

Così un paese che non è tra i più favoriti dalla natura per l'ubertà agricola, sia che si guardi alla qualità delle produzioni, sia che tengasi conto delle condizioni geologiche per l'immensa superficie occupata sul suo territorio da monti, le cui sommità sono coperte di ghiacci eterni, od affatto sterili, coll'essere assegnato nelle spese giunse a provvedere onorevolmente a' suoi bisogni anche nelle emergenze di guerra. E la moderazione nelle spese faceva sì che moderati anche fossero i tributi ed i balzelli che il governo imponeva a' sudditi. Sotto questo aspetto temperatissima era la condizione degli Stati del re di Sardegna. Un prudente ministro ne diresse per lunghi anni le finanze, e questi fu il marchese Gian-Carlo Brignole, che chiamato al ministero nel 1817 seppe introdurre in quel ramo di pubblico servizio ordine, regolarità e prontezza.

Fu il marchese Brignole che promosse e fece approvare dal re un nuovo sistema di tributi che per la sostanza ed il modo di riscossione ritraeva assaissimo dal francese. Il regio editto del 14 dicembre 1818 stabiliva la qualità e determinava il modo d'im-

posizione, riparto e riscossione delle contribuzioni dirette nei reali dominii di terraferma, e dava alcune disposizioni relative alle imposte provinciali e comunali.

Il Piemonte, che nello stato quieto ed ordinario d'Europa si annoverava tra le Potenze di second'ordine, al primo strepito di guerra che minacciasse d'invadere gran parte d'Europa giganteggiava, per così dire, ad un tratto per causa della sua giacitura. Qui più che altrove pertanto era stretto dovere di chi governava il tenersi preparato ad ogni maniera di eventi. Epperò alla coscrizione militare abolita al primo giungere del re ne' suoi Stati di terraferma non tardò a succedere la leva militare stabilita con regio editto del 16 febbraio 1816.

Il governo s'era posto a ritroso dell'opinione pubblica; questa però non retrogradava, e già si moltiplicavano que' semi che tanti anni dopo dovevano fruttificare; volevasi andare avanti. In que' giorni appunto scriveva Francesco Gambini nell'opera dianzi citata le seguenti parole che servono di avvertenza al passato e di vaticinio per l'avvenire.

« Ciò che in politica chiamasi *sistema di conservazione* non fu mai che l'agonia degli Stati, ed il Piemonte non è mai neanche nel caso di perir per tal via, poichè nella sua posizione conviene necessariamente che cresca o cada, che proceda o rovini; e finalmente rispetto all'Italia, convien che esso sia per sè lo scudo che la ricopra, o diventi in man d'altri la scure che la distrugga ».

Nessuno negherà che il miglior sistema di governo sia quello non di una senile e sterile conservazione, ma bensì di un virile e fecondo progresso, che operi colle forze di una calda attività normale, non cogli eccessi della febbre rivoluzionaria; che miri ad edificare non a distruggere. Nulla di più facile che secondare quelli che mal sopportano il presente; nulla di più difficile che preparare tra lo scontro delle passioni un buon avvenire.

Quanto alle quistioni interne il pubblico non cessava d'aspirare pur anche a mettersi sopra una via diversa da quella dove per l'ignoranza dei governanti erasi entrato.

Organo principale dell'opinione pubblica era divenuto il cavaliere Ferdinando Dal Pozzo, pungente critico e correttore severo degli errori del governo e dei tribunali.

Il Dal Pozzo, nato in Moncalvo nel Monferrato, aveva prima della rivoluzione intrapreso la carriera giudiziaria, poi sotto il governo francese era divenuto referendario al Consiglio di Stato, membro della Consulta stabilita nel 1809 da Napoleone I a Roma, e in fine primo presidente della Corte imperiale di Genova.

Rivestito di questa carica all'approdare di Vittorio Emanuele gli rese i primi onori, e gli tenne un discorso, in cui, congratulandosi del ritorno di lui negli aviti dominii, gli parlava del tempo trascorso sotto il governo francese per ricordargli che non era demerito l'aver servito quell'imperatore dinanzi a cui s'era curvata l'Europa.

Tra per queste poco cortigianesche accoglienze, e per l'aver preso parte nell'amministrazione dello Stato romano quando ne veniva scacciato il Papa, e specialmente perchè credevasi ligio alle idee dapprima manifestate da lord Bentinck nella occupazione di Genova, il cavaliere Dal Pozzo non riuscì accetto al re Vittorio Emanuele. Vedendosi respinto dalle cariche cui poteva aspirare, scorgendo abbandonate le tradizioni del governo francese che a lui parevano le migliori, egli si costituì censore dei governanti; menò la sferza arditamente, ed i suoi colpi per lo più non caddero in fallo.

Consultato da privati come valente giureconsulto, dava pareri che poi faceva pubblicare per le stampe col pseudonimo di *un avvocato milanese originario piemontese* (1).

Se nelle sue scritture egli riprendeva, e con validi argomenti, il procedere del governo, non veniva però mai meno in lui il rispetto e la devozione alla maestà del re ed ai diritti della dinastia. Non è a dire tuttavia che la opposizione di lui non trascendesse talvolta e non peccasse di esagerazione nei principii.

Il perno del suo sistema era questo: « che altro « è la cosa pubblica, altro sono i diritti privati; che la « mutazione di governo non dee apportarne nessuna « ne' diritti acquistati, e che una speciale garanzia di « ciò fu specialmente data agli abitanti dei paesi « stati riuniti alla Francia pel trattato di Parigi del « 1814 ».

(1) Questi *Opuscoli* si stampavano in Milano dal 1817 al 1819.

Questi principii erano veri ed inconcussi, ma si poteva dubitare che nell'applicare le regole di quel trattato eccedesse egli talvolta i termini rigorosi dell'interpretazione legale.

Le censure del Dal Pozzo non andarono vuote di effetto, che anzi ne ottennero e di non lieve importanza (1). Coloro che parteggiavano pel vecchiume s'arrestarono a mezza strada, l'opinione dell'universale giunse a farsi ascoltare, e venne il governo a ridursi via via in mano d'uomini più illuminati che cercarono a tutto potere di fare il bene a fronte delle difficoltà che il passato ed anche il presente loro opponevano.

Ciò accadde verso il fine dell'anno 1819, quando il conte Prospero Balbo, già richiamato dall'ambascieria di Spagna in Piemonte per prendervi il governo delle Università e di tutto l'insegnamento pubblico, fu dal re nominato ministro dell'interno.

Era a que' tempi estesissimo nelle sue attribuzioni quel ministero, poichè non provvedeva soltanto sull'amministrazione interna, ma anche sull'amministrazione della giustizia (essendosi ristretto a quasi nominale onorificenza l'ufficio della grande cancel-

(1) V. per esempio il R. viglietto indiritto il 15 aprile 1818 al Senato di Piemonte sulla non cessazione della capacità civile acquistata sotto il governo francese da religiosi appartenenti agli ordini soppressi. — Con questo provvedimento si mutava la giurisprudenza del Senato che prima aveva giudicato essere que' religiosi colpiti d'incapacità civile in forza dell'editto 21 maggio 1814.

Il Dal Pozzo avea dianzi largamente trattata quella quistione e dimostrato la insussistenza della prima giurisprudenza del Senato.

leria) e su tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza.

Appena entrato in carica il conte Balbo diede prova del suo valore facendosi ad emendare (1) per quanto le circostanze glielo permettevano, l'immenso errore commesso dal conte Borgarelli nella legge sovra gli affittamenti, legge che dianzi era stata in nome e coll'autorità della scienza economica giustamente flagellata dagli scritti del Dal Pozzo.

Concorse egregiamente il Balbo nella costituzione del debito pubblico dello Stato, diviso in due classi, redimibile cioè e perpetuo. Tale costituzione era una conseguenza inevitabile de' passati turbamenti politici, ma nel modo e tra i limiti in cui venne stabilita fece sì che, come nel proemio istesso dell'editto *costitutivo* (2) si prevedeva, si avvivasse *sia nell'interno dello Stato, sia verso le estere nazioni il nostro pubblico credito, prima sorgente di confidenza fra il sovrano ed i sudditi, tra il regno e le potenze straniere, e primo sostegno della monarchia restaurata.*

Esercitando poi lo stesso ministro la suprema tutela dei corpi amministrati e d'ogni altra persona morale fece sancire dal re un provvedimento, in virtù del quale il debito pubblico perpetuo dello Stato veniva per la parte creditrice spettante a' corpi ed alle per-

(1) R. editto 19 ottobre 1819.

(2) R. editto 24 dicembre 1819. Un debito pubblico redimibile particolare all'isola di Sardegna venne costituito dal re Carlo Felice con regio editto del 25 d'agosto 1825. V. anche il pregone viceregio del 17 gennaio 1826.

sone suddette diviso in cinque masse distinte co' nomi di Monte di Chiesa, Monte di Carità, Monte de' Santi Maurizio e Lazzaro, Monte di Studii e Monte de' Comuni. E si ordinava per la conservazione del capitale e l'uso dei proventi una saggia vigilanza del governo (1).

Se i tempi avessero dato agio al conte Balbo di porre ad effetto tutti i suoi divisamenti lo Stato non avrebbe avuto di che invidiare alle più floride nazioni d'Europa. Egli faceva preparare vari importanti progetti di miglioramenti economici sulla base di una savia libertà di commercio, e preparava l'opinione pubblica ad accoglierli favorevolmente facendo pubblicare scritti adatti a tal uopo, fra cui notevolissimi quelli sulle leggi frumentarie, e sull'estrazione della seta greggia dal Piemonte (2).

Ma più che ogni altra cosa il conte Balbo rivolse l'animo alla riforma degli ordini giudiziari, e ad un rinnovamento della patria legislazione. Sapeva egli che negli Stati del re quel servizio pubblico ricercava correzioni e miglioramenti; non già che la giustizia fosse corrotta, che tale, grazie a Dio, non è mai stata in que' dominii, ma perchè le forme viete non bene convenivano ai bisogni presenti. Sapeva che per antico istituto nell'assoluta monarchia di Savoia l'indirizzo morale, per così dire, pigliavasi dal-

(1) Regie patenti 30 giugno 1820.

(2) Per queste pubblicazioni egli si valeva specialmente dell'opera di un valente económista e pubblicista distinto, l'avvocato Francesco Gambini, che abbiamo già con meritata lode nominato di sopra.

l'ordine giudiziario, d'onde uscivano spesso i primarii ministri, epperò migliorando le istituzioni giudiziarie miravasi a migliorare tutto il governo. Sapeva infine il conte Balbo che i più persistenti oppositori alle sagge riforme trovavansi nella schiera de' capi della magistratura, onde una volta vinta in loro cotal resistenza sarebbesi aperto più facile l'adito ad altri miglioramenti che, senza nulla detrarre al carattere primitivo di quella monarchia, ne avrebbero rendute più prospere le condizioni (1).

Con quest'intendimento il Balbo pochi mesi dopo ch'era entrato nel ministero persuase il re a volgersi efficacemente ad importanti modificazioni così nell'ordine giudiziario come nelle varie parti della legislazione. Un regio brevetto del 25 febbraio 1820 stabilì una nuova *Giunta superiore di legislazione*, composta del cavaliere Gloria allora avvocato generale presso il Senato di Piemonte, uomo dotto e cautissimo, del cavaliere Montiglio procuratore generale presso la Camera de' conti, ingegno acuto e sottile, del quale ancora ci occorrerà di parlare, che erasi acquistata molta riputazione nella carica di primo presidente della Corte imperiale di Firenze durante il dominio francese, e del conte Ceresa, avvocato versatissimo nelle cose forensi.

(1) Così a coadiuvare l'intento del conte Balbo lo stesso avvocato Gambini pubblicava nel 1820 le sue *Osservazioni sopra alcune massime di Legislazione penale* mostrando come questa legislazione volesse essere accordata co' dettami della filosofia e co' progressi della civiltà.

La Giunta era espressamente incaricata dell'esame delle minute, già preparate dallo stesso conte Balbo, di leggi civili e criminali e di *accelerare i lavori che rimanevano a farsi pel compimento di sì grande impresa, qual è la riforma dell'antica legislazione, e ciò tutto mediante le ulteriori direzioni ch'ella riceverebbe dal regio ministro primo segretario di Stato per gli affari interni* (1).

Con altra provvisione sovrana del 3 marzo dello stesso anno fu lo stabilimento di quella Giunta notificato a tutte le Corti o magistrati supremi (2) ricercandone le osservazioni ed i suggerimenti. Ma scarse ed incompiute ne vennero le risposte, poichè, siccome stavano a capo di quei magistrati non pochi mal preparati a corrispondere a tale invito, o non propensi ai divisamenti ministeriali, non era meraviglia ch'essi si chiarissero incapaci o restii a soccorrere de' loro lumi l'opera incominciata.

Il re, sulla proposta del conte Balbo aveva significato alla Giunta essere suo volere che anzitutto si compisse il progetto di *organizzazione giudiziaria con avvertenza che fosse abolito l'uso delle sportule* (o diritti pecuniarii che i giudici ritraevano sulle sentenze dai litiganti); e che un ordinamento semplice di giurisdizione si costituisse, *mediante anche l'abolizione di tutte le giurisdizioni esistenti fuorchè per gli affari ecclesiastici, militari, di marineria, e di sanità* (3).

(1) Parole del R. brevetto.

(2) Non meno nell'isola di Sardegna che negli Stati continentali.

(3) V. *Ragguaglio storico ed analitico sulla riforma dell'antica*

Allorchè il Balbo vide condotte a termine le prime minute delle proposte legislative fattesi dalla Giunta, volle che le medesime si esaminassero e si discutessero in due *Congressi* o congreghe straordinarie, l'uno composto dei personaggi rivestiti della dignità di ministri di Stato e di quelli che tenevano l'ufficio di primi segretari di Stato, vale a dire ministri effettivi; l'altro dei capi dei magistrati giudiziarii e del pubblico Ministero.

Era il primo di que' Congressi presieduto dal conte di Vallesa anziano de' ministri di Stato in ritiro, che ne dirigeva con fermezza ed imparzialità le discussioni. Al secondo presiedeva lo stesso ministro dell'interno.

Tanto nell'una che nell'altra di quelle congreghe la parte avversa al maggior numero delle migliori riforme non cessava di muovere obbiezioni e non di rado trionfava.

I progetti di legge in amendue le congreghe erano difesi dal ministro stesso e dai componenti la Giunta.

Tra i membri del Congresso dei ministri distinguevasi il conte Giuseppe Maistre, se non fondatore, promotore almeno di una scuola filosofica e politica, la quale se non conta numerosi seguaci ne ha pur sempre di fervorosi e devoti. Anzi in questi ultimi tempi si rinverdì la fama del conte Maistre, mercè di alcune pubblicazioni de' suoi scritti o inediti o poco cono-

Legislazione del Piemonte, in dipendenza del R. Biglietto del 25 *febbraio* 1820. — Scrittura del conte Ceresa, stampata a Torino nella stamperia reale nell'ottobre 1820.

sciuti (1). Egli era uomo che aspirava, non per mire di gretta ambizione, ma per la vocazione del suo ingegno, e per l'impulso della sua fantasia, ad essere, come chiamalo un suo ammiratore « l'ambasciadore delle grandi verità (2) ». Durante l'impero di Napoleone egli era stato ministro del re di Sardegna in Russia. Colà la modesta sua condizione di rappresentante d'un principe ridotto a ristretta fortuna, ma circondato da tutta la maestà della sventura, ponevalo in grado di esporre vasti disegni movendo da lievi occasioni. Così, egli si occupava a Pietroburgo dei grandi interessi del mondo; sperava colla potenza della sua parola volgere alle sue idee l'imperatore Napoleone; profetizzava a suo talento sotto la pressione delle straordinarie vicende di que' tempi. La sua mente era un prisma che diversamente si colorava secondo il punto da cui riceveva la luce.

Tornato a Torino il Maistre ed entrato nei Consigli del re di Sardegna non sapeva schermirsi talora dal sostenere nobili tesi di liberali dottrine, anche quando sedeva tra i più avversi alle moderne istituzioni. Ne sia lecito di estenderci in alcuni particolari onde porgere esempio delle discussioni che si facevano. Il tratto ci pare importante in una storia della Legislazione.

(1) V. Albert Blanc: *Mémoires politiques de correspondance diplomatique de J. de Maistre*, Paris, 1858. — Nicomede Bianchi: *La Maison de Savoie et l'Autriche*, Turin, 1859.

(2) M. de Falloux: *Madame Swetchine; sa vie et ses œuvres*, tom. I, pag. 196.

Il conte Balbo intento a porre, per quanto i tempi lo consentivano, nel divisato ordinamento della magistratura le guarentigie più solide di una retta amministrazione della giustizia, aveva introdotto nel progetto della nuova legge sotto il n° 130 un articolo così concepito.

I presidenti ed i consiglieri nel Consiglio di giustizia non potranno essere privati dell'ufficio fuorchè per delitto giudicato.

Siccome il Consiglio di giustizia sarebbe stato la suprema Corte, così la prerogativa d'inamovibilità avrebbe potuto poi per ragione d'analogia applicarsi col tempo a tutti i tribunali.

L'articolo, com'era da prevedersi, fu respinto dal Congresso ministeriale, ma il conte Maistre nel discuterlo uscì in queste parole: *nel consentire in questo parere comune, credere tuttavia non doversi tacere che l'inamovibilità dei giudici, effetto della prudenza dei principi, i quali hanno dismessa la qualità di giudici nelle cause de' privati, è, secondo gli è avviso, principio proprio del diritto pubblico, monarchico europeo. Nè volersi credere per altra parte che l'ampiezza illimitata dell'autorità regia si offenda veramente per quel dar leggi, che talvolta fanno i principi alla volontà propria ed agli effetti della sovrana autorità; quelle essere norme che i principi prefiggono a se stessi per loro governo, non diversamente che a Dio ancora, onnipotente e assoluto padrone delle cose, è piaciuto fissar certe leggi nel governo del mondo, che*

per volontà di lui solo sono ferme, invariabili, costanti (1).

Le esposte considerazioni si risentono del sistema politico di Giuseppe Maistre; ma così parlando egli, e respingendo ad un tempo la proposta, non curavasi di accordare il suo voto col dettato della sua ragione.

Nel Congresso ministeriale il Balbo aveva pochi aderenti, ma tra questi si vuol ricordare il marchese Filippo di San Marzano, che erasi procacciato bella fama di statista sotto Napoleone I, e che dopo avere come si è detto, preso parte per il Piemonte nei negoziati di Vienna era poi succeduto al conte di Vallesa nel ministero degli affari esteri.

Terminata la discussione del progetto di legge sull'ordinamento della magistratura giudiziaria nel Congresso de' ministri, s'aprì novello esame davanti al Congresso de' magistrati. Qui maggiore d'assai era il numero di que' che stavano per le riforme, e loderemo singolarmente fra essi il conte Luigi Carbonara, luminare un tempo del foro genovese e divenuto poi primo presidente del Senato di Genova; il conte

(1) Ripetonsi qui le parole del verbale dell'adunanza del Congresso ministeriale del 26 ottobre 1820.

La serie di que' verbali si conserva in Torino negli archivii del ministero degli affari esteri. Essi furono estesi dalla felice penna del cavaliere Cesare Saluzzo che in quel Congresso compieva le parti di segretario.

I verbali del Congresso dei magistrati che tenne dietro a quello dei ministri furono pure maestrevolmente scritti dal cavaliere Melchiorre Mangiardi allora primo uffiziale, ossia segretario generale del ministero dell'interno.

Lodovico Peyretti stato per parecchi anni veneratissimo primo presidente della Corte imperiale di Torino, e dopo la ristaurazione passato a presiedère il Senato di Nizza; ed il cavaliere Lodovico Pinelli avvocato fiscale generale presso il Senato di Piemonte, che, entrato a far parte della Giunta di legislazione, seppe sostenere con ferma schiettezza i sacrosanti diritti della difesa degl'imputati, ed i veri criteri delle prove nel processo criminale.

Ma il più risoluto avversario delle progettate riforme sedeva pure in quel Congresso; era egli il conte Borgarelli, quel desso del quale parlammo, e che ci converrà ancor ricordare nel corso di questo racconto.

Non è a dire come crescesse l'aspettazione negli animi sopra questa materia di riforme giuridiche che si avevano per le più urgenti. Le circostanze politiche del tempo aggiungevano timori e speranze. La promulgazione della costituzione spagnuola a Napoli, e la mossa d'armi a quella volta per parte dell'Austria che già si prevedeva inevitabile, aggiungevano difficoltà gravi nella condizione del Piemonte. Mentre a Parigi i più riputati ministri consigliavano al re di Sardegna prudenti e moderate ma pronte riforme, massime nell'amministrazione della giustizia (1), spargevansi rumori di diffidenza a Vienna quasi che a Torino si stesse per preparare una rivoluzione da una Giunta che dicevasi *straordinaria*, e che non era infatti se non la tranquillissima Giunta di legislazione

(1) V. il Dispaccio del conte d'Agliè nell'appendice.

unicamente occupata di questioni d'ordine giudiziario (1).

Il conte Balbo per uno squisito senso d'imparzialità non che ristringere, allargava il campo alle discussioni, e credeva colla forza della ragione convincere chi da lui dissentiva. Non ignorava già egli non essere i suoi oppositori guari disposti a svincolarsi da pregiudizii cui tanto per lo avanti avevano servito, ma si faceva scrupolo di proporre al re di approvare una legge se prima non si fossero esausti tutti i mezzi di giustificarne il concetto. Non parevagli necessità assoluta di rompere gl'indugi di cui i suoi avversarii si prevalevano; ministro illuminato di re assoluto, si peritava nelle più gravi occorrenze di usare della pienezza del suo potere e del favore dell'occasione.

Questo fu forse il solo difetto che giustamente apporre si possa a Prospero Balbo, difetto originato da delicatezza estrema di coscienza non già da mancanza di coraggio, che anzi saldissimo egli era ne' suoi pensamenti e fermissimo nella ricerca del bene, e tale si era fatto conoscere per replicate prove. Ma gli avversarii d'ogni sostanziale cangiamento di leggi si giovarono del prolungato corso della discettazione per interrompere l'avviamento della promessa riforma.

Era l'ultimo dì dell'anno 1820, giorno in cui secondo l'usanza della Corte di Torino, il re riceveva solennemente gli augurii di capo d'anno dai presi-

(1) Così nella corrispondenza del Conte Rossi allora ministro di Sardegna a Vienna (dicembre 1820). Archivii generali del Regno.

denti di magistrati supremi, augurii per solito espressi con semplici forme di complimento. Il conte Borgarelli alla testa del Senato di Piemonte cambiò stile ad un tratto, e, fattosi in quella occasione oratore politico, raccomandò al re di non toccare all'antico edifizio delle leggi patrie per non esporsi ai pericoli che la loro mutazione avrebbe prodotti, pericoli da cui sarebbe minacciata la stessa Corona.

Si commosse non che Torino l'intero paese a questo inaspettato avvenimento. Chi vide nelle parole del Borgarelli un semplice sfogo di opposizione; chi credette ch'egli si fosse indettato co' primarii personaggi della Corte avversi alle riforme; chi risaliva più alto. Il certo è che da quel momento rendevasi necessaria una risoluzione grande e definitiva: o promulgare senz'altro ritardo la nuova legge, e togliere ai dissidenti il potere di contraddirvi; od abbandonare affatto l'impresa, lasciando che le conseguenze del fatto ricadessero su chi lo aveva provocato. Sventuratamente si diè di piglio al peggiore dei partiti che si potevano prendere, cioè a quello de' mezzi termini.

Il Balbo voleva ritirarsi immediatamente dal ministero, ma poi si lasciò vincere dalle preghiere del re e dalle rimostranze del San Marzano che gli dipinse con vivi colori la difficoltà della situazione presente già tanto minacciata per i moti di Napoli e le conferenze di Lubiana, e la necessità che i servigi non mancassero al sovrano in que' gravissimi frangenti.

Temette il Balbo di declinar parte del proprio dovere se uscisse dal ministero; fece un sacrifizio non

un atto di debolezza; volle essere, forse inopportunamente, generoso verso il capo de' suoi avversarii; non rivocò dalla carica di primo presidente il Borgarelli, ma si contentò di escluderlo dal Congresso legislativo.

Veduto l'esito di questi casi scemossi nell'universale la fiducia di conseguire lo sperato beneficio di un giusto e moderato progresso negli ordini civili mercè di una legislazione conforme alle esigenze dei tempi; crebbero dall'un de' lati i dispetti e le speranze dei difensori di tutto ciò che era vecchio, dall'altro si allargò il desiderio di cose nuove e di mutazioni maggiori in quelli che parteggiavano per le idee liberali.

Sopraggiunse la sommossa militare del marzo 1821, per cui ebbe fine col regno di Vittorio Emanuele il ministero del conte Balbo.

Scorsero fra inquietudini d'ogni maniera e senza alcuna speranza di bene i trenta giorni di un simulacro di governo costituzionale ad imitazione di quello di Spagna (1).

(1) Per chi imprenda a scrivere la storia politica del Piemonte è importante l'avvertire il testo di un manifesto del re Vittorio Emanuele I del 12 marzo 1821, in cui egli dichiara che « una recentissima, schietta « ed unanime deliberazione delle grandi Potenze ha fisso che mai, per « nessun caso, non verrà approvato da esse, nè appoggiato atto che « tenda a sovvertire i legittimi ordini politici esistenti in Europa ». Il che equivaleva al dire che Vittorio Emanuele non era libero di accogliere modificazioni nel sistema politico del proprio Stato. Ma la libertà di lui come principe non era scemata per verun trattato od accordo ch'egli avesse stipulato coll'Austria o con qualsivoglia altra potenza. Il re Vittorio Emanuele I mai non aderì spontaneamente a convenzioni li-

Ogni progetto di continuazione dell'opera intrapresa dal Balbo fu quindi sepolto.

mitative della sua piena autorità nell'ordinamento interno de' suoi Stati. Ricevette come condizione imposta all'unione di Genova i capitoli del Congresso di Vienna, piegò la fronte davanti alla prepotente forza delle risoluzioni delle Conferenze di Troppau e di Lubiana, ma non fece mai trattati speciali simili a quelli stipulati nel 1815 tra Napoli ed Austria, che lo obbligassero a non allontanarsi dall'esempio di ciò che si facesse nell'impero austriaco. Il signor avvocato Vincenzo Salvagnoli non era esattamente informato quando nel suo recente discorso dell'indipendenza italiana (marzo 1859) suppose l'esistenza di simili trattati.

CAPO II.

Regno di Carlo Felice.

1821-1831

Per l'abdicazione di Vittorio Emanuele il fratello di lui Carlo Felice, duca del Genevese, salì al trono de' suoi maggiori. Era la terza volta che in meno di un secolo si apriva nella Casa di Savoia la successione alla corona per via di rinunzia di chi la cingeva.

Gli esordi del regno di Carlo Felice soggiacquero all'impero delle circostanze fra cui il nuovo principe pigliava le redini del governo. Dopo avere risolutamente niegato di aderire a qualsivoglia mutazione nell'ordine politico interno del suo Stato, quel re lasciò che si facessero in nome suo que' provvedimenti che per antica tradizione, ad onta dei contrarii dettati dell'esperienza, si usano quando una rivoluzione è vinta o soffocata.

Non mancarono le Commissioni straordinarie incaricate di giudicare invece de' tribunali ordinarii; non mancarono le Giunte di squittinio ordinate ad

esercitare un'inquisizione politica, non che sugli atti, sui pensieri degli individui; non mancarono in fine que' che collo spandere terrori e sospetti cercavano di godere i frutti dell'altrui male; ma non mancarono altresì uomini saggiamente devoti al sovrano ed alla patria, che cercarono d'impedire le ingiustizie e le vendette, e fra questi debbesi principalmente rammentare il cavaliere Roget di Cholex primo segretario di Stato per l'interno, uomo di schietta indole e che ad una grande vivacità d'ingegno accoppiava una non comune equità di giudizio.

Disapproviamo pertanto altamente quelle leggi e quelle forme eccezionali, che, secondo l'ingegnoso paragone che faceva Royer-Collard, sono come gl'imprestiti usurari che rovinano il potere appunto quando sembra che l'arricchiscano, ma non passiamo neppure sotto silenzio una certa temperanza con che si eseguirono le sentenze di confisca di beni. Nulla dei proventi di essi cadde a profitto del fisco, tutto s'impiegò in pagamenti di debiti od in migliorie, od in soccorsi a congiunti più prossimi de' condannati finchè venne il giorno in cui furono ad essi que' beni intieramente restituiti.

Il re Carlo Felice era meglio dotato di facoltà di mente che il suo predecessore, ma di complessione poco robusta, e per inveterata abitudine alieno dalla pratica degli affari amava anzitutto la quiete. Stava egli fermo nei propositi una volta abbracciati non senza sagace disamina, ma discendeva mal volontieri nei particolari dei negozii di Stato e di amministra-

zione. Ultimo di sua stirpe nella linea primogenita, senza speranza di prole, non era mosso a spingere oltre la tomba gli affetti di padre e le previdenze di re.

Volle egli che il suo Stato serbasse l'antica foggia, e finchè ei visse serbolla. Mantenne negli atti esterni severo contegno di principe ed in nessuna occorrenza mai lasciò scadere il rispetto che a lui si doveva.

Appena seduto sul trono a cui non aveva ambito di ascendere, Carlo Felice volle richiamare l'uso antico, che erasi negli ultimi regni omesso, del giuramento di fedeltà da prestarsi solennemente da' suoi vassalli, e dai deputati delle città e terre dei regii Stati e de' varii corpi delle regie truppe (1). Compito questo atto dagli ordini delle persone sovraindicati il re prescrisse (2) uguale provvedimento per gli ecclesiastici componenti il clero così secolare come regolare de' suoi Stati. Non si rimasero alcuni prelati, e singolarmente l'arcivescovo di Torino, dal muovere difficoltà e querele sovra un obbligo di tal fatta imposto a tutto il clero, ma il re cui assentiva, sopra la richiesta fattagliene il Papa, le fece tosto cessare.

Ebbe Carlo Felice sentimenti ingeniti di giustizia e di dignità, che furono palesi anche a coloro, che più da lui dissentivano (3).

(1) V. il R. editto dell'11 di dicembre 1821.

(2) V. Circolare della R. segreteria di Stato per gli affari interni, del 20 marzo 1822.

(3) Valga per molti l'esempio di quanto si legge in un libro scritto da chi non era per nulla disposto ad essere indulgente verso questo principe ed il suo governo. V. *Lorenzo Benoni, or passages in the life of an Italian.* — Edinburgh, 1853, quarta edizione, p. 218.

Osservatore zelante della religione cattolica seppe in certe occasioni validamente opporsi a che sotto apparenza di religiosi intendimenti si tenessero nei suoi Stati consorterie non aliene da interessi politici.

Abbiamo detto poc'anzi che ogni progetto di continuazione dell'opera intrapresa dal Balbo erasi sepolto, ma con ciò non s'era spento nell'universale il desiderio di vedere se non in tutto, almeno in parte mutato a comune benefizio l'antico sistema di legislazione.

Quanto più si andava avanti colle risorte leggi del 1798 tanto più venivano guasti e lesi gl'interessi privati massime per l'abolizione del sistema di specialità e pubblicità delle ipoteche. Colle antiche tenebre sparse di nuovo sull'effetto delle obbligazioni ripullulavano le incertezze, i dubbii, le ansietà de' creditori, le astuzie, le tergiversazioni, i soprusi de' debitori. Ne' contratti spesso si doveva sostare o andare alla cieca. Gl'interminabili e rovinosi concorsi dei creditori coronavano l'opera infelicemente innalzata.

Universale pertanto era il lamento che per la caparbietà od il comodo di pochi si ponesse a repentaglio la sicurezza degli averi del principal numero de' cittadini.

Non minori erano poi le doglianze pel modo con che si regolavano le cose forensi. La varietà delle giurisdizioni, comprese le delegazioni particolari, lo sconvenevole ordinamento dei primi gradi di cognizione esercitati da un solo giusdicente, i pericoli che di là sorgevano non meno per le cause civili che per

la costruzione dei processi criminali, in fine l'uso non più conforme ai moderni costumi che gli stipendi dei magistrati si componessero per la massima parte delle già accennate *sportule* o diritti tassati sopra le singole sentenze pe' magistrati medesimi, da pagarsi da' litiganti e da distribuirsi fra i giudici, erano difetti ed inconvenienti oramai divenuti incomportabili. Nel pubblico si mormorava, parendo che il differire di rimediarvi fosse divenuto torto inescusabile del governo. I più intimi alleati del Re lo consigliavano a far qualche cosa che desse soddisfazione al pubblico. Gl'istessi capi delle forze austriache ancora stanziate in Piemonte in seguito al moto del 1821, incuoravano il governo a que' partiti. E qualche cosa si fece ma assai incompiutamente. Non era più l'intendimento di uno statista come l'idea del conte Balbo, che dirigesse con larghe vedute a provvido fine una saggia riforma, era l'opera di curiali che rattoppavano lo sfondato nella vecchia legislazione, tenendo dietro alle leggi francesi, ma senza osare nemmeno prendere di quelle il complesso. Era insomma, ripetiamolo, poca cosa e non buona.

Nel 1822, a poca distanza le une dalle altre, si promulgarono le leggi volte a' fini sovraindicati. L'editto del 16 luglio col quale venne stabilito il sistema della pubblicità e della specialità delle ipoteche in tutti i reali dominii di terraferma; l'editto del 27 di settembre con cui si crearono i tribunali di prefettura, si abolirono i diritti di regalie, di sportule, di relazione ed altri precedentemente in vigore, si as-

segnò uno stipendio fisso ai magistrati ed uffiziali dell'ordine giudiziario, il regolamento di procedura civile e criminale che va annesso all'editto medesimo, l'editto penale militare del 27 agosto, furono i principali provvedimenti che si credette opportuno di dare in que' frangenti.

Ma siccome il lavoro non era stato condotto da mani abili, o per dir meglio, non con illuminati propositi nè con risoluti intendimenti, così non si tardò a scorgere i vani, ed a sentire gli effetti delle incoerenze che vi si rinvenivano.

Per rimediare a tali difetti si cominciò dal ricorrere al re che fece pubblicare qualche supplemento dichiarativo (1), ma poi, sia che la quantità delle difficoltà rinascenti allontanasse i ministri dal riferirle al sovrano, o che questi non volesse più esserne inquietato, si cessò dal provvedere per via di legge, e si cercò di accomodare le cose col mezzo delle istruzioni. Questo mezzo non era al certo conforme ai principii della legislazione piemontese, ma venne accettato perchè nulla di meglio potevasi allora sperare.

Basta all'intento nostro il far cenno delle norme sul contenzioso amministrativo segnate nella circolare del ministero dell'interno del 26 marzo 1823, e le risoluzioni dal re approvate in udienza dell' 8 giugno 1825 sovra i quesiti proposti sulla competenza amministrativa degli intendenti delle provincie, e le riso-

(1) V. p. e. le R. patenti del 24 dicembre 1822 colle quali S. M. più ampiamente dichiara quali sieno le giurisdizioni abolite e quali sussistano in seguito al R. editto 27 settembre 1822.

luzioni di dubbii elevati sulle competenze e sugli ordini giudiziarii date dall'avvocato generale presso il Senato di Piemonte e pubblicate in un giornale compilato da privati che s'intitolava *Diario forense*.

Incompiutissimo rimedio ai molti mali prodotti dalle esorbitanze del 1814 erano coteste leggi colle loro sequele, tuttavia per il proposito esse si accoglievano con gratitudine non scevra però da amare e pur troppo giustificate critiche del modo con che s'erano fatte.

Tra i critici più severi di questi nuovi provvedimenti si mostrava il Dal Pozzo, che dopo aver tenuto il posto di ministro dell'interno nell'effimero governo costituzionale del 1821, uscito di Piemonte metteva più al largo i suoi rimproveri ed i suoi progetti (1).

Appuntava egli particolarmente, ed a ragione, il governo d'aver voluto scostarsi alquanto nella nuova legge ipotecaria da quella del codice francese che pure stava ancora in vigore e con buon successo nel territorio genovese.

E veramente se le disposizioni del codice civile di Francia potevano migliorarsi, come poi vedremo es-

(1) Vedi « Observations sur le régime hypothécaire établi dans le « royaume de Sardaigne (*) par l'Edit promulgué le 16 juillet 1822. etc. « par le chevalier Ferdinand Dal Pozzo, ancien premier président de « la Cour Impériale de Gênes et maître des requêtes, auteur des *Opu-* « *scoli politico-legali di un avvocato milanese originario pie-* « *montese*. Paris, Bossange frères libraires ».

(*) La locuzione è inesatta, poichè l'Editto ipotecario non si applicava all'isola di Sardegna.

sersi fatto nel codice promulgato dal re Carlo Alberto nel 1837, le mutazioni che vi si introducevano in questo editto, principalmente con alcune eccezioni alle basi della pubblicità e della specialità, e certe modificazioni nei modi di liberazione degli stabili da' vincoli ipotecari, non erano raccomandate da nessun'altra considerazione di generale utilità, o di razionale perfezione.

Meno felice ancora era stato nel suo complesso l'editto concernente all'ordine giudiziario ed alle regole di procedura. Erasi talmente temuto *d'indurre negli ordini antichi alterazioni inconsiderate e di soverchio grandi* (1), che non rispondeva più alle giuste esigenze dei principii tutelari dell'eguaglianza civile, e dell'indipendenza assoluta dei giudici. Ciò vuolsi intendere nel senso che rimanevano ancora in piedi giurisdizioni privilegiate tanto per ragione di cosa che di persona, e che i giudici erano sempre rivocabili a semplice beneplacito del sovrano. S'aggiunga che nei processi criminali non s'ammettevano nemmeno la presenza dell'imputato, il confronto finale dei testimonii e la pubblicità dei dibattiti. E questo editto pure divenne segno alle critiche del Dal Pozzo allora ridottosi in Inghilterra, e chiedente sempre che si tornasse compiutamente al modello delle leggi francesi (2).

(1) Parole del proemio dell'Editto.

(2) V. « Observations sur la nouvelle organisation judiciaire établie « dans les Etats de S. M. le roi de Sardaigne par l'Edit du 27 sep- « tembre 1822, par M. le chevalier Ferdinand Dal Pozzo ancien pre-

Ma, come di già si è avvertito, dopo promulgate queste principali leggi organiche si credette di aver fatto abbastanza, e si lasciò che le cose si componessero in certa guisa da sè. Non vi fu pienezza di soddisfazione, e non ne seguì energia di richiami; venne ristretto lo svolgimento delle più utili istituzioni, ma severamente mantenuta la pubblica tranquillità.

La ribellione militare dell'anno precedente avvertì il governo che s'avevano a rafforzare le prescrizioni intese a mantenere salda la disciplina nell'esercito e vi si provvide colla legge penale militare contenuta nell'editto del 27 agosto 1822, che di già abbiamo accennato.

Il re aveva voluto operare con celerità que' provvedimenti che gli parevano necessarii così a reprimere le idee rivoluzionarie onde erasi provocato il moto del 1821, come a riformare in quegli stretti limiti che a lui sembravano sufficienti alcune delle leggi e delle istituzioni del suo Stato. Parvegli aver fatto tutto quello che da lui si poteva aspettare, e colla fiducia d'aver ricomposte le cose in guisa che non s'avessero da temere altri pericoli, fece opera perchè il più prontamente possibile avesse a cessare l'occupazione militare austriaca, che in virtù di una convenzione conchiusa in Novara durante la rivoluzione era avvenuta in Piemonte e particolarmente in Alessandria.

Il ministro conte della Torre aveva indiritto in tal

« mier président de la Cour Impériale de Gênes. Londres, de l'impr.e « de Richard Taylor, 1823 ».

senso un *memorandum* al congresso di Verona (1). In questa scrittura si contiene l'esposizione e l'apologia della severità adoperata dal governo contro i rivoluzionari, e dei provvedimenti co' quali si cercava di porre un freno alle tendenze liberali del secolo, ma si spiega ad un tempo un grande e schietto desiderio di alleviare le gravezze pubbliche che pesano particolarmente sul popolo.

L'unione di una estesa costa del Mediterraneo al Piemonte, aveva dato occasione di ampliare la marineria del re di Sardegna, e Carlo Felice, che si compiaceva del soggiorno di Genova, mirava volentieri sorgere più rigoglioso questo ramo delle forze militari dello Stato, e provvedeva conseguentemente colla pubblicazione di leggi apposite così per la marineria militare che per la mercantile (2). Ebbe quel re la sorte di vedere le sue cure rimeritate dal miglior successo quando, nel 1825, una squadra delle sue navi con mirabile gagliardia gastigò l'insolenza del bey di Tripoli e vendicò gl'insulti alla nazionale bandiera.

Non si tacerà in fine che colle regie Patenti del 13 gennaio 1827 (3), con cui si mandò osservare la legge penale per la marineria mercantile, si proibì solen-

(1) Pubblicato nel secondo volume della *Storia d'Italia* del signor Luigi Carlo Farini pag. 359 e segg.

(2) Molte leggi si fecero in materia di marineria sotto il regno di Carlo Felice, colle quali vennero rallargati ed emendati i precedenti provvedimenti. Citeremo in particolare il R. Editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 e le R. Patenti con cui S. M. approvò e mandò osservarsi un nuovo regolamento per la marineria mercantile.

(3) Art. 104.

nomente la tratta degli schiavi, vietando eziandio i noleggi pel loro trasporto, e si dichiarò libero ogni schiavo dal momento in cui avesse posto piede sul bordo di un bastimento sardo, o si trovasse in possesso di qualche suddito del re.

La più compiuta opera legislativa che onori il regno di Carlo Felice è la nuova compilazione delle leggi civili e criminali dell'isola di Sardegna condotta a termine sul principio del 1827. Di già i predecessori di questo sovrano avevano ideato di ridurre in un complesso ordinato le varie e disgiunte parti della legislazione del regno, improntata delle diverse qualità di reggimenti cui esso era andato nelle diverse età soggetto. Carlo Felice, che aveva governato in qualità di vice-re l'isola di Sardegna, le portava affetto particolare e le ne volle dare contrassegno distinto in quell'opera.

Si procedette regolarmente nell'eseguire tale compilazione. Furono in primo luogo invitati i magistrati dell'isola a rassegnare al re la notizia degli abusi introdottisi nell'amministrazione della giustizia, e la proposizione de' rimedii più acconci. Si chiese del pari la loro opinione sui punti della giurisprudenza i più controversi ed i più facili a dare appiglio ai litigi. Raccolta e vagliata cotesta prima messe di proposte e di correzioni, fu poi sottoposta alla considerazione di alcuni giudici della reale udienza di Cagliari, ai quali fu comandato di preparare con una preliminare consulta quella disamina che venne dopo fatta dall'intiero magistrato.

Il supremo real Consiglio, allora residente in Torino, vi pose l'ultima mano, e finalmente fu il complesso di quelle leggi promulgato sul cominciare dell'anno anzidetto (1).

Mal s'apporrebbe chi credesse che questa raccolta di leggi s'agguagliasse ai moderni codici, e comprendesse nel giro delle varie materie che forniscono il complesso della legislazione di un popolo, una serie metodica di concatenate regole.

La compilazione di cui parliamo è divisa in due parti; la prima concerne alle leggi civili ed al modo di procedere nelle cause civili; contiene tre libri, il primo de' quali ha tratto alle disposizioni relative allo stato delle persone, ai testamenti, alle successioni, ai feudi ed ai diritti baronali, ed altre simili materie, aggiungendovi le norme del notariato, e dell'insinuazione degli atti pubblici. Il secondo libro espone lo stabilimento e gli uffici delle varie autorità politiche, giuridiche ed economiche del regno, e le regole del diritto commerciale. Il libro terzo è intieramente dedicato al rito giudiziario in materia civile.

La parte seconda, divisa in due libri, comprende il criminale, esponendo nel primo libro le penalità, nel secondo le regole del processo.

Questa raccolta racchiude duemila trecensessanta-

(1) La relazione del modo tenuto nella compilazione suddetta si contiene nel proemio della legge, il quale fu disteso colla eleganza di stile che gli è propria dal barone Giuseppe Manno, allora membro del Supremo Consiglio di Sardegna, attualmente primo presidenie della Corte di Cassazione e senatore del regno.

nove articoli, oltre a sette del proemio. In margine ai singoli articoli si nota la sorgente d'onde furono tratti i precetti che essi esprimono, cioè se dalle antiche prammatiche del regno, da capitoli di Corte, da vecchi editti, e pregoni, e carte reali, oppure se novellamente concepiti per ordine del re Carlo Felice. E qui appunto si scorge quanto larga parte di correzione, o, se meglio piace, di compimento, sia dovuta a quest'ultima riforma.

Nel promulgare la nuova legge si fece tuttavia riserva che dovrebbonsi osservare, come per lo addietro, quelle fra le antiche leggi che, quantunque per ragione della materia non fossero state comprese in questa compilazione, trovavansi però espressamente indicate in alcuni articoli della medesima con una dichiarazione di continuata osservanza. Si dichiarò ad un tempo che nei casi soltanto dalle nuove leggi non previsti continuerebbe ad osservarsi nell'isola la romana giurisprudenza stata sempre colà in vigore dove mancassero le leggi del regno.

Benchè la compilazione di cui parliamo non tenga nè aspetto nè merito di vero e compiuto codice legislativo, non può negarsele il pregio d'aver fatto un passo, e de' più notevoli, nei miglioramenti del governo dell'isola. Ma rimaneva tuttavia colà la mala pianta del feudalismo quasi non tocca, e spandeva all'intorno le sue ombre ferali. A Carlo Alberto, come vedremo in appresso, fu riserbato l'onore di sbarbicarla, e di far cessare così funesto anacronismo nella legislazione de' suoi dominii.

Insieme co' nomi del re e del savio ministro Roget di Cholex, che promossero la nuova compilazione delle leggi sarde, vuolsi ricordar quello di un illustre e benemerito magistrato che vi ebbe principalissima parte. Fu questi il cavaliere don Costantino Musio, reggente di toga nel supremo Consiglio, che vedremo tra poco chiamato, e con ottimo effetto, a preparare maggiori riforme legislative in Piemonte.

Un importantissimo negoziato si ebbe colla Corte di Roma, sotto il regno di Carlo Felice, a ben conoscere la portata del quale è d'uopo il tornare indietro a ricordare fatti anteriori.

Fin da quando la Francia rivoluzionaria premeva sul Piemonte e minacciava la rovina del trono dei reali di Savoia, erasi dal re Carlo Emanuele IV cercato di provvedere danaro per le urgenti necessità dello Stato, valendosi de' beni ecclesiastici, dopo averne ottenuto licenza dalla Santa Sede. Così coll'editto del 22 di luglio 1797 per cautela de' biglietti di credito ammessi dal governo, e per operare una diminuzione nella moneta eroso-mista eransi ipotecati specialmente i beni delle commende di s. Maurizio e di Malta, ed i beni ecclesiastici alla riserva di quelli de' vescovadi e delle parrocchie, ed era stata prescritta la vendita di quelli delle abazie e de' benefizi di regia nomina, destinandone il prezzo ad essere investito in luoghi di monti, con assegnamento però degli interessi a favore de' provvisti, e coll'obbligo, quanto a' vacanti, d'impiegarli in usi pii, detratti i pesi.

Con regio editto del 28 dicembre dello stesso anno 1797 si prescrisse che il clero, le commende e le case religiose dovessero pagare la sesta parte del rispettivo patrimonio fra un mese, in conto d'un contributo di cinquanta milioni. Il 13 marzo dell'anno successivo 1798 si ordinò con regie patenti la vendita dei beni ed effetti dei conventi soppressi. Finalmente con un regio editto del 13 d'ottobre dell'anno stesso si esposero in vendita tutti i beni ecclesiastici e quelli delle commende sino alla concorrente di settanta milioni, e si eresse contemporaneamente un nuovo Monte al capitale di cinquanta milioni per investire in esso il prezzo delle vendite, e per far fronte all'adempimento de' pesi.

Non è il caso di aggiungere qui i provvedimenti dati da' governi che ebbero vita in Piemonte dopo la partenza della Casa di Savoia, per far vendite, o valersi altrimenti de' beni d'origine ecclesiastica e poscia divenuti nazionali. Diciamo soltanto che come prima Vittorio Emanuele ebbe riposto il piede in terraferma nel 1814, ottenne dal pontefice Pio VII un breve del 6 dicembre, col quale gli si permetteva di giovarsi de' frutti e proventi de' benefizi allora vacanti per provvedere a' bisogni di poveri ecclesiastici e di stabilimenti di beneficenza, salvo sempre l'adempimento de' pesi a tali beni inerenti e sotto certe non gravi deduzioni nel breve istesso contemplate.

Con altro breve dell'11 d'agosto 1815, lo stesso pontefice sovvenne alle esigenze dallo stesso re stategli rappresentate, acconsentendo che si vendesse

per la quantità di dieci milioni di beni ecclesiastici e se ne erogasse il prezzo a vantaggio dello Stato, con che fra cinque anni al più s'iscrivesse corrispondente somma a pro della Chiesa sul debito pubblico, come appunto venne eseguito.

Continuando poi sempre la strettezza dell'erario sardo, Pio VII intervenne nel 1816 con due brevi, uno del 17 giugno, l'altro del 20 dicembre; col primo di essi si provvide a che certi proventi de' fondi dell'abazia di Casanova s'aggiungessero alle concessioni portate dal breve precedente del 1815, sotto condizione che, cessando le cause della concessione, si restituissero i fondi all'abazia; col secondo si dichiarò esplicitamente l'applicazione tanto al Piemonte che allo Stato di Genova dell'art. 13 del Concordato conchiuso tra la santa Sede ed il governo francese il 15 luglio 1801, nèl quale « Sua Santità dichiarava che, « per il bene della pace e pel felice ristabilimento « della cattolica religione, nè ella, nè i suoi succes« sori non inquieteranno in modo veruno gli acqui« sitori di beni ecclesiastici alienati, e che in conse« seguenza le proprietà di questi beni, i diritti e « redditi annessi rimarranno immutabilmente dei « loro possessori e de' loro aventi causa ».

Parrà strano forse a taluno che si rinnovasse tale dichiarazione dopo che il Concordato del 1801 era stato per tanti anni pienamente e pacificamente osservato, così in Piemonte come a Genova, divenute parti dell'impero francese, ma svanirà la sorpresa rammentando che il governo di Vittorio Emanuele

ripudiava ogni comunanza, anzi ogni successione diretta dal governo napoleonico, e si scorgerà, non dirò la ragione, ma il motivo per cui si volle che il papa spiegasse ciò che generalmente era inteso.

Il modo di ordinare convenientemente l'uso di tali fondi di ecclesiastica provenienza era divenuto soggetto di gravi considerazioni sotto il governo di questo re.

Fino dai primi mesi del suo ritorno negli aviti Stati, il re aveva creato una Commissione speciale per gli affari ecclesiastici, incaricata principalmente di occuparsi delle sedi vescovili, de' seminari, delle parrocchie, de' capitoli, delle collegiate, de' benefizi, delle cappellanie, delle confraternite ed opere pie, case religiose, comunità di preti secolari, e loro dotazione (1), e successivamente eransi ordinati assegnamenti di congrua e di supplemento ai parroci (2). Nè si tardò a restituire ai singoli stabilimenti ecclesiastici quelle parti di loro beni che erano rimaste invendute e disponibili.

Molto erasi occupato di un regolare stabilimento per i beni ecclesiastici il ministro conte Balbo sia con introdurre apposite modificazioni, come abbiamo veduto nella creazione del debito pubblico dello Stato, sia col preparare disegni di utile applicazione, consultando a tale riguardo con uomini di grande esperienza, ed in particolare coll'arcivescovo di Genova,

(1) Regio Biglietto 16 novembre 1814.
(2) Regio Biglietto 2 luglio 1819.

che fu poi cardinale segretario di Stato, Luigi Lambruschini, il quale aveva distesa una scrittura intorno al modo di meglio utilizzare in pro della religione e del pubblico gli avanzi delle ricchezze ecclesiastiche, *tavole scampate*, com'egli diceva, *dal naufragio della rivoluzione*. Ma la breve durata del ministero non permise al conte Balbo di condurre a termine questa complicata e difficile operazione.

Giunto al trono Carlo Felice pose l'animo a queste pratiche e volle che ai varii stabilimenti religiosi ed ecclesiastici del suo regno si restituisse accuratamente ogni parte dell'antico patrimonio che fosse rimasta illesa dalla procella rivoluzionaria.

In fine poi, per assestare ogni cosa e levarsi d'ogni inquietudine, quel re mandò a Roma il cavaliere Filiberto Avogadro di Colobiano, suo fidatissimo, il quale aprì colla santa Sede un negoziato onde giungere ad un definitivo assestamento dell'asse ecclesiastico e delle particolari sue distribuzioni.

Il pontefice Leone XII accolse colla benignità che era da aspettarsi la profferta del re, e con Breve del 14 maggio 1828, che incomincia colle parole *gravissimae calamitates*, approvò i progetti che gli erano stati sottoposti, preparati in Torino da varii Congressi, o Giunte di regi ministri, di magistrati ed anche di personaggi ecclesiastici, ed in Roma discussi da una speciale congregazione di cardinali.

Premessa dal papa l'assolutoria di ogni censura in cui fossero per avventura incorsi, per fatto d'amministrazione di beni ecclesiastici o per consigli dati in

tale materia, quelli che vi avevano posto mano, si procedette ivi allo stabilimento delle diverse disposizioni.

La liquidazione per restituzione de'luoghi di monti si riceveva intiera per il ducato di Genova; sulla base di cinquantamila lire di rendita per il Piemonte, rinunziandosi ad una somma di più di ottantatremila lire di rendita. Si chiedeva il rilascio di beni stabili da farsi dall'economato regio-apostolico a favore delle singole chiese, senz'aggravio di pesi. Si raccomandava alla liberalità del principe la condizione dei religiosi regolari provetti e de'novizi. Si provvedeva per le congrue delle parrocchie tanto nel futuro quanto nel presente, assegnandosi a titolo perpetuo un sussidio di centomila lire annue da distribuirsi in favore delle parrocchie più povere. In compenso di queste largizioni il papa rinnovava l'indulto di Pio VI per l'imposizione dei tributi su i beni ecclesiastici, compresi anche quelli delle parrocchie.

Molti altri provvedimenti si racchiudono in quel Breve, sia per la restituzione dei fabbricati alle chiese ed ai conventi, sia per le convalidazioni di atti anteriori, in quanto avessero potuto essere contrarii alle ragioni della Chiesa, sia per accelerare il passaggio dei fondi dall'amministrazione dell'economato al possesso delle chiese titolari.

Essendosi nel Breve fatta remissione di uffizi religiosi non stati adempiti per l'addietro, si crearono in compenso duecento cappellanie della rendita di lire trecento, e col peso annuo di cinquanta messe

ciascuna, affinchè servire potessero di patrimonio ecclesiastico per chierici poveri, da conferirsi a libera scelta dei vescovi.

Basterà questa notizia delle principali disposizioni del mentovato Breve senza diffonderci nel riferirne altre parti che tutte hanno tratto a risarcire per quanto le circostanze il permettevano le varie chiese ed altri stabilimenti ecclesiastici delle perdite sofferte nelle passate vicende.

L'esecuzione del Breve venne commessa ad una Giunta, composta di tre prelati e di due regi ministri (1) colla raccomandazione che l'affare venisse ultimato fra sei mesi.

Non è dubbio che la religiosa sollecitudine di Carlo Felice agevolò questo compimento dell'assestamento degli affari ecclesiastici, al quale non succedette per parte del governo civile altro provvedimento, tranne due provvisioni sovrane. Un regio Biglietto fu indiritto dal re l'8 di luglio 1828 al Senato di Piemonte, nel quale mostravasi il sovrano pienamente soddisfatto del modo con che eransi condotte le trattative e del risultato ottenutone. Annunziando al Senato tale avvenimento, il re facevagli pure comunicare lo stesso Breve, e gli partecipava ad un tempo *che a tenore delle espressioni altronde già ben chiare in esso con-*

(1) I Commessarii delegati erano:
Il cardinale Carlo Ferrero Della Marmora, l'arcivescovo di Torino Colombano Chiaveroti, il vescovo di Fossano Luigi Fransoni, il conte Giuseppe Barbaroux segretario di gabinetto di S. M., ed il conte Giuseppe Maria Comune del Piazzo controllore generale.

tenute e delle intenzioni di Sua Santità al re note, la facoltà di assoggettare i beni di chiesa ai tributi, procedendo da cause perpetue, debbe perciò la medesima ritenersi concessa a tempo indefinito.

Un altro Biglietto del 16 ottobre dello stesso anno venne indiritto alla Commissione superiore di liquidazione, col quale si determinavano le iscrizioni a farsi sul debito pubblico a pro della Chiesa, ed a tacitazione d'ogni qualunque ragione di credito che le potesse competere, il tutto a termini del Breve pontificio del 14 maggio.

Non termineremo questa parte di narrazione che concerne ad affari ecclesiastici senza far cenno dei provvedimenti dati dallo stesso papa Leone XII sulla immunità locale ecclesiastica pel ducato di Genova, co' quali veniva in sostanza esteso a quella parte dei reali dominii quanto si praticava nelle altre provincie dello Stato dipendentemente dall'istruzione pontificia di Benedetto XIV, dall'istruzione data in aggiunta da Clemente XIV, dal Breve dello stesso pontefice del 1° marzo 1770, e dai Brevi di Pio VI dell'11 dicembre 1779, 11 aprile 1782, e 15 settembre 1786 (1).

Tocchiamo al termine del regno di Carlo Felice, con cui s'estinse la linea primogenita della Casa di Savoia; esempio non infrequente che una numerosa famiglia non assicura la continuazione della stirpe.

Dodici figli ebbe il re Vittorio Amedeo III, sei maschi e sei femmine; Carlo Felice era il penultimo.

(1) Il Breve di Leone XII del 20 giugno 1826 insieme coi ricordati annessi venne stampato in Genova dal Ponthenier nell'anno medesimo.

A lui non sopravvissero nella sua linea che quattro principesse, figlie di Vittorio Emanuele, la prima sposata col duca di Modena, la seconda col duca di Lucca, la terza col re d'Ungheria, la quarta col re di Napoli.

Il 27 di aprile del 1831 Carlo Felice scendeva nel sepolcro, ultimo, come dicemmo, del ramo primogenito di Savoia, nel quale erasi trasfusa, oltre il possesso degli aviti dominii, la vocazione al retaggio di due tra le più insigni Corone d'Europa (1).

Gli antichi sudditi della Casa di Savoia, per quella temperanza che è egregia qualità di questo popolo, e per la riverenza innata, diremmo, verso l'augusta dinastia che aveva connaturati i proprii destini con quelli del paese, eransi quietamente accomodati a non aspettare grandi miglioramenti di legislazione sotto il regno di un principe che meno aveva ad inquietarsi di ciò che dopo la sua morte sarebbe avvenuto, anche per non preoccupare il campo in cui il suo successore avrebbe poi dovuto porre novelle basi di rinnovato governo.

(1) La Corona di Spagna e quella d'Inghilterra. Quanto alla prima vedi l'atto delle Corti nazionali di Spagna del 9 novembre 1712, e l'articolo 6 del trattato tra il duca di Savoia ed il re di Francia conchiuso in Utrecht l'11 aprile 1713; quanto alla seconda V. *Opinions of lord Brougham*, edizione di Parigi, Baudry. pag. 109.

CAPO III.

Regno di Carlo Alberto.

1831-1847.

Appena mutato il sovrano, tutti gli occhi si volgevano al nuovo re, tutti gli animi in vario senso scuotevansi, i più aspettando pronti e rilevanti cambiamenti che rispondessero alla voce del secolo, il minor numero temendo che s'avesse a smuovere dalle fondamenta un edifizio stato solidissimo e rispettato per tanti secoli.

I diritti della Casa di Savoia-Carignano alla successione de' dominii posseduti dalla linea primogenita di Savoia erano stati chiaramente esposti (1) e solennemente riconosciuti.

(1) V. il MS. intitolato:
« Droits de la Maison de Savoie-Carignan à la succession des Etats
« de la Maison régnante.
« Mémoire rédigé en janvier 1814, per M. de Balbe, membre du Con-
« seil de famille de M. le comte Charles Albert de Savoie-Carignan.

Non altrimenti di quanto erasi fatto nel trattato di Utrecht del 1713, e nell'altro di Londra, detto della quadruplice alleanza del 1718, il congresso di Vienna nel 1815 riconobbe espressamente che gli antichi Stati della Casa di Savoia, e quelli recentemente ad essi uniti sarebbero dalla stessa Casa posseduti in piena proprietà ed eredità di maschio in maschio per ordine di primogenitura nei due rami di quella famiglia, cioè il ramo reale, ed il ramo di Savoia-Carignano (1).

Non ostante l'incontestabile autorità del diritto e l'espressa dichiarazione del fatto, quando si vide cessata ogni speranza di prole maschile nella linea primogenita della Casa di Savoia, sorse in taluni, segretamente avversi al Piemonte, il desiderio, e forse anche la speranza di far continuare l'eredità della corona in capo alle figlie di Vittorio Emanuele I, la primogenita delle quali erasi sposata al duca di Modena. Cotale divisamento non meno contrario ai principii di diritto pubblico interno, stabiliti ab antico negli Stati di Savoia, che agl'interessi del paese, era

« Mémoire remis à madame Mère de M. le prince (alors appelé comte « de Carignan) et envoyé dans le temps a Paris et ailleurs soit par M. « de Balbe, soit par M. de Saluces, tuteur du jeune Prince; ensuite il « a été apporté a Vienne par M. de St-Marsan »: presso l'autore di questa Storia.

(1) Protocollo del Congresso di Vienna del 10 di dicembre 1814; ed atto finale del Congresso medesimo del 1815. — V. « Traités publics « de la royale Maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis « la paix de Château-Cambresis jusqu'à nos jours ». — Turin 1836, tom. IV, p. 25.

naturalmente accetto all'Austria, e potè essere vagheggiato lungamente dagli aderenti a quella potenza.

All'occasione dei moti del 1821 si mise fuori con arditezza il progetto di privare de' suoi diritti all'avita corona il principe di Carignano, e per preparare le vie al compimento dell'iniquo disegno, cercossi di chiamarlo in aspetto di reo davanti al congresso di Verona; l'audacia fu spinta tant'oltre da far credere che il re Carlo Felice volesse colà costituirsi accusatore del nipote. Tali torbide pretensioni non tardarono ad essere distrutte dalla rettitudine e dalla dignità di Carlo Felice che ricisamente vi si oppose (1) onde non più se ne facesse parola. Ma il pensiero di attraversare la via al trono al principe di Carignano non fu dimesso se non molti anni dopo, quando ogni possibilità di porlo in atto era cessata (2).

(1) L'autore di questa storia ha avuto sotto gli occhi una lettera autografa del re Carlo Felice, scritta dal castello di Govone il 7 di luglio 1822 ed indiritta ad un distinto personaggio che godeva dell'intima sua confidenza, il cav. Carlo Birago di Vische.

In questa lettera leggonsi le seguenti parole:

« Quant à l'affaire du prince de Carignan ou que Bubna a mal com-
« pris ou bien le prince de Metternich.

« Je n'ai j'amais cru qu'on voulût empiéter sur mes droits de juger
« un prince de mon sang; j'ai dit qu'il ne me paraissait pas qu'il fût
« convenable ni même décent que je fisse moi-même le fisc à mon
« neveu, d'autant plus qu'on parlait de le faire paraître au Congrès ».

(2) V. il dispaccio del conte Pozzo di Borgo ambasciatore di Russia a Parigi, del 28 novembre 1828 nel *Portfolio*, *ou collection de documents politiques relatifs à l'histoire contemporaine traduits de l'anglais*. Paris 1836, tom. I, n. 8 et 9, page 5, 6 et 25. — Il conte

Al momento in cui la successione alla corona s'aprì per Carlo Alberto principe di Carignano i tempi correvano difficili. La grande scossa della rivoluzione di luglio in Francia erasi fatta sentire in tutt'Europa, e vivissime agitazioni di popoli parevano dover riuscire a mutazioni considerevoli dell'edifizio politico costrutto dal Congresso di Vienna. Il Belgio disgiungevasi violentemente dall'Olanda, la Polonia si ribellava animosamente, anelando alla sua antica indipendenza, e neppure affatto rassodato era peranco il trono di Luigi Filippo in Francia.

In tanta incertezza di avvenimenti, frammezzo a mali umori d'ogni maniera che compressi sotto il regno precedente parevano presti a scoppiare, il nuovo re si trovò ad un tratto circondato da quelli che troppo temevano anzichè da chi molto sperasse, ed i primi passi da lui mossi nella nobile ma ardua carriera, che dalla Provvidenza gli veniva dischiusa, furono lenti ed incerti. Ogni parola di consiglio per savie sperate riforme suonava presso chi si poneva a tutore del nuovo re come indiscreta esigenza, o pericoloso eccitamento (1). Quelli che tenevano le

Solaro della Margherita nell'appendice al *memorandum storico-politico* in risposta al marchese Gualterio tocca di queste cose dal suo punto di vista.

(1) Valga per molti l'esempio di quel che avvenne al barone di Barante ambasciatore di Francia in quel tempo a Torino.

Questi per prerogativa della sua carica dovette complire alla testa del Corpo diplomatico col novello Sovrano, e si spiegò nel modo seguente:

« Sire — Le Corps diplomatique, dont j'ai l'honneur d'être l'organe,

prime cariche dello Stato e che più ripugnavano alle mutazioni furono conservati in ufficio. Due soli cambiamenti si fecero; venne chiamato al ministero dell'interno il conte Tonduti della Scarena, e, stralciate da quel dicastero le attribuzioni degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, se ne formò un ministero a parte, cui fu preposto colla dignità di guardasigilli il conte Giuseppe Barbaroux; di amendue questi uomini avremo a parlare, e del secondo distesamente. Or basta il fare menzione del modo affatto tranquillo con che seguì l'avvenimento al trono di un principe che doveva poi un giorno levare alto grido di sè e raccomandarsi alla posterità per la magnanimità nei propositi e per la fermezza nella sventura.

Prima ancora che salisse al trono, Carlo Alberto

« vient présenter ses hommages à Votre Majesté. Témoin de votre filiale douleur et des regrets universels qui ont signalé les derniers moments d'un Roi vénéré, nous voyons aussi combien d'espoir tout le royaume place sur son nouveau Souverain. Le rameau le plus illustre de la Maison de Savoie en remplace la tige antique. Ajoutant sans cesse la gloire personnelle à la gloire héréditaire, sept générations de la Maison de Carignan ont fleuri près du trône, vivant toutefois parmi le peuple et les armées. Ainsi rapprochée du sort commun de l'humanité, Votre Auguste Race en a connus les véritables besoins, et Votre Majesté joint à la sainte autorité des souvenirs l'intelligence sympathique de son époque et de sa nation. C'est un sûr garant du maintien de la paix que désirent également les rois et les peuples ».

In queste parole di così squisita eleganza si volle vedere un'intenzione di porgere consigli indiscreti, di eccitare simpatie pericolose. Il discorso fu poco gradito, e si ordinò che in avvenire chi parlava a nome del corpo diplomatico avesse ad astenersi dal fare arringhe formali, e si limitasse a semplici frasi di complimento.

erasi occupato di studii sopra il governo pubblico e de' bisogni del suo paese. Egli aveva meditato un sistema di governo che rannodasse l'amministrazione cogl'interessi de' proprietarii, che ammettesse rappresentanze provinciali. Era da lui conosciuta l'imperiosa necessità di procurare ai sudditi una legislazione compiuta, divisa in codici distinti secondo la diversità delle materie, e corrispondente a quella de' popoli più civili d'Europa. Ma quando giunse il momento d'attuare cotesti divisamenti, egli non potè o non volle adoperare i mezzi più pronti e ricisi che valessero a produrre un effetto desideratissimo dall'universale.

Il conte della Scarena, chiamato al ministero dell'interno, era uomo abile per il maneggio delle cose amministrative, avendo esercitato offici assai rilevanti in quel ramo di servizio pubblico sotto il governo francese e particolarmente sotto i Borboni della linea primogenita. Ma egli, contristato dalla recente caduta di quella dinastia, e ligio a coloro che avversavano ogni pensiere di efficaci riforme, era più atto a scorgere i pericoli che i vantaggi d'ogni ordinamento che si scostasse d'alquanto dalle più strette forme della monarchia assoluta. Egli temeva che da qualche larghezza di discussione sorgesse inevitabilmente una minaccia alla solidità delle istituzioni monarchiche (1).

(1) Vedasi il giudizio che di questo ministro dà il conte Solaro della Margherita nel suo *Memorandum storico-politico*, seconda edizione, p. 21 e 22. Il conte della Scarena non conosceva il paese che era stato chiamato ad amministrare, e non s'era persuaso abbastanza che senza

Nè si tardò a sentire l'effetto di questa diffidenza appena si addivenne alla creazione di un Consiglio di Stato.

Tra i voti degli uomini assennati in sul cominciare del nuovo regno era quello della formazione di un consesso di personaggi eminenti per dottrina e per esperienza di pubblici offici, a cui venisse dato il carico di preparare accuratamente le leggi prima che queste fossero sottoposte all'esame ed all'approvazione del re. Così s'intendeva apprestare dall'un canto i migliori elementi d'un buon lavoro, dall'altro frenare i soverchi arbitrii ministeriali. I ricordi del passato raccomandavano particolarmente questa istituzione, della quale un germe avevasi negli antichi ordini dei principi di Savoia (1), e la non lontana

schiettezza di discernimento imparziale e perfetta moderazione d'atti non vi ha uomo di Stato capace di fare un bene sicuro e durevole.

(1) V. l'opuscolo sopra l'antico Consiglio di Stato de' duchi di Savoia pubblicato nel 1820 come appendice alla raccolta intitolata le *Cariche del Piemonte*, del conte Galeani Napione.

Il Consiglio di Stato era un'istituzione generalmente desiderata dal pubblico fino dai primi tempi della ristaurazione. Ecco come eruditamente ed acconciamente ne ragionava il Gambini nel citato suo scritto del *Piemonte e delle sue leggi*:

« Vi fu già in Piemonte un Consiglio di Stato che restò insensibil-
« mente abolito per desuetudine. Questo già antico Consiglio era stato
« riordinato dal re Vittorio Amedeo II con sua provvidenza del 17 feb-
« braio 1717, e fu poi ristabilito dal re carlo Emanuele IV con Patenti
« 4 giugno 1797, benchè non pubblicate, siccome non esigenti per sè
« pubblicazione alcuna.

« I confini dello Stato una volta assai ristretti, la minor massa e mi-
« nor complicazione degli affari, l'intera confidenza del principe in qual-
« che sceltissimo soggetto, furono forse la causa che questo Consiglio

memoria di quei mirabili lavori fattisi dal Consiglio di Stato in Francia sotto l'impero di Napoleone I, pareva promettere qualche somiglianza di buon successo a pro del Piemonte.

Un Consiglio di Stato ben composto e ben diretto può essere un'arra di beni durevoli in quel sistema di governo che chiamasi assolutismo illuminato.

Carlo Alberto aveva deciso di creare siffatta istituzione, e, secondo che credesi, più larga di quanto parve al nuovo ministro potersegli consigliare.

Nell'editto del 18 agosto 1831 il re instituì adunque un Consiglio di Stato per i suoi Stati di terraferma, e nel proemio che secondo l'uso si premise alla legge, annunziò la somma degli altri cangiamenti che a migliorare le sorti del paese egli si proponeva d'introdurre nei vari rami del governo pubblico.

Il Consiglio di Stato venne incaricato dell'esame

« cessasse. Ma i tempi e le cose cangiarono in modo che sentesi co-
« stantemente il bisogno di rinnovare una istituzione altrettanto propria
« ed essenziale per le monarchie assolute (come vedesi generalmente
« in esse praticata), quanto inutile pei governi misti, dove bastano ap-
« punto i Congressi ministeriali, perchè la parte legislativa è soggetta
« ad altro esame. Così non fa bisogno di Consiglio di Stato in Inghilterra,
« e se n'è già riconosciuta l'inutilità in Francia, dove però, non ha gran
« tempo ch'esso era l'anima di tutto; perchè appunto eravi in Francia
« una monarchia più che assoluta, di fatto; prova solennissima della
« natura e dell'indole di simile istituzione ».

Prima che Carlo Alberto salisse al trono, uno de' personaggi che più erano in credito presso di lui (credesi sia stato il conte Alessandro di Saluzzo) distese per istruzione del principe una dotta Memoria storica col titolo: ***Observations sur le Conseil d'Etat et sur les Communes sous le règne d'Emanuel Philibert.***

e della discussione di tutte le disposizioni legislative o di regolamento che dovessero partire dal sovrano, ad esclusione però delle materie dipendenti dalle segreterie di Stato degli affari esteri, di guerra e marina, e dall'intendenza generale della casa del re, sempre quando non si trattasse di contratti, di provvigioni e d'altri atti producenti obbligazioni reciproche tra le aziende delle mentovate segreterie e le società di provveditori ed altri particolari, nel qual caso questi contratti, provvigioni ed atti dovevano ugualmente sottoporsi alle discussioni del Consiglio.

La qualità della scelta di buon numero de' componenti il Consiglio accennò tostamente che esso avrebbe guardato con insistente compiacenza il passato anzichè contemplare con giusta fiducia l'avvenire.

Nè alcuno de' ministri, ove se ne eccettui quello di giustizia per la discussione dei codici, si mostrò proclive a dare al Consiglio di Stato quell'importanza che pareva gli si fosse voluto attribuire nella sua creazione; nè il Consiglio seppe usar l'occasione di procacciarsela.

Le maggiori risoluzioni in materia di legislazione si prendevano dai ministri, e l'esame del Consiglio di Stato non si chiedeva che per le cose di minor momento, o per il semplice svolgimento di principii già stabiliti.

Quando però trattossi dei codici, il Consiglio di Stato ebbe agio pienissimo di discuterli sotto ogni aspetto.

Già si è accennato che Carlo Alberto aveva da lungo tempo maturata l'idea di una riforma compiuta della legislazione ne' suoi Stati di terraferma. Immediatamente dopo il suo avvenimento al trono egli ordinò che si compilassero i cinque codici sostanziali contenenti il complesso delle leggi, cioè il codice civile e quello di procedura civile, il codice penale e quello di procedura criminale, ed il codice di commercio.

Il 7 giugno 1831 il primo segretario di Stato per gli affari interni annunziava gli ordini sovrani a tale riguardo al conte Giuseppe Barbaroux, guardasigilli di S. M., sotto la cui direzione e presidenza una Commissione divisa in quattro classi distinte doveva attendere all'importante compilazione (1).

(1) Queste classi erano disposte nel modo seguente:

La prima per la legislazione civile, composta dei seguenti membri:

Cavaliere presidente Musio reggente di toga nel Consiglio supremo di Sardegna:

Cavaliere Avet senatore nel Senato di Savoia;

Conte Federigo Sclopis senatore nel Senato di Piemonte;

Conte Bianco di S. Secondo consigliere di Stato;

Conte Nomis di Cossilla consigliere di Stato e regio archivista;
di un sostituito dell'avvocato generale presso il Senato di Piemonte che fu il conte Alessandro Pinelli, colla facoltà di valersi di due volontarii nello stesso ufficio, uno dei quali fu il cavaliere Carlo Pinchia, che disimpegnò le funzioni di segretario.

La seconda per le leggi del procedimento civile, composta del presidente Jano senatore nel Senato di Piemonte, e del cavaliere senatore Mangiardi membro del Consiglio di commercio; di un sostituito del procuratore generale presso la Camera dei conti, con facoltà di valersi di un volontario di quell'ufficio e di quello dell'avvocato generale.

La terza per le leggi commerciali era composta del cav. Bertrandi

Ma prima che s'intraprendesse la serie dei lavori di queste Commissioni, ci si appresenta ancora il Dal Pozzo, che, appena udita la morte di Carlo Felice, scriveva a Carlo Alberto rappresentandogli: « che « tutti i grandi principi, senza eccezione di sorta, « furono e saranno novatori e che il gran punto « stava nell'innovar bene, arditissimamente, e tut- « tavia con giudizio (1). » Nello stesso tempo il Dal Pozzo dirigeva una lettera al cavaliere Lugi Montiglio che credeva chiamato ad assistere il nuovo re nell'ordinamento dello Stato e gli esponeva in essa molti particolari sulle cose nuove da farsi in Piemonte, cominciando da ciò che s'attiene alla religione e scendendo giù insino ai casini, ai ridotti ed ai teatri. Proponeva riforme sul necessario, sul-

presidente capo del Consolato, del cav. Solari senatore nel Senato di Genova, del cav. Guiglia senatore nel Senato di Nizza, e del conte Carlo Corsi referendario del Consiglio di Stato.

La quarta per le leggi penali e d'istruttoria criminale era composta del cav. Francesco Peyretti presidente, senatore nel Senato di Piemonte, del cav. Fontana senatore nello stesso Senato, del cav. Stara reggente l'ufficio fiscale generale in Sardegna, di un sostituito dell'avvocato fiscale generale presso il Senato di Piemonte, che fu il cav. Giovanni Garbiglia, con facoltà di valersi di un volontario dello stesso ufficio.

(1) « Tous les grands princes, Sire, sans aucune exception, furent et « seront des novateurs: le grand point c'est d'innover bien, très-har- « diment et cependant judicieusement »; nell'opuscolo intitolato: « Mo- « tifs de la pubblicité donnée à la lettre adressée à S. M. le roi de Sar- « daigne Charles Albert, par le comte Ferdinand Dal Pozzo etc. etc. à « l'occasion de l'avènement au trône de ce prince, avec des extraits de « lettres du même auteur à S. E. M. le chevalier Montiglio, premier pré- « sident du Sénat de Piémont, pour servir de commentaire à la pre- « mière ». Paris, N. Cherbuliez libraire, 1831.

l'utile e sul dilettevole; suggeriva al nuovo re che concedesse a' suoi popoli una costituzione politica non immediatamente, ma dopo che, usando della sua piena possanza avrebbe operato le più importanti riforme. L'opuscolo del Dal Pozzo fu letto con avidità, il pubblico se ne occupò come di cosa che gli andava a verso, ma non produsse effetto di sorta.

Abbiamo replicato i cenni di cotesti avvisi che un semplice individuo non si stancava di porgere a chi non ne lo aveva richiesto, perchè era un persistente fenomeno morale e caratteristico dello spirito dei tempi (1).

(1) Il dar consigli a governi ed a popoli era poi divenuta prediletta abitudine del conte Dal Pozzo, e non che ai suoi compatrioti egli offeriva suggerimenti anche al di fuori della sua patria. Così, mentre egli assisteva in Inghilterra alle vivissime lotte che precedettero l'emancipazione dei cattolici, tutto ad un tratto fecesi a raccomandare al governo britannico che badasse a non largheggiare troppo nella libertà per il clero cattolico, e gli propose l'esempio dei vincoli che a quello erano stati imposti in Austria da Giuseppe II, per applicarlo ai cattolici d'Irlanda (V. *Catholicism in Austria*, etc., London, 1827), e poi aggiunse una serie di considerazioni scritte in francese sullo stesso soggetto e pubblicate nel tempo stesso, in cui il *Bill* d'emancipazione si discuteva in Parlamento (aprile 1829). Le idee ristrettive del Dal Pozzo non vennero per nulla apprezzate ed accolte nè dal Parlamento nè dal ministero, ed il duca di Wellington, rispondendo ad una lettera di lui, non gli lasciò il menomo dubbio che egli si fosse male apposto con quel suo tratto di zelo governativo.

Finalmente nel 1833 il Dal Pozzo pubblicò in Parigi un libro intitolato: *Della felicità che gl'Italiani possono e debbono dal governo austriaco procacciarsi*, e questo fu il tumulo della sua carriera letteraria e politica.

Torniamo ora alla serie degli atti del governo di Carlo Alberto.

Questo principe aveva, come si è detto, chiamato a dirigere la compilazione delle nuove leggi il conte Giuseppe Barbaroux, uomo di mente limpidissima, di cuore rettissimo, che dall'avvocatura, dove erasi oltremodo distinto era passato negli uffizi giuridici, poi nei diplomatici come ministro di Sardegna a Roma, quindi fatto segretario di gabinetto del re Carlo Felice, e da ultimo guardasigilli ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici.

Se le continue occupazioni forensi avevano impedito a Giuseppe Barbaroux negli anni giovanili di spaziare negli studii della più culta giurisprudenza, il suo ingegno fermo e sagace gli forniva spontaneamente quello che agli altri è forza di andar a cercar ne' libri. Dotato di rara potenza di raziocinio egli entrava nelle viscere delle più ardue controversie legali, le notomizzava, ne scopriva il lato forte ed il lato debole; poi ricomponendo le parti quelle sottoponeva ad una severa analisi diretta dai principii di diritto naturale e di gius positivo per risalire finalmente con passo sicuro alla sintesi legislativa. Nessuno meglio del conte Barbaroux sapeva rendere conto a sè ed altrui della portata e dell'effetto di un articolo di legge, nessuno più schiettamente di lui voleva l'unione della legge civile co' precetti della morale.

Tutti coloro che ebbero la sorte di essere presenti a quelle sapienti disamine non le dimentiche-

ranno di certo, e tanto più le rammenteranno con compiacenza quanto men facile è il vedere riprodotti tali esempi d'acume di mente, di sincerità d'intenzione, d'illuminato criterio, e di fermezza di propositi (1).

Quantunque le Commissioni incaricate de' varii progetti di codici si mettessero contemporaneamente all'opera, tuttavia il lavoro del codice civile fu quello che ebbe sugli altri la preferenza del tempo, e le più assidue cure del guardasigilli. Così richiedeva l'importanza speciale del lavoro, essendo la legge civile come la chiave dell'edifizio sociale, e non potendo le altri parti della legislazione determinarsi convenientemente se non dopo che si sono ordinate le basi della civile giurisprudenza.

Egregio collaboratore in questa grande impresa fu il cavaliere Costantino Musio che tanta parte aveva avuto, come dicemmo, nella nuova compilazione e riforma delle leggi per l'isola di Sardegna. Ma se il cavaliere Musio in quel primo lavoro erasi guardato dallo scostarsi dagli usi antichi volendo rispettare le esigenze della sua terra nativa, egli nel preparare la riforma delle leggi per i reali dominii di terraferma non fu per nulla restìo a seguire l'esempio del co-

(1) Sarebbe stato utilissimo nei Consigli del re Carlo Alberto che il conte Barbaroux avesse più altamente presunto di sè e più vigore infuso nell'animo del suo sovrano per compiere savie ed opportune riforme. Ma egli, come di lui scrive il conte Solaro della Margarita nel suo *Memorandum storico-politico* (2ª edizione, pag. 20) « non osava uscire « giammai dalla sua sfera nè prendere un impegno, cosicchè pareva « tenersi ne' secondi posti anzichè al primo che gli apparteneva ».

dice civile francese che più d'ogni altro pareva nella massima parte delle disposizioni acconcio e provvido per la Savoia ed il Piemonte, dove durante un decennio era stato felicemente in vigore. Il Musio valente giureconsulto congiungeva le dottrine teoriche coi dettati della esperienza, e benchè già grave d'anni, serbava vivaci gli spiriti; riciso nelle opinioni e nelle parole attendeva ai novelli lavori con ardor giovanile, in lui rinato colla speranza di giovare efficacemente alla patria (1).

Il codice civile francese fu dunque l'ordito su cui si condusse la tela della Commissione, non senza però farvi delle mutazioni e delle aggiunte secondochè sembravano richiederlo le abitudini del paese, o lo esigevano le circostanze dei tempi (2).

(1) V. Il processo verbale della sessione tenutasi il 28 giugno 1831 dalla commissione incaricata della formazione del codice civile nelle *Notizie intorno ai lavori della regia commissione di legislazione per un membro della stessa commissione* (l'eccellentissimo sig. conte Alessandro Pinelli attuale primo presidente della Corte d'appello di Genova, Senatore del regno), inserte nell'opera *I motivi dei codici* che si pubblica in Genova dalla tipografia della *Gazzetta dei Tribunali*.

(2) Il conte Solaro della Margarita nel suo *Memorandum storico-politico* deplora che siasi prodotta *con tanta fatica una copia del codice Napoleone*, e dice che si sarebbe potuto fare lavoro *più egregio, non affogare il germe delle istituzioni monarchiche*, *onde dovea essere informato*, *nella quintessenza dello spirito liberale che favorisce le rivoluzioni*. Da ciò si rileva come quel ministro, che allora sedeva nei Consigli di Carlo Alberto, non fosse propenso all'opera cui dalla Commissione si attendeva. Su quale modello dovesse condursi il lavoro affinchè rispondesse alle sue vedute, egli nol dice; che il Codice Napoleone abbia favorite le rivoluzioni non è dimostrato; e certo esso non fu in origine compilato a tal uopo, e Napoleone I non era uomo da lasciarsi accalappiare da vane teoriche. Che poi il codice Napoleone

Si volle anzitutto che un titolo preliminare, raccogliendo varii principii di legislazione e d'interpretazione, formasse come un proemio all'intiero complesso de' varii codici, ed in modo assai più esteso che non è quello del codice civile francese.

I due primi articoli di questo titolo preliminare furono posti d'ordine espresso del re, il quale voleva inaugurare la grande sua opera legislativa con una dichiarazione dei principii religiosi ch'egli professava con fervore e sincerità. Questi due articoli non furono neppure discussi dalla Commissione. Essi si rannodavano alle antiche massime della monarchia di Savoia, che nelle leggi generali facevano intervenire tali principii quasi a sanzione morale della legge medesima.

Raccomandavasi a' magistrati supremi che seguendo l'antico loro istituto vegliassero a mantenere il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato.

L'esempio della tranquillità serbatasi in quelle relazioni nello scorso secolo in Piemonte mentre negli Stati vicini ardevano tante discordie, autorizzava la ripetizione di un precetto, che di sua natura non sarebbe stato da comprendersi tra le leggi meramente civili.

Era necessario l'introdurre un sistema regolare nell'assicurare gli atti dello stato civile che servono di prova dei diritti delle persone, ma vario nella forma poteva essere tale sistema.

avesse da prima fatto buona prova in Piemonte ne sono testimoni tutti quelli che in questo paese vissero sotto il dominio francese.

Nel seno della Commissione legislativa due opinioni furono esposte e sostenute. Volevasi dagli uni che, determinato il modo con cui dovrebbero tenersi i registri di stato civile, questi venissero come per lo addietro affidati ai parroci, sotto la vigilanza però dell'autorità giudiziaria. Gli altri credevano miglior partito che quei registri, per quanto riguardasse gli effetti meramente civili, fossero tenuti da uffiziali municipali e governativi, ed a conferma della loro proposta adducevano non solamente l'esperienza avutane sotto il cessato governo francese, ma anche le vecchie memorie della monarchia. Diffatti negli antichi decreti dei nostri principi trovansi ordini analoghi, la cui esecuzione era commessa ad ufficiali civili (1), e sullo scorcio dello scorso secolo un egregio ministro (2) s'era occupato a proporre in questo senso alcune modificazioni agli usi esistenti.

Ma la parte propensa ad affidare al clero questi registri vinse il partito (3), e s'intavolarono in seguito trattative colla corte di Roma affinchè essa riconoscesse pure l'autorità del regolamento che la podestà civile intendeva fare a tal uopo, e ne ordinasse l'osservanza ai vescovi ed ai parroci, essendo quei re-

(1) V. Sola *Commentaria ad decreta antiqua ac nova novasque constitutiones serenissimorum ducum Sabaudiæ*. Augustæ Taurinorum 1607, pag. 449.

(2) Credesi fosse il cav. di Priocca.

(3) Nel giornale parigino *Le Pays, journal de l'Empire*, del 5 e 6 aprile 1858, si sono pubblicati alcuni particolari intorno alle deliberazioni della Commissione di legislazione su questo proposito.

gistri rivolti a doppio oggetto, l'ecclesiastico ed il civile.

Quanto ai matrimonii si mantenne inalterata la dottrina cattolica, e vi si subordinarono gli effetti civili (1), e così facendo non solamente si rendeva omaggio ad un gran principio religioso, ma si seguivano anche le traccie della maggior parte delle legislazioni europee, che su questo punto si scostarono dal testo del codice Napoleone.

Una materia pure gravissima e che interessa più d'ogni altra, l'ordine morale delle famiglie, quella della patria podestà, apparve nel codice piemontese regolata alquanto diversamente da ciò che lo sia in altre moderne legislazioni. La severità del diritto romano, che era ancor vigente in Piemonte, fu bensì temperata, ma non sino al punto a cui si vide giungere in altri paesi. Si credette che il rallentare troppo il freno in tale materia nocevole anzichè utile divenisse, fatta ragione anche dei costumi e delle abitudini del popolo su cui si operava.

È da credere che le regole accolte in questo titolo del Codice abbiano toccata la giusta misura, non essendosi finora rivelati gravi inconvenienti nell'esecuzione, ed anzi scorgendosi nell'opinione pubblica mantenuto quel carattere di dipendenza amorevole che deve essere proprio delle relazioni di famiglia (2),

(1) Art. 108 del codice Albertino.

(2) Egregiamente qualificava coteste relazioni Sant'Agostino scrivendo: « Catholica Ecclesia parentibus filios libera quadam servitute subiungit, « parentes filiis pia dominatione praeponit ». De moribus Catholicae Ec- « clesiae, lib. 1 ».

e che è tanta parte della pubblica e della privata felicità.

Quanto alle cose ed ai diritti che sovra esse si esercitano, il codice sardo racchiude insigni miglioramenti.

Ricorderemo la ricognizione formale del principio che le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi (1).

Per quanto si voglia oggi da molti contestare il principio della proprietà letteraria ed artistica, non si verrà a capo di distruggere l'idea d'equità che assegna un premio al lavoro intellettuale, un compenso al capitale di tempo e di fatica speso nel produrre quelle opere.

Alla tutela del possesso coll'espressione degli analoghi rimedii, che è tanta parte della giustizia e della quiete pubblica, fu più largamente provveduto dal codice piemontese che non fosse stato nel codice civile francese (2).

Ma i maggiori elogi riscosse il codice piemontese per le molte e savissime disposizioni date a riguardo della ragione e della condotta delle acque.

Il Piemonte, come ognun sa, è paese su cui corrono molti fiumi e torrenti che scendendo dalle vicine Alpi devasterebbero i terreni se non fossero convenevolmente repressi e guidati; mutandosi in elemento di fecondità ciò che sarebbe istromento di rovina.

(1) Art. 440.
(2) Art. 444 e segg.

Il benefizio delle provvide permanenti irrigazioni è quindi sottentrato al timore d'imminenti irreparabili danni. L'importanza dei corsi d'acqua e della perfetta loro distribuzione cresce poi anche in quelle fra le provincie piemontesi che attendono alla coltura del riso, sorgente per esse di considerevoli ricchezze.

Dovette perciò il codice occuparsi in modo affatto speciale di questa materia delle acque (1), e molte disposizioni accolse che mancano nelle altre legislazioni, ma che in Piemonte erano già contenute in ordini antichi. Così per esempio si mantenne e si regolarizzò una ragione di servitù legale per cui ogni comune, università o individuo è tenuto a dare il passaggio per i suoi fondi alle acque che vogliono condursi da chi abbia ragione d'estrarne dai fiumi, fontane, o da altre acque, per irrigare i beni o per uso di edifizii, eccettuate però dai detti fondi le case coi cortili, aie e giardini alle medesime attinenti (2).

Non mancarono i compilatori del codice di ricorrere alle dottrine della più elevata scienza idraulica invocando la cooperazione di un professore a cui

(1) Sulla giurisprudenza in materia d'acque, nell'alta Italia, vedansi prima di tutto l'opera veramente capitale di G. D. Romagnosi, *Della condotta delle acque secondo le vecchie, intermedie e nuove legislazioni dei diversi paesi d'Italia colle pratiche rispettive loro nella dispensa di dette acque;* poi Pecchio nelle sue quistioni *De aquaeductu;* Castelli nel trattato *Della misura delle acque correnti;* Bruschetti nella *Storia dell'irrigazione milanese*, e finalmente il lavoro importantissimo di Giacomo Giovanetti, *Du régime des eaux, et particulièrement de celles qui servent aux irrigations.* Paris, imprimerie royale, 1844.

(2) Art. 622 e segg. del codice civile sardo.

quella scienza appunto va debitrice di veri progressi. Era questi Giorgio Bidone, che largo del suo sapere giovò mirabilmente a tale parte della patria legislazione.

Mercè dei lumi della scienza si venne a determinare *un modulo* che servisse di regola alle erogazioni d'acqua, e potesse sostituirsi utilmente alle varie misure che in diversi tempi si erano stabilite. Questo modulo che costituisce l'unità elementare delle concessioni d'acqua può applicarsi alle varie erogazioni, poichè, qualunque sia l'unità adottata per le misure dell'acqua fluente da luci o bocchetti, quando si vuole una luce di due o tre o più di queste unità si fa la larghezza della luce richiesta eguale a due, tre o più volte la larghezza di quella luce la quale costituisce l'unità (1).

Le disposizioni del codice piemontese nella materia delle acque svelarono alle altre nazioni i progressi che eransi ottenuti in questa difficilissima parte della legislazione; e ne seguirono col comune plauso replicati saggi d'imitazione (2).

(1) Art. 643 del codice civile sardo. — V. lettera del professore Bidone al guardasigilli conte Barbaroux del 6 giugno 1837. — V. l'eccellente articolo *Sulla misura delle acque correnti* inserto negli annali di giurisprudenza che si pubblicavano in Torino, tom. I, pag. 80; opera dell'avvocato Agostino Biagini, che fu splendido lume del foro torinese, e la cui memoria venerata e cara rimane presso tutti quelli che lo conobbero.

(2) V. les *Observations de M. le comte Portalis sur le nouveau code sarde*. — V. la proposta fatta alla Camera dei deputati di Francia dal deputato conte d'Angeville nella seduta 22 maggio 1843. — Vedi *Moniteur universel* del 12, 13 e 14 febbraio 1845.

È da notarsi come in materia di successioni intestate il nostro codice, sebbene siasi scostato dall'antica severità, che escludeva mediante costituzione di dote *congrua* le femmine da ogni diritto di successione ai più prossimi loro congiunti, non si ridusse però ad una parità di trattamento per le femmine rispetto ai maschi.

Se non si può contestare l'utilità di una moderata divisione o mutazione di proprietà di fondi, non è men vero del pari che convien rispettare anche le opinioni che hanno tratto all'ordine delle famiglie, e che il favore dell'agnazione, quando non ecceda certi limiti rigorosi di equità, non è senza una favorevole influenza sugl'interessi pubblici e privati. Il codice piemontese pare siasi condotto a termini ragionevoli sotto il doppio rispetto (1), non essendosi dopo già lunga esperienza riconosciute conseguenze funeste dell'accolto sistema, cui anzi aderisce la generale opinione del paese.

Più larghe innovazioni si fecero dal codice intorno alle ipoteche, nelle quali s'introdussero nella loro pienezza i due salutari principii della pubblicità e della specialità, e così meglio che non altrove si guarentirono gli effetti delle obbligazioni e la pubblica fede. Gli si ascrisse all'incontro da molti, e non forse senza ragione, a difetto il non avere fatta obbligatoria la trascrizione dei contratti a rendere valida la traslazione di proprietà, nell'interesse particolarmente de' terzi.

(1) V. il capo 2° del titolo III, lib. 3° del suddetto codice.

Non progrediremo nell'analisi delle diverse parti di questa legislazione, che essendo ancora di data recente e divulgatissima, può venir comodamente nelle singole sue disposizioni apprezzata dai giuristi.

Fermiamoci invece alquanto nell'esporre le vicende alle quali andò nel suo corso soggetta la compilazione del codice di cui parliamo.

È da ricordare anzitutto che i Magistrati, chiamati *Senati*, tenevano in Piemonte autorità maggiore che in generale non si attribuisce a tribunali supremi. Una specie d'ingerenza politica nella formazione delle leggi era loro rimasta coll'esercizio dell'interinazione o registrazione delle medesime e col successivo *diritto di rappresentanza*. Un'autorità smodata, quella di fissare la giurisprudenza a guisa di legge davasi ai loro giudicati. Chi presiedeva a quei magistrati o in altro modo li dirigeva acquistava gran seguito alla Corte non meno che nel pubblico. Non è meraviglia pertanto se presso i Senati l'idea di una nuova legislazione non paresse accettabile ove da loro non venisse principalmente promossa ed attuata. Col vedere tale opera affidata ad una Commissione specialmente eletta, ed al Consiglio di Stato novellamente creato, si destò un sentimento, non so se di emulazione, ovvero di opposizione, nel Senato di Piemonte, che mise a prova la costanza del principe e del ministro che dirigeva quei lavori.

Per procacciarsi lumi ed avvisi i progetti distesi dalla Commissione legislativa, prima di passare alla discussione del Consiglio di Stato venivano sottopo-

sti ai Senati ed alla Camera dei conti, supremo tribunale pel contenzioso amministrativo. Tale usanza porgeva il destro al Senato di Piemonte di muovere replicate difficoltà al proseguimento dell'opera. Stava a capo di questo Senato il cav. Luigi Montiglio, uomo di svegliatissimo ingegno, e di grande esperienza nelle pubbliche faccende, il quale avvezzo da molti anni a tenersi per primo in tutto che spettasse all'amministrazione della giustizia, non si aspettava si facesse in quel ramo di pubblico servizio cosa alcuna notabile senza il suo intervento.

Forse al Montiglio parve strano che s'imprendesse la riforma della legislazione senza ricorrere a lui per dirigerla. Il Senato s'acconciava colle idee del suo presidente e quindi le *osservazioni* da esso trasmesse alla Commissione legislativa si risentirono alquanto della disposizione d'animo con cui erano dettate. Non è a dire che in quelle *osservazioni* difettasse il senno e la dottrina, che anzi vi spiccava l'ingegno, ma faceva maraviglia che accanto a proposte d'incontestata pratica utilità se ne vedessero sorgere di quelle meno alle altre conformi. Così per esempio il Magistrato cedeva all'amore di certe prerogative d'autorità incompatibili colla ragione dei tempi, sostenendo doversi conservare forza di legge alle sue decisioni, e faceva atto di men legale pieghevolezza quando, disconoscendo l'importanza della forma nella promulgazione delle leggi e nei provvedimenti sovrani, niegava potersi o doversi far *discussione sulla volontà sovrana perchè resa nota piuttosto in una forma che in un'altra.*

Ma, come si è detto, se il Senato di Piemonte era spinto talvolta dal desiderio di opposizione, era più spesso ancora mosso dall'intenzione di migliorare.

In senso alquanto diverso, e con assai più larghe vedute, il Senato di Genova voleva scostarsi il meno possibile dal codice francese, che era ancora per la massima parte in vigore nel suo distretto. Suggerendo alla Commissione estese riforme, soffermavasi egli sopratutto sul titolo degli *sponsali* e del *matrimonio* dove avrebbe voluto che più s'estendesse la podestà civile. In questa, come in altre occasioni, egli sempre si ritraeva agli esempi della legislazione di Francia.

Il Senato di Savoia procedeva anche ad un accurato esame dei progetti della Commissione, e proponeva serie questioni, come per esempio quella della libera disponibilità dei beni non dotali da lasciarsi alla moglie durante il matrimonio; disponibilità che non fu ammessa dal codice, intento a tutelare coll'autorità maritale tutti gl'interessi della moglie.

Il Senato di Nizza e la Camera de' conti si limitavano in generale a proporre mutazioni meno estese.

Non andremo più in là in questi cenni de' lavori preparatorii del codice civile presso la Commissione di legislazione, lavori che furono stampati e ridotti anche recentemente in sugoso sunto per opera di uno de' più distinti ed operosi membri della medesima (1).

(1) V. *Notizie intorno ai lavori della R. Commissione di legislazione per un membro della medesima*, inserta nell'opera *I motivi dei Codici*, che si pubblicava in Genova dalla tipografia della *Gazzetta dei Tribunali*.

Un altro esame più arduo ancora dovette subire il progetto del codice civile dal Consiglio di Stato, dove erano alcuni ne' quali il timore del cangiare superava la speranza del miglioramento. Molti esempi potrebbonsi addurre in prova; un solo ne sceglieremo; quello della discussione sul titolo della patria podestà (1), dove fu vigorosamente sostenuta la tesi che convenisse continuare l'uso dell'assoggettamento legale del figlio durante tutta la vita del padre. In questa come in tutte le altre disamine il guardasigilli conte Barbaroux difese il progetto della Commissione con quella lucidità di criterio che egli possedeva, unica piuttosto che rara, e mantenne il savio principio dell'emancipazione legale coordinato con tutti i riguardi imposti dalla morale, e raccomandati dagli interessi d'ordine pubblico.

Fra le molte sessioni tenute dal Consiglio di Stato per l'esame del codice civile importante fu la prima, tenuta il 5 gennaio 1836, alla presenza del re Carlo Alberto, nella quale si ventilò il titolo preliminare; e rilevantissima quella del 26 luglio dello stesso anno, tenuta pure alla presenza del re, nella quale si discussero quattro punti rimasti in sospeso nel corso delle discussioni anteriori. Tali punti erano 1° sulle primogeniture e su i fedecommessi; 2° sulla porzione da assegnarsi alle figlie quando sono escluse dalla successione degli ascendenti, dei fratelli e loro discendenti maschi; 3° su di un articolo del progetto di codice civile relativo alla facoltà della caccia; 4° su

(1) Processo verbale della sessione del 22 marzo 1836.

di una proposta fatta intorno alle alienazioni dei beni delle opere pie, ed altri pubblici stabilimenti, di surrogare all'autorizzazione dei Senati quella prescritta dalle regie patenti del 1° marzo 1832 per le alienazioni dei beni dei comuni (1).

Il re prese parte in questa varia discussione, la quale riuscì poi a fermare la decisione dei relativi punti nel modo che si vede nel codice civile. Se non che la materia delle primogeniture e de' fedecommessi diede origine ad un dissenso che lasciò una traccia speciale nella serie delle leggi nuove, di cui tosto avremo a parlare.

In generale la discussione del Consiglio di Stato tendeva a raffermare gli antichi principii della patria legislazione, non senza però arrecarvi in alcune parti utili modificazioni.

Smaltiti i mali umori degli avversarii dei codici, superate le prime e più valide resistenze, la continuazione dell'opera si rese più agevole. Tuttavia è bene si sappia, che sul cominciare di questa serie di lavori tanta era ancora la forza della parte avversa che senza la perseveranza de' propositi nel re Carlo Alberto, e l'efficacia della direzione del conte Barbaroux, la riforma della legislazione civile in Pie-

(1) In virtù di queste R. patenti i contratti dei quali si parla, ragguardanti a Comuni, dovevano essere trasmessi in progetto al Consiglio di Stato pel suo parere, e quindi sottoposti alla sovrana sanzione, invece che per i beni delle opere pie e degli stabilimenti di natura analoga si alienavano per autorità impartita dal Senato, previa cognizione di causa, ed avuto l'avviso del pubblico ministero.

monte non si sarebbe allora ottenuta, anche a fronte dell'opinione pubblica che altamente la chiedeva.

A chi poi si maraviglia che i lavori per la compilazione di un solo codice condotto in gran parte sul modello di altre legislazioni siensi protratti per circa sei anni rammenteremo che, oltre alle difficoltà che si mossero da que' che d'animo deliberato si opponevano ad ogni larga mutazione delle antiche leggi, non brevi indugi si frapposero per la mal ferma salute dell'illustre Barbaroux, la cui presenza avevasi giustamente per indispensabile. Non si credeva allora che nell'opera legislativa potesse sacrificarsi il bene al presto, nè che per servire all'opportunità del momento si potesse prescindere dalla ponderazione richiesta dall'esame delle ragioni e de' fatti.

Il 20 di giugno 1837 il codice civile fu promulgato unitamente alle regie lettere patenti colle quali si approvava il regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato civile; ed amendue queste leggi furono poste in osservanza il 1° di gennaio 1838.

Il codice suddetto all'art. 879 prescrive che « qua-« lunque disposizione colla quale l'erede istituito od « il legatario è gravato con qualsivoglia espressione « di conservare, e restituire ad una terza persona, « è detta sostituzione fedecommessaria.

« Tale sostituzione è vietata; vi saranno però mag-« gioraschi e fedecommessi, le cui regole e condizioni « saranno stabilite con legge speciale; in essa sarà

« anche provvisto con adequati capitali ai secondo
« ed ulteriori geniti ».

In questa materia era stato dissenso tra il re ed il suo ministro; pensava Carlo Alberto che la monarchia si gioverebbe d'istituzioni che, mantenendo in un grado di permanente ricchezza ed in un certo lustro di titoli famiglie cospicue o benemerite dello Stato, si ravvicinassero a quegli ordini privilegiati che la rivoluzione francese aveva fatto scomparire, purchè non si venisse ad urtare troppo coll'indole de' nostri tempi, ed a degenerare nei vizii del sistema feudale.

Stavano intorno al re alcuni che ravvisavano in tali istituzioni una valida guarentigia d'ordine pubblico, è tra i primi era il maresciallo conte Della Torre che presiedeva al Consiglio di Stato. Dotato d'ingegno felice, retto d'animo, distinto per importanti servizii alla Corona, il conte Della Torre nella lunga sua carriera militare e diplomatica aveva acquistato siffatte idee e le avvalorava coll'esempio di ciò che avviene in Inghilterra.

Nella solenne sessione del Consiglio di Stato del 26 luglio 1836, che già abbiamo accennato, dopo lunghi dibattiti, ma senza che il principio sostanziale venisse punto controverso, il re disse essere « sua mente che,
« oltre ai fedecommessi di quattro gradi, si ammet-
« tessero primogeniture perpetue, permettendo i
« primi senza distinzione di classe, o persone, ma
« mediante autorizzazione sovrana, e dichiarando
« per le seconde che non potrebbero essere costi-

« tuite se non in forza di una particolare conces-
« sione (1) ».

Al conte Barbaroux tuttavia parve improvvido il divisamento.di questa legge. Meno egli attendeva di vantaggio per lo Stato dal risorgimento di siffatti vincoli di quello che ne temesse di danno per le famiglie. E veramente una semplice esistenza di maggioraschi, non coordinata con altre istituzioni che mirassero a rinvigorire l'azione della monarchia, non era tale da entrare nei costumi della nazione e da acquistare importanza d'istituzione politica. Invece era certo l'inciampo che ne sarebbe venuto tra i rapporti di famiglia per la concessione dei fedecommessi.

Quando ancora stavano in piedi siffatti vincoli i migliori ingegni ne desideravano l'abolizione e si dolevano che le abitudini sociali vi si opponessero (2); ora che dir si poteva del volerli far risorgere dopo che eransi estinti ?

L'editto sull'erezione dei maggioraschi per una serie di gradi indeterminati fu promulgato il 14 di ottobre dello stesso anno 1837, ma il conte Barbaroux

(1) Parole del relativo processo verbale della seduta del Consiglio di Stato.

(2) Il cancelliere d'Aguesseau, *cui nomini nullum par elogium*, scriveva il 24 giugno 1730: « L'abrogation entière de tous fidécommis « serait peut-être, comme vous le pensez, la meilleure de toutes les lois « et il pourrait y avoir des voies plus simples pour conserver dans les « grandes maisons ce qui suffirait à en soutenir l'éclat; mais j'ai peur « que pour y parvenir, surtout dans les pays de droit écrit, il ne fallût « commencer par réformer les têtes, et ce serait l'entreprise d'une « tête qui aurait elle-même besoin de réforme, etc. » — (Œuvres de d'Aguesseau, édition de Paris, 1776, tom. 9, pag. 307).

non volle assumere la risponsabilità di presentarlo alla firma reale, ed esso venne infatti controssegnato dal cavaliere Bastia che era il primo ufficiale del ministero di grazia e giustizia.

L'opinione pubblica in Piemonte non si discostò guari da quella del Barbaroux. La propaggine non attecchiva, ed allorchè nel 1850 fu discusso ed approvato il progetto di legge relativo alla proibizione di creare fedecommessi, primogeniture e maggioraschi, s'ebbe a riconoscere che dei maggioraschi eretti a termini del mentovato editto il numero verificato non ascendeva che a tre! (1)

Il nuovo codice Albertino attrasse a sè l'attenzione dei giuristi nei diversi Stati d'Europa, e fu pregiato per la diligenza con cui s'erano concepite le disposizioni, e per la cura che erasi avuta di applicare i progressi della scienza e i dettami della esperienza a vantaggio dell'agricoltura, ed a servizio delle guarentigie civili.

Tra gli studi critici che si fecero sopra questo codice uno è da notarsi singolarmente, quello pubblicato dal conte Portalis primo presidente della Corte di Cassazione, sotto il titolo di osservazioni sul nuovo codice sardo. L'eminente giureconsulto se da una parte rimprovera al codice Albertino di non essersi attenuto al sistema della piena secolarizzazione del poter civile, quale è stabilito in Francia, nota dall'altra molte nuove disposizioni introdotte nel codice

(1) V. la relazione fatta al Senato del regno dall'autore di questa Storia sull'indicato progetto di legge.

stesso *degne d'essere avvertite ed anche imitate.* Noi non seguiremo il conte Portalis nel corso di tutto il suo esame critico, chè nol consente l'andamento di una storia. Bensì ci è grato il rammentare la savia massima da lui espressa essere utilissimo alla società il rafforzare l'obbligazione legale con tutta la potenza dell'obbligazione morale, ed il rammarico da lui dimostrato che il richiamo all'ordine morale non sia stato collocato nel codice Napoleone (1).

Entrato in osservanza il codice civile, si pose mano alla discussione del codice penale, il cui progetto era stato pure disteso da una sezione della Commissione di legislazione. Cotesto lavoro percorse i medesimi stadii che il codice civile; dapprima furono consultati i Magistrati supremi, le cui osservazioni vennero prese in disamina dalla Commissione, poscia nel Consiglio di Stato fecesi deliberazione definitiva.

I principii su i quali erasi condotta quest'opera legislativa leggonsi espressi nel proemio dell'editto approvatore del codice stesso: « Abbiamo rivolte spe-
« cialmente le nostre sollecitudini » dice ivi il re « alla
« formazione di un codice di leggi penali, che, eguali
« per tutti, e fondate su regole certe e tra di esse
« coordinate, dessero ai giudici sicure norme nel-
« l'applicazione delle pene, lasciando loro però nella
« misura di esse quella discreta latitudine, che la
« moltiplice varietà di circostanze, non tutte dalla

(2) Vedansi anche le osservazioni uscite da altra penna, col titolo: *Remarques sur le nouveau Code civil sarde et sur quelques critiques, dont il à été l'objet.* Paris, Chamerot libraire éditeur, 1838.

« legge prevedibili, consiglia di confidare al prudente
« loro arbitrio ».

Si ebbe cura di stabilire nella varietà dei casi un'equa proporzione tra i reati e le pene, e di far sì che queste fossero dirette all'emendazione dei colpevoli mercè delle migliorate discipline nelle carceri, e degli stabilimenti penitenziari.

Se il codice penale francese servì sino ad un certo punto di modello al codice penale piemontese, non è men vero tuttavia che questo si distingue da quello sopratutto per avere migliorato le graduazioni delle pene.

Valendoci delle considerazioni di uno de' più illustri criminalisti d'Europa, il signor consigliere Mittermaier professore nell'università di Eidelberga, che pubblicò un esame critico di questo codice (1), noi porremo sotto gli occhi dei nostri lettori alcuni tratti caratteristici di tale opera legislativa avvalorati da una grande autorità di giudizio.

« Nel codice sardo la disposizione del complesso,
« la qualificazione dei singoli reati e la loro classifi-
« cazione sotto certi riguardi, e l'indicazione dei varii
« modi con cui possono essere commessi i reati me-
« desimi sono per la maggior parte determinati nello
« stesso modo che nel codice penale francese, ma ciò
« non pertanto potrà tosto ognuno convincersi che
« il codice sardo avanza positivamente di molto il
« codice francese.

(1) Estratto dal *Kritische zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes*. Heidelberg, 1840.

« Per cagion d'esempio l'art. 92 del codice sardo
« prescrive che alla pena ordinaria soggiace solamente
« colui che abbia compita l'età di ventun'anno all'e-
« poca del commesso reato (1); così pure circa l'im-
« putazione che si può opporre ai sordo-muti gli
« articoli 97 e 98 contengono molte savie disposi-
« zioni, ed all'articolo 100 si ammette un allevia-
« mento di pena per cui i magistrati possono con-
« dannare il reo soltanto al carcere, od al semplice
« ergastolo, allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore
« e la forza non si riconoscessero al grado di rendere
« non imputabile affatto l'azione. Il tentativo non è,
« come fu nel codice francese, punito coll'istessa pena
« con che lo sono i reati consumati.

« La legge sarda distingue il delitto mancato dal
« tentativo propriamente detto, e fa nel primo caso
« diminuire la pena di un grado, e di due o tre nel
« secondo. I complici non sono, come in Francia,
« puniti con la pena stessa degli autori, ma la pena
« di quelli è diminuita da uno sino a tre gradi se-
« condo le circostanze.

« Per quanto spetta alla recidività furono intro-
« dotte graduazioni meno rigide di quelle che si ri-
« scontrano nel codice francese; tuttavia per verità
« ancora troppo severe.

« La pena di morte nell'ordine di recidività è solo
« minacciata in que' casi in cui il condannato alla
« pena dei lavori forzati a vita, mentre sta scontando

(1) Salva la restrizione di cui nell'alinea dell'articolo 26. *Nota dell'autore di questa Storia.*

« la sua pena, commette un nuovo reato punibile
« con i lavori forzati a vita.

« Quanto alle minacce fu mitigata la troppo terri-
« bile asprezza del codice francese per cui vengono
« irrogate pene inflitte in modo assoluto.

« Parimente la pena capitale è talvolta minacciata
« non in modo assoluto, ma in guisa che sia data fa-
« coltà al giudice di giungervi per via di estensione.

« Così dopo d'avere stabilito che i colpevoli di cri-
« mine di parricidio o di venefizio, quantunque man-
« cato, sono puniti colla morte, l'art. 578 ammette
« che si possa secondo le circostanze fare luogo alla
« diminuzione di un grado della pena.

« Ugualmente pel crimine d'incendio è fatta fa-
« coltà al giudice di scostarsi dalla pena ordinaria
« della morte quando concorrono alcune circostanze
« dal codice medesimo specificate all'art. 700.

« Anche la pena dei lavori forzati a vita può venir
« mitigata, lasciandosi in vista di certe circostanze
« facoltà al giudice di attenersi a quella dei lavori
« forzati a tempo (articoli 160, 188, 331).

« In tutti i reati poi che si commettono contro la
« proprietà quando il danno non ecceda le lire 25, e
« concorrano altre circostanze attenuanti, per l'arti-
« colo 727 si permette al giudice di diminuire le pene
« che sarebbero altrimenti inflitte, in modo che ai
« lavori forzati sottentri la reclusione, a questa il
« carcere non minore però di sei mesi.

« Riguardo finalmente alle pene ordinarie dal co-
« dice stesso prescritte si lascia sovente uno spazio

« più che bastante all'arbitrio per scegliere la più « conveniente ».

La considerazione ed i confronti che abbiamo accennati bastano a nostro credere per dimostrare con quale temperanza abbia proceduto il legislatore nella distribuzione delle pene, e come siasi raggiunto lo scopo che egli ebbe in mira, di « stabilire, cioè, un « equa proporzione tra i reati e le pene, e che queste « non solo inservissero al pubblico esempio, ma per « la qualità e misura loro, e mercè gli ordini dal re « già dati per nuove costruzioni e pel miglioramento « dei luoghi di ditenzione, fossero dirette alla emen- « dazione dei colpevoli (1) ».

Al codice penale promulgato il 26 ottobre 1839 ed entrato in vigore il 15 di gennaio 1840, tenne dietro a breve distanza il codice penale militare, promulgato il 28 luglio 1840 per essere applicato il 1° di gennaio 1841. Questo lavoro condotto da persone diverse da quelle che componevano la Commissione di legislazione dianzi additata, e diretto specialmente dal ministro della guerra « fu governato dall'idea di « mantenere per quanto più si poteva le discipline « antiche, e solo di aggiungervi quelle disposizioni « che la esperienza dimostrò essere necessarie alle « nuove emergenze od atte a chiarire i dubbi insorti « nell'esecuzione della legge, ed a renderne più facile « e più uniforme l'applicazione (2) ».

(1) Parole del proemio dell'editto di promulgazione del codice penale.

(2) Parole del proemio dell'editto di promulgazione del suddetto codice penale militare.

Il codice di commercio fu compilato in varie serie di conferenze e da persone successivamente a ciò deputate (1), ma sempre sotto la direzione del guardasigilli conte Barbaroux. Nella massima parte delle sue disposizioni cotesto codice seguiva il testo del codice di commercio francese, giovandosi tuttavia di alcuni miglioramenti che ad esso eransi arrecati in altre legislazioni, ed in ispecie nella spagnuola. Il progetto del codice fu sottoposto all'esame non solamente dei Magistrati supremi, ma anche delle Camere di commercio. Trattavasi di legge che doveva estendersi ugualmente a provincie che seguivano usi diversi in materia commerciale; poichè in Savoia ed in Piemonte serbavansi vecchie tradizioni per cui venivano ristrette le abitudini del traffico, laddove a Genova quelle avevano preso ben maggior campo sì per l'antica frequenza dei negozi, sì per la continuata osservanza del codice francese, non è maraviglia che le opinioni fossero alquanto diverse. Ma sovra nessun punto il dissenso spiccò più ricisamente che nella quistione delle persone cui fosse lecita l'emissione di lettere di cambio, e di biglietti all'ordine.

· Questo codice venne poi in parte modificato con R. Decreto 18 ottobre 1848.

(1) Dopo la promulgazione del codice civile l'andamento dei lavori delle diverse sezioni della Commissione di legislazione non fu più regolato esattamente nella stessa forma. Della compilazione del codice di commercio ebbe singolarmente ad occuparsi il conte Carlo Corsi di Bosnasco, attualmente presidente di classe nella Corte d'appello di Torino e senatore del regno.

Si consultarono pure in tale materia alcuni distinti giuristi che ne erano specialmente pratici; tra gli altri il genovese avv. B. Perazzo.

In definitiva il codice accolse un sistema mediano che agli occhi degli uni sembrava di soverchio ristretto, abbastanza largo agli occhi degli altri, e che dovette soggiacere di poi ad una riforma più conforme al desiderio di un'illimitata circolazione di valori (1).

Il codice di commercio promulgato il 30 dicembre 1842 entrò in vigore il 1º di luglio 1843.

Pochi mesi dopo questa promulgazione cessò di vivere, affranto per i sostenuti lavori, e compianto pei meriti singolari, pe' quali era distinto, il conte Giuseppe Barbaroux. Il nome di lui verrà iscritto con sincerissima lode nei fasti della storia civile del nostro Piemonte.

Non fu quindi smessa l'opera legislativa, ma procedette con meno vigore. È ragione però che si dica che ciò che rimaneva da farsi era forse il più difficile e geloso, la riforma cioè del doppio rito giudiciario, criminale e civile. Questi ordinamenti che mettono in moto la macchina della legislazione si collegano troppo sovente con riguardi personali e considerazioni politiche ed amministrative per non aprir l'adito a dubbi ed a resistenze.

Non sarà inutile che qui si aggiunga un'avvertenza addotta dall'espertissimo autore *della notizia intorno a' lavori della regia Commissione di*

(1) V. gli articoli 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 202 del codice di commercio.

V. la legge del 14 aprile 1853

legislazione (1), cioè che « sebbene i codici che ven-
« nero comparendo alla luce venissero in principio
« attuati soltanto negli Stati di terraferma, fu tutta-
« via schivato in fronte ai medesimi tale restrittiva
« intitolazione, locchè accennava sin d'allora ad un
« pensiero, che fu poi mandato ad effetto per voto
« del Parlamento, di estenderli anche all'isola di Sar-
« degna ».

Prevedendo gl'indugi che si sarebbero incontrati nel comporre il codice di procedura criminale, non erasi mancato d'introdurre alcune importanti variazioni all'antico processo inquisitorio. Agli 11 di gennaio 1840, quando si attuava il codice penale, si provvide provvisoriamente con alcuni mezzi non prima adoperati « a meglio scoprire la verità ed « aprire agli inquisiti un maggior campo alla difesa « ed a tranquillare vieppiù l'animo dei giudici, pro- « curando ad essi maggiori mezzi di convinzione (2) ».

Consistevano precipuamente tali disposizioni nella facoltà attribuita, soltanto per le cause criminali, non per quelle di semplice polizia correzionale, ai Magistrati supremi di ordinare, sovra la domanda così dell'imputato come del fisco, la ripetizione di que' testimoni cui il Magistrato avesse stimato di far luogo, da udirsi al cospetto del medesimo, a porte chiuse, ed alla presenza dell'inquisito, ove questi il chiedesse, de' suoi difensori e del fisco; il tutto prima

(1) Il prelodato conte Alessandro Pinelli, a pag. V.

(2) Parole delle R. patenti 11 gennaio 1840.

che in udienza pubblica si facesse la relazione della causa. Ammettevasi l'inquisito che lo volesse, anche senza ripetizione di testimoni, ad essere presente all'udienza, ed il Magistrato a sua volta aveva facoltà di chiamarvelo. Si stabiliva che la prova della reità o non dell'inquisito dovesse dedursi da processo scritto combinato co' resultati della ripetizione dei testimoni ove questa avvenisse.

Attribuivasi pienezza di difesa ai contumaci che si presentassero alla giustizia, e si riformava il dettato delle sentenze penali, prescrivendosi che in esse oltre i termini della contestazione, od imputazione che dir si voglia, dovessero contenersi la dichiarazione dei fatti costituenti il reato, e l'indicazione degli articoli di legge applicati alla specie.

Questi erano, come ognun vede, i primi passi per avviarsi allo schietto processo orale che poi venne stabilito nel codice di procedura criminale, promulgato il 30 ottobre 1848. Ma in quella mescolanza di vecchio e di nuovo, di presentìto e d'imperfetto, gravi difetti proprii si scorgevano, ed il principale forse di tutti era l'incertezza lasciata nell'animo del giudice se dovesse formarsi il criterio relativo sul processo scritto anzichè sulle deposizioni orali.

Debito di giustizia è il rammentare come i Magistrati supremi, richiesti del loro parere sul progetto della legge del 1840, si chiarissero inclinevoli ad introdurre nella sua pienezza il processo orale, prevedendo gl'inconvenienti maggiori che ne sarebbero derivati da' proposti mezzi termini.

I Magistrati istessi non s'accomodavano di certe prerogative che loro si volevano conservare, come quella di un'illimitata facoltà di avocare a sè le cause di competenza dei tribunali o dei giudici di mandamento. E meritano particolare attenzione le seguenti considerazioni che il Senato di Piemonte sottoponeva al governo: « chiunque commette un reato » esso diceva « deve sapere che egli sarà chiamato a rendere « conto avanti quel giudice che la legge dichiara « giudice ordinario di detto reato. Chiunque è im« putato ha diritto di lavarsi dall'imputazione avanti « il giudice stesso ordinario del reato. La mutazione « adunque di un giudice in un altro non può aver « luogo senza violar tali regole; la teoria dell'avo« catoria non si può ammettere senza sovvertire l'or« dine intiero delle giurisdizioni. Pare inoltre al Se« nato che per tal modo si possa favorire l'impunità « di un reato; niuno ignora come sia utile all'ammi« nistrazione della giustizia che questa esercisca la « sua azione sul luogo stesso od almeno nel luogo « più prossimo al delitto, in mezzo alle persone che « lo videro commesso, e che conoscono le persone « e le cose; ciò nel tempo e coi mezzi più celeri « che si possa. Trasportata al Senato in via d'avoca« toria la cognizione di un delitto quando appena « possono i Senati bastare, e con gran stento pei « crimini, il delitto rimarrà obbliato . . . . . Tanto « maggiormente e più coraggiosamente insiste il Se« nato in questo avviso in quanto che anche sotto « il sistema delle costituzioni e dopo l'editto del 1822,

« non si fecero avocatorie, salvo in casi rarissimi,
« dimodochè una tale facoltà riuscirebbe persino
« inutile, perchè non arriverebbe mai il caso di ado-
« perarla ».

Quando i vecchi corpi di magistratura si mostrano di tanto superiori ai vieti privilegi, ed entrano così francamente nella via indicata dalle più sane dottrine, non si può dubitare dell'esito delle riforme legislative. E così avvenne appunto in Piemonte, dove indi a pochi anni il processo orale e le guarentigie maggiori della difesa degl'imputati ebbero il pieno loro svolgimento.

Facendo ora passaggio dalle materie criminali alle materie civili, voglionsi distintamente ricordare tre provvedimenti che si fecero dopo il codice civile, all'intento di regolare il diritto di proprietà in certe contingenze o qualità speciali.

L'art.° 441 del codice civile stabilisce « che nes-
« suno può essere costretto a cedere la sua pro-
« prietà o permettere che altri ne faccia uso se non
« per causa d'utilità pubblica e mediante una giusta
« e previa indennizzazione ».

Colle regie lettere patenti del 6 di aprile 1839 furono determinate le regole da osservarsi nei casi di espropriazione per opera d'utilità pubblica. Il ministro che compilò questa legge era il conte Beraudo di Pralormo che dirigeva gli affari dell'interno, uomo rettissimo d'animo, curante del pubblico bene, ed al sommo perseverante nei propositi. La legge di cui si parla era foggiata in gran parte su quanto

erasi statuito altrove sovra simile oggetto. Il carattere principale di questa legge, che fu commendata anche all'estero (1), consiste nella cura presa dal legislatore di agevolare per quanto è possibile un accordo amichevole tra le parti, davanti all'autorità amministrativa, delle differenze circa l'indennizzazione da concedersi. Ove l'accordo non riesca, la quistione si porta davanti ai tribunali ordinarii, ma si attribuisce ad un tempo all'autorità amministrativa l'ordinare senza ritardo l'occupazione della proprietà mediante il pagamento od il deposito d'una indennità stabilita d'ufficio. La forma di procedere giuridicamente per la determinazione dell'indennità, è regolata nel modo il più pronto e sommario.

A questa legge tenne dietro un'ampia istruzione (2) inviata agli intendenti delle varie provincie, per servir loro di norma nella definizione dei casi dubbi e per attuare compiutamente l'intenzione del legislatore.

L'altro provvedimento a cui abbiamo accennato si riferiva alla ricognizione della proprietà letteraria. Già nel codice civile, al citato art. 440, eransi le produzioni dell'ingegno umano ravvisate quali proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi. Ma cotesta guaren-

(1) V. l'articolo inserto nel giornale di Legislazione e di Giurisprudenza che si pubblicava in Eidelberga, comunicato dal professore dottore Bass di Friborgo.

(2) Con circolare del ministro dell'interno del 12 di giugno 1839.

tigia, ristretta in brevi confini di territorio e soggetta ad una libera concorrenza di riproduzione in altri Stati, poco giovava alla proprietà letteraria al di là di quanto eraselė conceduto col favore di privilegi temporarii in virtù di regie patenti del 28 febbraio 1826.

Non mancò il re Carlo Alberto, propensissimo quale era a proteggere le scienze, le lettere e le arti, di valersi della prima occasione che gli si presentasse per estendere gli effetti di tal guarentigia in pro dei suoi sudditi mercè di convenzioni internazionali. L'opportunità gli venne aperta da una proposta combinata col ministro austriaco principe di Metternich, ed assai favorita dal ministro degli affari esteri conte Solaro della Margarita (1).

Il re incaricò una speciale Commissione di esaminare la proposta anzidetta, e di dare parere su quello che convenisse di fare in proposito. La Commissione fecesi a studiare il progetto e ad un tempo i varii sistemi che eransi teoricamente esposti su questa specie di proprietà, suggerì alcune modificazioni ed aggiunte al primitivo disegno, e cercò di far sì che le disposizioni di questo trattato fornissero lo sviluppo ed il compimento al principio legislativo posto nell'articolo 440 (2). Il lavoro fu felicemente condotto

(1) V. il *Memorandum storico-politico* di quest'ultimo, 2a edizione, pag. 137-38.

(2) Questa Commissione era composta del conte Giacinto Avet, che fu l'estensore del consulto, del conte Federigo Sclopis, e del cavaliere Luigi Cibrario.

Nel consulto rassegnato al re per mezzo del ministro degli esteri conte

a termine con ugual premura da ambe le parti, e fu sanzionato colla convenzione conchiusa in Vienna il 22 di maggio 1840, rivolta come ivi si legge: « a fa« vorire e proteggere le scienze e le arti, incorag« giar le utili intraprese e guarentire agli autori la « proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche « nei rispettivi dominii delle alte parti contraenti ».

La convenzione del 22 maggio 1840 si applicava ai rispettivi dominii dell'imperatore d'Austria e del re di Sardegna, ma nell'art. 27 aggiungeva che *i due governi contraenti inviteranno gli altri governi d'Italia ed il cantone del Ticino ad aderire alla presente convenzione. Questi pel solo fatto dell'adesione manifestata saranno considerati come parti contraenti.*

Nel corso di quell'anno il papa, il granduca di Toscana, i duchi di Modena, di Parma e di Lucca aderirono alla benefica stipulazione; non così il re di Napoli ed il cantone Ticino. Astenendosi dal con-

Solaro della Margherita, dicevasi che la Commissione « a eu présents à « l'esprit les trois principaux systèmes proposés et soutenus par les « écrivains et par les hommes d'Etat qui se sont occupés de cette matière. « Le premier de ces systèmes tend à étendre à la propriété littéraire « les regles qui régissent les autres propriétés de droit civil; à la consi« dérer par conséquent comme perpétuelle. Un autre système a pour « objet de livrer immédiatement les productions de l'esprit ou de l'art « au domaine pubblic; de ne point reconnaître par conséquent la pro« priété exclusive de l'auteur, mais de l'indémniser par la perception « d'un droit perpétuel et transmissible à ses héritiers sur chaque re« production ou réimpression de l'ouvrage. Enfin le dernier système « considère l'auteur comme propriétaire viager, et ses héritiers comme « propriétaires à temps. Placée entre ces divers systèmes la Commission « s'est déterminée en faveur du dernier, etc. ».

corrervi questi due governi impedirono che si ottenesse il frutto sperato. Gl'interessi mercantili prevalsero alle giuste speranze delle scienze e delle arti.

Nel 1843 venne conchiusa una convenzione per assicurare la proprietà letteraria tra la Sardegna e la Francia. Lo stesso ministro che, come le altre, stipulava questa convenzione, lasciò scritto che avevala richiesta la Francia in compenso di alcune larghezze acconsentite in un contemporaneo trattato di commercio, ma *che era più nominale che reale e non impediva punto i negozianti librai nelle loro operazioni col Belgio* (1). A questa convenzione tenne dietro nel 1846 una addizionale.

Il terzo dei provvedimenti cui accennavamo è l'editto del 30 giugno 1840 col quale si diedero le disposizioni regolatrici delle miniere, cave ed usine. Questo provvedimento preparato con lunghe discussioni da una Commissione di magistrati ed economisti prese a risolvere i punti i più gravi in siffatta intricatissima materia legislativa.

Quelli che hanno atteso allo studio delle vicende della legislazione conoscono quali e quanti tentativi siensi fatti per tutelare legalmente ed utilmente i diritti dei proprietarii del suolo e l'interesse della coltivazione delle sottostanti miniere. Ricordano essi le difficoltà di ordinare e conciliare le varie esigenze di questo problema, ed i lavori che vi spesero sopra i

(1) *Memorandum storico-politico* del conte Solaro della Margarita, seconda edizione pag. 196.

ministri ed i consiglieri di Stato di Napoleone I, e la celebre nota da questo dettata nel castello di Schönbrunn.

La legge piemontese intese sopratutto a far trionfare le ragioni economiche onde promuovere la scoperta e la coltivazione delle miniere in un paese non scarso di quelle sotterranee ricchezze ; si troncò quindi con espressa nuova disposizione la quistione tanto estesa e tanto dubbia del concorso dei diritti sovra la superficie, e sulle interne parti del suolo. Coll'articolo 37 di quest'editto si dichiarò che « dal « giorno in cui una miniera sarà conceduta, quando « anche lo sia al proprietario stesso del suolo, la « proprietà della medesima verrà distinta da quella « della superficie e considerata quale nuova pro- « prietà ».

Costretti per così dire dalla connessione delle materie principali, abbiamo dovuto scostarci dall'ordine cronologico lasciando indietro un atto importante che pure riveste carattere legislativo e sul quale è pregio dell'opera il non trascorrere.

Il conte di Pralormo che abbiamo già nominato, divenuto primo segretario di Stato degli affari interni conobbe i disordini che erano corsi in varie amministrazioni d'istituti di carità e di beneficenza, e al fine di rimediarvi propose al re radicali riforme.

L'amministrazione degl'istituti di carità, sebbene dipendente da un centro governativo comune, veniva regolata diversamente in Savoia, in Piemonte ed in Liguria, nè bene definita era l'ingerenza che doveva

in essa prendere l'autorità centrale. In Savoia erano quelli sino dal 1823 posti sotto la direzione di un Consiglio generale sedente in Ciamberì con giurisdizione su tutto il ducato; in Liguria, tranne la città di Genova, stava ancora in piedi il sistema francese.

Una varietà di provvedimenti che non supplivano a tutti i bisogni, una diversità d'ordini di persone preposte a quell'amministrazione che apriva l'adito a' privilegi e ad esenzioni, una prolungata trascuranza ed inosservanza dei regolamenti particolari, rendevano necessario qualche generale riordinamento.

Volevansi conservare nel governo di tali istituti la presenza e la vigilanza dell'autorità ecclesiastica che saggiamente ed imparzialmente esercitata può così bene accordarsi coll'indole delle pie fondazioni e promuoverne gl'interessi accomodandovi l'azione salutare del governo sull'andamento dell'amministrazione (1).

Il re si fece quindi a prescrivere per quegl'istituti un sistema economico simile a quello in vigore nell'esercizio delle regie finanze, ed a richiamare a regole uniformi le congregazioni, i consigli di carità non che gli uffizi di beneficenza, il tutto coll'intendimento di estendere a loro favore i vantaggi e privilegi conceduti agli altri rami di pubblica amministrazione. Con tale ordinamento si mutava non meno l'esercizio pratico dell'amministrazione che quello di

(1) V. raccolta di leggi, istruzioni, lettere, circolari ed altri provvedimenti in vigore, concernenti l'amministrazione degl'istituti di carità, ecc. Torino 1840, presso G. B. Paravia e compagnia.

superiore tutela ed ispezione, del quale per le antiche leggi dello Stato erano investiti i Senati.

Come prima pertanto si presentò al Senato di Piemonte il relativo regio editto per esservi interinato, il Magistrato supremo si risentì all'aspetto delle novità che si volevano introdurre anche allo scopo di spogliarlo di quel diritto di sorveglianza. Tentò esso la prova della rappresentanza al re, sospendendo intanto l'interinazione; espose i pericoli ai quali, secondo che gli pareva, andavano incontro le opere pie colle preparate mutazioni, mosse dubbi di giurisdizione, palesò timori di danni imminenti.

L'opposizione del Senato di Piemonte era vivamente secondata da quella di una parte del clero che vedeva scemarsi la più diretta ingerenza avuta nell'amministrazione di non pochi fra quegli istituti, e non bramava d'essere assoggettata alla vigilanza di Commissioni composte di superiori ecclesiastici e di parecchi laici a ciò destinati dal governo.

Ma Carlo Alberto consigliato dal suo ministro stette fermo nei propositi. L'opinione pubblica non si accostò alla resistenza del Senato, il quale nell'opporsi alla mutazione che si voleva introdurre condannava però se medesimo, mentre nella sua rappresentanza diceva non potersi dissimulare « che in varii luoghi, e « massime nelle terre, gl'istituti di carità e di be-« neficenza sono male amministrati, e che per colpa « o per negligenza delle persone preposte ai mede-« simi, non che per difetto di sorveglianza si trascura « la riscossione delle loro entrate, e se ne fa un im-

« piego non sempre conforme alla loro istituzione.
« E convenire perciò sulla necessità di provvedere a
« tale riguardo in modo che pari efficacemente a
« siffatti inconvenienti, che inspirando sempre mag-
« giore fiducia al pubblico nella retta loro ammini-
« strazione, conservi ed accresca nelle persone fa-
« coltose lo spirito di pia liberalità, a cui devono le
« pie opere la loro origine ed il loro incremento (1) ».

A fronte di queste esplicite dichiarazioni si poteva rimproverare al Senato dell'avere poco, o male usato della prerogativa di superiore ispezione che dianzi gli competeva, lasciando giungere a tal segno gli abusi; e si doveva credere che il sovrano si fosse con ragione deciso a togliere ad esso quell'autorità per conferirla, munita di più energici mezzi, ad agenti più solleciti e vigorosi.

Il regio editto del 24 dicembre 1836 pose in esecuzione que' provvedimenti. Nessuna lagnanza mossero gli altri Magistrati, ed il Senato di Piemonte lo interinò *in esecuzione dei regi ordini* (2). L'effetto corrispose all'aspettazione generale, e fu proficuo alle opere pie. Nè si avverò il vaticinio del Senato di una *diminuzione di favore delle persone dabbene d'impiegarsi a vantaggio di quegl'istituti di beneficenza.*

Non scarseggiarono i lasciti pii, e l'esercizio della carità pubblica fu assai meglio assicurato e diretto.

(1) Parole della *Rappresentanza* del 3 dicembre 1836.

(2) Con questo modo di dire si esprimeva l'adesione forzata, o se meglio piace, in virtù d'obbedienza, che vi dava il Senato in seguito a nuovo comando.

L'eseguimento pronto e sicuro del codice penale e della legge dell'11 gennaio 1840 richiedeva si facessero cessare le diversità di giurisdizione e le immunità personali delle diverse classi dei sudditi regi al cospetto della giustizia punitrice.

S'intavolarono a tal fine negoziati colla Santa Sede, ed il 27 marzo 1841 venne conchiusa in Roma una convenzione tra il regio ministro ed il cardinale segretario di Stato.

Stabilivasi in essa che « avuto riguardo alle cir-
« costanze dei tempi, alla necessità della pronta am-
« ministrazione della giustizia, ed alla mancanza
« dei mezzi corrispondenti nei tribunali vescovili,
« la Santa Sede non farà difficoltà che i Magistrati
« laici giudichino gli ecclesiastici per tutti i reati
« che hanno la qualificazione di *crimini* a termini
« delle leggi vigenti negli Stati di sua maestà.

« Pei reati dalle stesse leggi qualificati *delitti*,
« commessi dagli ecclesiastici, eccettuati quelli che
« si commetteranno in materia di finanza, conoscerà
« la curia del vescovo ».

Prescrivevasi inoltre nella stessa convenzione;

Che delle contravvenzioni, come pure di tutti i delitti in materia di finanza commessi da ecclesiastici conoscessero i tribunali laici, applicando però la sola pena pecuniaria, non mai la corporale sussidiaria;

Che il giudice laico giudicasse qualunque delitto allorchè commesso da un ecclesiastico di complicità con un laico;

Che prima d'essere messa ad esecuzione la sentenza di morte contro di un ecclesiastico si comunicasse il processo al vescovo per la degradazione del condannato a termini de' sagri canoni; ed il vescovo avesse facoltà di fare osservazioni in favore del condannato se ve ne fossero motivi plausibili, quali osservazioni dovessero poi sottoporsi, d'ordine del re, ad una Commissione composta di tre vescovi dello Stato, che conoscendo del fondamento dei fatti rilievi, secondo i casi, proponesse di passar oltre alla degradazione, o raccomandasse il condannato alla sovrana clemenza;

Che per gli ecclesiastici alla pena dei lavori forzati si surrogasse la reclusione o la relegazione, senza aggiunta d'esemplarità.

Finalmente si aggiungevano disposizioni tutte favorevoli agli ecclesiastici così per i casi d'arresto come pe' luoghi di reclusione, di relegazione, e di detenzione preventiva.

Nell'attuare tuttavia le nuove leggi criminali non si potè andar tanto liscio da evitare le difficoltà ed i conflitti. Così, per esempio, l'8 di luglio 1843 il Senato di Piemonte, con una sua rappresentanza, supplicava il re di non permettere che a fronte delle nuove leggi penali si continuasse dalle curie ecclesiastiche a procedere pel fatto di stupro semplice, applicandovi penalità non più in vigore, anzi escluse dalla nuova legislazione.

Nè le difficoltà si restringevano soltanto ai casi criminali; lo stesso Senato nel giorno anzidetto do-

vette fare altra rappresentanza al re, chiedendo che dal governo non si tollerasse che i giudici ecclesiastici nelle decisioni di contese relative ad affari civili, applicassero altre leggi che le civili vigenti nello Stato per sovrana autorità (1).

Nel corso di questa storia (2) abbiamo narrato come la mala pianta della feudalità si fosse abbarbicata in Sardegna e vi avesse prodotti i soliti tristissimi suoi frutti; sterilità di terre, avvilimento d'animi. Nè per lungo tratto di tempo, anche dopo che nel più degli Stati di Europa erano crollate tali malaugurate istituzioni, l'isola aveva veduto quelle scomparire.

Eransi bensì fatti al principio di questo secolo alcuni provvedimenti rivolti a mitigare le esorbitanze più odiose di quel sistema. Con un Pregone uscito nel 1800 dall'in allora vice-re, poi re Carlo Felice, si abolì in via governativa e senz'altro ogni *comandamento dominicale*, cioè ogni servizio che gli abitanti fornivano personalmente al feudatario, e qualunque specie di prestazione ad esso servizio surrogata. Co-

(1) Questa rappresentanza fu fatta all'occasione di una sentenza pronunziata il 7 agosto 1841 dalla curia arcivescovile di Genova nella causa di Caterina Pomelli-Salvarezza contro il prete Giuseppe Piantelli. Nei motivi di detta sentenza la curia di Genova, senza tener conto delle leggi civili regolatrici della materia meramente civile che cadeva in discussione, si limitò a dire unicamente *che nel foro ecclesiastico si deve osservare il diritto canonico*, e secondo le regole di quello sentenziò. La rappresentanza del Senato di Piemonte svolge ampiamente il punto giurisdizionale con moltiplici ragionamenti che ne duole di non poter qui recare in disteso.

(2) Tom. 3, cap. 1, pag. 29.

testi comandamenti erano abusi invalsi col tempo, giacchè nelle primitive infeudazioni non esisteva nell'isola di Sardegna alcuna specie di servitù o di soggezione dell'uomo all'uomo. Poscia si era creata una speciale giunta o delegazione incaricata di sentire sommariamente i feudatarii ed i Comuni, e di ridurne a termini di equità e di giustizia i diritti e le prestazioni che, a termini di legge, i feudatarii potessero esigere ed i Comuni dovessero pagare. Sul parere della delegazione davasi poi la sanzione del governo (1).

Ma Carlo Alberto, salendo al trono, portava con sè il divisamento di abolire compiutamente in ogni sua parte la feudalità, e fin dal mese di marzo 1832 ordinava al supremo Consiglio di Sardegna, residente in Torino di preparare i relativi provvedimenti (2).

Il governo intanto procedette ad una serie moltiplice di operazioni dirette tutte a quel savissimo scopo. Dovevasi quindi disporre l'affrancamento dei vassalli dagli oneri troppo gravosi che li stringevano verso i feudatarii, e levar di mano a questi

(1) V. sul progetto di legge abolitiva degli ademprivi in Sardegna le *Note* del senatore Musio, stampate in Nizza, 1859.

(2) Lettera del ministero di grazia e giustizia indiritta al conte Lodovico Peyretti, presidente del Consiglio supremo, il 10 marzo 1832, in cui si legge: « In udienza di quest'oggi S. M. si è degnata di ordi-« narmi che avessi a scrivere a codesto Consiglio supremo di sotto-« porle un progetto di legge generale per un affrancamento de' vassalli « del regno di Sardegna dalle prestazioni in natura verso li feudatarii, « mediante il pagamento di una corrispondente annualità in danaro ecc.».

le prerogative giuridiche ed economiche che inceppavano l'azione riparatrice del sovrano a pro di tutti i suoi sudditi. Ma si doveva ad un tempo evitare lo spoglio indebito di utili ragioni legalmente acquistate ai feudatarii stessi senza una conveniente indennità.

Lungamente e con ogni maturità fu discussa nel seno del supremo Consiglio la svariata materia (1), e quindi dal governo si pose mano ai graduali provvedimenti per compiere la bene ideata impresa.

Con Carta reale del 19 dicembre 1835 si stabilì nella città di Cagliari una Delegazione incaricata specialmente di ricevere le consegne dei feudi, giurisdizioni e diritti feudali esistenti nel regno di Sardegna, da farsi dai rispettivi feudatarii, e le informazioni analoghe dei Comuni, di confrontarle insieme, di procurare il modo di verificarle mercè di peculiari informazioni e della disamina di tutti i documenti e carte che credesse opportune, di rettificare quindi le anzidette consegne, e di rassegnare finalmente al re lo specchio di ciascun feudo sì e come sarebbe per risultarle, e l'ammontare del redito netto, depurato cioè dai pesi ed oneri alla qualità di feudatario inerente.

Non si fece tuttavia aspettare la solenne soppressione in tutto il regno di Sardegna dell'esercizio della giurisdizione feudale, civile e criminale, e di

(1) Sotto la presidenza del lodato conte Peyretti si trattò questa complicata pratica in Consiglio e particolarmente si adoperò nel distendere i relativi pareri il consigliere conte Quigini-Puliga.

ogni altro diritto che ne dipendesse a qualunque titolo posseduta, la quale si richiamò a riunirsi alla regia giurisdizione, con un editto del 21 maggio 1836 (1).

Così il re, tolta la giurisdizione che in molti luoghi del regno di Sardegna esercitavano a nome suo i baroni in forza di feudali concessioni, si fece a promuovere la pronta e celere amministrazione della giustizia, *attributo* secondo che dice rettamente l'editto medesimo, *il più splendido della sovranità, e base e fondamento dell'ordine sociale.*

Eseguiti questi preparativi si venne con regio editto del 30 giugno 1837 ad instituire in Cagliari una Delegazione incaricata di liquidare e di determinare secondo le norme ivi specificate il modo e la quantità delle prestazioni feudali che da qualsivoglia persona si corrispondevano annualmente ai rispettivi feudatarii, e di decidere sulle questioni e differenze tutte relative che potessero insorgere (2); e con altro

(1) I provvedimenti legislativi che da noi vengono citati in questa materia sono stampati nella *Raccolta degli atti governativi ed economici del regno di Sardegna dall'anno* 1820, *pubblicati con autorizzazione del governo.* — Cagliari, per la società tipografica, con privilegio di S. S. R. M.

(2) Non sarà inutile ad istruire il lettore che desideri maggior cognizione del corso dei provvedimenti relativi all'opera estintiva delle feudalità nell'isola di Sardegna il riferire i seguenti passi del citato opuscolo del signor senatore cavaliere Musio sul progetto di legge abolitiva degli ademprivi in Sardegna.

« Alla liquidazione » egli scrive « dei redditi feudali doveva tener « dietro la loro abolizione; e qui bisogna primamente avvertire che la « medesima non è stata giammai sancita da legge alcuna o provvedi-

regio editto del 30 giugno 1838 si fecero altri provvedimenti per accelerare quelle pratiche.

Come poi fu innoltrata la liquidazione di quegli oneri si provvide per determinare i modi delle indennità, e con regio editto del 21 agosto 1838 si stabilì che i compensi delle prestazioni feudali, dovuti pei feudi riscattati a nome delle disposizioni dianzi ordinate, i quali non potessero essere assegnati in beni od in danaro, sarebbero corrisposti ai feudatari in rendite sull'amministrazione del de-

« mento d'ordine generale. Era questo il primo divisamento di re Carlo « Alberto, ed in questo senso egli aveva già firmato un editto che per « frapposti imbarazzi diplomatic sovraggiuntigli mentre egli era alle « acque di Valdieri, e l'editto era sul punto d'essere rimesso alla stam- « peria, fu condannato a rimanere inedito e discendere neonato nella « tomba dei regii archivii di Torino. Ma siccome non perciò il re aveva « smesso il pensiero dell'abolizione dei feudi, e veniva intanto creato « un separato ministero per le cose di Sardegna, perciò tanto il mini- « stro quanto il primo ufficiale cavaliere Sauli, ora degnissimo sena- « tore del regno, spinsero le cose con maggior alacrità, con quest'al- « tra differenza, che prima si pensava ad un semplice affrancamento, « e poscia ad un formale riscatto.

« Già tutto era pronto, ed in un Consiglio di conferenza, del giugno « 1837, dovevano essere formolate le basi di un provvedimento aboli- « tivo dei feudi; ma più gravi difficoltà obbligavano il re a soprasse- « dere di nuovo, e fu allora che il primo ufficiale, cui alludo, solle- « cito più della sua gloria che della sua carriera, volle meglio rinun- « ziare a questa che all'idea eminentemente filantropica del riscatto « della Sardegna ».

Seguendo poi il proposto del prelodato senatore Musio, si rinunziò all'idea di una legge o provvedimento generale abolitivo dei feudi, e si abbracciò quella di particolari convenzioni, che avendo a base la libera rinunzia del feudo fatta dal feudatario al re, conducesse allo stesso scopo per una diversa via in cui non si potesse più opporre difficoltà di sorta.

bito pubblico del regno. Tali rendite sommavano a quattrocento ottantamila lire di Piemonte coll'aggiunta di un'annualità di oltre novantaseimila lire, assegnata come fondo di estinzione dello stesso debito.

Poste così le basi per l'abolizione delle feudalità in Sardegna, s'introdussero que' proficui cangiamenti che ne erano la legittima conseguenza, come nei campi dissodati e sgombri dalle erbe malefiche s'introducono le proficue colture. Poichè furono rivocate le feudali prerogative che detraevano all'esercizio dei diritti del principe per fare amministrare la giustizia, si stabilì con editto del 27 di luglio dello stesso anno 1838 un nuovo ordinamento giudiziario nell'isola. Quindi diviso l'intiero territorio in mandamenti, con applicazione di un giudice in ciascuno, creati in tutto il regno tribunali collegiali, stabilite per gli uni e per gli altri le rispettive attribuzioni in modo preciso ed uniforme, soppressi varii dei tribunali d'eccezione, fra' quali anche quello del regio patrimonio, abolite alcune specie di giudizi, semplificate di altri le forme, accresciuto e col maggior numero di giudici e di votanti e con altre relative disposizioni il decoro della Corte superiore dell'isola, chiamata la reale Udienza, la Sardegna si trovò in questa parte pareggiata alle istituzioni ed alle forme giudiziarie vigenti negli Stati continentali della Casa di Savoia.

Una Carta reale dell'11 dicembre dell'anno medesimo stabilì le norme pel pagamento delle prestazioni pecuniarie che eransi surrogate ai diritti ed

alle prestazioni feudali, le quali dianzi erano corrisposte dai vassalli o dai Comuni ai loro feudatarii, e che quind'innanzi dovevano corrispondersi al regio erario dai Comuni del regno.

Per assicurare l'introito nel tesoro di questi contributi, i Comuni rimasero solidari verso le regie finanze dell'intiero pagamento delle prestazioni, nella persona dei loro sindaci, e di tutti gli amministratori componenti il Consiglio comunitativo raddoppiato. Se a taluno parrà fuori dell'ordine consueto ai nostri tempi simile guarentigia dell'imposta, si ponga mente alle circostanze affatto speciali per il passaggio pronto dalle feudali angherie ad una civile riscossione d'imposta, e non si dimentichi che nella istessa Carta reale si prescriveva che il riparto della prestazione verrebbe annualmente fatta dai Consigli comunitativi per mezzo di cinque probi uomini, con intervento del giudice di mandamento.

In vista della novità e della importanza del caso l'esecuzione di questa legge fu promossa con particolari istituzioni dal ministro per gli affari di Sardegna, e s'intese singolarmente ad eccitare la cooperazione dei Consigli comunali nel compiere tante salutari riforme (1).

L'opera dell'affrancamento dei diritti feudali ve-

(1) V. la istruzione relativa al modo con cui deve effettuarsi la surrogazione del tributo pecuniario alle prestazioni feudali abolite, data dal primo segretario di Stato per gli affari di Sardegna il 28 di agosto 1839, e la circolare vice-regia del 29 dello stesso mese sulle prestazioni feudali in natura provvisoriamente mantenute.

nivasi proseguendo in forma mista, economica e giudiziale. Alle contestazioni poneva termine definitivo il supremo Consiglio sedente in Torino (1), dopo avere udite le parti interessate con intervento del Consiglio comunale delle terre infeudate, rappresentato talvolta, ed assistito sempre dal regio fisco.

Non si mancava intanto di disporre l'occorrente per la pronta spedizione delle vertenze co' feudatarii, e per il rimborso da questi dovuto alle regie finanze delle spese di giustizia, che prima dell'incameramento della feudale giurisdizione sopportavansi dai medesimi (2).

Il 27 maggio 1840, il re provvedeva con regie patenti alla risoluzione di alcuni dubbii insorti circa la natura delle contribuzioni pecuniarie surrogate alle prestazioni feudali e giudiziarie, e circa le persone ed i beni che debbono concorrere al pagamento delle medesime, ed annunziava *il riscatto dei feudi della Sardegna oramai condotto presso all'intiero suo compimento, con sua somma soddisfazione, mercè dello zelo indefesso del supremo Consiglio del regno e della Delegazione da lui creata coll'editto del* 30 *giugno* 1837. Così nello spazio trascorso dal 1832 al 1840 si effettuò il benefico disegno del sovrano, opera difficile e complicata.

(1) Le sentenze sopra l'accertamento dei diritti dei sudditi e delle prestazioni feudali si proferivano in prima istanza dalla regia Delegazione in Cagliari di cui abbiamo fatto cenno, e in caso di ricorso in appello venivano portate davanti al supremo Consiglio.

(2) Carte reali del 10 e del 24 settembre.

L'abolizione de' diritti feudali, e della soppressione delle prestazioni dovute dai vassalli ai feudatarii nell'isola di Sardegna fu senza dubbio insigne beneficio di cui essa va debitrice alla mente illuminata del re Carlo Alberto, ed alle cure del suo ministro cavaliere Pes di Villamarina. Ma da siffatto beneficio non potè la Sardegna tanto ritrarre da mettersi a paro colle contrade dove pienamente si svolge l'agricoltura. I fertili terreni che essa contiene sono assai meno produttivi di quello che essere potrebbero, per difetto di lavoratori, di comunicazioni, e di agenti di circolazione, e fra le cause di quei difetti principalissima è l'incertezza della proprietà. Colà la pastorizia invase le regioni della coltura, e le abitudini di quelle che chiamare si potrebbero tribù nomadi impedirono ogni durevole miglioria di fondi rustici, e trascesero tal volta ne' più deplorabili eccessi.

Già nel 1820 la gran mente del conte Balbo aveva intrapreso di rimediare a quel male, e sulla di lui proposta re Vittorio Emanuele I con suo editto del 6 di ottobre di quell'anno ordinava, che qualunque proprietario potesse liberamente chiudere di siepe o di muro, o vallar di fossa qualunque suo terreno, non soggetto a servitù rustica che lo impedisse, aggiungendo che se un Comune non intendesse chiudere i terreni di sua proprietà, potesse invece ripartir quelli per uguali porzioni fra i capi di casa, e venderli o darli a fitto (1).

(1) All'editto andavano unite istruzioni sul modo di eseguirlo.

Questa provvida legge per le sopraggiunte vicende del 1821 rimase sospesa, e non venne pubblicata che nell'aprile del 1823. Il vantaggio che ne proveniva non fu allora giustamente apprezzato dai Sardi (1) e gl'incagli che vi si frapposero finirono col ridurre pressochè a nulla le savie e benefiche intenzioni del sovrano. Lo svincolamento delle terre dalle soggezioni feudali porse al re Carlo Alberto occasione propizia di tornare sopra quel tanto grave, così dilicato, e pur troppo nell'isola ancora male inteso, soggetto della ricognizione effettiva del diritto di proprietà territoriale.

Come pertanto la riunione di varii feudi alla Corona in diversi tempi avvenuta in forza di patti annessi alle infeudazioni, ed il riscatto del vasto feudo d'Arcais operatosi nel maggio del 1838, posero il re nella *gradita circostanza di poter emanare a favore delle popolazioni soggette a tali feudi quegli utili provvedimenti, che era suo intendimento di estendere a tutte le altre terre appena sarebbero poste nella stessa condizione*, con regio editto del 12 di maggio 1838 si prescrisse la distribuzione dei terreni già appartenenti a que' fondi, e quindi divenuti liberi e franchi. E con regolamento approvato con Carta reale del 26 febbraio 1839, si ordinarono i mezzi onde giungere allo scopo quanto desiderato altrettanto contrastato della consolidazione della proprietà in

(1) V. il manifesto dell'intendente generale dell'isola del 9 dicembre 1824. — Il regio Biglietto del 30 aprile 1825, la Carta reale del 7 di gennaio 1831.

mani private. Così operando si fece opera risoluta di ravvivare i principii e le norme che re Vittorio Emanuele aveva stabilite sulle proposte del conte Balbo, camminando pur sulle traccie de' pensieri manifestati da Carlo Emanuele III dietro ai consigli del conte Bogino (1).

Più di ottant'anni fa uno scrittore benemerito della Sardegna che aveva studiato profondamente lo stato dell'isola sulla faccia de' luoghi, e con amore cercato le vie di migliorarlo, scriveva essere la Sardegna « un paese scarso di gelsi e di altre utili piante, man- « cante di rigida proprietà sia ne' pascoli sia ne' se- « minati, co' terreni generalmente privi di chiusura, « e di casine, senza perfetta società, senza prati ar- « tificiali e senza stalle (2) ». Ora, dopo il molto che si è fatto, duole lo scorgere ancora che in varie parti l'aspetto de' luoghi colà s'assomigli alquanto al ritratto che ne faceva il Gemelli. Ma nondimeno si debbono riconoscere i beneficii grandi ricevuti

(1) L'impresa di condurre l'isola di Sardegna ai principii veri e tutelari della proprietà si prosegue; con legge dell'11 aprile 1851 fu ordinata l'abolizione del pascolo comune da avere effetto col 31 dicembre 1861. Ora si tratta dell'abolizione degli *ademprivi*, ovvero diritti di uso gravitanti sulle proprietà rurali sì pubbliche che private. Essi consistono nella facoltà di seminare ne' campi altrui, denominata *diritto di vidazzone*, in quella di provvedersi di legna da opera e da ardere nei boschi altrui, di raccogliervi le piante morte, le foglie o le ghiande, di mandarvi bestiame a pascolo, o di seminare orzo, od altri inferiori raccolti nei siti vacui delle selve.

(2) *Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura:* libri tre di Francesco Gemelli. — Torino, 1776, vol. 1°, pag. 111.

dall'isola mercè delle leggi che replicatamente provvidero all'importantissimo oggetto di rendere facili le comunicazioni; e si ha da apprezzare il convincente argomento di migliorata condizione economica che si deduce dal notevolissimo accrescimento del prezzo dei beni rurali.

L'ordine dei tempi ne chiama infine a parlare degli eventi che mossero il re Carlo Alberto a quelle rapide ed estese innovazioni, che sotto il nome generico di *riforme* furono tanto applaudite, e prepararono i più gravi ed essenziali mutamenti del febbraio e del marzo 1848. Con questo racconto avrà termine la nostra storia, rispetto ai dominii della Casa di Savoia.

Quel re che da giovine aveva vagheggiato larghi concetti amministrativi ed ardui problemi politici, non potè, come dicemmo, nei primi anni del suo regno predisporre i cangiamenti verso cui lo spingevano le idee non dismesse degli anni primieri, ed un nevitabile moto sociale. Ma il merito acquistato, pel quale i sudditi suoi non meno che i posteri debbono essergli riconoscenti, si fu di aver costituiti ne' proprii Stati, con illuminata perseveranza, i fondamenti della legalità e della vita civile. Il rinnovamento compiuto della patria legislazione, l'abolizione della eudalità in Sardegna, sono titoli evidenti di una gloria giusta che a lui si doveva attribuire, anche prima che egli compiesse l'opera riformatrice del suo governo mercè della largizione dello Statuto ondamentale a' suoi popoli

Nessun sovrano più di Carlo Alberto amò di vivo amore la sua patria, nessuno fu di lui più esatto, oseremmo dire scrupoloso, nell'adempiere i suoi doveri di re. Ogni giorno, anzi ogni ora egli consacrava a questi doveri, e compiacevasi nell'aspettazione di un astro che lo favorisse, senza lasciarsi mai vincere dall'avversa fortuna: Principe degno di miglior sorte!

Gli avvenimenti d'Italia del 1846 e del 1847 avevano impresso ne' popoli della penisola un moto, la cui celerità poteva essere in modi diversi calcolata, sebbene certi ne apparissero la tendenza e lo scopo finale.

In Piemonte, una contesa levatasi coll'Austria a proposito del transito di sali pel lago Maggiore aveva scosso l'opinione pubblica, o, per meglio dire, avevala fatta emergere e scoprire intieramente. L'attitudine presa in que' frangenti da Carlo Alberto tenevasi come una riparazione, un augurio, una promessa. Un caso di lieve importanza intrinseca assumeva dalle circostanze le proporzioni di un avvenimento considerevole; era la tranquilla protesta del diritto contro il predominio della forza. Il concetto della propria indipendenza che il Piemonte aveva sostenuto e difeso per tanti anni con avvedutezza e coraggio nel segreto delle relazioni politiche, negli atti diplomatici, nelle previdenze amministrative, si rivelava pienamente al pubblico, di cui non si ricusava il giudicio. L'universale approvava tale dimostrazione. Ardevano di desiderio i sudditi di mo-

strare altamente, fragorosamente al sovrano come corrispondessero in ogni parte ai sentimenti del principe. Ma il re Carlo Alberto lungi dal sollecitare gli applausi esteriori della moltitudine, cercava sempre evitarli. Non già ch'egli fosse sordo alla voce del suo popolo, che anzi essa gl'infondeva lena e coraggio per proseguire nella via su cui egli erasi messo, ma perchè credeva che il romore delle acclamazioni turbasse anzichè accrescere l'autorità di quella voce ferma e regolata che sola si debbe ascoltare. Falsa è l'energia che si traduce in clamori; la vigoria effettiva è scarsa di parole, e la scuola dei fatti è la sola utile per gli individui come per le nazioni.

Il desiderio di varii miglioramenti per servizio del pubblico, e per il progresso civile, era in que' giorni vieppiù secondato dal governo. Degni di menzione sono i savii cangiamenti che avvennero nella pubblica istruzione sotto il governo del marchese Cesare Alfieri, presidente agli studii; e vuolsi singolarmente ricordare il nuovo ordinamento della facoltà di leggi, pel quale si adeguava l'insegnamento co' bisogni del tempo, e colle dilatate ragioni della scienza.

Degnissimo di considerazione è poi l'andamento delle finanze durante il regno di Carlo Alberto. Felice esso bene potè chiamarsi, poichè, colmate le deficienze che si erano ripetute negli esercizi anteriori al 1835, quest'anno fu l'ultimo del disavanzo nel periodo di tempo compreso in questa storia. E nel

corso degli undici anni che corsero dal 1836 a tutto il 1846, gli avanzi versati nella cassa di riserva sommarono a 27,659,370 lire, i quali avanzi erano indipendenti dai fondi erogati dalla cassa di riserva e destinati ad opere speciali.

Così il prudente ministro (1) che il 4 di marzo 1848 rassegnava al re Carlo Alberto la relazione sulle condizioni delle finanze dal 1830 al 1846, poteva chiudere la sua relazione con queste memorande parole: « Se poi è scritto in cielo che si debba tutelar colle « armi la nazionale indipendenza, la condizione delle « finanze è pur tale che non sarà malagevole a Vo« stra Maestà il trovare i fondi che possono abbiso« gnare; ed in ogni caso vorrà sovvenirsi che chi « regna come la Maestà Vostra nel cuore dei sud« diti, dispone altresì del loro braccio e della loro « sostanza ».

Una grande aspettazione erasi ingenerata negli animi al giungere in Torino di monsignor Giovanni Corboli-Bussi inviato dal sommo pontefice Pio IX al re per proporre e conchiudere le basi di una lega doganale, la quale credevasi potersi trasformare quando che fosse in lega d'interessi politici. La scelta di quell'inviato che per la qualità della mente e del cuore poteva chiamarsi uomo unico piuttosto che raro, aggiungeva singolare pregio a tale missione.

Il Papa facendosi iniziatore di questa lega assumeva il carattere di capo della politica italiana, ed attuava il proposito nazionale che Vincenzo Gioberti

(1) Il conte Ottavio Thaon di Revel.

aveva già esposto e predicato agli Italiani. Se, e sino a che punto cotale idea del filosofo torinese possa ridursi a provvido effetto, è cosa che non occorre prendere ora in esame. Il certo si è che la potenza morale che esercitò per poco meno di due anni sul moto degli affari politici in Italia Pio IX, non ha pari nella storia moderna della penisola, ed egli è indubitato che il rapido avviamento alle forme costituzionali manifestatosi nei governi italiani fra il fine del 1847 ed il principio del 1848, è dovuto all'impulso venuto dal Vaticano, e comunicato a tutto il clero: e lo scrittore di queste pagine udì il re Carlo Alberto ripetere anzitutto di là il motivo della pronta concessione dello Statuto a' suoi popoli.

Il pensiere di una lega politica tra le varie Potenze italiane, in sè ragionevole ed utilissimo, non potè essere eseguito in varii tempi e per diverse cagioni. L'Austria lo promosse nei primi anni che tennero dietro alla ristaurazione del 1814, ma fu saviamente e validamente contrastato dal Piemonte, che in quell'assetto vedeva, non che la probabilità, la certezza di una società conchiusa a suo danno. Riprodotto, come si è detto, da Pio IX, esso emergeva quando le diffidenze eransi di tanto allargate tra i principi italiani da non lasciare speranza di schietta volontà di stringersi in reciprocità di doveri.

Secondo che accade all'appressarsi di grandi movimenti sociali, si sentiva come sparso nell'aria un non so che foriero di straordinarii avvenimenti. Il re si dipartiva da certe abitudini serbate per tutto l'an-

tecedente corso del regno suo. Non altrimenti che molti altri principi, Carlo Alberto aveva l'uso di tenere nel suo Consiglio ministri di opinioni fra loro sistematicamente contrarie sopra alcune massime capitali nella direzione degli affari. Il conte Solaro della Margarita ministro degli affari esteri rappresentava nel gabinetto la parte più devota alle vecchie tradizioni ed al potere assoluto; il cavaliere Pes di Villamarina ministro della guerra era tenuto pel più propenso alle idee moderne e ad un andamento liberale. Tutto ad un tratto vengono dal re licenziati entrambi que' ministri, non per cause particolari, ma come conseguenza di un nuovo indirizzo politico per il governo; il ministero appare composto di parti più omogenee e da tutti s'aspettano rilevantissime mutazioni, che non tardano a comparire.

Il 29 ed il 30 di ottobre 1847 il re firma una serie di leggi che nel loro complesso mutano l'ordinamento interno della monarchia di Savoia, senza nulla apparentemente detrarre all'assoluto potere che si esercitava dalla Corona. Si modificano le vecchie istituzioni dello Stato, raffazzonandole in fogge più conformi a ciò che si era da molti anni fatto in altri paesi, e sopratutto in Francia. Si compie ad un tratto, e forse con non sufficiente ponderazione, quello che più convenevolmente al certo si sarebbe potuto fare a gradi misurati per meglio riuscire nell'applicazione. S'istituisce un Magistrato di cassazione e con questa istituzione si muta l'antico edifizio della magistratura, dove l'autorità suprema dei Senati e la loro

ingerenza in materie economiche e politiche avevasi per guarentigia della civile dominazione del principe (1).

Si promulga il codice di procedura criminale in cui s'introduce il processo orale nelle più larghe proporzioni, e con ogni maniera di sicurtà per la difesa dell'accusato (2).

Si aboliscono parecchie giurisdizioni speciali (3), e si fanno vari provvedimenti diretti a rendere più spedita l'azione amministrativa (4). Ma le due novità che senza avere l'aspetto di mutazioni fondamentali cambiano sostanzialmente l'indole del precedente governo, sono l'avere trasferte le attribuzioni in materia di polizia dai comandanti militari alla autorità economica e civile degli intendenti delle provincie, coll'aggiunta di disposizioni che ne temperassero l'esercizio (5), e l'avere riformate le regole della revisione delle stampe, rallargando d'assai la facoltà di

(1) R. editto 30 ottobre 1847. Questa innovazione era maturata già da parecchi mesi.

(2) R. editto della data anzidetta, col quale si ordinava che il codice di procedura criminale avesse forza di legge al 1° marzo 1848.

(3) Con editti della stessa data 30 ottobre 1847 si abolirono le giurisdizioni speciali dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dei magistrati di sanità, dell'uditore generale di Corte e del conservatore generale delle regie caccie; si limitò la giurisdizione dell'uditore generale di guerra.

(4) Con editto del 29 ottobre suddetto si abolì il privilegio di foro spettante al regio patrimonio e si costituì la Camera dei conti, tribunale supremo del contenzioso amministrativo, regolandosi questo contenzioso con sistemare la competenza dei Consigli d'intendenza.

(5) Lettere patenti 29 suddetto ottobre.

esprimere le libere opinioni degli autori, e permettendo anche la pubblicazione di scritti che trattassero di materie di pubblica amministrazione, mediante la precedente autorizzazione dell'autorità incaricata della revisione, affidata a Commissioni provinciali poste sotto la vigilanza di una Commissione superiore. Più facile ad un tempo si rende l'istituzione di fogli periodici (1), i quali non tardano a mostrarsi numerosi e baldi.

L'importanza di questi due provvedimenti diveniva tanto maggiore quanto più strette erano state fino allora le regole con che si provvedeva negli affari di polizia e di stampa. L'autorità militare trattava talvolta i primi con un piglio che molto sapeva d'arbitrio, e, come sempre accade quando non si va con norme ben definite, l'eccesso di alcuni, l'insufficienza di molti toglievano il credito a tutti i depositarii di tale gelosissima podestà. Quanto ai secondi la censura non porgendo veruna sicurezza ad una discreta libertà, essa si aveva per constringimento anzichè per tutela degli scrittori. In materia di stampa politica la libertà non si può dare a spizzico; congiungere la censura preventiva agl'impulsi della libertà è un tentare la risoluzione di un problema insolubile. Il principio di libertà può accomodarsi di svariati modi di repressione, ma rifugge assolutamente da ogni tocco di prevenzione. Quindi l'esperimento di questo antagonismo legale non andò sce

(1) Lettere patenti 30 stesso mese.

vro in Piemonte da molti disturbi. Se ne dolse il clero come d'un impedimento al libero esercizio del suo ministero; se ne inquietarono i giornalisti come d'un ostacolo a sfogare le vampe dei loro desiderii; se ne occupò il pubblico come di una lotta dove il governo si poneva nell'alternativa d'essere debole o di parer prepotente.

Di gran rilievo nel suo concetto fu infine il regio editto del 27 di novembre di quell'anno 1847, per l'amministrazione dei comuni e delle provincie, poichè si mosse con esso un primo passo verso un più libero reggimento. Usaronsi in quella legge parole insolite che accennavano a tal fine. Dichiarava il re di « voler fondere in un sol getto l'ordinamento co-
« munale, provinciale, e divisionale, estendervi il
« principio dell'eguaglianza civile già consacrato
« da' suoi codici, separare diligentemente i poter
« deliberativi dall'esecutivo, per agevolarne il re-
« golare esercizio; stabilire alla vita dei comuni, ed
« a quella cui eransi suscitate le provincie e le divi-
« sioni, le sole condizioni giudicate necessarie a tu-
« telarne le sostanze, ed a corroborare l'unità na-
« zionale, ecc. (1) ».

Questo editto rivolto come si scorge ad innestare liberali franchigie sull'antico tronco della monarchia assoluta senza intaccarne le sovrane prerogative, parve eccedere dall'un de' lati e difettare dall'altro, perchè poneva a fronte del principato il rigoglioso

(1) Parole del proemio dell'editto.

elemento comunale tratto dalla libera elezione dei cittadini, e non circondava il trono colla guarentigia dell'inviolabilità del monarca, della risponsabilità dei ministri, e dell'assoluta divisione dei poteri. Ma inutile è il soffermarsi sulle conseguenze che avrebbe potuto avere questa legge, poichè, sopraggiunto lo Statuto fondamentale, essa dovette necessariamente e profondamente modificarsi, e lo fu in effetto con altri provvedimenti che tennero dietro allo Statuto medesimo (1).

Queste furono le riforme salutate da tanti plausi, ricevute come soddisfazione di desiderii antichi ed universali, e più ancora come passo inevitabile ad una trasformazione sociale, in cui la dinastia di Savoia andò incontro a nuovi destini; che Iddio renda sempre felici e sicuri!

(1) Col sistema delle riforme del 1847, a fronte dell'agitazione degli spiriti che era a que' tempi in Italia, la condizione del governo regio in Piemonte non pareva tale da poter sussistere senza correre gravissimi pericoli. Tutti coloro che avevano pratica degli affari non tenevano quelle novità se non come un passo verso un altro ordine di cose.

Il vecchio maresciallo della Torre, uomo di fine ingegno e di molta esperienza, come prima vide apparire i diversi atti che costituivano le riforme, di cui dianzi non aveva avuto sentore, essendosi quelli tenuti segretissimi, ne scrisse al re. Benchè alieno dal farsi promotore di novità, egli raccomandava a Carlo Alberto di entrare, dopo ciò che avea fatto, francamente nella via di una costituzione politica anzichè stare a mezza strada, fra pericoli da ogni parte, senza presidio da alcuna. Le riforme toglievano gli antichi sostegni alla Corona, senza surrogarvi le guarentigie costituzionali ed agitando gli spiriti creavano bisogni novelli senza apprestare i mezzi di soddisfarvi.

LIBRO III

STATI ITALIANI

SOTTOPOSTI A DINASTIE AUSTRIACHE.

CAPO I.

Il regno Lombardo-Veneto.

Sul finire dell'altro secolo, prima dell'invasione francese, la casa d'Austria non possedeva in Italia che lo Stato di Milano ed il ducato di Mantova: il primo comprendeva la città ed il ducato di Milano propriamente detto, la città ed il principato di Pavia, le città ed i contadi di Cremona, di Como e di Lodi, e la città ed il territorio di Casalmaggiore, e di più alcuni piccoli distretti e comunità dette *separate* perchè staccate dalle loro rispettive provincie ed isolate. La popolazione di questo Stato sommava a poco più di un milione. Il ducato, ovvero lo Stato di Mantova, cui si aggiungevano il ducato di Sabbioneta, e i principati di Bozzolo, di Castiglione delle Stiviere e di Solferino era ancora di assai minore estensione ed importanza che il milanese. L'uno e l'altro di questi Stati venivano disgiunti dagli Stati ereditarii austriaci

per i frapposti territorii degli Svizzeri, de'Grigioni, e della terraferma veneta.

Posto fra questa ristrettezza di paese e questa difficoltà di accessi, l'imperatore teneva tali provincie con assai mite governo; tenui vi erano i tributi, largo il vivere, e se l'antico Senato di Milano non s'era acquistata altra riputazione che di esercizio smodato di autorità illimitata ed inintelligente, l'amministrazione illuminata ed esperta de' superiori ministri mandati da Vienna, quali singolarmente il principe Eugenio di Savoia, e poscia nei tempi meno lontani il conte Cristiani ed il conte di Firmian, riscosse giusti e meritati elogi.

Dopo aver posseduto per pochi anni lo Stato Veneto cedutogli col trattato di Campoformio, l'Austria dovette quello retrocedere alla Francia col trattato di Presburgo, ed abbandonare ogni sovranità in Italia.

Ma colla ristaurazione del 1814 ben maggiore spazio venne quella Potenza ad occupare nella penisola mercè della formazione del regno Lombardo-Veneto, che congiungendo la Lombardia alla Venezia, coll'aggiunta delle valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna (1), componeva senza soluzione di continuità un solo Stato insieme colle antiche parti dei dominii austriaci.

A tanto accrescimento della potenza austriaca in Italia, aderivano facilmente le grandi Potenze europee, meno l'Inghilterra che si era mostrata disposta

(1) V. l'atto finale del Congresso di Vienna, 9 giugno 1815, articoli 93 e 94.

a procurare al re di Sardegna un'estensione di territorio fino all'Adige. Ma l'imperatore di Russia, cui premeva di allargare il dominio dell'Austria in Italia onde potere a sua volta estendere il proprio sulle provincie dell'antica Polonia, ottenne ben presto che l'Inghilterra aderisse pure alla sua volontà.

« La questione » scriveva lord Castlereagh all'imperatore Alessandro « sta nel sapere se l'Austria, de-
« bitamente informata, acconsente all'aggiustamento;
« se col compenso dell'estensione delle sue frontiere
« italiane dall'Adige al Ticino, essa consente a ri-
« nunciare al diritto che le porge il trattato di Rein-
« chenbach, d'assicurare le sue frontiere dal lato
« della Prussia.

« Quando le Potenze che firmarono il trattato di
« Parigi fissarono il Po come la frontiera dell'Austria
« in Italia, credevano esse di sanzionare un'esten-
« sione del territorio in Italia, in iscambio della
« barriera militare tra la Russia e l'Austria in Po-
« lonia? Si può egli ammettere che il governo in-
« glese avrebbe, di proposito deliberato, acconsen-
« tito a siffatto principio? Che la gran Bretagna
« adempiendo fedelmente il suo sistema di consa-
« crare le sue proprie conquiste al ristabilimento
« dell'indipendenza, della tranquillità del continente,
« si sarebbe arresa ad un provvedimento che lungi
« dal ristabilire non fa che abbattere di nuovo l'equi-
« librio politico dell'Europa? »

Ma a tutte queste interrogazioni si oppose risolutamente la volontà d'Alessandro precedentemente

spiegata ne' seguenti termini in un suo *memorandum*.
« L'Austria possiede quelle belle regioni d'Italia le
« quali non furono conquistate che dalle forze unite
« della grande Alleanza sotto le mura di Parigi. Essa
« congiunge al suo vasto territorio le provincie Illi-
« riche che la fanno padrona dell'Adriatico, e le assi-
« curano un'influenza preponderante sulla Turchia
« d'Europa. Per la sua posizione attuale in Italia
« essa è in grado di dare leggi ai reami di Napoli e
« di Sardegna, d'influire possentemente sovra la
« Svizzera, e di fare delle Alpi una barriera contro
« la Francia (1) ».

Così le sorti d'Italia furono di tanto peggiorate, e l'equilibrio politico d'Europa sensibilmente turbato per fornire all'imperatore di Russia i mezzi di ricostituire una Polonia che non riebbe nè la sua pretta nazionalità, nè la necessaria guarentigia contro i pericoli dell'avvenire.

Ora noi che ci siamo proposto di esporre non solo la storia delle leggi di vera origine italiana, ma anche di quelle che furono dagli stranieri imposte all'Italia, noi che abbiamo già dovuto narrare i fatti di altre dominazioni introdotte dalla conquista, noi ci faremo ora a porre sott'occhio al lettore un prospetto delle parti principali della legislazione austriaca trasportata nella Lombardia e nella Venezia. Non sarà il racconto dell'elaborazione di provvedimenti in cui

(1) V. i passi di questa corrispondenza tra lord Castlereagh e l'imperatore Alessandro nel *Journal des Débats*, 30 gennaio e 24 febbraio 1847.

abbiano preso parte l'autorità di un governo nazionale ed il calcolo ragionato degl'interessi del paese, ma bensì la semplice sposizione di quello che la voce del potere ricisamente comanda. Non sarà neppure una enumerazione di particolareggiata serie di provvedimenti, sopportati anzichè accettati dal paese, ma un complesso di tratti caratteristici di quella dominazione, di cui non desiderio ma forza è il parlare.

Era il tempo in cui si credeva di contentare i popoli concedendo loro certe forme costituzionali destinate in apparenza ad indirizzare il governo, ma togliendo il meno che fosse possibile alla suprema autorità del principe, senza però disdire quelle proteste di libertà ragionevole e d'indipendenza sicura colle quali poco prima erasi cercato di commovere lo spirito pubblico onde averne assistenza nella terribile guerra che atterrò il trono di Napoleone I.

I collegi elettorali del regno d'Italia, appena partiti i Francesi, si adunarono, come già si è da noi accennato, ed elessero una reggenza la quale mentre credeva, o piuttosto faceva vista di credere per un certo sentimento di dignità nazionale, che gli alleati stessero fermi in que' principii che avevano per l'opportunità acclamati, spedì all'imperatore Francesco una deputazione di personaggi ragguardevoli delle provincie lombarde a chiedergli l'indipendenza del regno, una costituzione liberale, ed un principe austriaco ma indipendente. Come era da aspettarsi e come se l'aspettavano gli stessi deputati, l'imperatore d'Austria rispose avere le sue armi conquistata la

Lombardia, volerne serbare il dominio alla sua Corona, e farebbe provvedementi tali che il paese avrebbe da felicitarsi.

Il 23 maggio 1814, il maresciallo Bellegarde prese possesso della Lombardia in nome dell'Austria, alla quale col trattato di Parigi del 30 dello stesso mese (art. 6) venne immediatamente assicurata la ricuperazione dei dominii che aveva tenuto in Italia.

Una legge fondamentale si promulgò dall'imperatore Francesco II nell'aprile del 1815, con cui si dichiarava in conseguenza dei trattati conchiusi, rimanere in perpetuo incorporate all'impero austriaco le provincie lombarde e venete non che la Valtellina e le contee di Chiavenna e di Bormio, le quali congiunte insieme vennero erette in regno che pigliò nome di Lombardo-Veneto.

In virtù di quella legge un vice-re doveva nel Lombardo-Veneto rappresentare il sovrano. Spartivasi l'amministrazione in due governi separati dal Mincio; ogni governo si divideva in Province, e queste si suddividevano in Distretti e Comuni. Nel territorio di ciascun governo la direzione generale di tutti gli affari veniva affidata ad un governatore. L'amministrazione d'ogni provincia era commessa ad una Delegazione dipendente dal governo.

Una specie di rappresentanza del regno venne formata dalle Congregazioni centrali, l'una residente a Milano, l'altra a Venezia. Queste Congregazioni si componevano di nobili, di proprietarii non nobili, e di rappresentanti delle città più ragguardevoli che

avevano titolo di regie. I membri di tali Congregazioni erano nominati dall'imperatore sulle terne che gli venivano presentate dai Consigli comunali. Ogni provincia aveva poi la sua Congregazione provinciale residente nel capo luogo, composta, secondo la maggiore o minore importanza della provincia stessa, di quattro o sei od otto proprietarii, metà nobili e metà non nobili, ed inoltre di un deputato per ciascuna città regia situata nella provincia.

La nomina dei membri delle Congregazioni provinciali, si fece per la prima volta dall'imperatore, nel seguito poi i Comuni presentavano la loro scelta alle Congregazioni provinciali, le quali alla loro volta presentavano le terne alla Congregazione centrale. Se questa non aveva osservazione da fare, il primo iscritto s'intendeva nominato e veniva confermato dal governo; se il governo ci vedeva difficoltà ne riferiva al sovrano.

I componenti le Congregazioni, così provinciali come centrali, duravano in officio sei anni, ma potevano essere rieletti.

Ai membri delle Congregazioni centrali davasi il titolo di *deputati alla Congregazione centrale*, ed uno stipendio annuo di duemila fiorini a spese del territorio.

Le Congregazioni centrali erano incaricate: 1° del ripartimento e della riscossione delle imposte straordinarie: 2° del ripartimento di tributi a cui non si fosse ancora proceduto per ciascun distretto: 3° dell'esame delle spese dei Comuni, e quindi del rego-

lamento determinante le imposte a carico dei Comuni, delle città e di tutto il territorio: 4° del ripartimento dei carichi militari sopra tutto il territorio, così in tempo di guerra come in tempo di pace: 5° dell'ispezione dei ponti, degli argini, e delle strade maestre che non fossero direttamente a spese dello Stato; 6° di quanto riguardasse gli stabilimenti di beneficenza e le loro entrate.

Le Congregazioni centrali non avevano ispezione e voto consultivo fuorchè in ciò che concerne allo stabilimento ed all'amministrazione delle spese non ancora fissate da leggi precedenti.

Si conferiva tuttavia alle Congregazioni centrali la facoltà di rappresentare *sommessamente* al sovrano i bisogni, i voti, e i desiderii della nazione; e l'imperatore si riservava di consultarle quando lo stimasse conveniente.

Davasi pure facoltà alle stesse Congregazioni di fare ordinanze, e stabilire imposte e carichi. Il risultato delle deliberazioni delle Congregazioni centrali doveva poi essere sottoposto al governo locale per la conferma, od, ove questo non vi fosse legalmente autorizzato, affinchè venisse rassegnato all'approvazione imperiale. Le stesse Congregazioni, occorrendo che il governo credesse di mancare di attribuzioni per provvedere, potevano rivolgersi direttamente all'imperatore.

I membri delle Congregazioni provinciali avevano titolo di *deputati alla Congregazione provinciale*, ma non ricevevano stipendio. Si attribuivano a tali Con-

gregazioni: 1° gli affari relativi alle imposte della provincia; 2° l'amministrazione economica delle città e dei Comuni, ed a questo effetto i bilanci annuali dei medesimi dovevano essere loro presentati; 3° gli affari concernenti ai canali e alle strade maestre per quanto riferivasi alle provincie e non allo Stato; 4° gli stabilimenti di beneficienza.

Sopra questi diversi punti e sopra gli altri affari d'amministrazione potevano le Congregazioni provinciali rivolgere alla Centrale osservazioni ragionate onde quella avesse a giovarsene.

L'ordinamento dell'amministrazione de' Comuni in tutte le provincie del regno, del 12 febbraio 1816, portava che ogni Comune sarebbe rappresentato da un Consiglio, o Convocato generale degli estimati che deliberasse sugli affari ragguardanti il proprio interesse. L'amministrazione poi del patrimonio dei Comuni venne affidata ad una deputazione del medesimo Consiglio o Convocato.

Nei luoghi dove per la quantità degli estimati il Convocato generale fosse per riuscire troppo numeroso ed incomodo alle regolari deliberazioni, il Consiglio si componeva di un dato numero d'individui.

Nei capi luoghi di provincia e nelle città principali che avevano titolo di regie, la Deputazione prese nome di *Congregazione municipale.*

Il sovrano si riservò di nominare sovra proposta dei rispettivi Consigli comunali i capi delle Congregazioni municipali nei capi-luoghi di provincia e

nelle città regie. Questi duravano in carica per un triennio ed assumevano il titolo di *podestà*.

Degno di particolarissima considerazione è il codice civile austriaco, che divenne nel 1815 legge generale del regno Lombardo-Veneto. Frutto di lunga elaborazione (1) provato al cimento di una provvisoria osservanza nella Gallizia, ispirato da principii in gran parte liberali, esso è una delle opere legislative più distinte del nostro secolo. Il modo col quale il medesimo venne concepito e dettato si discosta assai dal metodo tenuto dal codice Napoleone; l'indole germanica è impressa nell'uno, come l'indole francese nell'altro.

Non ostante la sua origine è forza il riconoscere che l'osservanza di questo codice non fece in Lombardia cattiva prova, poichè s'è veduto desiderarsene la continuazione anche dopo che il dominio austriaco, così poco accetto a quella popolazione, aveva sgombrato il paese.

A due sorgenti fu attinto questo codice; ebbe cioè per base la legge di Giuseppe II per istabilire i diritti personali, ed il diritto romano per regolare i diritti reali.

Il codice, composto di mille cinquecento e due articoli, non comprende che le materie prettamente civili. Tutto ciò che si riferisce a diritti regali e fiscali, fondati nella costituzione politica, alle regole sovra la caccia, le foreste, le persone di ser-

(1) Esso si rannoda in alcune parti co' lavori legislativi intrapresi sotto Maria Teresa e Giuseppe II.

vizio, il commercio, le dipendenze personali per titolo feudale, ed altri simili, fu lasciato alla legislazione ed all'amministrazione politica.

Furono del pari disgiunti dal codice civile il diritto ecclesiastico nelle parti attinenti ai regolamenti di polizia intorno al possesso de' beneficii, alle funzioni di que' che presiedono alle chiese, alle rendite del clero; le leggi militari, ed il diritto feudale.

Il codice civile però si qualifica assai opportunamente *il diritto universale applicabile a tutte le classi dei cittadini* (1).

Nell'assunto espresso anche in quella legislazione che le *leggi civili deggiono esser egualmente giuste verso di tutti* (2) si riconobbero massime generali improntate tutte di un vero spirito d'equità.

Così, per esempio, si dichiarò che ogni uomo ha dei diritti innati, ed è perciò da considerarsi come una persona, tanto è a dire un ente libero e giuridico: che la schiavitù o servitù non sono tollerati nei dominii austriaci; che ciò che è conforme ai diritti innati, si ritiene per sussistente finchè non è provata la legittima restrizione; che la cittadinanza può essere conferita ad ognuno il quale giustifichi la sua probità ed i suoi mezzi di sussistenza: ed altri simili.

Si riconobbe che l'illegittimità dei natali non pregiudica alla estimazione civile ed alla sorte della prole, ed a questo fine non è d'uopo d'uno speciale

(1) § XVII delle cognizioni preliminari premesse al codice stesso.
(2) L. c., § XII.

rescritto del sovrano che la dichiari legittima (1): si stabilì che perdono per sempre la patria podestà quei padri che trascurano di mantenere e di educare i figli (2).

Secondo il codice civile austriaco si accordano ai forestieri eguali diritti che ai cittadini; la diversità di « religione non ha alcuna influenza sui diritti « privati ». E vi si dichiara formalmente che « ognuno « che si crede leso ne' suoi diritti ha la libertà di « produrre il suo gravame avanti l'istanza determi- « nata dalla legge. Anche quegli affari civili che ri- « guardano il capo supremo dello Stato deggiono « dal tribunale essere giudicati secondo la legge ».

Non dovendo e non potendo qui esporre tutti i caratteri principali del codice civile austriaco ci limiteremo a segnarne due che ci sembrano di maggiore importanza; vogliam dire il sistema delle tutele raccomandate ad una speciale istanza pupillare, e ad una vigilanza permanente di giudice (3); e l'esistenza legale del fedecommesso di famiglia, in forza del quale un patrimonio si dichiara sostanza inalienabile della famiglia, a favore di tutti i futuri successori del casato od almeno di molti di esso (4).

Ciò che produce una singolare impressione nelle persone avvezze alla sobrietà imperiosa di locuzioni, all'asciutta espressione del precetto che s'incontrano

(1) § 162.
(2) § 177.
(3) § 189 e segg.
(4) § 618 e segg.

nella maggior parte dei codici moderni, incominciando dal codice Napoleone, si è il dettato del codice austriaco. Ivi, conforme all'indole germanica, l'indicazione dello scopo della legge si accoppia col precetto della medesima, cui talvolta accompagnano la raccomandazione e' l consiglio; ivi la regola lascia spesso intravedere l'esistenza dell'eccezione; ivi le definizioni abbondano, e lo stile lascia sovente desiderare quella franca precisione che esclude il dubbio nell'interpretazione.

Con questa larghezza di modi, con questa, diremo quasi bonarietà d'intenzione nella legislazione austriaca s'accorda una certa forma indeterminata dell'autorità prescrivente. Così molte parti di legislazione vengono partecipate al pubblico, anzichè dal sovrano direttamente, dall'intermedia autorità di Consigli o di tribunali.

Fin dal principio dell'anno 1804 era in vigore negli Stati ereditarii austriaci il codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche, quello cioè che più semplicemente da noi chiamerebbesi codice penale (1). Esso con imperiale patente del 24 aprile 1815, fu pubblicato nelle provincie venete, ed il 31 maggio dell'anno stesso nelle provincie lombarde, dove cominciò ad essere in attività il 1° del successivo novembre. Questo codice si divide in tre parti, cioè una introduzione in otto articoli, che tratta degli oggetti

(1) Principale estensore di questo codice è stato Mattia nobile de Haan che fu poi presidente del Supremo giudizio provinciale e della Commissione aulica legislativa.

del codice stesso, una prima parte che comprende i delitti ed i procedimenti che vi si riferiscono, e contiene cinquecento cinquantasette paragrafi; una seconda parte che comprende le gravi trasgressioni di polizia e la relativa procedura da osservarsi, e si compone di quattrocento cinquantanove paragrafi. Così all'una come all'altra di queste due parti del codice si aggiunsero alcune più recenti prescrizioni generali (1).

In questo codice non altrimenti che nel civile, si scorge larghissima l'impronta germanica, e molte parti vi si vedono disposte secondo i dettami di una cauta e diremo quasi esitante determinazione di requisiti per istabilire la reità, mentre all'incontro vi si trovano prescrizioni penali di una severità che per nulla potevasi accomodare all'indole delle popolazioni italiane. Citeremo a prova di quanto diciamo, da un lato, il capo X della prima parte dove si parla della *forza legale delle prove* che il legislatore cerca di coordinare colle singole circostanze de' fatti e delle persone, e poscia per dare maggior agio al giudice di porsi nell'applicazione della legge in perfetto accordo colla propria coscienza, stabilisce, al §. 414 (2): « che si dovrà ritenere per norma generale che non « si ha a considerare una prova per se sola, ed iso-

(1) Un nuovo codice penale venne poi promulgato dall'imperatore Francesco Giuseppe il 27 maggio 1852, e posto in vigore il 1° settembre dell'anno medesimo. Ma di questo codice non abbiamo più da occuparci essendo esso posteriore allo spazio di tempo compreso nella nostra storia.

(2) Questa, e la seguente numerazione di paragrafi, si riferisce alla parte prima del codice.

« latamente, ma dovrà misurarsene il peso in com-
« plesso ed in combinazione con tutte le altre risul-
« tanze del processo d'inquisizione. E però a misura
« che l'imparzialità delle deposizioni testimoniali si
« rendesse dubbia a cagione delle relazioni personali,
« o che la fede di qualunque altra prova venisse di-
« minuita da risultanze opposte, perderà anche la
« prova del suo valore e della sua forza, ed una prova
« per tal modo indebolita non potrà più essere rite-
« nuta come prova legale ».

Riferiremo dall'altro lato il sistema delle pene che è così indicato al §. 9: la pena del delitto è la morte del delinquente o la di lui ritenzione in carcere; questa seconda pena si distingue in tre gradi (§. 11) determinati dal maggiore o minor rigore di essa. Il primo grado vien designato dalla semplice denominazione di *carcere*, il secondo con quella di *carcere duro*, il terzo con quella di *carcere durissimo*. Quest'ultima pena trovasi nel seguente modo descritta nel §. 14. « Il carcere durissimo o sia la pena di
« terzo grado, consiste nel custodire il condannato in
« una prigione separata da ogni comunicazione,
« nella quale vi entri però tanta luce e siavi altret-
« tanto spazio quanto possa essere necessario per
« conservarsi in salute; e nel tenerlo continuamente
« con pesanti ferri alle mani ed ai piedi e con cer-
« chio di ferro intorno al corpo, al quale viene as-
« sicurato con una catena, eccettuatone il tempo del
« travaglio; il nutrimento consiste in pane ed acqua
« e nel cibo caldo ogni secondo giorno, escluse sem-

« pre le carni. Il suo letto consiste in nude tavole, e « non gli verrà accordato alcun colloquio ».

Come frammezzo a tanto spaventosa esagerazione di rigore si potè far motto di quanto è necessario d'aria e di spazio al delinquente per conservarsi in salute?

E la pena del carcere poteva estendersi a tutta la vita del condannato o ad un determinato tempo, la durata minima di cui sarebbe di sei mesi, la massima di venti anni (§. 15). Nè ciò basta: la pena del carcere poteva essere anche esacerbata o coll'obbligo del lavoro pubblico o coll'esposizione alla berlina, o coll'aggiunta di colpi di bastone e di verghe, o col digiuno, o col bando dopo la pena sofferta. Non deesi però ommettere di notare che la pena delle percosse con bastone o verghe non venne introdotta nelle provincie italiane (1).

Alle gravi trasgressioni politiche poi, vale a dire a que' reati di minor conto i quali in altri codici chiamansi delitti in contrapposto a crimini o misfatti, erano stabilite le seguenti pene; delle multe o pene pecuniarie; della confiscazione di merci, generi alla minuta, od attrezzi; della perdita di diritti e licenze concedute; dell'arresto; delle pene afflittive di percosse, di allontanamento o sfratto da un dato luogo, o da una provincia, o da tutti i paesi dello Stato austriaco (§. 8) (2).

(1) Circolare 4 dicembre 1815.

(2) Questa, e la seguente numerazione di paragrafi, si riferisce alla seconda parte del codice.

Fra le gravi trasgressioni politiche s'annoverava il caso di « una serva di casa che seduca un figlio « di famiglia minorenne, oppure qualche propin- « quo che vive nella stessa casa ». Per questi capi però il processo non s'istituiva che sulla richiesta dei genitori, parenti o tutori (§. 250). Si teneva pure per grave trasgressione politica il vizio di ubbriacchezza inveterata negli artigiani che attendono a lavori in cui la trascuratezza può facilmente cagionare un incendio.

Quanto alle prove legali per queste trasgressioni è notevole il §. 377 che dice: « Qualora però dagli « oggetti rilevati mediante il costituto non si fosse « veramente formata una prova legale di reità con- « tro l'inquisito, ma non si fossero levati però i mo- « tivi di sospetto legale contro di lui, in tal caso « non si riguarderà come legalmente provata nè la « reità, nè l'innocenza ». Ora uno si domanda a qual fine siasi fatta cotesta dichiarazione senza verun'altra aggiunta che accenni a che sia poi per riuscire tale stato di perplessità giuridica?

Non solo non era permessa dalla legislazione austriaca di cui parliamo veruna pubblicità di dibattimento o di confronto tra gli accusati ed i testimoni nei processi criminali, ma veniva persino interdetta l'assistenza di avvocati per la difesa dell'imputato, e ciò perchè, siccome si spiegava in proposito un'istruzione più antica (1) « potrebbe questi per tal

(1) V. *Norma interinale del processo criminale per la Lombardia Austriaca* data dall'imperatore Giuseppe II, 1786.

« mezzo ritrarre consigli nocivi alla giustizia, ed es-
« sere ammaestrato nei sutterfugi ed in una perti-
« nace negativa ».

Faranno i lettori agevolmente giudizio del valore di questi timori posto a confronto col sentimento naturale che proclama doversi concedere una larga ed onesta difesa a coloro che trovansi a fronte di un accusa mossa contro di loro dagli agenti della giusizia armata di tutti i suoi mezzi legali; e s'avvedranno facilmente che gl'inconvenienti sorgenti dal ministero e dalla presenza degli avvocati non superano al certo i pericoli di lasciare un accusato, il più delle volte insufficiente a far valere le proprie ragioni, sfornito di una particolare assistenza che supplisca ai difetti d'intelligenza, d'istruzione, e di tranquillità di mente, che ne impediscono la personale difesa (1).

L'ordine giudiziario nel regno Lombardo-Veneto per le materie civili venne diviso in tre gradi: cioè, in prima istanza, i tribunali residenti ne' capi-luoghi delle provincie, le preture foresi poste fuori dei

(1) Il conte Ferdinando Dal Pozzo nel suo libro *Della felicità che gli Italiani possono e debbono dal governo austriaco procacciarsi* (capo XX e XXI) assume la giustificazione del sistema austriaco.

« Nè in civile, nè in criminale, egli osserva, la legge austriaca non
« permette all'eloquenza forense di spaziarsi, di brillare, e di ottenere
« palme col prestigio della parola. Persino i processi civili si fanno in-
« teramente in iscritto, e si decidono in segreto da una Ruota, cioè da
« un piccolo numero di giudici scelti per ciascuna causa in un tribu-
« nale più numeroso, e il cui nome si tiene occulto. — Sistema questo
« diversissimo da quel di Francia e il quale se ha dei difetti, ha an-
« che i suoi pregi ». *Ibid.* p. 74-75.

capi-luoghi anzidetti e le preture urbane collocate nei capi-luoghi medesimi; in seconda, i due tribunali d'appello generale, uno a Milano per le provincie lombarde, l'altro a Venezia per le provincie venete; in terza, il supremo tribunale di giustizia residente a Verona (1) detto anche Senato lombardo-veneto.

Fra i tribunali di prima istanza quelli di Milano e di Venezia furono rivestiti di particolari competenze.

Non è proprio di questa storia l'entrare nei particolari delle varie competenze, e basta lo accennare che le attribuzioni del supremo tribunale consistevano nel giudicare in ultima istanza delle sentenze e dei decreti profferiti in *disforme senso* dalle magistrature di prima e di seconda istanza, ove contro tali sentenze o decreti si chiedesse revisione per titolo d'ingiustizia o di nullità.

A questo supremo tribunale spettava pure la revisione interposta contro due sentenze conformi di prima e di seconda istanza, quando per esse fosse pronunciata la nullità di un matrimonio contratto da cattolici, o da parti, una delle quali fosse cattolica (2).

Esso decideva le questioni d'incompetenza in affari non contenziosi, ed esercitava vigilanza suprema e direttiva sopra tutti i magistrati ed uffiziali giudi-

(1) V. « Teoria del diritto giurisdizionale ed esposizione della compe-
« tenza delle magistrature giudiziarie del regno Lombardo-Veneto del
« G. C. A. Reale.

(2) « Istruzioni sovrane annesse alla notificazione governativa 30 lu-
« glio 1819, §. 18 ».

ziarii inferiori, non che sul ceto degli avvocati ammessi all'esercizio forense.

Non altrimenti che per le materie civili, tre erano ne' processi criminali i gradi dell'ordinaria magistratura. Quelli del primo grado chiamavansi *giudizi criminali* e risedevano ne' capi-luoghi di ciascuna provincia; quelli del secondo, che non erano se non i tribunali d'appello generale prementovati, prendevano titolo di *superiori giudizii criminali*. Sovrastava a questi due gradi il memorato Senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

Di un singolare attributo erano forniti i *superiori giudizii*, quello cioè di rimettere in misura proporzionata la pena quando le sentenze profferite non avessero portato più di cinque anni di prigionia e durante il castigo emergessero circostanze tali che, ove fossero state note e considerate nella deliberazione, avrebbero renduto minore la pena inflitta. Ed il Senato anzidetto aveva anche il potere di concedere, in occorrenze analoghe, una proporzionata remissione delle pene maggiori di cinque anni, o che fossero state inflitte dal medesimo magistrato supremo (1).

Le pene capitali non mandavansi ad effetto senza prima riferirne all'imperatore (2).

Alcuni tribunali speciali vi avevano, come i tribunali militari, il tribunale mercantile e di cambio

(1) Reale l. c., § 54.

(2) Jenull « Commentario sul codice e sulla procedura criminale della « monarchia austriaca, § 211, parte prima.

di Milano, ed il tribunale mercantile cambiario e marittimo di Venezia.

Una giurisdizione speciale ancora erasi stabilita detta *montanistica*, incaricata della decisione delle cause che avessero relazione colle miniere del regno.

Egli fu adunque con gran ragione che Pellegrino Rossi, parlando della legislazione austriaca, potè dire che negli Stati austriaci egli è specialmente colle procedure, colle Commissioni speciali e colle leggi di circostanza che il potere governativo può esercitare sovra i suoi amministrati un'azione che non è trattenuta da veruna reale guarentigia, e che non trova limite in alcuna sociale instituzione (1).

Fin dal maggio del 1815 si era esteso a tutto il regno Lombardo-Veneto il comune regolamento giudiziario civile già prescritto nelle provincie tedesche dell'impero austriaco. Senza entrare in particolari su questo ordinamento di procedura civile, ci limiteremo a riferirne qui il §. 560, che nel suo concetto e nel suo dettato riproduce i caratteri che abbiamo notati delle legislazioni germaniche.

« I giudici dovranno procedere e sentenziare se-
« condo la vera e generale intelligenza della enun-
« ciativa di questa legge, e per conseguenza non
« permettersi mai qualsivoglia immaginabile arbitrio
« per declinare dalla chiara norma di essa. Sola-

(1) *Traité de droit pénal. Introduction.*

Queste osservazioni si riferiscono alle condizioni in cui si trovava il governo austriaco prima che nei suoi Stati s'introducessero le istituzioni costituzionali coll'atto del 26 febbraio 1861.

« mente nell'emergenza di un caso che non fosse
« deciso dalle parole della legge, dovrassi ripetere
« la decisione dall'applicazione di essa a quanto
« viene prescritto in casi analoghi. Il giudice che,
« deviando dall'ordine prescritto nel regolamento,
« protrarrà la spedizione della causa, o porterà danno
« alle parti coll'abuso del suo uffizio, sarà tenuto
« alla riparazione. Il gravame relativo però si dovrà
« dalla parte proporre non in via d'azione regolare,
« ma in via di reclamo al giudice superiore, e
« questi dovrà esaminarlo *ex officio* e deciderlo ».

Triste fama venne al governo austriaco in Italia per i processi politici in varii tempi istituiti, e per le sentenze ed i provvedimenti che loro tennero dietro.

La mancanza di ogni pubblicità ne' giudizi e la operosità continua di una diffidente ed ombrosa polizia volsero contro a quel governo l'opinione pubblica di quasi tutta l'Europa, spinta e diretta da una grande quantità di scritti riprodotti dalla stampa liberale. Fra queste congerie d'accuse, di recriminazioni e d'assalti tien luogo a parte un libro dettato da un'anima serena tra le afflizioni, vergato da una penna non macchiata da fiele, un libro che fece sgorgare lagrime di compassione e di simpatia: *Le prigioni di Silvio Pellico;* tanto possente d'affetto quanto semplice d'espressione.

Ma a fronte de' rigori giudiziarii e delle vigilanze politiche, le sêtte non cessarono dal travagliare la Lombardia e la Venezia, andando di concerto co' loro

aderenti nelle altre parti d'Italia (1), finchè più e più aggravandosi i torti del governo e le antipatie del popolo, ciò che era oscuro tentativo, divenne aperta e continua resistenza d'opinione foriera di una inevitabile liberazione.

Una costante massima di governo politico nell'in-

(1) L'autore di questa Storia tiene presso di sè la copia di un « estratto « dei costituti del conte Federico Confalonieri, dettati da lui medesimo « e *manu propria*, sottoscritti ad ogni pagina avanti la Commissione « speciale di prima istanza ed appello in Milano negli anni 1822 e « 1823 ». Crediamo pregio dell'opera il cavarne alcuni tratti che servono a spiegare lo stato delle sètte politiche in Italia al principio del 1821. — Dal costituto n. 27 del 31 agosto 1822, n. 988. — *Firmato:*

Salvotti — Federico Confalonieri
Roner — Vottolini Attuaro
Zenedonati

« Interrogato (l'inquisito) se presentemente sia in istato di sviluppare « con maggior dettaglio le notizie che da lui si ricercarono intorno al- « l'influenza estera sui politici avvenimenti d'Italia, risponde fra altre « moltissime cose.

« Percorrendo le varie circostanze di quell'epoca in Italia mi è sem- « pre risultato come un singolarissimo carattere che la distingue, quello « cioè che in tanta geografica vicinanza di parti, in tanta facilità di « rapporti, in tanta comunanza d'interessi così scarsi fossero in propor- « zione i legami e gli accessi delli differenti Stati italiani fra di loro. « Pare stabilito che la rivoluzione di Napoli non era nè preparata nè « tampoco con qualche precisione presentita dalla rimanente Italia. E « chi abbia proprio esaminato e paragonato fra loro le opinioni do- « minanti in diversi punti della penisola deve aver avuto luogo di con- « vincersi della divergenza di quelle da cui necessariamente avrà do- « vuto derivarne il criterio dell'assoluta non esistenza di un centro da « cui ricevessero le idee degli individui una generale ed uniforme dire- « zione od impulso . . . .

« La Lombardia erasi conservata forse di tutta l'Italia, e senza il forse, « anzi sicuramente la parte più immune dal contagio delle sètte e delle società segrete. Crederei poter affermare, s'io affatto mal non [illegible]-

terno fu per l'Austria in Italia il porre incagli al libero esercizio ne' suoi sudditi della facoltà di uscire dal territorio dello Stato e di andare e stare ad arbitrio dove meglio loro piacesse. Quindi difficoltà moltiplicate nel concedere passaporti, e nell'estenderne la durata; quindi norme affatto particolari

« sco il mio paese che, meno qualche accidentale e quasi peregrina im-
« portazione individuale, non vi avevano le sètte penetrato ».

Dal « Costituto XXX, n. 1013, 8 settembre 1822.

« Il Consesso attende ad una dettagliata esposizione di tutti quei dati « più particolari per cui egli » (l'inquisito) « venne a conoscere come « l'estera influenza sullo stato interno dell'Italia continuava a mostrarsi « attiva fino all'epoca del suo arresto ».

Risponde: « Sovvengomi che sul finire di primavera o sul comin- « ciar dell'estate 1820 venne da me certo signor T*** di nazione mal- « tese, e di abituale dimora a Londra ed a Parigi. Egli veniva allora « d'aver percorso tutto il mezzodì dell'Italia, cominciando dalla Sicilia « e rimontando mano a mano tutta la penisola. Egli recommi lettere « commendatizie . . . . : munito di tai mezzi d'introduzione si « presentò a me colla missione spiegata di agente della società biblica « universale avente il suo principal centro a Londra; mi comunicò ge- « neralmente tutti li viaggi e travagli che egli veniva d'aver intrapreso « per quest'oggetto. Mi mostrò e anzi mi fe' presente di alcune versioni « della Bibbia in diverse lingue . . . .

« Quindi dal generale discendendo più al particolare dopo avere quasi « strette in un fascio le società tutte filantropiche come più o meno « destinate ad avere questa tendenza, egli appoggiò in particolare sopra « quella che da non molto introdotta e diramatasi prendeva la deno- « minazione di società universale e di miglioramento, od una equiva- « lente, giacchè non sono ben sicuro della materiale sua intitolazione. « Da questa pareva ch'egli si promettesse, e si promettessero singolar- « mente i suoi istitutori e propagatori quella parte d'influenza più di- « retta che concerne la parte politica degli Stati.

Le impressioni della parte liberale in Italia a que'tempi si scorgono vivamente descritte da Andryane — ***Mémoires d'un prisonnier d'Etat***, tom. 1, cap. 4.

sulla emigrazione, delle quali, come di cosa che non credesi abbia guari la simile in altri paesi d'Europa, porgeremo qui un breve sunto.

La legge di cui parliamo è compresa nella sovrana patente del 24 marzo 1832, sulle emigrazioni e sulle assenze illegittime, pubblicatasi nel regno Lombardo-Veneto il 15 successivo giugno. A termine di questa imperiale patente, è considerato come emigrato quel suddito che abbandona lo Stato coll'animo di non più ritornarvi, trasferendosi in paese straniero.

Chi emigra con autorizzazione perde la qualità di suddito austriaco ed è trattato come straniero.

Gli emigrati senza autorizzazione e riconosciuti colpevoli di emigrazione sono dichiarati decaduti dal diritto di cittadinanza e sottoposti a tutte le conseguenze legali che ne derivano; decaduti da ogni rango e prerogativa, dalle università e licei, ed incapaci di acquistare alcuna proprietà nelle provincie nelle quali è in vigore tale sovrana patente.

È nulla qualunque disposizione testamentaria fatta da un emigrato senza autorizzazione, anche quando essa fosse anteriore alla emigrazione; e le successioni alle quali potessero essere chiamati passano a chi in loro mancanza vi avrebbe diritto.

Il patrimonio dell'emigrato senza autorizzazione rimane sotto sequestro durante la sua vita, senza pregiudicio dei diritti e degli obblighi inerenti, come pure degli alimenti che dall'emigrato fossero dovuti.

Ai figli e dipendenti degli emigrati che sono domiciliati nello Stato sarà, durante la vita del geni-

tore emigrato, conceduto sulla rendita del patrimonio sequestrato soltanto il mantenimento corrispondente alla loro condizione. Il rimanente della rendita è intanto considerato come un aumento di patrimonio e tenuto sotto sequestro come le altre sostanze.

Alla morte dell'emigrato il patrimonio vien rilasciato a' suoi eredi legittimi.

Si considera in istato d'assenza illegale ogni suddito che esce dallo Stato senza passaporto o permesso, o vi si trattiene oltre il tempo stabilito nel suo passaporto. I colpevoli di tale assenza illegale sono puniti con una multa da cinque a cinquanta fiorini, e prolungandosi l'assenza oltre i tre mesi col doppio della multa istessa. In caso d'impotenza al pagamento si fa luogo alla condanna agli arresti da tre a quattordici giorni, *che dovrà esacerbarsi col digiuno una ed anche due volte la settimana se l'assenza illegale durò oltre i tre mesi* (1).

Basteranno questi cenni a far capace il lettore dello spirito che informò questa legge, e dello scopo che essa si propose. Scopo assolutamente opposto a quel sentimento di libertà individuale ed a quel bisogno di disponibilità d'azione che il progresso della civiltà e l'aumento delle relazioni sociali hanno creato.

Gli studiosi della storia non meno che quelli della politica ravvisano nella monarchia austriaca certi elementi di forza ché in varie occorrenze di gravissime sventure e di rinascenti pericoli l'hanno ridotta in

(1) §. 25 della citata patente imperiale 24 marzo 1832.

salvo al momento in cui la sua esistenza pareva più minacciata. Tra quegli elementi vuolsi porre in prima linea la salda e vigorosa organizzazione dell'esercito e l'inflessibile disciplina che in esso si mantiene (1).

I militari sotto il governo austriaco formano una classe a parte, direbbesi una casta di guerrieri, retta con leggi affatto particolari, e privilegiata di molti favori dal governo. Sulla condizione del militare sia considerato individualmente, sia nelle sue relazioni di famiglia vegliano particolari provvedimenti.

Una giurisdizione speciale militare si esercita presso ciascun corpo di truppa; ed un tribunale generale militare, residente nella capitale dell'impero conosce in grado d'appello delle decisioni degli auditori.

Un giudizio delegato misto fu stabilito per giudicare le cause di diritto civile, e l'amministrazione di eredità in concorso dei reggimenti esistenti nella Lombardia, quando fossero citati in corpo, e degli individui militari non sottoposti ad una determinata propria giurisdizione. Furono inoltre questi giudizi delegati misti investiti della cognizione delle controversie concernenti all'erario militare, od alla Commissione di economia militare, o ad un reggimento per quanto spetti ad un oggetto di contabilità mili-

(1) Dell'esercito austriaco scrive il signor P. de Haulleville nel suo recentissimo libro: *Les institutions représentatives en Autriche* (Paris-Bruxelles-Leipzig, 1863). *L'armée seule était une par ses tendances, moderne par son organisation, forte par ses traditions: c'était l'empire.*

tare, od infine delle pretese tutte pei crediti erariali militari, non avuto riguardo alla qualità della parte che v'interviene, sia essa attrice o convenuta (1).

Sotto questa protezione particolare di una specie di *ius singulare*, gl'individui appartenenti alla milizia colle loro famiglie trovansi stretti a particolari doveri civili, e rimeritati di speciali favori. Così, per esempio, mentre nessun militare può ammogliarsi senza il permesso de' suoi superiori, ed il matrimonio così contratto *è dichiarato invalido ed assolutamente nullo*, ed i contraenti soggiacciono a varie pene (2), quando poi il matrimonio fu regolarmente contratto, il governo s'incarica della ricerca degli orfani figli di militari vaganti ed abbandonati, e, rinvenutili, ne dà notizia alle autorità militari affinchè provvedano alla loro educazione militare se maschi, e, se femmine, loro procurino qualche posto negli istituti di beneficenza per l'educazione femminile (3).

Il governo austriaco in Italia, quantunque seguendo le consuete sue norme, rifuggisse dalla pubblicità tanto negli ordini giudiziarii che negli amministrativi non si rimaneva tuttavia dal promuovere co' mezzi

(1) V. Su questa materia del foro competente de' militari austriaci la *Teorica del diritto giurisdizionale ed esposizione della competenza delle magistrature giudiziarie del regno Lombardo-Veneto* di G. C. A. Reale, p. 143 e segg.

(2) Regolamento matrimoniale per le II. RR. armate del 10 giugno 1812.

(3) V. *Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziarii.* — Anno 1819, vol. 1, p. 239.

della stampa e dell'istruzione pubblica la diffusione di certe massime che riputava conformi alla sua politica interna. Così nelle Università s'insegnavano le dottrine consegnate nel *Manuale del gius ecclesiastico austriaco di Giorgio Rechberger cancelliere vescovile di Lintz* (1), nel quale, insieme con alcuni principii di diritto pubblico generale, si trovano spinte ad eccessivo grado le pretese di quel diritto di suprema ispezione che ivi si dice appropriato all'impero civile, e che incontrò non solo richiami ma decisa resistenza per parte della Santa Sede. Così nell'istruzione delle scuole elementari si dava un particolare insegnamento *dei doveri dei sudditi verso il loro monarca* (2), dove s'inculcava particolarmente l'obbligo di pagare i tributi, di sopportare le gravezze pubbliche, di non rendersi disertori dalla milizia e di amare la patria. A quel proposito si dà la seguente definizione nel libro che abbiamo citato.

« D. Che cosa s'intende per patria?

« R. Per patria s'intende non solo il paese nel quale « nascemmo e fummo allevati, ma quello ancora a « cui ci troviamo incorporati, e nel quale godiamo « la protezione ed i benefizii della cittadinanza (3) ».

(1) Scritto originariamente in latino col titolo: *Enchiridion juris ecclesiastici austriaci* e fatto poi tradurre in italiano; fu stampato a Venezia nel 1819 nella stamperia del governo, due volumi in-8°.

(2) *Doveri dei sudditi verso il loro monarca per istruzione ed esercizio di lettura nella seconda classe delle scuole elementari.* — Milano 1825, dall'imperiale regia stamperia.

(3) Lib. cit. sezione XIII.

Ma questa definizione non entrò mai nè nell'intelletto, nè nella coscienza degl'Italiani.

All'intento di trattenere i sudditi sul territorio dello Stato, s'introdusse nel codice delle gravi trasgressioni politiche, una disposizione veramente caratteristica, così concepita: *colui che tenta di persuadere i sudditi dell'Austria a stabilirsi all'estero verrà punito col carcere da uno a sei mesi*; disposizione in perfetta corrispondenza col sistema delle leggi sovra l'emigrazione.

Un processo d'assimilazione tra le provincie germaniche dell'impero, ed il regno Lombardo-Veneto si mantenne costantemente. Così nel 1818 venne ordinato un sistema uniforme di contribuzione fondiaria in tutte le parti dell'impero, e nel 1823 il sistema monetario austriaco fu esteso al regno Lombardo-Veneto (1). Diretti dallo stesso pensiero d'assimilazione furono altri atti del governo di un carattere affatto speciale, come l'ordine ai possessori di beni feudali di esibire i loro titoli, prestare il dovuto omaggio, e pagare le tasse d'investitura (2); e l'ordine agli impiegati di assistere ai divini uffizii, onde servire d'esempio al popolo, come si praticava negli Stati austriaci in Germania (3).

Non anderemo più oltre nell'esposizione delle varie parti della legislazione austriaca. Quanto ne abbiamo già riferito basterà a farne conoscere l'aspetto generale,

(1) Atti del governo 1823, parte seconda, n. 16.
(2) Atti del governo 1818, n. 35.
(3) Atti del governo 1822, vol. 1, parte seconda, n. 48.

nè, secondo che abbiamo pure già avvertito, c'incombe il poco gradito incarico di narrare come le leggi che dovevano governare popolazioni italiane si elaborassero in terra straniera da stranieri dominatori. Bensì racconteremo le giuste e coraggiose proteste che si elevarono in seno alle Congregazioni centrali quando dall'un de' lati il plauso riscosso dalle riforme del re Carlo Alberto, e dall'altro il contegno dell'Austria avverso ad ogni simile concessione fecero sorgere più accesi desiderii e più fondate speranze nelle provincie lombardo-venete.

Il signor Giovambattista Nazzari, membro della Congregazione centrale lombarda per la provincia di Bergamo, il dì 8 di dicembre 1847 parlò in quel consesso della mala signoria e del disgusto che ne provava la popolazione lombarda e propose « di nominare una Commissione scelta nel proprio seno « e composta di altrettanti deputati quante erano le « provincie lombarde, affinchè, presa in esame maturo l'odierna condizione del paese, ed investigata « la causa del notato malcontento, ne facesse rapporto alla stessa Congregazione centrale per le ulteriori sue proposizioni (1).

Il governo sulle prime fece vista di non voler urtare contro i divisamenti della Congregazione centrale, ed il vice-re ebbe a significare che si stava appunto occupando per parte delle superiori autorità *dei già noti desiderii delle provincie lombarde onde quanto prima*

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1847, n. 170 e segg.

presentarli a' piedi del sovrano trono (1). Ma si avvertiva ad un tempo che *il preteso malumore, che si sarebbe voluto accennare come dominante in Lombardia, non aveva ad essere preso per base della divisata mozione nelle susseguenti deliberazioni, dovendo la pertrattazione condursi in merito ed in forma nei limiti delle vigenti prescrizioni.*

Le Congregazioni provinciali di Milano, di Pavia e di Como non tardarono a secondare il moto iniziato dalla centrale lombarda, inviando a questa le loro particolari petizioni affinchè fossero esposte nel rapporto della Commissione. Chiedeva Milano che i dicasteri aulici per le cose d'Italia venissero distinti dagli altri, ed annessi alla rappresentanza sovrana del regno, la quale sarebbe tenuta dal vice-re col sussidio di soli sudditi lombardi e veneti; che fosse abbreviato il tempo del servizio militare; che i provvedimenti preventivi di polizia avessero norme legali, e l'accusato godesse innanzi ai tribunali della guarentigia della difesa e della pubblicità. Domandava Pavia che una vera amministrazione centrale si costituisse pel paese; che si pubblicassero le basi annuali delle imposte determinate dall'amministrazione particolare del regno, con riguardo al concorso nelle spese generali della monarchia; che si definisse regolarmente dietro quali pratiche e con quali guarentigie un cittadino potesse essere, fuori del caso di processo legale davanti le autorità giudiziarie, perquisito a domicilio, posto e trattenuto in

(1) Coppi, L. c.

carcere. Como esprimeva il desiderio che tutti gl'impiegati del regno fossero lombardi o veneti; che nei giudizii criminali l'accusato fosse assistito da un difensore; e che si abolisse il giuoco del lotto.

La saviezza e la moderazione di questa dimanda dimostravano la temperanza ed il senno delle popolazioni.

La scossa data dalla Congregazione centrale in Lombardia si comunicò, per opera principalmente di Daniele Manin, alla Congregazione centrale veneta, la quale, il 18 dello stesso mese di decembre, sulla proposta del deputato Giovambattista Morosini deliberò di fare lo stesso che era stato dalla Congregazione lombarda intrapreso. Ed il municipio di Venezia espose all'anzidetta Congregazione la brama generale che si ponesse nella più diretta relazione con quella di Milano onde d'accordo procedessero ad un intento comune.

La istanza del Nazzari venne formalmente accolta dalla Congregazione centrale lombarda, la quale il 12 di gennaio 1847 dirigeva al vice-re una supplica, in cui principalmente chiedeva che presso il vice-re s'istituisse un dicastero aulico italiano per la separata trattazione degli affari tutti del regno Lombardo-Veneto non riservati alla sovrana sanzione; che le Congregazioni provinciali per gli oggetti della loro competenza avessero voto deliberativo e non solo semplicemente consultivo; che si migliorassero i provvedimenti giudiziarii, si dessero difensori agli accusati; si riformasse la pubblica istruzione; si dichia-

rassero i casi nei quali senza mandato di giustizia si potesse far luogo ad arresto personale; si concedesse una onesta e temperata libertà alla stampa; si migliorasse il sistema doganale, abolendo specialmente il proibitivo; infine si abbandonasse il sistema degli appalti nella riscossione dei dazii di consumo.

In senso sostanzialmente conforme a quello della Congregazione lombarda fu l'istanza rassegnata pure al vice-re il 25 dello stesso gennaio dalla Congregazione centrale veneta.

L'imperatore consegnò queste rappresentanze delle Congregazioni centrali ad una Commissione eletta per esaminarle; ed il 23 del susseguente febbraio fece dichiarare alla stessa Congregazione essere egli bensì disposto a concedere que' miglioramenti che non fossero in collisione cogli interessi dell'impero, nè colla dignità e co' doveri della Corona, ma non intendere che si nutrissero speranze per riforme nelle istituzioni organiche del regno Lombardo-Veneto, e per un ordinamento di cose che implicasse un rilassamento dei vincoli che stringevano il regno Lombardo-Veneto alla sua monarchia.

Il principe di Metternich non aveva atteso queste dimostrazioni per accorgersi degli umori che bollivano in quelle provincie, e delle più che probabili complicazioni che stavano per sorgere in alcuni Stati della penisola dove le opinioni liberali avevano già preso il sopravvento. Di tali previsioni, e dei timori che l'Austria poteva concepirne, egli se n'era aperto fino dall'estate del 47 co' gabinetti

delle quattro altre grandi Potenze. In una nota del 2 d'agosto, diretta a questo fine, il primo ministro austriaco aveva espresso quelle parole che così giustamente fecero risovvenire gl'Italiani che dovevan aspirare a far sì che l'Italia non più s'avesse da qualificare per un *semplice nome geografico*, ma bensì ad aver grado e forza di potenza politica. Come accade spesso, queste comunicazioni del ministro d'Austria furono ricevute dai gabinetti di Francia, di Russia, di Prussia e d'Inghilterra, quali tratti di una politica intenta a scoprir terreno, e si guardarono quelle Potenze dall'entrare in qualunque impegno per una causa che non le interessava direttamente. Una lunga corrispondenza si tenne su quest'oggetto tra il principe di Metternich e lord Palmerston, il quale dall'un canto cercava di tranquillare il governo austriaco, e dall'altro incoraggiava i governi italiani a concedere le riforme chieste dalle popolazioni, e spediva lord Minto a farla da indagatore, da consigliere, e da paciere; qual'esito avesse cotesta missione non tocca a noi il riferirlo, ma gl'Italiani non dovrebbero dimenticarlo. In Francia il ministro Guizot riposava tranquillamente sull'idea che fosse almeno prematuro l'occuparsi della probabilità di una grande mutazione politica nelle cose d'Italia, e giudicava del moto italiano (1) colla stessa imprevidenza dei pericoli, che lo illudeva sulle prossime sorti del suo proprio paese.

L'Austria intanto mentre scambiava note e discu-

(1) Vedasi il discorso del sig. Guizot alla Camera dei Pari di Francia nella seduta del 12 gennaio 1848.

teva ipotesi colle grandi Potenze, non tralasciava di prendere da sè quelle precauzioni che, a modo suo, le parevano poterla meglio rassicurare sull'avvenire. Sino dal novembre del 1847 l'imperatore aveva con apposito rescritto disposto che « all'oggetto di man-
« tenere nel regno Lombardo-Veneto la pubblica
« tranquillità, si era determinato ad ordinare che
« nei casi (indicati) di alto tradimento, di perturba-
« zione della pubblica tranquillità, di sollevazione
« e ribellione e di grave trasgressione di polizia,
« nel tumulto si attivasse un giudizio statario, giusta
« alcune accennate norme » fra le quali erano queste: che il processo dovesse compiersi in quattordici giorni, ed essendovi sentenza di morte non dovesse aver luogo nè ricorso, nè supplica di grazia (1).

Un'alleanza intima, di genere affatto speciale, fu poscia conchiusa dall'Austria co' ducati di Modena e di Parma. Il 24 di settembre dello stesso anno 1847 venne sottoscritto in Vienna un trattato, nel quale si dichiarava che l'imperatore d'Austria ed il duca di Modena, animati dallo stesso desiderio di stringere ancora più fortemente i vincoli di amicizia e di famiglia tra loro esistenti, e di vegliare colle loro forze unite al mantenimento della pace interna ed esterna e dell'ordine legale ne' loro Stati, erano convenuti in un particolare trattato, il quale portava le seguenti disposizioni. S'impegnavano, cioè, le alte parti contraenti in tutti i casi in cui gli Stati italiani dell'imperatore

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1848, n. 172.

d'Austria o del duca di Modena fossero soggetti ad un attacco dall'estero, a prestarsi reciprocamente aiuto ed assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione, tostochè una parte ne avesse fatta la domanda all'altra. Siccome con ciò gli Stati del duca di Modena entravano nella linea di difesa delle provincie italiane dell'imperatore d'Austria, così il duca impartiva all'imperatore il diritto di far entrare le truppe imperiali sul territorio modenese, e di prendervi possesso delle piazze forti ogni volta che lo richiedesse l'interesse della comune difesa e la militare previdenza. Se nell'interno del ducato di Modena si producessero circostanze proprie ad ispirare il timore che potesse venire turbata la legale tranquillità e l'ordine, o se gl'inquieti movimenti di là crescessero sino ad una vera sollevazione, a sopprimere la quale non fossero sufficienti i mezzi a disposizione del governo, l'imperatore d'Austria si obbligava, appena avutane la richiesta, a porgere tutti gli aiuti militari necessarii a mantenere o ristabilire la tranquillità e l'ordine legale. Il duca di Modena si obbligava infine a non conchiudere con alcun'altra Potenza una convenzione militare di qualsiasi sorte, senza il previo consenso dell'imperatore (1).

(1) Un documento importantissimo, e non abbastanza conosciuto, è il seguente dispaccio indiritto il 24 marzo 1848 dal ministro degli affari esteri di Sardegna al conte di Buol allora ministro d'Austria a Torino.

Turin, 24 mars 1848.

« Le soussigné etc. a reçu la note que M. le comte de Buol Schauen-
« stein lui a adressée ce matin pour lui annoncer sa résolution de cesser

Simile trattato venne conchiuso fra l'imperatore d'Austria ed il duca di Parma.

Con queste stipulazioni cotanto estese in favore della Potenza preponderante in Italia, quale era allora l'Austria, non ristretta da alcun limite di tempo, veniva intieramente sconvolto il sistema politico della penisola, e distrutta l'economia, se così è lecito dire, di quel qualunque siasi ordinamento territoriale italiano stabilito dal trattato di Vienna. L'Austria, mercè di questi trattati, assorbiva la sovranità vera dei du-

« les rapports diplomatiques qu'il entretenait avec le gouvernement du « roi, et pour demander ses passeports afin de se rendre dans les Etats « impériaux. Les raisons au moyen desquelles le soussigné a justifié « dans sa communication d'hier la conduite de son gouvernement dans « la circonstance actuelle, devraient le dispenser de revenir sur ce point. « Mais il ne saurait garder le silence en face du reproche que M. le « comte de Buol fait au gouvernement du roi d'avoir méconnu la sain« teté des traités. Il le peut d'autant moins que c'est au gouvernement im« périal que revient ce reproche, puisque c'est lui qui a donné l'exemple « d'une violation en signant avec le duc de Modène et avec celui de Parme « et de Plaisance le traité du 24 décembre 1847, et en rompant ainsi « l'équilibre qui existait entre les différents Etats de l'Italie, sans tenir « aucun compte du droit que S. M. a de veiller sur un territoire qui « peut lui révenir par réversibilité (*).

« Cette raison pourrait seule justifier la résolution du gouvernement « de S. M. si elle n'avait pas d'ailleurs été impérieusement commandée « par le devoir de sa propre conservation, qui est le premier devoir « d'un Etat.

« Le soussigné en adressant ci-joint à M. le comte de Buol les passe« ports qu'il a demandés, partage avec lui le regret qu'il a témoigné « en faisant cette démarche, et il le prie d'agréer les nouvelles assu« rances de sa considération très distinguée.

« (*Signé*) L. N. PARETO ».

(*) La riversibilità dello Stato di Piacenza dipendente dal trattato d'Aquisgrana del 1748, e delle relative disposizioni del Congresso di Vienna.

cati; le frasi elastiche della convenzione rimettevano in di lei arbitrio il valersi in qualunque tempo e per qualunque tempo del diritto d'occupazione militare; ogni facoltà di sottrarsi all'avvenire dall'imposta soggezione era tolta ai duchi; la dominazione austriaca si estendeva senza ritegno oltre il Po ad onta di quanto era stato solennemente pattuito nel congresso di Vienna.

Ed appunto per l'esorbitanza di questi patti, il trattato del 24 di dicembre 1847 formò l'oggetto di giusti richiami per parte del gabinetto di Torino, il quale non senza inquietudine vedeva crescere così smisuratamente al suo fianco la potenza austriaca. E quando suonò l'ora delle risoluzioni decisive esso potè invocare a sua giustificazione, pienamente accettabile dal vigente diritto pubblico europeo, la consumata infrazione per parte dell'Austria, della lettera e dello spirito delle stipulazioni di Vienna rispetto all'Italia (1). E questo fu il primo passo, legittimo quant'altro mai, nella gran lotta per l'indipendenza italiana iniziata dall'immortale Carlo Alberto.

CAPO II.

Il granducato di Toscana.

Quando Pietro Leopoldo lasciò la Toscana e cinse la corona imperiale dopo la morte di suo fratello Giuseppe II, il granducato era in florido stato, sopratutto per ciò che s'atteneva alla legislazione economica.

Non sarà qui inutile il rammentare come appena assunte le redini del governo, quel principe avesse conceduta piena libertà al commercio e si fosse fatto a proteggere la libera concorrenza. Poscia aveva egli con analoghe intenzioni operato sui capitali e sui predii, promovendo la generale abolizione dei vincoli feudali, fedecommessarii e primogeniali, agevolando le vie facili e pronte di far rientrare nella libera circolazione contrattuale masse di beni esonerate da ogni soggezione, e sciogliendo grandi patrimonii della Corona e di pubbliche amministrazioni mediante concorso di vendite e di alienazioni libe-

ralissime che fecero sorgere una moltitudine di proprietarii nuovi in ogni parte dello Stato e segnatamente nella classe dei coloni (1).

Furono pure da Pietro Leopoldo soppressi i privilegi di arti e mestieri, e di corporazioni; e divenne libero a tutti ogni esercizio di lecita industria; fu tolta l'esecuzione personale per debiti civili.

L'amministrazione della giustizia, non altrimenti che il riparto delle pubbliche imposte, si rese eguale indistintamente per tutte le classi dei sudditi.

Mercè di queste operazioni gagliardamente promosse e con attenta cura continuate per lo spazio di vent'anni (1766-86), il numero dei proprietarii s'accrebbe come abbiam detto, si rialzarono tutti i valori dell'agricoltura e dell'industria toscana, si fece più numerosa, più agiata e più istruita la popolazione del granducato.

Nè ultimo dei benefizi arrecati alla Toscana da quel granduca fu la legge generale del 23 maggio 1774, con cui distruggeva le antiche rappresentanze municipali, *concedeva a tutte le comunità del contado fiorentino la facoltà di governare le loro aziende per mezzo dei loro rispettivi magistrati e ministri, senza quella stretta dipendenza che avevano avuto fin allora dalla Camera delle comunità di Firenze.*

Della riforma della legislazione criminale eseguita da Pietro Leopoldo nel 1786, forse più celebrata che

(1) V. L'eccellente saggio sul *sistema livellare toscano* di Girolamo Poggi.

apprezzata, toccheremo in appresso, ma fin d'ora diremo che mèntre questo sovrano spingeva sino all'estremo l'attenuazione delle pene, egli alzava al maggior grado l'azione di una polizia subdola, investigatrice; e che la sua stessa indulgenza riusciva a scapito dei diritti della morale (1).

Nel 1805 il senatore Francesco Gianni scrisse una Memoria dell'ordinamento politico che Pietro Leopoldo avrebbe avuto in animo di dare alla Toscana, se l'innalzamento all'impero e le mutate circostanze dei tempi non avessero impedito i suoi disegni. Stando a documenti che furono pubblicati dopo (2) null'altro rimane per ora provato se non che, sin dal 26 di novembre 1781, il senatore Gianni aveva presentato a quel principe uno *sbozzo* di siffatto ordinamento, e convien supporre che ne avesse avuto l'invito dal principe stesso. Ma poi, come avverte saggiamente lo storico che ci fornì questo documento, Leopoldo avendo regnato più di otto anni sulla Toscana dopo la data dello scritto del Gianni, nè promulgò l'ideata costituzione, nè lasciò

(1) Parlando della legislazione penale di Pietro Leopoldo, il signor Leopoldo Galeotti nel suo libro delle *leggi e dell'amministrazione della Toscana* (Firenze 1847) dice colla scorta dell'autorità di Francesco Forti, *i delitti che hanno grande entità morale sono puniti così mitemente che è vergogna a dirlo. Lo spergiuro, la falsa testimonianza, l'ingiuria atroce sono parse bazzecole al legislatore toscano.* ecc.

(2) V. il n. IX dell'appendice al tomo V della *Storia civile della Toscana,* del signor Antonio Zobi, opera ricchissima di rari ed importanti documenti di cui qui ora seguiamo volentieri l'autorità.

traccia onde si potesse sapere fino a qual punto avesse egli approvate e consentite le massime ed i provvedimenti di governo che il Gianni gli proponeva.

Checchè ne sia di questi intendimenti, che non essendo mai stati attuati non servirebbero che a porre quistioni intenzionali di poco frutto per la storia, accenneremo ad una tristissima conseguenza del regno di questo principe, quale fu quella di avere più e più divezzato il popolo dalle abitudini militari, che non ci stancheremo mai di ripetere essere le più acconcie a rinvigorire i corpi e gli animi ed a mantenere lo spirito di disciplina tanto necessario per la dignità di una nazione.

Nella seconda parte del secondo volume di questa storia toccammo dell'operato da Pietro Leopoldo nelle materie miste, religiose ecclesiastiche e civili, ed abbiamo accennato com'egli oltrepassasse talvolta ne' suoi provvedimenti il limite che il diritto e la convenienza politica gli avrebbero dovuto fissare.

La somma delle innovazioni introdotte in Toscana da Pietro Leopoldo, ad imitazione di quanto si faceva da suo fratello Giuseppe II, fu questa: vietò ai religiosi la dipendenza dai superiori stranieri, e li sottopose alla giurisdizione dei vescovi; soppresse intieramente alcuni conventi e ad altri proibì di ricevere novizi senza il suo assenso; dispose di alcuni beni ecclesiastici a favore dello Stato e di altri cangiò la destinazione, ma erogò in opere di pietà ed in servizio del culto, non punto in opere civili,

quello che ritrasse dalla proprietà ecclesiastica. Abolì l'inquisizione ed i privilegi del foro, sottoponendo le stesse cause matrimoniali alla competenza dei tribunali civili. Si associò finalmente a' tentativi di Scipione De Ricci, vescovo di Pistoia, per introdurre innovazioni poi formalmente riprovate dalla Santa Sede.

Il signor de Lamartine (1), che, non so per qual ragione, chiamava Pietro Leopoldo il Germanico dell'Alemagna, dice *che la filosofia non doveva se non mostrarlo al mondo* (sul trono imperiale) *dopo averlo prestato per alcuni anni all'Italia*. E si potrà aggiungere che l'Italia ebbe spesso ad ammirare in Pietro Leopoldo il filosofo, e talvolta il principe.

Succeduto a Pietro Leopoldo nel granducato il suo figliuolo secondogenito, Ferdinando III continuò a camminare, ma con maggiore ritenutezza, sulle orme paterne. Diremo in seguito di quanto dovette egli fare in materia di legislazione criminale prima che i Francesi occupassero la Toscana, notando ora soltanto che la *Consulta civile e criminale di giustizia e di grazia*, che era stata abolita da un editto del 29 aprile 1789, col quale si istituiva la carica di regio consultore legale, venne ripristinata con moto proprio del nuovo duca del 5 novembre 1793 affinchè, secondo il suo primiero istituto, contenesse entro i limiti del proprio dovere e nel sentiere segnato dalle leggi tutti gli altri giudici e tribunali.

Veniamo tosto a parlare di quel che avvenne dopo che quello Stato fu restituito alla dinastia lorenese.

(1) *Histoire des Girondins*, livre V, 8.

Alla restaurazione del 1814 il granduca Ferdinando III, residente ancora in Wurtzbourg, spediva quale commissario plenipotenziario granducale per ricevere la consegna della Toscana, il suo gran ciamberlano principe Rospigliosi e lo incaricava di fare i primi provvedimenti onde istabilirvi il nuovo governo, e gli aggiungeva quale assistente il cavaliere Leonardo Frullani, uomo assai più esperto del commissario nelle pratiche d'amministrazione e sopratutto negli affari di finanza.

Giunto a Firenze il principe Rospigliosi, si valse anche specialmente dell'opera di Aurelio Puccini, incaricandolo del dicastero di polizia. S'incominciò dal distrurre gran parte degli ordinamenti francesi ed a richiamare in vigore le antiche leggi. « Questa restau-
« razione in Toscana, diremo con Francesco Forti, fu
« tutta di pace, ed a seconda dei desiderii dei po-
« poli. La Toscana si era poco infrancesata dal 1808
« al 1814. Le opinioni che erano prevalenti nel 1808
« lo erano pure nel 1814. Lo studio che si pose nel-
« l'abolire codici francesi, ordine giudiziario fran-
« cese ed amministrazione francese, non dipendè
« veramente da alcuna massima di Stato (1) ».

Si volle subito pensare ad una riforma di leggi che valesse a soddisfare il pubblico ed a rassicurare il governo, e venne creata una Commissione legislativa (2). Componevanla i più reputati magistrati e

(1) *Istituzioni civili accomodate ad uso del foro*, opera postuma di Francesco Forti, lib. 1, cap. 3, sezione 5.

(2) Decreto del commissario plenipotenziario del 9 luglio 1814.

giureconsulti toscani, Bartolommeo Raffaelli, Bernardo Gessi, Pietro Pardini, Aurelio Puccini, Giovanni Fini, Giovanni Alberti, Tommaso Magnani, Filippo del Signore, Ottavio Landi, Giuseppe Paschi, Michele Niccolini, Vincenzo Sermolli; n'era segretario Francesco Cempini e presidente il conte Vittorio Fossombroni, scienziato di chiara fama, statista di grande abilità, cittadino di provata fede.

Nella prima seduta che tenne la Commissione lĕgislativa, il 14 luglio 1814, il Fossombroni pronunziava un discorso nel quale, toccando di volo i sommi capi delle materie da trattarsi, apriva larghe vedute conformi a quanto egli aveva potuto apprendere, stando qual senatore in Parigi, dalla valente scuola di Napoleone I.

« Non convenivano, egli diceva, alla Toscana nè i
« parziali regolamenti di troppo piccole sovranità, nè
« quelli di un interminabile dominio. Si tratta di pro-
« fittare della collisione di un vandalismo con l'altro
« per abolirli ambedue e liberare le persone e le
« proprietà dagl'influssi dell'antica barbarie e della
« moderna.

« Le proprietà sono tanto più preziose quanto più
« la legge ne garantisce la sicurezza, e quanto meno
« si fa sentire sopra di esse.

« Le successioni naturali ed artificiali attendono
« le tracce di una marcia pronta e precisa, che
« impedisca le discussioni a danno del loro valore.

« La concorrenza reclama il suo naturale eser-
« cizio nel fissare i prezzi delle cose. Sventuratamente

« i frutti del vizio sono meno incerti di quelli della
« virtù, e quindi nelle pubbliche contrattazioni non
« vi è magistrato così attivo e zelante che possa lu-
« singarsi di comprimere l'avidità d'un individuo
« quanto può comprimerla il conflitto con altri egual-
« mente avidi speculatori.

« La posizione geografica, il suolo, il clima, ed i
« rapporti della Toscana rendono questo paese assai
« singolare ed obbligano i suoi abitatori ad essere
« industriali. Quindi una legislazione che diminuisse
« la massa dell'industria nazionale o con regolarla
« tutta o con favorirne una parte a carico dell'altra,
« sarebbe, più che altrove, in contraddizione con la
« natura.

« La tutela delle persone per natura o per inespe-
« rienza meno cautelate, cospira similmente al pri-
« mario oggetto della conservazione della fortuna
« pubblica, con impedire la distruzione delle private.

« Ma questi ed altri articoli dispositivi del codice,
« comunque saggiamente combinati, mancherebbero
« di un pieno effetto senza che la montatura dei tri-
« bunali ed il sistema di procedura venissero purgati
« da quegli inconvenienti che l'esperienza diede luogo
« a rilevare (1) ».

Così ragionava egregiamente, mirando sopratutto le cose dal punto di vista economico, il Fossombroni, che molta pratica aveva acquistato nel maneggio dei grandi affari, sebbene lodando il concetto del suo

(1) *Storia civile della Toscana dal* 1737 *al* 1848 di Antonio Zobi, tom. IV, appendice, pag. 121.

discorso non si possa forse ugualmente approvarne la forma, diversa tanto da quella purezza di dettato che era in diritto di aspettare da lui la sua patria (1).

Un'altra Commissione incaricata di riordinare la legislazione riguardante la sicurezza delle persone, era stata nominata con dispaccio del 28 luglio dell'anno medesimo 1814 dal commissario plenipotenziario Rospigliosi; ne facevano parte il consigliere don Neri Corsini qual presidente, Bartolommeo Raffaelli, Ranieri Benvenuti, Aurelio Puccini, Luigi Cremani, Pietro Fabbroni, il professore Poggi, e Donato Chiaramonti che ne era il segretario. Essa compì il suo lavoro, non mai per altro sanzionato dal principe (2).

In seguito alle deliberazioni della prima Commissione legislativa si ritennero delle leggi francesi, il codice di commercio, il sistema ipotecario, le regole intorno all'ammissione della prova testimoniale. Si ritenne come irretrattabile quanto le leggi fran-

(1) Egregiamente si diportò nelle più difficili circostanze come ministro del granduca il Fossombroni. — Era antiveggente, sapeva destreggiarsi come ministro e mantenersi ad un tempo buon cittadino. A que' che gli rimproverano il motto spesso da lui ripetuto come norma di governo, che tuttavia era già stato messo in uso da Gian Gastone De' Medici, *il mondo va da sè*, si può rispondere che a pochi è dato di cambiare il corso delle cose del mondo, nè certo vi può aspirare il ministro di un sovrano di piccolo paese; e si potrebbero citare a difesa dell'adagio toscano i motti usati da due primi ministri della stessa potente Inghilterra; il *noli quieta movere* di Roberto Walpole, ed il *I don't care* di lord Melbourne.

(2) *Storia civile della Toscana* di Antonio Zobi, tomo IV sovracitato, p. 36.

cesi avevano operato per lo svincolamento dei beni fedecommessarii, e per l'abolizione della feudalità. Si mantenne pure l'abolizione completa dei municipali statuti che erasi operata colla pubblicazione delle leggi francesi nel 1808.

Si fecero alcune leggi di prima necessità sullo stato delle persone, sovra le forme dei testamenti, sulle successioni, sul notariato « comprensive » secondo che dice il Forti, di cui seguiamo con piena fiducia l'esatta sposizione (1) « presso a poco delle materie che for-« mavano il nerbo degli statuti, e con uno spirito di « transazione tra l'antica giurisprudenza toscana e « la moderna francese ».

Gli aggravii pubblici furono diminuiti più della metà e si ripresero nell'amministrazione economica i principii del governo di Leopoldo.

« Nè in verità » prosegue lo stesso Forti « si può « citare legge toscana posteriore al 1814, dettata con « vedute ostili alla civiltà, o indicante diffidenza del « sovrano verso i popoli (2) ».

La legge del 15 novembre 1814 dichiarò formalmente che le leggi da osservarsi in Toscana erano quelle stesse osservate nel 1808, prima dell'entrata dei Francesi, ad eccezione degli statuti municipali e coll'incremento di quella parte di legislazione francese che si è indicata di sopra.

Quindi la legislazione toscana si componeva 1° del

(1) *Istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, lib. 1, cap. 3, sezione 5.

(2) L. c.

diritto romano; 2° del diritto canonico, l'uno e l'altro secondo l'uso del foro; 3° di leggi patrie dal principio del granducato al 1808, e dal 1814 in poi; 4° del codice di commercio francese; degli articoli 1341 e 1348 del codice Napoleone, relativi alla prova per atto pubblico ed alla prova testimoniale; e del sistema ipotecario francese, il quale però andò soggetto in Toscana ad alcune modificazioni portate da leggi speciali, e fu finalmente riordinato col moto proprio del granduca Leopoldo II del 2 maggio 1836, entrato in vigore il 1 luglio susseguente.

Cotesto moto proprio venne preparato da una Commissione di giureconsulti, incaricata di esaminare quali correzioni ed aggiunte sembrassero opportune agli ordini attuali, colla guida specialmente della esperienza che ne era stata fatta, e dei voti dei magistrati e tribunali stati già interpellati, e di compilare un relativo progetto di legge *unica e completa sulla materia delle ipoteche, e delle preferenze tra i creditori*. Questa legge seguì la via dei miglioramenti al sistema ipotecario francese, che furono parimente bene accolti in altri codici italiani.

Con altro moto proprio del 7 di gennaio 1838 si mise in armonia co' principii della nuova legge ipotecaria, la procedura dei giudizii esecutivi subordinandola a discipline che assicurassero sempre più la efficacia dei contratti, e che sostenendo i valori delle proprietà favorissero l'incremento dei patrimonii privati di ogni specie d'industria.

Colla ripresa delle antiche leggi non si richiama-

rono però in vita i vecchi avanzi d'ordine politico che più di nome che di fatto eransi mantenuti fino al 1808, nè più si udì parlare dell'*inclito Senato fiorentino*, nè dell'*eccelso Concistoro senese*.

Con provvido consiglio il granduca Ferdinando III per legge del 7 ottobre 1817, ordinò la formazione di un nuovo catasto (1), avvertendo opportunamente nel proemio della legge stessa « che sin da quando fu « ordinata la soppressione della tassa di redenzione « venne risoluto di remuovere la difformità del contri- « buto (per essa sanzionato) mediante l'istituzione della « tassa prediale da distribuirsi su tutta la superficie « del granducato con misura eguale, e con propor- « zione adequata al valore dei beni stabili compresi « in ciascuna comunità ».

Così nel paese dove per la prima volta si fece suonare sin dal secolo XV il nome del *catasto*, si compì quattro secoli dopo in non lungo spazio di tempo (dal 1819 al 1834) e con spesa relativamente modica, che non giungeva a sette milioni di lire, questa grande e benefica operazione (2).

(1) È noto a tutti quelli che hanno studiato la storia civile d'Italia essere il catasto una istituzione che può chiamarsi fiorentina, e che risale alla prima metà del secolo XV. E quelli che vorranno più e più internarsi in questa intricata materia, il cui interesse per certi rispetti ora può dirsi che ringiovanisca in Italia, ricorrano ad un libro dottissimo pubblicato che è poco col titolo: *La scienza e l'arte di Stato, desunta dagli atti ufficiali della repubblica fiorentina e de' Medici*, vol. 1, Firenze 1862; ed ha per autore il signor Giuseppe Canestrini, la cui erudita e diligentissima operosità nello svolgere varie parti della storia italiana è tanto costante quanto commendevole.

(2) Zobi, l. c., tom. IV, p. 216 e segg.

Al granduca Leopoldo II, figlio di Ferdinando III, andò debitrice la Toscana della riforma della monetazione, riforma che lasciò alquanto a desiderare, perchè sebbene fatta sul sistema decimale, non giunse ad unificare la moneta del granducato con quella così generalmente approvata di Francia e di Piemonte (1).

Parlando di benefizi pubblici non si possono dimenticare le grandi opere intraprese dallo stesso granduca pel rasciugamento o bonificazione della maremma toscana, notevole parte di quella triste striscia di terreni che si estende a tutta la costa d'Italia, incominciando dal golfo della Spezia e scendendo fino a Gaeta (2).

Un'importante ed utile innovazione fece Leopoldo II coll'editto organico del 2 di agosto 1838, entrato in vigore l'11 novembre susseguente, in virtù del quale si riordinarono i tribunali del granducato, riducendo in sistema generale ciò che come saggio sperimentale erasi fatto nei due anni precedenti colla creazione dei tribunali di prima istanza di Grosseto, e di Rocca S. Casciano.

L'editto suddetto, coll'aggiunta delle *dichiarazioni ed istruzioni* del susseguito novembre, stabiliva tribunali di prima istanza nell'intiero granducato, una

(1) Zobi, l. c., p. 328 e segg.

(2) V. Memoria sulla condizione idrografica della maremma veneta e le bonificazioni di cui è suscettibile, del peritissimo idraulico cavaliere Pietro Paleocapa, stampato in Venezia nel 1848. — V. varie memorie particolari concernenti alle maremme toscane nell'appendice al citato volume IV della *Storia civile della Toscana*, del signor Antonio Zobi.

Corte d'appello, e la suprema Corte di cassazione unita per allora colla vecchia Consulta che durò fino al 1847, quando si confuse coll'istituzione del ministero di grazia e giustizia. Furono conservati i vicari ed i potestà con attribuzioni miste, politiche e giudiziarie, rispetto alle cause minori.

Nessuna specie di foro privilegiato si ebbe in Toscana, ad eccezione dei tribunali criminali pei militari. Le cause commerciali rimasero di cognizione dei tribunali ordinarii, ma colla più celere procedura richiesta dalla speditezza della natura degli affari medesimi (1).

I vescovi non ebbero in Toscana altra giurisdizione che per le cause spirituali propriamente dette; le cause di sponsali, agli effetti meramente civili del contratto, e le cause beneficiarie, tanto nel possessorio quanto nel petitorio, si ritennero dai tribunali civili. Le sole cause instituzionali che hanno un soggetto meritamente spirituale, spettarono alle curie vescovili (2). Per la giustizia punitiva i chierici furono pure soggetti ai tribunali ordinarii che applicano ai medesimi le pene secondo il disposto delle leggi comuni.

L'editto suddetto, che prese il consueto titolo di *moto-proprio*, mirava « a stabilire nel granducato

(1) Fu stabilita in Grosseto una Commissione straordinaria incaricata di conoscere e risolvere amministrativamente le cause di affrancazione ed altre concernenti il sistema economico della maremma. — V. Galeotti, citati discorsi *delle leggi e dell'amministrazione della Toscana.*

(2) Galeotti, l. c., p 21.

« un piano uniforme di amministrazione di giustizia
« fondato sui principii, e condotto co' metodi più ac-
« comodati all'odierno stato della società e ad assi-
« curare la protezione dovuta all'ordine pubblico e
« alle private proprietà, senza trattenere quel facile
« e libero moto che è utile alla loro prosperità ed
« alla ricchezza pubblica (1) ».

Esso si divideva in quattro parti; la prima trattava della divisione governativa del granducato, del ministero di buon governo e polizia, e della sua classazione e de' suoi attributi; la seconda dell'amministrazione della giustizia civile e criminale; la terza degli avvocati e dei procuratori; la quarta delle disposizioni generali e transitorie.

In questa legge, composta di dugentottantotto articoli, si stabilivano, insieme cogli ordinamenti indicati, alcune disposizioni correlative sopra le tutele ed i consigli di famiglia, e sopra gli atti di giurisdizione volontaria concernenti ai minori.

Quanto ai giudizi criminali è notevolissimo l'articolo 231, che prescrive dover essere il giudizio pubblico avanti le due Camere decidenti. Risolve-
« ranno esse » si aggiunge « a pluralità di suffragi
« e quando resulti parità di voti, prevarrà la deli-
« berazione più favorevole all'accusato. Però allor-
« quando si tratterà d'infliggere la pena capitale,
« questa pena non potrà pronunziarsi quando a de-
« liberarla non concorra voto unanime del Collegio.

(1) Proemio del moto-proprio.

« Se concorra la sola pluralità, sarà inflitta la pena
« che immediatamente sussegue, quella cioè dei pub-
« blici lavori a vita ».

Ampio complemento al testo di questa legge fornivano le dichiarazioni ed istruzioni sovracitate, contenenti non meno di seicento quaranta articoli.

Parve ai Toscani un gran progresso legislativo questa riforma giudiziaria, perchè il primo Leopoldo, come osservava saviamente il signor Galeotti nel suo libro da noi più volte citato, lasciò ai Toscani molti « principii di civile sapienza, ma non lasciò institu-
« zioni o le lasciava incomplete (1) »; e la legge del 2 agosto 1838 si appresentava come preparazione ad una gran serie di provvedimenti che da molti erano desiderati.

Ed appunto questa serie avrebbe dovuto iniziarsi colla promulgazione di codici, di leggi civili e criminali. A quale intento col moto proprio del 31 maggio 1847 vennero create due Commissioni, l'una incaricata della compilazione di un codice civile, corrispondente *allo stato di civiltà ed alle condizioni sociali morali ed economiche della Toscana* (2); un'altra, cui era commessa la compilazione del codice penale *sopra i*

(1) Pag. 84.

(2) Questa commissione si componeva del presidente cavaliere Niccolò Nervini, dei consiglieri Antonio Magnani e Carlo Carducci, dell'avvocato generale Giovanni Antonio Venturi, del vice-presidente Luigi Pieri, del professore Pietro Capei, del cav. avvocato Ranieri Lamporecchi, dell'avvocato Ferdinando Andreucci, e dell'avvocato Augusto Duchoqué incaricato di disimpegnare ancora le funzioni di segretario.

Il citato moto proprio portava che « questa Commissione conser-

principii e le massime proposte dai distinti magistrati che ne ebbero già dal sovrano lo speciale incarico, e alle quali si riservava il granduca di dare la sua definitiva sanzione (1).

Dei codici annunziati uno soltanto, cioè il codice criminale, si portò a compimento nel 1853 (2) ed intanto la Toscana, non altrimenti che le altre regioni d'Italia, entrò in quel periodo di movimenti politici

« vando quanto sia conciliabile con l'indole dei tempi le patrie leggi « ora vigenti, potrà valersi dei materiali fin qui raccolti dal defunto ca- « valiere Matteucci, e potrà pure approfittare di quanto i moderni co- « dici contenessero di più confacente alle condizioni e ai bisogni del « nostro Stato ». — V. il *moto proprio* al n. 51 del *codice cinquantesimo quarto* dei bandi e ordini da osservarsi nel granducato di Toscana, ecc.

(1) Questa commissione si componeva del presidente Giovanni Bologna, del procuratore generale cavaliere Niccolò Lami, e del professore avvocato Antonio Mori, e gli si raccomandava nel moto proprio di « specialmente avere cura di determinare con precisione e chiarezza « le competenze in materia punitiva del ministero di buon governo, « e di polizia ».

(2) Alle notizie date intorno alla Commissione scelta per la compilazione del codice penale vuolsi aggiungere che nel luglio 1847 il granduca comunicò ad essa Commissione istruzioni precedentemente compilate da alcuni primarii magistrati, ed avuto anche il parere di Giovanni Carmignani illustre professore di diritto criminale nell'università di Pisa. Intendeva in esse il sovrano che la Commissione ritenesse la soppressione della pena di morte, e raccomandava ai commissari di rivolgere i loro primi studii alla determinazione della così detta scala, o graduazione della penalità, fatta speciale attenzione a' maggiori mezzi di custodia che erano allora a disposizione del governo, dopo le notabili riforme delle case penali e penitenziarie, e rassegnassero il loro avviso onde aprire la via alla risoluzione della quistione relativa alla soppressione dei *Bagni*, e della pena attuale dei lavori pubblici, utilizzando gli stabilimenti cellulari come si è praticato in varii Stati di Europa. — V. *Gazzetta di Firenze* 1847, n. 91.

innanzi ai quali la nostra storia s'arresta. Ma a compiere il quadro delle vicende legislative del granducato conviene aggiungere ancora qualche relazione di cose attinenti a tale ordine d'idee.

La condizione particolare della Toscana, ricerca sopra due punti alcune considerazioni particolari; intendiamo dire il suo sistema penale, e la continuata mancanza di codice civile.

È noto che il granduca Pietro Leopoldo, riformando la legislazione, volle prima d'ogni altra cosa dichiarare abolita la pena di morte « come quella « che atta soltanto a risvegliare un momentaneo ter- « rore che degenera non di rado in compassione « presso un popolo di carattere dolce, viene erronea- « mente reputata un utile esempio ai malvagi (1) ».

Alla pena di morte fu surrogata la prigionia perpetua e la condanna a vita ai pubblici lavori. Furono abolite la tortura e la confisca, e volle lo stesso principe che « rimanesse escluso dalla nuova riforma cri- « minale perfino il nome dei delitti di lesa maestà, « giacchè non gli era ignoto quale estensione arbi- « traria erasi data a simili delitti, trasportandosi la « parola e la pena dei veri reati, che offendono im- « mediatamente il principe e la società, alle mancanze « di minore importanza, e di diversa natura, ed an- « che alle più indifferenti e non colpose azioni (2) ».

(1) Espressioni testuali della relazione ufficiale intitolata: *Governo della Toscana sotto il regno di S. M. il re Leopoldo II*, seconda edizione, Firenze 1791, p. 11.

(2) Sovracitata relazione, p. 12.

Parecchie altre disposizioni in senso mite e liberale, ragguardanti le prove dei reati, il procedimento, la custodia degli accusati e le conseguenze dei processi criminali, furono pure dallo stesso principe sancite.

Questa famosa legge è del 30 novembre 1786.

Non passarono quattro anni che per alcune sommosse avvenute in varie parti della Toscana ed originate dall'avversione concepita dalla massa del popolo ai provvedimenti fatti dallo stesso Leopoldo sopra la confraternita, ed anche alla introdotta libertà commerciale (1), s'ebbe a scorgere che il raddolcimento degli ordini penali non era scevro di pericoli. E Leopoldo che, già passato a Vienna come successore dell'imperatore suo fratello, tuttavia governava ancora la Toscana mediante un Consiglio di reggenza, in un suo dispaccio del 17 giugno 1790 scriveva al medesimo:

« E siccome quando io feci la riforma delle leggi
« criminali di Toscana credei di poterla concepire
« in quella maniera per l'indole dolce e quieta della
« nazione, e vedendo ora di essermi ingannato,
« con sommo mio dispiacere mi vedo obbligato di
« ordinare al Consiglio di reggenza di pubblicare
« prontamente un editto, con cui esprimendo queste
« mie ragioni ed il dispiacere con cui ho sentiti
« questi eccessi, che fanno veramente torto alla na-

(1) V. ***Memoria sul tumulto accaduto in Firenze***, del senatore Gianni, inserta nel primo tomo delle opere del medesimo, pubblicate in Firenze nel 1848.

« zione, mi vedo obbligato, dico, di ristabilire da qui
« in avanti, e per i casi futuri, la pena di morte, da
« incorrersi da tutti quelli i quali ardiranno di sol-
« levare il popolo, o mettersi alla testa del medesimo,
« per commettere eccessi e disordini (1) ».

Morto Leopoldo, ed assunto il governo della Toscana dal figliuolo di lui Ferdinando III, si addivenne ad un cambiamento regolare nella legislazione criminale, essendosi, coll'editto del 30 di agosto 1795 ristabilita la pena di morte per tutti i gravi reati, compreso quelli di lesa maestà, e provveduto per altri casi in senso che le pene fossero bensì più severe delle anteriori, ma in parte più graduate, escludendo, per quanto fu possibile, l'arbitrio dei giudici nell'infliggerle.

Questo cambiamento venne operato sotto la principale direzione del cavaliere Pietro Ranucci, professore di diritto pubblico nell'Università di Pisa, che consegnò le sue osservazioni in apposito *Saggio per la forma del nuovo codice criminale*, cioè quello del 1786 (2).

Le apprensioni che davano i tempi, ripeteremo noi con un giureconsulto toscano, autore di una scrittura importante su questo soggetto (3), « il gran muo-

(1) Zobi, *Storia civile della Toscana*, tomo 2, appendice, pagina 194-95.

(2) Il signor Zobi nel citato tomo 2° della sua storia, p. 144, dice esistente quella scrittura nella segreteria di Stato in Firenze.

(3) « Influenza della legislazione economica nella quistione sulla giu-
« stizia della pena di morte, discorso di *un toscano*, ms.
« Ragguagli statistici sovra l'applicazione della pena di morte in To-
« scana con aggiunta di alcune osservazioni sovra gli effetti della le-

« versi degli esteri nel nostro paese, fece credere op-
« portuno, nel 1795, di ristabilire la pena di morte
« per i delitti di maestà e per gli omicidii premedi-
« tati; non si contarono sino al 1808 che rarissime
« le sentenze capitali, e nessuna esecuzione ebbe
« mai luogo. Si cominciò a vederne, sebbene non con
« frequenza, dal 1808 sino al maggio 1814, nella
« quale epoca la Toscana fece parte dell'impero
« francese, ed ebbe a sua legge il codice penale
« francese, che era quello che meno poteva accomo-
« darsi all'indole de' suoi abitanti. L'antica magistra-
« tura, devota agli ordini Leopoldini, era stata però
« tutta conservata. Si accrebbero in detta epoca le
« inclinazioni ai delitti col peggiore stato delle eco-
« nomie patrimoniali; il governo di Ferdinando III,
« che ritornò, non credè di ricevere il paese in tal
« vantaggiosa situazione da poter subito azzardare il
« ritorno istantaneo al regime di tutta dolcezza della
« primitiva amministrazione granducale; dovè anzi
« adottare, per la comune protezione, qualche tem-
« poraria più severa misura di repressione penale
« per sopire lo spirito armigero e di brigantaggio
« che aveva cominciato a manifestarsi in qualche
« popolazione. Quindi la legge criminale del 1795 fu
« riattivata in tutta la sua severità; ebbero luogo
« condanne capitali, e delle esecuzioni ancora (1) ».

« gislazione riguardo alla pena medesima di un giureconsulto toscano
« seguìti da un'appendice dell'illustre prof. Mittermaier, che li pub-
« blicò nel suo giornale ». Ms. presso l'autore di questa storia.

(1) Negli scritti che abbiamo citati si dà in seguito la serie delle sen-

« Dopo il 1831 non è stata più emanata in Tos-
« cana alcuna sentenza di condanna capitale (1).

Discende quindi lo scrittore, di cui riferiamo le parole, a spiegare « come il successivo periodo sia frutto « di un maggiore e permanente progresso dell'incivilimento di tutte le classi della nazione in che d'altronde si era sempre distinta, e non è da tacersi « che alquanto vi abbia avuto parte una teoria che « dopo il 1830 ha cominciato a prevalere nei nostri « collegi giudiciarii, cioè di una gradualità ammissibile del dolo di proposito nelle azioni delittuose, « per declinare dalla pena ordinaria della morte, sostituendo i lavori pubblici a vita o per lungo tempo, « che però in applicazione pratica portava a concludere che quei delitti, nei quali si ritrovano circostanze diminuenti il dolo, non presentavano in « realtà tutto quell'orribile ed atroce che la legge « investe colla sanzione delle sue pene ».

E la giurisprudenza dei tribunali divenne massima riconosciuta dal governo a tal che il granduca Leopoldo II nel pigliar possesso con suo moto proprio dell'11 ottobre 1847 del ducato di Lucca, così si esprimeva : « Volendo che sia consacrato fin d'ora uno « dei principii più normali del nostro governo, anco

tenze dall'anno 1816 al 1831. — Esse furono 35 e colpirono 42 individui: di questi 42 condannati 35 furono presenti; 7 contumaci: solo 10 subirono la pena capitale; agli altri essa venne commutata dal principe in quella dei lavori pubblici a vita, o per venti anni.

La legge 22 giugno 1816 estese la pena capitale anche al furto violento ed a mano armata.

(1) L'autore della memoria scriveva dopo l'ottobre del 1839.

« a riguardo dei nostri buoni Lucchesi, ai quali vo-
« gliamo dare con ciò una prima prova di quella ri-
« gorosa imparzialità che ci fa debito, ordiniamo l'a-
« bolizione della pena della morte, alla quale dovrà
« essere sostituita la pena che immediatamente le
« succede nella scala penale del codice (in Lucca)
« provvisoriamente conservato ».

Chi potrebbe non applaudire a quella felice condizione di riposato vivere e di progressivo incivilimento che gli scrittori toscani espongono come propria del loro paese? Ma mentre si applaude, non si può neppure disconoscere che l'uso invalso nei collegi giuridici di modificare colla giurisprudenza la disposizione della legge, infievolisce nei magistrati non meno che nel popolo quel senso profondo di legalità che è una delle guarentigie della buona amministrazione della giustizia. Così pure si dee deplorare che accanto ai miti costumi di cui giustamente si vanta la Toscana, siensi manifestati gli eccessi, non che feroci, mostruosi della compagnia della fusciacca rossa che per tanto tempo insanguinò la città di Livorno (1).

Quanto al poco desiderio che mostrarono i Toscani

(1) « L'estremo supplizio (in Toscana) fu abolito nella giornalistica « agitazione dell'ottobre 1847; e dopo cari sogni da cui fu sì amaro « lo svegliarsi, il ristabilirlo col decreto 18 novembre 1852 parve un « triste sacrifizio alla forza divenuta dominatrice, e nel codice del ri- « messo principato la si conservava anche pel tentativo di distruggere « o alterare la religione dello Stato; nè più richiedeasi unanimità di « voti, ma vi si faceva luogo alle circostanze attenuanti, ecc. ». — C. Cantù, *Beccaria* e il *diritto penale*. Firenze 1862, p. 254.

di avere un corpo di leggi civili generale, fisso, metodico ed invariabile, forse se ne può ripetere la cagione dalle abitudini di quelle popolazioni che si adagiano volontieri in uno stato, diremo quasi di famiglia, combinato con un largo uso di pratica libertà.

In Toscana, aggiungiamo ancora « le pacifiche innovazioni del secolo XVIII avevano avuto più largo e più sapiente svolgimento che non in altra provincia italiana, ed ormai sono noti a tutti gli stupendi ordinamenti economici e civili pubblicati nello spazio di venticinque anni da Pietro Leopoldo di Lorena mercè dei consigli e dell'aiuto degli illustri statisti che circondarono il suo trono e che egli seppe così bene comprendere ed apprezzare (1) ». E gli ordinamenti economici di cui si parla che introdussero la libertà del commercio, e raffermarono gli usi agricoli conciliativi di benevoli rapporti tra i proprietarii ed i coltivatori, giovarono a comporre un sistema tradizionale speciale per quegli uomini e per que' luoghi, protetti da una giurisprudenza che chiameremmo localizzata. È da credere che quanto più cresceranno le relazioni di negozi, e le abitudini di consorzio tra le popolazioni delle diverse provincie d'Italia tanto meno restii saranno i

(1) Così si legge a pag. 52 e 53 dell'opera sulla *Legislazione mineraria* compilata dai signori professori Paolo Savi e Giuseppe Meneghini, e dai signori senatori Enrico Poggi e Celso Marzucchi per commissione del ministro di agricoltura industria e commercio.

Toscani nell'accogliere una regolarità ed uniformità di legislazione che è nell'interesse di tutti.

E qui termina col 1847 il corso degli atti legislativi che ci siamo proposto di riferire rispetto al granducato di Toscana.

CAPO III.

Il ducato di Modena.

Francesco III d'Este, duca di Modena, aveva commesso ad una particolare Deputazione di compilare « un codice che non solamente riducesse diverse « leggi comunali e municipali alla più semplice uniformità, e nel tempo istesso risecasse quelle già « andate in disuso, o che per la varietà dei tempi e « dei costumi non erano più adattabili ai tempi « correnti, ma di più che alcune nuove costituzioni « formasse convenienti all'odierno sistema ed alle « presenti circostanze de' suoi Stati, e che fissasse « colle massime dell'equità e della ragione i veri, « chiari e sodi principii da osservarsi sopra tanti articoli e quistioni più ovvie e frequenti a suscitarsi « nelle controversie forensi ».

La Deputazione terminò il suo lavoro nel 1771, nel quale anno s'incominciò la pubblicazione del

codice estense che fu poi terminato negli anni seguenti (1).

Le discussioni di questo codice e la storia della sua compilazione non vennero mai pubblicate. Ma si scorge che lo spirito di riforma che dominava in Toscana e negli Stati austriaci, e che già aveva fatto particolare mostra di sè nell'editto del 7 giugno 1768, conosciuto sotto il nome di legge di *parificazione*, col quale si dichiarava essere gli ecclesiastici ugualmente che i laici tenuti a contribuire ai carichi dello Stato, veniva pure accolto nel codice estense (2).

Esso ridusse in legge molte buone teoriche invalse nell'uso del foro, e si emancipò da alcune regole di stretto e formolare diritto romano con vantaggio dei diritti individuali, come quando anticipando sulle moderne dottrine, stabilì che si possa morire parte testato e parte intestato.

S'è osservato che nel codice estense furono introdotte varie disposizioni conformi alle opinioni dell'immortale Lodovico Antonio Muratori, manifestate nel suo trattato *Dei difetti della giurisprudenza* e nel suo libro *Della pubblica felicità, oggetto dei buoni principi*, e se ne inferì che essendo stato Francesco III nella sua gioventù amico ed allievo del Muratori, i

(1) Decreto ducale del 6 aprile 1771. — Codice di leggi e costituzioni per gli Stati estensi.

(2) V. intorno al trattato di Lodovico Antonio Muratori *sopra i difetti della giurisdizione*, riguardato come uno dei fonti del codice estense. — Memoria del cav. Bartolomeo Veratti, inserito nel tomo 3° delle memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena. — Modena, 1859.

precetti da questo lasciati avessero presso del sovrano e de' consiglieri di lui acquistato tanta autorità da venir poi trasformati in articoli di legge positiva (1).

Quando il duca Francesco IV all'epoca della restaurazione riprese la sovranità di Modena, egli pubblicò varii decreti (il 28 agosto 1814), con i quali richiamava in vigore il codice estense del 1771 e le altre leggi vigenti prima del 1797, ed introduceva alcune modificazioni nel codice istesso; conservando il sistema ipotecario francese, dal medesimo duca poi posteriormente in alcune parti racconciato (2); provvedendo sui fedecommessi (3); ed abolendo la tortura.

Questo principe, d'indole cupa, poco tenero dei progressi del moderno incivilimento, accuratissimo nel sostenere le sue prerogative di sovranità, non curò forse, ma per fermo non ottenne le simpatie delle classi più colte della popolazione. Non istaremo ad investigare i di lui segreti intendimenti politici coperti ancora da folte tenebre (4); ci basta il dire

(1) V. la sovracitata memoria del cav. Veratti.

(2) V. a proposito di queste mutazioni il *Ragionamento storico* del summentovato signor cavaliere Bartolomeo Veratti *sopra le leggi di Francesco IV*, Modena 1846.

(3) « Ne permise ancora (Francesco IV) quella maggiore stabilità « che può derivare dalle primogeniture e da fedecommessi; ma per- « mettendo d'istituirne in avvenire non volle fare rivivere quelli che « dalle leggi precedenti e dall'ala del tempo erano stati aboliti ».
Così il signor Veratti nel citato *Ragionamento*, p. 14.

(4) Da persona autorevole venne riferito all'autore di questa storia che all'epoca delle stipulazioni di Praga nel 1813, tra l'Inghilterra e l'Austria, Maria Beatrice Ricciarda figlia d'Ercole Rinaldo III duca di

ch'egli professava certe idee di giustizia all'uso dei capi di tribù antiche, e credeva che il sovrano potesse spingere la sua autorità fin dove sarebbe giunta quella d'un severissimo padre di famiglia nel medio evo.

Ai tentativi di sommosse e di congiure contro la sua sovranità, egli faceva tener dietro ordini rigorosissimi di giudizi statari e di esacerbazioni di pene.

Per sollevare i sudditi da quei carichi che necessariamente erano cagionati dall'ultima rivoluzione ne' suoi Stati imponeva, con decreto 22 marzo 1831, alle università degli ebrei colà domiciliati il pagamento, entro lo spazio d'un anno, della somma di seicentomila franchi.

Per premunire i popoli contro i pericoli delle società segrete, pubblicava, il 1° marzo 1824, nella collezione delle sue leggi alcuni avvertimenti, a calce de' quali poneva una dimostrazione della provenienza della setta dei *sublimi maestri perfetti* da quella dei franchi-muratori, ed un estratto storico giuridico delle procedure di Milano contro il conte Federico Confalonieri, ed Alessandro Filippo Andryane.

In occasione di un terremoto ammoniva con un proclama del 15 marzo 1832 i suoi sudditi onde si guardassero dallo spirito d'insubordinazione. Final-

Modena, ultimo degli Estensi, morto nel 1803, e moglie dell'arciduca Ferdinando d'Austria terzogenito dell'imperatrice Maria Teresa, profuse buona parte de' suoi tesori (ed erano grandi) onde ottenere che il regno d'Italia fosse conservato nella sua integrità e dato al principe suo primogenito, che fu poi Francesco IV duca di Modena; ma che non potè riuscirvi per l'opposizione del principe di Metternich. Di là sarebbero forse venute le prime aspirazioni di Francesco IV alla corona d'Italia.

mente per timore che sorgessero frodi, vietava con decreto del 23 gennaio 1841 ai suoi sudditi l'assicurare fabbriche presso società estere contro i pericoli degli incendi.

Basterebbero probabilmente questi pochi tratti caratteristici a chiarire l'indole morale e politica del duca Francesco IV, ma per l'istoria della legislazione è necessario il narrare tre provvedimenti speciali che più e più porranno in evidenza la regola e la tendenza del suo governo.

Francesco IV non giunse al punto di richiamare in vita la giurisdizione feudale, ma permettendone i titoli e le onorificenze, quali eransi conservati in tutti i paesi d'Europa, pensò a compensare in parte i danni sofferti dai feudatarii per la perdita de' loro antichi diritti. Ordinò egli pertanto all'uffizio da lui istituito per liquidare il debito pubblico prodotto dalla dominazione francese, di verificare le perdite sofferte dai feudatarii domiciliati nello Stato, prendendo a fondamento le denunzie delle rendite feudali fatte in seguito ad ordine del duca Ercole III del 24 ottobre 1794; e tenendo a calcolo le restituzioni loro fatte e quelle spese da cui rimanevano esonerati i feudatarii per non essere di nuovo attribuita la loro giurisdizione: stabilito il credito d'ognuno, fu a ciascuno dei perdenti assegnato con decreto del 3 ottobre 1825, l'annuo interesse del tre per cento, cominciando dall'8 febbraio 1814 (1).

(1) Giorno in cui fu preso possesso dello Stato in nome del duca.

E questo credito doveva convertirsi in acquisto di beni stabili, che verrebbero ad assumere la qualità feudale, e dichiarati perciò inalienabili, colla clausula di riversibilità alla Camera ducale in evenienza di estinzione delle linee chiamate dalle rispettive investiture feudali.

Il secondo degli accennati provvedimenti tocca alla materia de' buoni costumi. È da sapersi che in Modena cotesto delicatissimo punto era già stato assai prima considerato in modo alquanto diverso da ciò che era d'uso in altri paesi. Sin dal 12 gennaio 1740 il duca Francesco III aveva provveduto nel modo seguente, che stimiamo di riferire testualmente per la singolarità del fatto:

« Siccome l'esperienza ha fatto conoscere che la
« sicurezza dell'impunità goduta dalle giovani de-
« florate, e la speranza all'incontro che da loro si
« ha di potere a costo dell'onore conseguire la dote
« o l'effettuazione del matrimonio, non solo rende
« le medesime meno accorte nel custodire la pro-
« pria pudicizia, ma forse talora serve d'incentivo
« alla loro prostituzione, quando per altro le donne
« essendo custodi, non padrone della propria vergi-
« nità, devono essere coltrici dell'onor proprio e
« della famiglia, ordina S. A. S. ed espressamente
« comanda che in avvenire le deflorate siano ancor
« esse punite colla pena del carcere o altra afflittiva
« ad arbitrio dell'A. S. S. secondo le diverse circo-
« stanze dei casi, grado, e condizione come sopra,
« e specialmente secondo la maggiore o minore se-

« duzione che avrà patita o rispettivamente usata la « medesima deflorata ».

Questo capo di legge, che senza dubbio desterà molta sorpresa, non osiamo dire maraviglia, nei lettori, non fu conservato nel codice estense. Ma il duca Francesco IV volle seguirne in certa guisa l'ispirazione, e mostrandosi sollecito di porre un freno « al « disordine » come egli si esprime nel decreto del 4 aprile 1821 (1) « delle illegittime gravidanze che « sempre più si moltiplicano, e ad assicurare mag« giormente il mantenimento e la conservazione « delle innocenti creature, misero frutto dell'altrui « disonestà » prese fra altre le seguenti disposizioni, cioè che: fermo stante il disposto negli articoli 8 e 9 del titolo XI del libro V del codice estense, che limitando alle persone ivi enunciate, il diritto di « querela per istupro, vieta ai giudici di proce« dere *ex officio*, ovvero a denunzia, ma ingiunge « loro però di procurare, senza pubblicità e colle « cautele più convenienti, l'assicurazione del parto; « dovranno inoltre i giudici medesimi, in qualun« que caso d'illegittima gravidanza, assicurare gli « alimenti al figlio nascituro fino all'età di 15 anni « compiti, a carico dell'autore della gravidanza. « E che se si trattasse di gravidanza della quale « sia occulto l'autore e non sia stata data formale « querela, in tal caso a conciliare i riguardi pel « buon nome della famiglia, saviamente avuti in vi-

(1) Pubblicato con notificazione del 14 dello stesso mese.

« sta nel riferito articolo 8, colla giustizia la quale
« esige che l'autore della illegittima gravidanza soc-
« comba alle spese del mantenimento del fanciullo,
« dovranno i giusdicenti locali, tostochè abbiano co-
« gnizione di alcuna illegittima gravidanza (oggetto
« sul quale dovranno sempre attentamente invigi-
« lare), qualora ad una semplice chiamata della
« donna pregnante non venga depositata la sovra
« scritta somma per gli alimenti (1), procedere alle
« più opportune indagini e ricerche onde iscoprire
« l'autore della illegittima gravidanza, ecc.

« Qualunque ricerca o indagine intorno all'autore
« della illegittima gravidanza dovrà cessare immedia-
« tamente nel momento che venga depositata la somma
« determinata per gli alimenti ».

Per questa legge scrive lo storico che abbiamo citato, propenso alle lodi pel duca (2), *persone stimabilissime ne furono afflitte pel timore di tristi conseguenze*, e parecchie obbiezioni e difficoltà incontrò presso a' suoi consiglieri il duca quando ne comunicò loro il progetto.

Or non crediamo d'andare errati dicendo che tali afflizioni e difficoltà incontrerebbe pure essa qualunque volta venisse sottoposta al giudizio di esperti e saggi legislatori.

Il terzo dei provvedimenti accennati scelti per caratterizzare l'indole del governo di Modena è l'editto

(1) Fissata in L. 540 secondo la tassa vigente nella casa degli esposti di Modena.

(2) Veratti, *Ragionamento* citato, p. 42.

dell'8 maggio 1841, con cui « restituendosi all'au-
« torità ecclesiastica le ivi indicate prerogative si abo-
« lisce la così detta legge delle mani morte siccome
« contraria ai diritti della Chiesa, onde non restò più
« impedito ad alcuno di donare e lasciare per atto
« di ultima volontà alla Chiesa o a cause pie tutto
« ciò di cui il testatore può disporre siccome non
« vincolato da altrui diritto o dalle vigenti leggi, ma
« solo si riservò il duca nei singoli particolari casi,
« ove le circostanze esigessero qualche restrizione o
« modificazione, d'implorarla dalla Santa Sede, ecc. ».

E con questa serie di citazioni testuali che siamo venuti facendo, crediamo di avere sufficientemente delineato il prospetto della legislazione di Francesco IV (1) al quale, morto nel 1846, succedette il suo figliuolo Francesco V, che calcò le orme paterne finchè giunse l'ora in cui dovette abbandonare il suo trono.

(1) Dobbiamo fare avvertito il lettore che nei ducati di Massa e Carrara sino alla morte della duchessa Maria Beatrice Ricciarda che n'era investita (avvenuta nel 1829) rimasero in vigore gli Statuti particolari del paese.

CAPO IV.

I ducati di Parma, Modena e Guastalla.

Come prima lo Stato di Parma, Piacenza e Guastalla venne in dominio di Maria Luigia arciduchessa d'Austria, il governo pensò a provvedere per la legislazione civile e criminale. Le leggi dell'impero francese al quale erano stati soggetti i tre ducati, vennero in modo provvisorio confermate, sospeso però ciò che riguardava la celebrazione del matrimonio, l'ammessione del divorzio, la presunta comunione dei beni fra i coniugi, e ritenuta la pubblicità dei dibattimenti (1).

Ma intendendo di passare il più prontamente possibile dal provvisorio al definitivo assetto delle pubbliche leggi, pensò il governo stesso ben presto alla compilazione di codici i quali conformi al civile progresso si adattassero all'indole, ai bisogni ed alle costumanze delle popolazioni cui erano destinati.

Tenendosi temporaneamente il governo anzidetto dall'imperatore Francesco I, in nome della sua figliuola durante i famosi cento giorni susseguiti al ritorno in Francia di Napoleone I, per ordine di lui

(1) Regolamento 5 giugno 1814, n. 55.

il conte Filippo Magawly-Cerati, allora ministro, elesse una Commissione composta di cinque giureconsulti, Giuseppe Pelleri, Gaetano Godi, Francesco Cocchi, Giuseppe Bertani ed Enrico Salati qual segretario, incaricandola di estendere un progetto di codice civile. La Commissione presieduta dal Pelleri nel corso dell'anno condusse a termine il suo lavoro che fu stampato nel 1816 col titolo di *Progetto di codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla;* ad esso venne premessa una lettera indiritta al mentovato ministro, dove si espone la ragione dell'opera, accennandone brevemente le fonti, l'intendimento e l'economia (1). Ma l'imperatore Francesco che nelle cose di legislazione prendeva una parte diretta, ordinò che il progetto fosse sottoposto all'esame di tre giureconsulti milanesi (2), i quali, come era da prevedersi, vollero lasciarvi l'impronta della loro mano, onde si fecero a ricomporre un intiero progetto in cui rimaneva parte del primo combinato colle nuove modificazioni.

Questo secondo progetto però andò a sua volta soggetto alla disamina di una terza Commissione parmense creata con risoluzione sovrana del 23 febbraio 1817 (Nº 16), e composta di otto membri (3) con

(1) Riferiremo questa lettera nell'*appendice;* il volume di cui essa fa parte è divenuto assai raro e quasi irreperibile.

(2) L'autore non conosce che il nome d'un solo tra questi tre, e questi fu il barone commendatore Patroni presidente del tribunale di Appello di Milano, morto il 26 maggio 1844. — V. *Gazzetta di Milano* del 5 giugno 1844, *Appendice.*

(3) Che furono Pietro Fainardi presidente, Vincenzo Mistrali, Pietro Garbarini, Francesco Melegari, Michele Pazzoni, Antonio Vicenzi, Paolo Cipelli, Lodovico Laurent (per le cose di commercio) ed ebbe per segretario l'avvocato Salati.

facoltà di consultare gli autori del primo progetto qualora ciò si giudicasse spediente.

Accintasi all'opera la Commissione, sorse tosto nel suo seno grave disputa al punto se si dovessero o non ammettere le femmine insieme co' maschi alle successioni intestate, mentre gli autori del progetto le avevano escluse. Sovra di ciò una speciale Consulta venne prescritta in virtù di sovrana risoluzione del 2 settembre 1817 (N° 67), ed il Consiglio di governo, i tribunali, gli avvocati, i notai, i causidici furono richiesti del loro parere in proposito. La maggior parte degli interrogati essendosi dichiarata per l'ammessione delle femmine, venne con altra sovrana risoluzione del 24 novembre stesso anno (N° 88) stabilito che si riterrebbe il principio che *le femmine avessero ad ammettersi alle intestate successioni anche in concorso di maschi agnati.*

Superata cotesta prima difficoltà, proseguiva la Commissione con zelo il suo lavoro, e già un terzo progetto da essa compilato era stampato fino all'articolo 627, quando un ordine sovrano lo arrestò ad un tratto ed interdisse. « Forse » ripeteremo qui le parole di un preclaro magistrato a cui andiamo debitori delle notizie che porgiamo ai lettori intorno alla legislazione parmense, e del quale seguiamo con sicurtà i giudizii (1) « forse quei valorosi sentirono

(1) Sua Eccellenza il signor commendatore G. B. Niccolosi, primo presidente della Corte d'appello di Parma, distintissimo per ingegno, per dottrina e per egregie qualità d'animo, e che congiungendo con una profonda scienza delle leggi una squisita cognizione delle lettere, ottenne meritati applausi non meno sul seggio del magistrato che sulla cattedra del professore.

« troppo alto la potenza di fare da sè; nè tollera-
« rono di seguire le tracce da altri segnate; parve
« che superassero il mandato producendo cosa di-
« versa dalla prescritta. Gran peccato fu questo che
« privò per sempre l'opera dei codici di cooperatori
« al certo validissimi ».

Un'altra Commissione venne quindi per risoluzioni sovrane de' 23, 24 e 28 agosto 1819, deputata per la *compilazione definitiva* del codice civile; essa fu composta di cinque membri (1), fra i quali due della Commissione primitiva; ed ebbe l'incarico di dare il codice civile terminato e ricopiato nello spazio di quaranta giorni. Essendosi trascorso di poco quel termine, compiuto il lavoro e consegnato alla Sovrana, se ne ordinò ancora con risoluzione 16 settembre e 12 ottobre 1819, una revisione da farsi dalla Commissione stessa unita ad altra di quattro individui che frattanto era stata incaricata del progetto di codice di procedura civile (2), prefisso pure un termine di quaranta giorni circa per l'esame finale.

Per questa serie di vicende, ricordate sommariamente nel sovrano decreto di approvazione passò la compilazione del codice civile parmense, sanzionato il 4 di gennaio 1820, e promulgato il 10 aprile dell'anno medesimo.

Se nella lunga ed intricata elaborazione, quest'opera, concepita forse sotto migliori auspicii, dovette

(1) Francesco Ferrari, Gaetano Godi, Giuseppe Bertani, Giuseppe Caderini, l'avvocato Salati sempre a segretario.

(2) Giuseppe Pelleri, Luigi Zangrandi, avvocato Francesco Cocchi, avvocato don Francesco Mazza.

perdere alcuno de' suoi pregi, tanti tuttavia le ne rimasero da farla sotto certi aspetti ravvisare superiore ad ogni altro codice italiano comparso dopo la restaurazione; ed intendiamo della disposizione generale dell'opera, dell'equità di varie disposizioni particolari della medesima, e della forma del dettato.

Gli altri codici che dovevano compiere l'intiero sistema di legislazione parmense vennero rapidamente elaborati; quello di procedura civile sanzionato con decreto del 6 di giugno dello stesso anno 1820 entrò in vigore il primo del susseguito luglio.

I codici penali e di procedura penale, rivestiti della sovrana sanzione per decreti del 5 novembre e del 13 dicembre dell'anno medesimo, entrarono in vigore nel 1° di gennaio 1821 (1). Ed alla soverchia premura che si ebbe di ottenere il complesso della legislazione s'ha da attribuire, se questa riuscì meno buona di quello che avrebbe potuto essere se si fosse lasciato agio ai valenti giureconsulti che erano allora in Parma

(1) « Le nouveau code pénal pour les Etats de Parme et de Plaisance » scrive l'illustre Pellegrino Rossi nell'introduzione al suo « Traité du « droit pénal; parait avoir été calqué sur le code français. Il renferme « cependant un grand nombre de changements et de modifications di- « gnes d'éloges. Les peines du carcan, de la marque, et de la confisca- « tion générale n'y figurent point. On y trouve sur la punition de la « tentative et de la complicité, des distinctions qu'on cherche en vain « dans le code qui a servi de modèle ».

Ma dopo questi meritati elogi del codice penale parmense, Pellegrino Rossi vi aggiunge alcune critiche sovra disposizioni che erano la conseguenza delle idee prevalenti allora nei governi italiani intorno ai reati contro la religione, ai reati di lesa maestà ed alle società segrete; termina poi egli col dire: « Il y a même, il faut le reconnaître, une sorte « de modération rélative dans les lois de Parme sur ces matières ».

di disporne colla debita maturità le varie parti che la compongono.

A terminare il mentovato complesso mancò in Parma il codice di commercio, cui non si volle attendere perchè il *paese fosse soltanto agricola*; erroneo motivo poichè l'agricoltura stessa si giova del concorso del commercio, e conviene eccitare questo in giuste proporzioni ove difetti. Alcune disposizioni del diritto commerciale furono però inserte nel codice civile ed in quello di procedura civile, non meno che nel codice penale.

« Questi stati di Parma, Piacenza e Guastalla » diremo noi colle parole del sapiente magistrato di cui già invocammo l'autorità « continuarono a go-« dere i vantaggi di una legislazione fondata sopra « le più larghe basi del diritto quali erano volute dalla « rifatta civiltà; non cessarono d'avere la primaria « delle sociali guarentie la pubblicità dei giudizi; « mantennero inviolato il principio che — la giu-« stizia e le sue forme sono uguali per tutti (1) ».

(1) Commendatore G. B. Niccolosi, vol. 2, pag. 52-53. — Lo stesso sig. commendatore Niccolosi in una memoria favorita all'autore espone le seguenti avvertenze:

« Sebbene non si voglia fraudare del giusto merito i chiarissimi giu-« reconsulti e magistrati che ebbero parte più o meno efficace ne' pre-« detti lavori legislativi, tuttavia conviene avvertire ad onor del vero « che il codice di procedura civile venne particolarmente elaborato dal-« l'avvocato Francesco Cocchi in allora professore di procedura civile « nell'università di Parma, e che i codici penale e di procedura penale « furono presentati da Giuseppe Caderini che era procuratore del go-« verno presso il tribunale civile e criminale di Parma ».

La parte del codice di procedura penale relativa al pubblico dibattimento fu opera del consigliere Gaetano Godi.

Il contenzioso amministrativo negli Stati parmensi fu regolato da leggi speciali, e la competenza venne devoluta al Consiglio di Stato.

Nelle materie ecclesiastiche si mantennero le antiche prammatiche sopra gli stabilimenti di manomorta ed altri affini, ed il Concordato francese del 1801 insieme cogli annessi articoli organici, continuò ad essere in osservanza, come continuò l'abolizione del foro ecclesiastico quale era avvenuta nell'anno 1805.

La materia dello stato civile delle persone si tenne accuratamente dal governo riservata all'autorità civile, tranne per un brevissimo spazio di tempo sotto il ministero del conte Magawly-Cerati, anteriormente ai nuovi codici promulgati, come si è detto, nel 1820.

Questi sono i principali tratti della storia della legislazione degli Stati parmensi pel tempo che discorriamo. Ora bene potrassi dire, paragonando quello che si faceva in Parma a ciò che si operava in Modena, che mai non fu tra due paesi maggiore prossimità di sito, e maggiore distanza d'istituzioni.

FINE DELLA PARTE PRIMA.